

C 6031

COMMISSIONE REALE PER LA RIFORMA DEI CODICI
SOTTOCOMMISSIONE PER IL CODICE CIVILE

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - BIBLIOTECA	
Posiz.	0249312
N.° di Carico	55296

CODICE CIVILE

TERZO LIBRO

SUCCESSIONI E DONAZIONI

PROGETTO E RELAZIONE

23 Marzo 1936-XIV

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

C
6031

MSR55444

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA



ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1936 - ANNO XIV

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Biblioteca Centrale Giuridica
INVENTARIO 32999
VALORE

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

SALA
346.00262
PROGETTI
2
MSR 55494

CODICE CIVILE

TERZO LIBRO

SUCCESSIONI E DONAZIONI

PROGETTO

Eccellenza.

Ho l'onore di presentare a V. E. il progetto di riforma del III Libro del Codice Civile, riguardante le successioni e le donazioni.

L'augusta parola di S. M. il Re, che ha promesso alla Nazione la pubblicazione di tutti i nuovi codici per il 1940, ha ispirato una intensificazione nel lavoro della Commissione Reale per la riforma dei codici, che procede con lena non interrotta, malgrado le molteplici occupazioni dei componenti la Commissione e i mezzi assai modesti di cui questa dispone. L'opera continua alacre, senza alcuna attenuazione delle ampie indagini e dei profondi studi, che all'adempimento dell'importante compito dedica la Commissione stessa.

Non mi attardo ad indicare a V. E. gli spostamenti di titoli e di capitoli, che si osservano nel progetto e che sono resi necessari dall'ordine sistematico della materia, come, ad es., quello concernente la separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede, incluse le disposizioni comuni alle successioni legittime e testamentarie, quelli in tema di testamenti e di legati. Mi è gradito, invece, richiamare l'attenzione di V. E. su le numerosissime riforme del testo delle singole disposizioni che appariranno a V. E. dalla semplice lettura del progetto. Molte hanno carattere meramente tecnico, molte altre, però, investono problemi oggi vivamente dibattuti in dottrina e in giurisprudenza e ne danno la soluzione che è stata ritenuta più esatta dal punto di vista giuridico e meglio improntata agli orientamenti del nuovo diritto del Regime.

Tutelare e rafforzare l'organismo familiare — anche con disposizioni, le quali, pur avendo carattere prevalentemente economico, non mancano di un contenuto etico e importantissimo per la pace e la conservazione delle famiglie — è stato compito precipuo della Commissione. Specialmente in ciò che concerne i diritti degli eredi legittimari, il beneficio d'inventario, la successione del coniuge e dei figli naturali, il patrimonio familiare, la divisione, e le donazioni, V. E. potrà agevolmente rilevare come sia stato costante il pensiero di adeguare il nuovo diritto alle esigenze dell'era nuova.

Nella relazione che accompagna il progetto V. E. troverà sobriamente e, confido, chiaramente illustrati i motivi che giustificano le singole riforme.

Con la presentazione di questo Libro (III), con quelli già da tempo sottoposti alla saggezza e alla esperienza di V. E., e particolarmente col Libro I (Diritto delle persone e diritto di famiglia) oggetto ora di revisione personale di V. E., del Libro delle Obbligazioni e dei Contratti, e della massima parte degli istituti del Libro II (Beni, Proprietà, Possesso, Trascrizione, Ipotecche e Privilegi) già pronti, la Commissione Reale è presso al termine del proprio lavoro per quanto si attiene al Codice Civile, mentre per i progetti di riforma degli altri codici (Codice di Commercio, Codice Marittimo, Codice di Procedura Civile) ha già assolto il proprio compito.

La Commissione Reale sarà largamente compensata delle proprie fatiche se potrà ottenere l'approvazione di V. E. e quella altissima del Duce.

Prego V. E. di accogliere l'espressione della mia più deferente considerazione.

Roma, 23 Marzo 1936-XIV

Il Presidente

MARIANO D'AMELIO

A S. E.

Il Prof. ARRIGO SOLMI

Ministro di Grazia e Giustizia

ROMA

DELLE SUCCESSIONI E DELLE DONAZIONI

TITOLO I

Disposizioni comuni alle successioni legittime e testamentarie.

CAPO I

Disposizioni generali.

Sezione	I - Dell'apertura, della delazione e dell'acquisto dell'eredità (art. 1 a 8)	Pag.	1-2
Id.	II - Dell'accettazione dell'eredità (articoli 9 a 22)	»	2-5
Id.	III - Del beneficio d'inventario (art. 23 a 49)	»	5-11
Id.	IV - Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede (articoli 50 a 59)	»	12-13
Id.	V - Della rinuncia all'eredità (art. 60 a 72)	»	14-16
Id.	VI - Dell'eredità giacente (art. 73 a 75)	»	16-17
Id.	VII - Della petizione di eredità (art. 76 a 80)	»	17-18

CAPO II

Dei diritti degli eredi legittimari.

Sezione	I - Della quota dovuta agli eredi legittimari (art. 81 a 95)	Pag.	18-22
Id.	II - Della riduzione delle disposizioni lesive della quota degli eredi legittimari (art. 96 a 105)	»	22-24

TITOLO II

Delle successioni legittime.

CAPO I

<i>Della devoluzione della successione legittima (Art. 106).</i>			
Sezione	I - Della capacità di succedere (articoli 107 a 111)	»	24-26
Id.	II - Della rappresentazione (art. 112 a 115)	»	26
Id.	III - Della successione dei parenti legittimi (art. 116 a 123)	»	27-28
Id.	IV - Della successione dei figli naturali e dei loro parenti (art. 124 a 132)	»	29-31

Sezione	V - Della successione del coniuge superstite e degli affini (art. 133 a 138)	Pag.	31-32
Id.	VI - Dell'acquisto dei beni del defunto da parte dello Stato (art. 139)	»	32

TITOLO III

Delle successioni testamentarie.

CAPO I

<i>Disposizioni generali (Art. 140 a 142)</i>	Pag.	33
-----------------------------------------------	------	----

CAPO II

<i>Della capacità di disporre per testamento (Art. 143)</i>	Pag.	33-34
-------------------------------------------------------------	------	-------

CAPO III

<i>Della incapacità di ricevere per testamento (Art. 144 a 153)</i>	Pag.	34-36
---------------------------------------------------------------------	------	-------

CAPO IV

Della forma dei testamenti.

Sezione	I - Dei testamenti ordinari (art. 154 a 163)	Pag.	36-39
Id.	II - Dei testamenti speciali (art. 164 a 179)	»	40-44
Id.	III - Del deposito dei testamenti olografi e della pubblicazione dei testamenti segreti (art. 180 a 187)	»	44-46

CAPO V

Della istituzione di erede e dei legati.

Sezione	I - Disposizioni generali (art. 188 a 200)	Pag.	46-48
Id.	II - Delle disposizioni condizionali, a termine, o modali (art. 201 a 220)	»	49-52
Id.	III - Dell'istituzione di erede (art. 221 a 224)	»	52-53
Id.	IV - Dei legati (art. 225 a 262)	»	53-61
Id.	V - Del diritto di accrescimento fra i coeredi ed i collegatari (art. 263 a 269)	»	62-63
Id.	VI - Della revocazione e della inefficacia delle disposizioni testamentarie (art. 270 a 283)	»	64-67

CAPO VI

<i>Delle sostituzioni (Art. 284 a 296)</i>	Pag.	67-70
--------------------------------------------	------	-------

CAPO VII

Degli esecutori testamentari (Art. 297 a 309) Pag. 70-73

TITOLO IV

Della divisione.

CAPO I - Disposizioni generali (art. 310 a 335)	Pag. 74-81
Id. II - Della collazione e della imputazione (art. 336 a 358)	» 81-86
Id. III - Del pagamento dei debiti (art. 359 a 364).....	» 86-88
Id. IV - Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote (art. 365 a 368)	» 88-89
Id. V - Della rescissione in materia di divisione (art. 369 a 374) ..	» 89-90

TITOLO V

Del patrimonio familiare.

CAPO I

Della costituzione e dell'amministrazione del patrimonio familiare (Art. 375 a 385) Pag. 90-92

CAPO II

Della successione nel patrimonio familiare (Art. 386 a 389)..... Pag. 93

TITOLO VI

Delle donazioni.

CAPO I

Disposizioni generali (Art. 390 a 396) Pag. 94-95

CAPO II

Della capacità di disporre e di ricevere per donazione (Art. 397 a 406) Pag. 95-97

CAPO III

Della forma e degli effetti della donazione (Art. 407 a 431)..... Pag. 97-103

CAPO IV

Della revocazione delle donazioni (Art. 432 a 443) Pag. 103-106

Tavola di raffronto degli articoli del codice civile con gli articoli del progetto..... Pag. 107-110

TITOLO I.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SUCCESSIONI LEGITTIME E TESTAMENTARIE.

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

SEZIONE I. — *Dell'apertura, della delazione e dell'acquisto dell'eredità.*

Art. 1.

(Art. 923 cod. civ.)

(*Momento e luogo dell'apertura della successione*).

La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.

Art. 2.

(Art. 720 comma 1° cod. civ.)

(*Modi di devolvere la successione*).

La successione si devolve per legge o per testamento. Salvi i diritti di coloro ai quali la legge riserva una quota di eredità, non si fa luogo alla successione legittima se non quando manchi in tutto o in parte la testamentaria.

Art. 3.

(Art. 925 e 926 cod. civ.)

(*Accettazione dell'eredità*).

L'eredità si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento in cui si è aperta la successione.

Art. 4.

(Art. 943 cod. civ.)

(*Prescrizione del diritto di accettazione*).

Il diritto di accettare una eredità si prescrive col decorso di dieci anni dal giorno dell'apertura della successione.

Art. 5.

(Art. 925 cod. civ.)

(Passaggio del possesso dei beni).

Il possesso dei beni del defunto passa di diritto nella persona dell'erede, senza bisogno di materiale apprensione.

Art. 6.

(Art. 926 cod. civ.)

(Azioni di reclamo del possesso).

Se altri, che pretenda aver diritto sopra i beni dell'eredità, ne prende possesso, gli eredi si hanno per ispogliati di fatto, e possono esercitare tutte le azioni, che competono ai possessori legittimi.

Art. 7.

(Divieto di accettazione condizionata o a termine).

Non si può accettare una eredità sotto condizione o a termine.

L'aggiunta di una condizione o di un termine alla dichiarazione di accettazione di una eredità rende questa nulla e priva di effetti.

Art. 8.

(Divieto di accettazione parziale).

L'accettazione non può avvenire per una parte sola della eredità, ancorchè le diverse parti della eredità siano devolute per titoli diversi. L'accettazione parziale vale in ogni caso come accettazione totale.

SEZIONE II. — *Dell'accettazione dell'eredità.*

Art. 9.

(Art. 929 cod. civ.)

(Accettazione semplice o con beneficio d'inventario).

L'eredità si può accettare puramente e semplicemente o col beneficio d'inventario.

Art. 10.

(Art. 930 cod. civ.)

(Accettazione di eredità devolute a minori o interdetti).

Le eredità devolute ai minori ed agli interdetti non si possono validamente accettare che con le formalità stabilite nei titoli VIII e IX del progetto per il primo libro del codice civile e col beneficio dell'inventario.

Art. 11.

(Art. 931 cod. civ.)

(Accettazione di eredità devolute ad inabilitati).

I maggiori inabilitati non possono accettare se non con l'assenso del curatore e con il beneficio dell'inventario.

Art. 12.

(Art. 932 Cod. civ.)

(Accettazione delle eredità devolute a corpi morali).

Le eredità devolute ai corpi morali non possono essere accettate che coll'autorizzazione del governo da accordarsi nelle forme stabilite da leggi speciali.

Esse non possono essere accettare se non col beneficio dell'inventario secondo le forme stabilite dai rispettivi regolamenti.

Art. 13.

(Art. 934 cod. civ.)

(Modi di accettazione).

L'accettazione può essere espressa o tacita.

È espressa quando in un atto pubblico o in una scrittura privata alcuno abbia dichiarato di accettare l'eredità o assunto il titolo di erede.

È tacita quando l'erede fa un atto, che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità, e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

Art. 14.

(Art. 935 cod. civ.)

(Atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione).

Gli atti semplicemente conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea non importano accettazione di eredità, se con essi non siasi assunto il titolo o la qualità di erede.

Art. 15.

(Art. 936 cod. civ.)

(Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione).

La donazione, la vendita o la cessione che uno dei coeredi faccia dei suoi diritti di successione ad un estraneo o a tutti i suoi coeredi o ad alcuno di essi, inducono dal suo canto l'accettazione dell'eredità.

Art. 16.

(Art. 937 cod. civ.)

(Rinunzia a vantaggio di uno o di più o di tutti i coeredi).

Lo stesso ha luogo per la rinunzia fatta, anche gratuitamente, da uno degli eredi a vantaggio soltanto di uno o più dei suoi coeredi.

La rinunzia pura e semplice a vantaggio di tutti i coeredi importa accettazione quando il rinunziante riceva un prezzo. A tale rinunzia si applicano le norme sulla simulazione dei contratti.

Art. 17.

(Art. 938 cod. civ.)

(Rinunzia gratuita a favore di tutti i coeredi).

La rinunzia fatta da un coerede non induce accettazione di eredità quando sia fatta gratuitamente a tutti quei coeredi legittimi o testamentari, ai quali sarebbesi devoluta la porzione del rinunziante in caso di sua mancanza.

Art. 18.

(Art. 939 cod. civ.)

(Trasmissione agli eredi del diritto di accettazione).

Quello a cui favore si è aperta una successione, se muore senza averla accettata espressamente o tacitamente, trasmette ai suoi eredi il diritto di accettarla.

Art. 19.

(Art. 940 cod. civ.)

(Disaccordo degli eredi circa l'accettazione o la rinunzia).

Se questi eredi non sono fra loro d'accordo per accettare o per rinunciare all'eredità, quello che accetta acquista solo tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi dell'eredità, rimanendovi estraneo il rinunziante.

Art. 20.

(Art. 941 cod. civ.)

(Accettazione degli eredi del trasmittente).

Gli eredi che hanno accettato l'eredità propria del trasmittente possono tuttavia rinunciare all'eredità al medesimo devoluta ma non ancora da lui accettata; all'opposto la rinunzia dell'eredità propria del trasmittente include quella dell'eredità al medesimo devoluta.

Art. 21.

(Art. 942 comma 1° cod. civ.)

(Impugnativa dell'accettazione per violenza o dolo).

L'accettazione dell'eredità non si può impugnare, salvo che sia stata la conseguenza della violenza o del dolo. Non è necessario che il dolo provenga da persona interessata all'accettazione.

L'azione di nullità si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o dal giorno in cui il dolo fu scoperto.

Art. 22.

(Art. 942 commi 2° e 3° cod. civ.)

(Impugnativa dell'accettazione per errore).

L'accettazione dell'eredità non si può impugnare per errore. Tuttavia se viene a scoprirsi un testamento, del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione, l'erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell'eredità, salva la porzione legittima che gli sia dovuta.

La prova del valore dell'eredità incombe all'erede.

SEZIONE III. — *Del beneficio d'inventario.*

Art. 23.

(Art. 955 cod. civ.)

(Accettazione con beneficio d'inventario).

L'accettazione con beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione inserita nel registro destinato a ricevere le rinunzie presso la cancelleria della pretura del mandamento, in cui si è aperta la successione.

Art. 24.

(Art. 957 cod. civ.)

(Effetto della dichiarazione).

La dichiarazione non ha effetto se non sia preceduta o seguita dall'inventario nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.

Art. 25.

(Menzione dell'inventario nel registro).

Nel registro destinato a ricevere le rinunzie deve pure farsi menzione del fatto inventario con l'indicazione della data dell'inizio e del compimento e dell'ufficiale pubblico, che l'ha redatto. In mancanza di tale menzione la dichiarazione non ha effetto.

Art. 26.

(Art. 959 cod. civ.)
(Termine per compiere l'inventario).

L'erede, che si trova nel possesso reale dei beni ereditari, deve compiere l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione o dal giorno in cui egli ebbe notizia di questa. Se il termine non sia sufficiente egli può ottenere dal pretore competente una proroga, a condizione che l'inventario sia stato cominciato prima del detto termine. La proroga non può eccedere i tre mesi, salvo che un più lungo termine sia richiesto per speciali gravi circostanze.

Art. 27.

(Art. 962 cod. civ.)
(Inventario fatto dall'erede privo del possesso reale dei beni).

L'erede, che non si trova nel possesso reale dei beni ereditari nè si è ingerito nell'eredità, può far l'inventario, purchè il diritto di accettare non sia prescritto a suo danno e non abbia accettato puramente e semplicemente.

Art. 28.

(Art. 960 cod. civ.)
(Termine per ultimare l'inventario).

In ogni caso, però, sia o non sia l'erede nel possesso reale dei beni ereditari, l'inventario deve essere compiuto entro tre mesi dal suo inizio o nel maggior termine prorogato in conformità dell'articolo 26.

Scorso tal termine senza che l'inventario sia compiuto, l'erede che ha iniziato e non compiuto l'inventario è ritenuto erede puro e semplice.

Art. 29.

(Art. 961 cod. civ.)
(Conseguenze della mancata dichiarazione di accettazione beneficiata).

Parimenti è considerato erede puro e semplice l'erede, qualunque esso sia, che avendo compiuto l'inventario, non abbia nei quaranta giorni successivi al compimento di questo, fatto la dichiarazione di accettazione col beneficio dell'inventario.

Art. 30.

(Art. 962 comma 1° cod. civ.)
(Termine per la dichiarazione di accettazione beneficiata).

Se all'erede, che non si trovi nel possesso reale dei beni ereditari nè si sia ingerito nell'eredità, sia stato fissato un

termine per deliberare ai sensi dell'articolo 70, egli deve entro questo termine compiere l'inventario e fare la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario. L'autorità giudiziaria può, qualora le circostanze lo richiedano, accordare una dilazione.

Art. 31.

(Art. 963 cod. civ.)
(Decadenza dal beneficio d'inventario).

I minori, gli interdetti e gli inabilitati non s'intendono decaduti dal beneficio dell'inventario, se non al compimento dell'anno successivo alla loro maggiore età, od alla cessazione dell'interdizione o dell'inabilitazione, qualora entro tal termine non si siano conformati alle disposizioni della presente sezione.

Art. 32.

(Art. 964 cod. civ.)
(Curatore dell'eredità).

Durante i termini concessi per fare l'inventario e per deliberare, colui che è chiamato alla successione non è tenuto ad assumere la qualità di erede.

Egli è però considerato curatore di diritto dell'eredità ed in tale qualità può essere chiamato in giudizio per rappresentarla e rispondere alle istanze contro la medesima proposte. Se non compaia, l'autorità giudiziaria nominerà un curatore all'eredità perchè la rappresenti in tale giudizio.

Art. 33.

(Art. 965 cod. civ.)
(Vendita degli oggetti non conservabili).

Se si trovano nell'eredità oggetti che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio, l'erede può, durante i detti termini, farsi autorizzare a venderli nel modo che l'autorità giudiziaria stimerà più conveniente, senza che da ciò si possa indurre che egli abbia accettato l'eredità.

Art. 34.

(Art. 966 cod. civ.)
(Spese fatte dall'erede rinunziante).

Se l'erede rinunzia all'eredità prima della scadenza dei termini sopra stabiliti o prorogati, le spese da lui fatte legittimamente sino alla rinunzia sono a carico dell'eredità.

Art. 35.

(Art. 968 cod. civ.)

(Effetti del beneficio d'inventario).

L'effetto del beneficio dell'inventario consiste nel tener distinti, fino a liquidazione ultimata, il patrimonio del defunto e quello dell'erede.

Conseguentemente:

1° L'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi, che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte di quest'ultimo;

2° L'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti;

3° I creditori dell'eredità e i legatari hanno sul patrimonio ereditario una preferenza di fronte ai creditori dell'erede. Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei patrimoni, secondo le disposizioni della sezione seguente, se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l'erede decada dal beneficio dell'inventario o vi rinunci.

Art. 36.

(Art. 969 cod. civ.)

(Obbligo dell'erede con beneficio d'inventario).

L'erede con beneficio d'inventario ha l'obbligo di amministrare i beni ereditari e di render conto della sua amministrazione ai creditori ed ai legatari.

Non può essere costretto al pagamento con i propri beni che dopo essere stato posto in mora a presentare il suo conto, e quando non abbia ancora soddisfatto a questa obbligazione.

Dopo la liquidazione del conto non può essere costretto al pagamento coi suoi beni, che fino alla concorrenza delle somme di cui sia debitore.

Art. 37.

(Art. 970 cod. civ.)

(Responsabilità dell'erede con beneficio d'inventario).

L'erede con beneficio d'inventario non è obbligato che per le colpe gravi commesse nell'amministrazione di cui è incaricato.

Art. 38.

(Art. 971 cod. civ.)

(Termine pel rendimento del conto).

I creditori ed i legatari possono far assegnare un termine all'erede per il rendimento del conto.

Art. 39.

(Art. 972 cod. civ.)

(Riduzione delle donazioni e dei legati).

L'erede legittimario, quantunque non abbia accettato col beneficio dell'inventario, può far ridurre le donazioni ed i legati fatti ai suoi coeredi.

Art. 40.

(Art. 973 e 974 cod. civ.)

(Vendita dei beni ereditari)

Per la vendita dei beni ereditari l'erede col beneficio d'inventario deve richiedere l'autorizzazione giudiziaria in conformità del codice di procedura civile.

Se egli venda senza tale autorizzazione e senza le forme prescritte, decade dal beneficio d'inventario, ma la vendita non è colpita da nullità.

Per i beni mobili l'autorizzazione non è necessaria dopo decorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario.

Art. 41.

(Art. 967 cod. civ.)

(Decadenza dal beneficio d'inventario).

Decade pure dal beneficio dell'inventario l'erede colpevole di avere in mala fede ommesso di denunciare nell'inventario qualche effetto appartenente all'eredità o di avere in mala fede denunciato nell'inventario stesso passività non esistenti, o nascosto passività esistenti.

Art. 42.

(Soddisfacimento dei pesi dell'eredità).

Se dall'inventario appare probabile l'insufficienza dell'eredità a soddisfare tutti i pesi, l'erede deve provvedere alla liquidazione nell'interesse di tutti i creditori e legatari.

A tal fine egli deve, a mezzo di un notaio del luogo della aperta successione, da lui scelto, invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un termine da fissarsi dal notaio stesso, le eventuali dichiarazioni di credito.

L'invito è spedito per lettera raccomandata ai creditori o legatari di residenza nota ed è pubblicato nel giornale degli annunci giudiziari.

Scaduto il termine, per le dichiarazioni suddette, l'erede provvede, con l'assistenza del notaio, alla liquidazione delle attività ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni ne-

cessarie. Dopo di ciò è da lui formato, sempre con l'assistenza del notaio, lo stato di graduazione. I creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione. Essi sono preferiti ai legatari. Fra i creditori non aventi diritto a prelazione l'attivo ereditario è devoluto in proporzione del proprio credito.

Tra i legatari, quelli aventi un legato di specie appartenente al testatore, ottengono la soddisfazione sulla cosa legata a preferenza degli altri. Anche la cosa legata deve però concorrere col suo valore al pagamento dei creditori.

Compiuto lo stato di graduazione il notaio ne dà avviso con lettera raccomandata ai creditori e legatari dei quali gli sia nota la residenza e provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato stesso nel giornale degli annunci giudiziari. Trascorsi trenta giorni dalla data di questa pubblicazione senza che vi siano opposizioni, lo stato di graduazione diventa definitivo.

Le opposizioni si propongono davanti al tribunale del luogo dell'aperta successione, con citazione dell'erede.

Art. 43

(Liquidazione delle attività ereditarie).

Se più siano gli eredi con beneficio d'inventario, ciascuno può prendere l'iniziativa per la liquidazione prevista dall'articolo 42: ma in tale caso deve convocare nel termine per la dichiarazione dei creditori, i propri coeredi davanti al notaio da lui scelto. Se questi non compariscano, saranno rappresentati nella liquidazione dal notaio.

Art. 44.

(Pagamento di debiti non privilegiati o di legati).

L'erede che nel caso previsto dal comma primo dell'articolo 42 abbia pagato qualche debito non privilegiato o qualche legato prima di procedere alla liquidazione nell'interesse di tutti, decade dal beneficio d'inventario.

Art. 45.

(Art. 976 cod. civ.)

(Pagamento dei creditori e dei legatari).

Se all'erede sono notificate opposizioni per parte di un creditore o di altro interessato, egli non può pagare che secondo l'ordine e il modo determinati dall'autorità giudiziaria.

Se non vi sono opposizioni, decorso un mese dalla trascrizione ed inserzione di cui è cenno nell'articolo 23, ovvero dal

compimento dell'inventario, quando la detta pubblicazione sia stata anteriore, l'erede paga i creditori ed i legatari a misura che si presentano, salvi però i loro diritti di poeriorità.

Art. 46.

(Art. 977 cod. civ.)

(Azione dei creditori verso i legatari).

Salvi i casi di decadenza dal beneficio d'inventario, i creditori che si presentino dopo esaurito l'asse ereditario, non hanno alcuna azione contro l'erede, ma possono ripetere il pagamento dai legatari ancorchè di cosa specifica appartenente al testatore, nel limite del valore del legato.

Questa azione si prescrive in tre anni dal giorno dell'ultimo pagamento, salvo che il credito non sia prescritto prima.

Art. 47.

(Art. 956 cod. civ.)

(Divieto del testatore per il beneficio d'inventario).

L'erede può valersi del beneficio d'inventario nonostante qualunque divieto del testatore.

Art. 48.

(Art. 958 cod. civ.)

(Efficacia dell'inventario per tutti i coeredi).

L'inventario fatto da uno fra più eredi giova ai coeredi, ancorchè essi non abbiano fatto la formale dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario. Essi però possono impugnare l'inventario alla chiusura del quale non siano intervenuti, o siano intervenuti con riserva.

In tal caso per profittare del beneficio dell'inventario debbono fare l'inventario e la dichiarazione nei termini stabiliti nella presente sezione.

Art. 49.

(Art. 978 cod. civ.)

(Spese).

Le spese dell'apposizione dei sigilli, dell'inventario e del conto sono sempre a carico dell'eredità.

SEZIONE IV. — *Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.*

Art. 50.

(Art. 1032 e 2054 cod. civ.)
(*Chi può domandare la separazione.*)

I creditori dell'eredità ed i legatari hanno diritto di ottenere la separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede.

Tale diritto spetta anche ai creditori o legatari che abbiano già altre garanzie sui beni del defunto.

Art. 51.

(Art. 2055 cod. civ.)
(*Oggetto della separazione.*)

La separazione ha per oggetto il soddisfacimento, col patrimonio del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno ottenuta, a preferenza dei creditori dell'erede.

Art. 52.

(Art. 2063 cod. civ.)
(*Efficacia della separazione.*)

La separazione giova soltanto a coloro che l'hanno ottenuta.

Questi si soddisfano sui beni ereditari a preferenza dei creditori dell'erede, ma non a preferenza degli altri creditori del defunto e degli altri legatari.

I creditori del defunto e i legatari che non abbiano ottenuto la separazione debbono, per la parte loro, concorrere anche con i creditori dell'erede.

Ciascuno conserva i propri diritti di prelazione.

Art. 53.

(Art. 2064 cod. civ.)
(*Cessazione della separazione.*)

L'erede può impedire o far cessare la separazione pagando i creditori e i legatari, e dando cauzione per il pagamento di quelli il cui diritto fosse sospeso da condizione o da termine o fosse contestato.

Art. 54.

(Art. 2057 cod. civ.)
(*Termine per l'esercizio del diritto alla separazione.*)

Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine perentorio di tre mesi dall'apertura della successione.

Art. 55.

(*Diritto alla separazione riguardo ai mobili.*)

Il diritto alla separazione riguardo ai beni mobili si esercita col farne domanda giudiziale.

La domanda è diretta al pretore del luogo dell'aperta successione, il quale ordina con decreto, se non sia ancora fatto, l'inventario e dà le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi.

Art. 56.

(Art. 2061 cod. civ.)
(*Mobili alienati dall'erede.*)

Riguardo ai mobili già alienati dall'erede, il diritto alla separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato.

Art. 57.

(Art. 2060 cod. civ.)

(*Diritto alla separazione riguardo agli immobili.*)

Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci di ipoteca il diritto alla separazione si esercita mediante l'iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi al competente ufficio. L'iscrizione si esegue nei modi determinati dall'articolo 1937 codice civile e dalle particolari disposizioni di legge pei mobili capaci di ipoteca, con l'indicazione del nome del defunto e di quello dell'erede, se è conosciuto, e con la dichiarazione che l'iscrizione viene presa a titolo di separazione dei patrimoni. Per tale iscrizione non è necessaria la esibizione del titolo.

Art. 58.

(Art. 2062 cod. civ.)

(*Grado della iscrizione del credito o del legato.*)

L'iscrizione prende grado dall'apertura della successione per tutti coloro che l'hanno domandata, ancorchè presa in tempi diversi.

Art. 59.

(Art. 2065 cod. civ.)

(*Norme per l'iscrizione a titolo di separazione.*)

Tutte le norme relative alle ipoteche, che non contrastino a quanto è disposto negli articoli precedenti, si applicano alle iscrizioni a titolo di separazione.

SEZIONE V. — *Della rinuncia all'eredità.*

Art. 60.

(Art. 944 cod. civ.).

(Dichiarazione di rinuncia all'eredità).

La rinuncia alla eredità deve farsi con dichiarazione presso la cancelleria della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione, sopra un registro tenuto all'uopo.

In qualunque altra forma sia fatta, la rinuncia non ha effetto.

Art. 61.

(Art. 945 comma 2° cod. civ.).

(Legati fatti all'erede rinunziante).

La rinuncia non esclude l'erede rinunziante dalla facoltà di chiedere i legati a lui fatti.

Art. 62.

(Divieto di rinuncia condizionale, a termine o per parte).

La rinuncia non può essere fatta sotto condizione o termine, nè solo per parte.

L'aggiunta di qualsiasi di tali limitazioni rende la rinuncia senza effetto.

Art. 63.

(Divieto di rinuncia dello Stato).

Lo Stato non può rinunciare all'acquisto di beni ereditari che gli sono attribuiti per legge.

Art. 64.

(Art. 946 cod. civ.).

(Accrescimento e devoluzione nelle successioni legittime).

Nelle successioni legittime la parte di colui che rinuncia, si accresce ai suoi coeredi; se è solo, la successione si devolve al grado susseguente.

Art. 65.

(Art. 948 cod. civ.).

(Devoluzione nelle successioni testamentarie).

Nelle successioni testamentarie la parte del rinunziante si devolve ai coeredi od agli eredi legittimi, come è stabilito negli articoli 263 e 265.

Art. 66.

(Art. 949 cod. civ.).

(Accettazione dell'eredità da parte dei creditori del rinunziante).

I creditori di colui che rinuncia ad una eredità in pregiudizio dei loro diritti, possono farsi autorizzare giudizialmente ad accettarla in nome e luogo del loro debitore.

In questo caso la rinuncia è annullata non in favore dell'erede che ha rinunciato, ma solamente a vantaggio dei suoi creditori e per la concorrenza dei loro crediti.

Art. 67.

(Art. 950 cod. civ.).

(Accettazione dell'erede rinunziante).

Sino a che il diritto di accettare un'eredità non sia prescritto contro gli eredi che vi hanno rinunciato, questi possono ancora accettarla quando non sia già stata accettata da altri eredi, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità tanto in forza della prescrizione, quanto di atti validamente fatti col curatore dell'eredità giacente.

Art. 68.

(Art. 951 cod. civ.).

(Termine per l'accettazione fissato dal giudice).

Se però un erede testamentario o legittimo è chiamato in giudizio da chi ha interesse verso l'eredità per costringerlo a dichiarare se accetti o rinunci l'eredità stessa, l'autorità giudiziaria stabilisce un termine per tale dichiarazione; decorso questo termine senza che siasi fatta la dichiarazione, l'eredità si intende ripudiata.

Art. 69.

(Impugnativa della rinuncia affetti da dolo o da violenza).

La rinuncia, ancorchè divenuta definitiva, può essere impugnata se sia l'effetto di violenza o di dolo.

L'azione per l'annullamento si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno in cui cessa la violenza o fu scoperto il dolo.

Art. 70.

(Art. 952 cod. civ.).

(Perdita del diritto di rinuncia).

Non ostante ciò che è stabilito negli articoli precedenti, i chiamati all'eredità che si trovano nel possesso reale dei beni ereditari, perdono il diritto di rinunziarvi decorsi tre mesi

dall'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità, se non si sono conformati alle disposizioni circa il beneficio dell'inventario, e sono riputati eredi puri e semplici, ancorchè oppongano di possedere tali beni ad altro titolo.

Art. 71.

(Art. 953 cod. civ.)

(Decadenza dalla facoltà di rinunziare).

Gli eredi che hanno sottratto o nascosto effetti spettanti all'eredità, decadono dalla facoltà di rinunziarvi, e restano eredi puri e semplici nonostante la loro rinunzia.

Art. 72.

(Art. 954 cod. civ.)

(Divieto di rinunzia all'eredità di una persona vivente).

Non si può, nemmeno nel contratto di matrimonio, rinunziare all'eredità di una persona vivente, nè alienare i diritti eventuali che si potrebbero avere a tale eredità.

SEZIONE VI. — *Della eredità giacente*

Arti. 73.

(Art. 980 e 981 cod. civ.)

(Curatori alla eredità).

Quando l'erede presuntivo non sia nel possesso reale dei beni ereditari nè abbia fatto dichiarazione di accettazione, il pretore del mandamento in cui si è aperta la successione sulla istanza delle persone interessate o anche d'ufficio nomina un curatore alla eredità. Lo stesso ha luogo se l'erede presuntivo che sia nel possesso dell'eredità abbia rinunziato nè altri presunti eredi abbiano reclamato ed ottenuto il possesso dell'eredità.

Il decreto, col quale si nomina il curatore, è pubblicato per estratto a cura del cancelliere nel giornale degli annunci giudiziari.

Art. 74.

(Art. 982 cod. civ.)

(Obblighi del curatore).

Il curatore è tenuto a far procedere all'inventario dell'eredità, ad esercitare e promuovere le ragioni dell'erede, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad

amministrarla, a versare nella cassa dei depositi giudiziari il danaro che vi si trovi e si ritragga dalla vendita dei mobili o degli immobili, e da ultimo a rendere conto della sua amministrazione.

Art. 75.

(Art. 983 cod. civ.)

(Inventario, amministrazione e rendimento dei conti del curatore).

Le disposizioni della sezione III di questo capo, riguardanti l'inventario, il modo di amministrazione, e il rendimento dei conti per parte dell'erede con beneficio d'inventario, sono comuni ai curatori delle eredità giacenti.

SEZIONE VII. — *Della petizione di eredità.*

Art. 76.

(Art. 933 comma 2° cod. civ.)

(Azione di petizione di eredità).

L'erede può agire in petizione di eredità contro chiunque posseda l'eredità o parte di essa a titolo di erede o senza titolo alcuno.

Può agire anche contro gli aventi causa da chi posseda a titolo di erede o senza titolo, eccetto che si tratti di acquirenti in buona fede a titolo oneroso. Se si tratta di beni immobili occorre però che l'acquisto a titolo di erede e l'acquisto dell'erede apparente siano stati regolarmente trascritti, anteriormente alla trascrizione della petizione di eredità.

Art. 77.

(Obblighi dell'erede apparente di buona fede).

L'erede apparente di buona fede, che abbia alienato in buona fede una cosa dell'eredità, è soltanto obbligato a restituire all'erede vero il prezzo od i corrispettivi ricevuti o a cederli l'azione contro l'acquirente che non lo abbia ancora soddisfatto.

Art. 78.

(Art. 933 comma 3° cod. civ.)

(Restituzione dei frutti).

L'erede apparente di buona fede non è tenuto alla restituzione dei frutti se non dal giorno della domanda giudiziale.

Art. 79.

(Erede apparente di buona fede).

È erede apparente di buona fede chi è in possesso dell'eredità o di bene ereditario perchè si ritiene erede, in base ad un errore scusabile di diritto o di fatto.

Art. 80.

(Norme applicabili alla petizione di eredità).

Sono applicabili alla petizione di eredità le disposizioni degli articoli 704, 705, 706 del codice civile.

CAPO II.

DEI DIRITTI DEGLI EREDI LEGITTIMARI.

SEZIONE I. — Della quota dovuta agli eredi legittimari.

Art. 81.

(Divieto di ledere i diritti dei legittimari).

Tanto nella successione testamentaria quanto in quella legittima i diritti stabiliti negli articoli seguenti a favore degli eredi legittimari non possono essere pregiudicati da disposizioni contenute nel testamento o dall'applicazione delle norme contenute nel Titolo II di questo libro nel caso in cui manchino in tutto o in parte le disposizioni testamentarie.

Art. 82.

(Art. 809 e 820 cod. civ.).
(Eredi legittimari).

Sono eredi legittimari i figli legittimi o, in loro mancanza, gli ascendenti, ed inoltre i figli naturali e il coniuge superstite.

Art. 83.

(Art. 805, e 806 cod. civ.).
(Riserva a favore dei figli legittimi).

La riserva stabilita a favore dei figli legittimi è della metà del patrimonio del loro genitore, se questi morendo lascia un figlio solo, di due terzi, se i figli siano due o più, salve le disposizioni degli articoli 87 e 88.

Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi; e si applicano le disposizioni degli articoli 112, 114, 115, 116 capoverso, 117 secondo comma, e 118.

Art. 84.

(Art. 807 cod. civ.).
(Riserva a favore degli ascendenti).

Se colui che muore non lascia figli legittimi, ma ascendenti, la quota del patrimonio riservata a favore di essi è di un quarto, salva la disposizione dell'articolo 91.

Se gli ascendenti siano più, per l'assegnazione della quota loro riservata si applicano le regole stabilite nell'articolo 120.

Art. 85.

(Art. 816 e 817 cod. civ.).
(Riserva a favore dei figli naturali).

La riserva stabilita a favore dei figli naturali è del terzo del patrimonio del genitore, se costui lascia un solo figlio naturale; della metà se i figli naturali sono due o più, salve le disposizioni degli articoli 87, 88, 89 e 91.

Si applicano anche ai diritti successori stabiliti nel presente capo gli articoli 124 e 128.

Art. 86.

(Art. 813 cod. civ.).
(Riserva a favore del coniuge superstite).

Al coniuge superstite, quando non sussistano motivi di esclusione preveduti nell'articolo 137, è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni degli articoli 88, 89, 90 e 92.

Art. 87.

(Art. 815 cod. civ.).
(Riserva in concorso di figli legittimi e naturali).

Quando insieme con figli legittimi il defunto abbia lasciato figli naturali, la quota di patrimonio loro complessivamente riservata è di due terzi; ma su tale quota ciascuno dei figli naturali consegue due terzi della porzione che consegue effettivamente ciascuno dei figli legittimi, con facoltà in questi ultimi di pagare in danaro la porzione spettante ai figli naturali.

Art. 88.

(Art. 812 cod. civ.).
(Riserva in concorso di figli legittimi, coniuge e figli naturali).

Se colui che muore lascia insieme con figli legittimi anche il coniuge, quando vi sia un solo figlio, la quota di patrimonio a costui riservata è del terzo. Un altro terzo spetta in usufrutto al coniuge. La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta per una metà al figlio medesimo e per l'altra metà fa parte della disponibile.

Quando i figli siano due o più, la quota di patrimonio riservata ad essi e al coniuge è complessivamente di due terzi. Su questa quota al coniuge spetta l'usufrutto di una porzione pari al quarto del patrimonio del defunto. La residua parte della quota di riserva e la nuda proprietà sui beni assegnati in usufrutto al coniuge sono ripartite tra i figli.

Se insieme col coniuge vi sono figli legittimi e figli naturali, fermi sempre l'ammontare complessivo della quota di riserva

e la porzione spettante in usufrutto al coniuge, la residua parte della quota di riserva e la nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge sono ripartite tra figli legittimi e figli naturali con le regole fissate nell'articolo 87.

Art. 89.

(Art. 814 e 816 cod. civ.).
(*Riserva in concorso di coniuge e figli naturali*).

Quando insieme col coniuge vi siano soltanto figli naturali la quota loro complessivamente riservata è di due terzi del patrimonio del defunto. Tale quota si ripartisce in parti uguali, se vi è un solo figlio naturale. Se i figli siano più, si ripartisce in modo che ciascun figlio naturale consegua due terzi di quanto consegue il coniuge; ma la porzione a costui spettante non può essere inferiore al quarto del patrimonio del defunto ed è a lui assegnata in piena proprietà.

Art. 90.

(Art. 813 cod. civ.).
(*Riserva in concorso di coniuge e ascendenti legittimi*).

Quando colui che muore non lascia figli legittimi né figli naturali, ma ascendenti legittimi e il coniuge, la quota di patrimonio loro complessivamente riservata è di due terzi, ma la porzione degli ascendenti è di un quarto del patrimonio del defunto. La residua parte della quota spetta al coniuge.

Art. 91.

(Art. 815 cod. civ.).
(*Riserva in concorso di ascendenti, figli naturali e coniuge*).

Quando vi siano ascendenti legittimi e figli naturali la quota loro complessivamente riservata è della metà del patrimonio del defunto se questi lascia un solo figlio naturale; di due terzi se i figli siano due o più. La quota è ripartita in modo che agli ascendenti sia attribuita una porzione uguale a quella di ciascuno dei figli naturali, ma non inferiore ad un sesto del patrimonio del defunto.

Se insieme con ascendenti legittimi e con figli naturali vi sia anche il coniuge, gli ascendenti si calcolano come un figlio naturale e si applicano le disposizioni dell'articolo 89.

Art. 92.

(Art. 819 cod. civ.).
(*Ragioni del coniuge usufruttuario*).

Quando, a norma della prima parte dell'articolo 88, al coniuge spetti l'usufrutto, è in facoltà dei figli legittimi di soddisfare alle

ragioni del coniuge o mediante l'assicurazione di una rendita vitalizia o mediante l'assegno dei frutti di beni immobili o capitali ereditari da determinarsi d'accordo, e altrimenti dall'autorità giudiziaria avuto riguardo alle circostanze del caso.

Sino a che il coniuge non sia soddisfatto delle sue ragioni, conserva i suoi diritti su tutti i beni ereditari.

Art. 93.

(Art. 808 cod. civ.).

(*Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari*).

Il testatore non può imporre alcun peso o condizione sulla quota spettante agli eredi legittimari, salva sempre l'applicazione delle norme contenute nel Titolo IV di questo libro.

È tuttavia consentito al testatore di disporre che della quota di riserva spettante al proprio figlio costui abbia il solo usufrutto e che la nuda proprietà sia devoluta ai discendenti di lui. La disposizione testamentaria cessa di avere effetto quando, avendo il figlio raggiunta l'età di 50 anni, non vi siano suoi discendenti ovvero quando sia escluso che egli possa avere figli.

Art. 94.

(Art. 810 cod. civ.).

(*Usufrutto o rendita vitalizia eccedente la porzione disponibile*).

Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia, il cui reddito eccede quello della porzione disponibile gli eredi a vantaggio dei quali la legge riserva la porzione legittima ed ai quali sia stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione, o di abbandonare la proprietà della porzione disponibile.

La stessa scelta spetta ai legittimari nel caso in cui si è disposto della nuda proprietà di una quota eccedente la porzione disponibile.

Se sono più i legittimari, occorre l'accordo di tutti perchè la disposizione testamentaria abbia esecuzione.

Art. 95.

(*Legato in sostituzione di legittima*).

Se ad un erede legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima a lui spettante, egli può rinunciare al legato e richiedere la legittima. Se egli accetta il legato, l'accettazione importa rinuncia alla legittima, e quindi anche al diritto di chiedere un supplemento nel caso che il valore

del legato sia inferiore a quello della legittima, salvo che vi sia una espressa volontà contraria del testatore.

Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l'eccedenza, il legato grava sulla disponibile.

SEZIONE II. — *Della riduzione delle disposizioni lesive della quota degli eredi legittimari.*

Art. 96.
(Art. 822 cod. civ.).
(*Massa ereditaria*).

Per determinare l'ammontare della quota di patrimonio riservata agli eredi legittimari si forma una massa di tutti i beni del testatore al tempo della morte, detraendone i debiti.

Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione secondo il loro valore quale risulta dall'applicazione delle regole dettate negli articoli 349 a 356 e sull'asse così formato si calcola quale sia la quota spettante ai legittimari, secondo le disposizioni degli articoli precedenti.

Art. 97.
(*Riduzione delle porzioni nel caso di successione legittima*).

Qualora sui beni lasciati dal defunto si apra in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso degli eredi legittimari con altri eredi legittimi, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi, secondo le disposizioni del Titolo II di questo libro sono ridotte proporzionalmente, se ciò sia necessario per integrare la quota riservata agli eredi legittimari, quale risulta in base al computo fatto secondo la disposizione del capoverso del precedente articolo 96.

Art. 98.
(Art. 821 e 824 cod. civ.).
(*Riduzione delle disposizioni testamentarie*).

Le disposizioni testamentarie le quali risultano eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre, avuto anche riguardo alle donazioni fatte, sono ridotte nei limiti della quota medesima.

Art. 99.
(Art. 824 e 825 cod. civ.).
(*Modo di riduzione*).

La riduzione delle disposizioni testamentarie si fa proporzionalmente senza alcuna distinzione fra gli eredi ed i legatari.

Ogni qualvolta però il testatore ha dichiarato di volere che una sua liberalità abbia effetto a preferenza delle altre, questa preferenza ha luogo, ed una tale disposizione non viene ridotta, se non in quanto il valore delle altre liberalità non sia sufficiente a integrare la porzione legittima.

Art. 100.
(Art. 1091 e 1093 cod. civ.).
(*Riduzione delle donazioni*).

Se il valore delle donazioni eccede la quota della quale risulta che il defunto poteva disporre, le donazioni medesime sono riducibili fino alla detta quota.

Non si fa luogo alla riduzione delle donazioni se non dopo che sia esaurito il valore dei beni di cui sia stato disposto per testamento.

Art. 101.
(Art. 1092 cod. civ.).
(*Chi può domandare la riduzione delle donazioni*).

La riduzione delle donazioni non può essere domandata che dagli eredi legittimari e dai loro eredi o aventi causa.

Essi non possono rinunciare a questo diritto durante la vita del donante nè con dichiarazione espressa nè col prestare il loro assenso alla donazione.

I donatari, i legatari e i creditori del defunto non possono domandare la riduzione nè approfittarne.

Art. 102.
(Art. 1093 cod. civ.).
(*Modo di riduzione delle donazioni*).

La riduzione delle donazioni si fa cominciando dall'ultima donazione e così successivamente risalendo dall'ultima alle anteriori.

Art. 103.
(Art. 826 e 1026 cod. civ.).
(*Riduzione della donazione di immobili*).

Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre sia un immobile, la riduzione si fa con la separazione di altrettanta parte dell'immobile medesimo, se questa può aver luogo comodamente.

Se la separazione non possa farsi comodamente e il donatario o il legatario abbia nell'immobile una eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, deve lasciare l'immobile per intero nell'eredità, salvo a lui il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza è uguale al

quarto o minore di esso, il donatario o il legatario può ritenere tutto l'immobile, compensando in danaro gli eredi legittimari.

Il donatario o il legatario però che sia erede legittimario può ritenere tutto l'immobile, purchè il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come erede legittimario.

Art. 104.

(Art. 1095 cod. civ.).

(*Ipotecche sugli immobili recuperati*).

Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione saranno liberi da ogni peso od ipoteca di cui il legatario o il donatario li abbia gravati.

Art. 105.

(Art. 1096 cod. civ.).

(*Azione di riduzione e di rivendicazione contro terzi*).

L'azione per la riduzione e per la rivendicazione può promuoversi dagli eredi contro i terzi, ai quali siano stati trasferiti gli immobili formanti parte delle donazioni ed alienati dai donatari, nel modo e nell'ordine stesso con cui potrebbe essere promossa contro i donatari medesimi e premessa l'escusione dei loro beni. Questa azione deve promuoversi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima.

TITOLO II.

DELLE SUCCESSIONI LEGITTIME.

CAPO I.

DELLA DEVOLUZIONE DELLA SUCCESSIONE LEGITTIMA.

Art. 106.

(Art. 721 cod. civ.).

(*Devoluzione della successione*).

La legge devolve la successione ai discendenti legittimi, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, ai parenti naturali, al coniuge e agli affini, nell'ordine e secondo le regole in appresso stabilite.

SEZIONE I. — *Della capacità di succedere.*

Art. 107.

(Art. 724 cod. civ.).

(*Capacità di succedere*).

È incapace di succedere chi non è concepito al tempo dell'apertura della successione.

Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi sia nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.

Art. 108.

(Art. 725 cod. civ.).

(*Incapacità di succedere per indegnità*).

È incapace di succedere, come indegno:

1) - Chi abbia volontariamente ucciso, ancorchè in duello, o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, od un discendente od un ascendente della medesima;

2) - Chi abbia denunziato una di tali persone per reato punibile con la morte, l'ergastolo o la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, quando la denuncia sia stata dichiarata calunniosa in giudizio; ovvero abbia testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati quando la testimonianza sia stata dichiarata falsa in giudizio;

3) - Chi abbia indotto o impedito, con dolo o violenza, la persona della cui successione si tratta a fare, revocare, o cambiare il testamento;

4) - Chi ne abbia soppresso, celato o alterato il testamento, dal quale la successione sarebbe stata regolata.

Art. 109.

(Art. 727 cod. civ.).

(*Restituzione dei frutti*).

Chi è escluso dalla successione come indegno è obbligato a restituire tutti i frutti e proventi, dei quali abbia goduto dopo aperta la successione.

Art. 110.

(Art. 728 cod. civ.).

(*Indegnità del genitore o ascendente*).

L'indegnità del genitore o ascendente non nuoce ai suoi figli o discendenti, sia che succedano per ragione propria, sia che succedano per rappresentazione.

Ma il genitore non ha sui beni devoluti ai suoi figli i diritti di usufrutto o di amministrazione, che la legge accorda ai genitori.

Art. 111.

(Art. 726 cod. civ.).

(*Ammissione dell'indegno a succedere*).

Chi sia incorso nell'indegnità, può essere ammesso a succedere quando la persona della cui successione si tratta lo abbia

contemplato nel proprio testamento pur avendo conosciuto la causa dell'indegnità, o con comportamento non equivoco abbia dimostrato di non volerlo escludere dalla successione devolutagli per legge.

SEZIONE II. — *Della rappresentazione.*

Art. 112.

(Art. 729, 735 e 947 cod. civ.).
(*Rappresentazione*).

La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente.

Essa ha luogo nei casi di premorienza, assenza o indegnità della persona a cui favore l'eredità sarebbe stata devoluta.

Si può rappresentare il premorto alla cui successione si è rinunciato.

Art. 113.

(Art. 732 cod. civ.).
(*Rappresentazione nella linea collaterale*).

La rappresentazione nella linea collaterale è ammessa in favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.

Art. 114.

(Art. 730 cod. civ.).
(*Come ha luogo la rappresentazione*).

La rappresentazione ha luogo in infinito, sia uguale o disuguale il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.

La rappresentazione è esclusa in caso di unicità di stirpe.

Art. 115.

(Art. 723 cod. civ.).
(*Divisione nei casi di rappresentazione*).

Nei casi in cui ha luogo la rappresentazione, la divisione si fa per stirpi.

Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione si fa per stirpi anche in ciascun ramo, e fra i membri del medesimo ramo la divisione si fa per capi.

SEZIONE III. — *Della successione dei parenti legittimi.*

Art. 116.

(Art. 736 cod. civ.).
(*Successione dei figli legittimi e dei loro discendenti*).

Al padre, alla madre e ad ogni altro ascendente succedono i figli legittimi o i loro discendenti.

Essi succedono per capi, quando sono tutti in primo grado; per stirpi, quando tutti o alcuni di essi succedono per rappresentazione.

Art. 117.

(Art. 737 cod. civ.).
(*Equiparazione dei figli legittimati ed adottivi ai legittimi*).

Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.

L'equiparazione si estende ai figli legittimati per decreto reale, purchè la domanda di legittimazione sia stata proposta non oltre l'anno dalla morte del genitore.

Art. 118.

(*Discendenti del figlio adottivo*).

I discendenti del figlio adottivo restano estranei alla successione dell'adottante, quando ad essi non siano estesi gli effetti dell'adozione o gli effetti siano cessati a norma dell'articolo 350 del progetto per il primo libro del codice civile.

Se l'adozione sia stata revocata dopo l'apertura della successione, il figlio adottivo o i suoi discendenti sono considerati come eredi apparenti, salvo che si sia applicato l'articolo 360, 2° comma, del progetto per il primo libro del codice civile.

Art. 119.

(Art. 738 cod. civ.).
(*Successione dei genitori*).

A colui che muore senza lasciar prole, nè fratelli o sorelle, nè discendenti da essi, succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o quello dei genitori che sia superstite.

Art. 120.

(Art. 739 cod. civ.).
(*Successione degli ascendenti*).

A colui che muore senza lasciar prole, nè genitori, nè fratelli o sorelle, nè discendenti da costoro, succedono per una metà

gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna, non avuto riguardo all'origine dei beni.

Se però gli ascendenti non sono in eguale grado, l'eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea.

Art. 121.

(Art. 741 cod. civ.).

(Successione dei fratelli e sorelle).

A colui che muore senza lasciar prole, nè genitori, nè altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle, o in loro luogo i rispettivi discendenti.

I fratelli e le sorelle unilaterali o i loro discendenti conseguono però la sola metà della quota che conseguono i germani.

Art. 122.

(Art. 740 cod. civ.).

(Successione dei genitori o ascendenti in concorso con fratelli e sorelle).

Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purchè in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore del terzo.

Se vi sono fratelli o sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota del quarto in favore di questi ultimi.

I discendenti da fratello o sorella succedono per stirpi a norma degli articoli 114 e 115.

Se entrambi i genitori manchino o siano incapaci di succedere, e vi siano ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve nel modo determinato dall'articolo 120 la quota che spetterebbe ad uno solo dei genitori.

Art. 123.

(Art. 742 cod. civ.).

(Successione dei prossimi parenti).

Se alcuno muore senza lasciar prole, nè genitori, nè altri ascendenti, nè fratelli o sorelle, nè discendenti da essi, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea.

La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado.

SEZIONE IV. — *Della successione dei figli naturali e dei loro parenti.*

Art. 124.

(Art. 743 cod. civ.).

(Condizione per la successione dei figli naturali).

Le disposizioni relative alla successione dei figli naturali si applicano quando la filiazione sia stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata.

Art. 125.

(Art. 744 cod. civ.).

(Successione dei figli naturali in concorso dei legittimi).

I figli naturali, se concorrono coi figli legittimi o loro discendenti, conseguono due terzi della quota che conseguono i legittimi.

Art. 126.

(Art. 745 cod. civ.).

(Successione dei figli naturali in concorso degli ascendenti o coniuge del genitore).

Se concorrono con gli ascendenti del genitore, i figli naturali conseguono tre quarti dell'eredità; se col coniuge due terzi; se concorrono ad un tempo con gli ascendenti e col coniuge, detratto il quarto a favore degli ascendenti ed il terzo a favore del coniuge, essi conseguono la rimanente eredità.

Art. 127.

(Art. 747 cod. civ.).

(Successione dei soli figli naturali).

In mancanza di discendenti legittimi, di ascendenti e del coniuge del genitore, i figli naturali succedono in tutta l'eredità.

Art. 128.

(Art. 748 cod. civ.).

(Successione dei discendenti legittimi del figlio naturale).

In luogo del figlio naturale subentrano i suoi discendenti legittimi, nei casi in cui è ammessa la rappresentazione.

In caso di rinuncia del figlio naturale, i suoi discendenti legittimi succedono per diritto proprio se il rinunziante sia il solo erede o se tutti i coeredi rinunziano.

Art. 129.

(Art. 749 cod. civ.).

(Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore).

Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore, se l'ascendente non lasci il coniuge o parenti legittimi entro il terzo grado.

Art. 130.

(Art. 750 cod. civ.).

(Successione dei genitori al figlio naturale e concorso con fratelli e sorelle legittimi del figlio naturale).

Se il figlio naturale muore senza lasciar prole nè coniuge la sua eredità è devoluta a quello dei genitori che lo abbia riconosciuto o del quale sia stato dichiarato figlio durante la vita, ovvero per metà a ciascuno dei genitori se fu riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi.

Se uno dei genitori abbia legittimato il figlio, l'eredità si devolve per due terzi al genitore che lo ha legittimato e per un terzo al genitore naturale.

Concorrendo il genitore naturale con fratelli o sorelle legittimi del figlio naturale, ovvero con essi e col genitore che lo ha legittimato, tutti succedono per capi. Se fra i successibili vi sia il genitore che ha legittimato, a costui spetta una quota non minore di un quarto, dalla quale va detratta quella che eventualmente spetta al genitore naturale.

Art. 131.

(Art. 751 cod. civ.).

(Successione del coniuge e dei genitori al figlio naturale).

Se al figlio naturale, morto senza lasciar prole, nè genitori, sopravviva il coniuge, l'eredità si devolve per intero al medesimo.

Se vi sono genitori, l'eredità si devolve per una metà al coniuge e per l'altra metà ai genitori.

Art. 132.

(Art. 752 cod. civ.).

(Diritti dei figli naturali non riconosciuti e dei figli incestuosi e adulterini).

I figli naturali, la cui filiazione non sia stata riconosciuta o dichiarata, hanno rispetto all'eredità della persona che sarebbe stata tenuta agli alimenti a sensi dell'articolo 315 del progetto per il primo libro del codice civile, gli stessi diritti che

avrebbero avuto se fossero stati riconosciuti o giudizialmente dichiarati. Si applica, in tal caso, la disposizione dell'articolo 127.

I figli naturali la cui filiazione non possa essere riconosciuta o dichiarata hanno diritto, nei casi indicati nell'articolo 315 del progetto per il primo libro del codice civile, ad un assegno vitalizio corrispondente alla rendita della quota a cui avrebbero diritto se fossero stati riconosciuti o legalmente dichiarati.

SEZIONE V. — *Della successione del coniuge superstite e degli affini.*

Art. 133.

(Art. 753 cod. civ.).

(Usufrutto del coniuge).

Quando alla successione del coniuge defunto vengano figli legittimi o loro discendenti, l'altro coniuge consegue in usufrutto una quota dell'eredità uguale a quella di ciascun figlio o di ciascuna stirpe, compreso nel numero dei figli o delle stirpi anche il coniuge.

Se concorrono figli naturali con legittimi, la quota in usufrutto del coniuge è uguale a quella di ciascun figlio o di ciascuna stirpe legittima, sempre compreso nel numero dei figli o delle stirpi anche il coniuge.

La quota in usufrutto non può essere minore della metà dell'eredità se superstite sia la moglie, e del quarto se sia il marito.

L'usufrutto si riduce ad un quarto dell'eredità quando il coniuge superstite passi a nuove nozze.

Art. 134.

(Art. 754 cod. civ.).

(Quota del coniuge nel concorso di figli naturali, ascendenti legittimi, o fratelli e sorelle).

Se vi sono soltanto figli naturali, la quota devoluta in proprietà al coniuge superstite è del terzo dell'eredità.

Se il coniuge concorre con ascendenti legittimi o fratelli o sorelle ovvero con gli uni e con gli altri, gli spetta, oltre il terzo in proprietà, un terzo in usufrutto.

Art. 135.

(Art. 755 cod. civ.).

(Quota del coniuge nel concorso di parenti).

Se vi sono altri parenti successibili entro il quarto grado, al coniuge si devolve l'eredità per due terzi in proprietà e per il rimanente terzo in usufrutto.

Al coniuge si devolve tutta l'eredità, se mancano parenti successibili entro il quarto grado.

Art. 136.

(Quota spettante al coniuge nel caso di nullità del matrimonio).

Quando il matrimonio sia stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono.

Il coniuge il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo è escluso dalla successione quando la persona della cui eredità si tratta sia legata da valido matrimonio al momento della morte.

Art. 137.

(Art. 757 cod. civ.).

(Esclusione del coniuge dalla successione).

È escluso dalla successione il coniuge contro cui sia stata pronunciata sentenza di separazione personale passata in cosa giudicata.

Tale esclusione ha luogo anche nel caso che la separazione sia stata pronunciata per colpa di entrambi i coniugi.

Art. 138.

(Successione dei generi e nuore, dei suoceri e suocere).

A colui che muore senza lasciare nè parenti successibili, nè coniuge, succedono in quote uguali generi e nuore o, in mancanza di costoro, suoceri e suocere.

SEZIONE VI. — *Dell'acquisto dei beni del defunto da parte dello Stato.*

Art. 139.

(Art. 758 cod. civ.).

(Condizione per l'acquisto dei beni).

In mancanza di eredi, lo Stato acquista i beni del defunto. Se il defunto sia straniero, lo Stato acquista i beni esistenti nel territorio del Regno.

La responsabilità dello Stato per il pagamento dei debiti ereditari e dei legati è limitata all'attivo.

TITOLO III.
DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE.

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 140.

(Art. 759 cod. civ.)

(Definizione del testamento).

Il testamento è un atto revocabile, con cui taluno dichiara la sua ultima volontà, da valere dopo la morte, sia mediante disposizioni riguardanti tutte o parte delle proprie sostanze, sia mediante disposizioni non patrimoniali che abbiano carattere giuridico.

Art. 141.

(Art. 760 cod. civ.)

(Erede).

È erede chi succede nell'universalità del patrimonio del defunto o in una sua parte, considerata come quota dell'universalità. In ogni altro caso il successore è legatario.

In caso di dubbio della disposizione testamentaria il chiamato è considerato erede.

Art. 142.

(Art. 761 cod. civ.)

(Testamento di due o più persone nel medesimo atto).

Non si può fare un testamento da due o più persone nel medesimo atto, nè a vantaggio di un terzo, nè per disposizione reciproca.

CAPO II.

DELLA CAPACITÀ DI DISPORRE PER TESTAMENTO

Art. 143.

(Art. 762 e 763 cod. civ.)

(Incapacità di testare).

Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge. Sono incapaci di testare:

- 1° Coloro che non hanno compiuta l'età di diciotto anni;
- 2° Gli interdetti per infermità di mente;

3° Quelli che quantunque non interdetti si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, non sani di mente nel momento in cui fecero testamento.

Tale incapacità è causa di annullabilità del testamento. È applicabile in tal caso il secondo comma dell'articolo 162.

CAPO III.

DELLA INCAPACITÀ DI RICEVERE PER TESTAMENTO

Art. 144.

(Art. 764 cod. civ.)

(Incapaci di ricevere per testamento).

Sono incapaci di ricevere per testamento coloro che sono incapaci di succedere per legge.

Possono però ricevere per testamento i figli immediati di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, quantunque non siano ancora concepiti.

Art. 145.

(Art. 765 cod. civ.)

(Discendenti dell'indegno).

I discendenti dell'indegno possono invocare i diritti attribuiti dalle disposizioni testamentarie all'escluso.

Art. 146.

(Art. 766 cod. civ.)

(Norme applicabili all'indegno).

Sono applicabili all'indegno di ricevere per testamento le disposizioni degli articoli 109, 110 comma secondo e 111.

Art. 147.

(Art. 767 cod. civ.)

(Incapacità dei figli adulterini e incestuosi).

I figli del testatore nati fuori di matrimonio dei quali non è ammesso il riconoscimento legale e di cui la filiazione risulti accertata in uno dei modi indicati nell'articolo 315 del progetto per il primo libro del codice civile, sono soltanto capaci di conseguire di fronte al genitore che non poteva riconoscerli l'assegno vitalizio disposto dall'articolo 132. Questa incapacità sussiste solo quando vi siano discendenti, o ascendenti o fratelli e sorelle legittimi o il coniuge del testatore.

Art. 148.

(Art. 768 cod. civ.)

(Incapacità relativa dei figli naturali e del coniuge).

Se vi sono discendenti o ascendenti legittimi, i figli naturali riconosciuti o dichiarati e il coniuge del testatore sono incapaci di ricevere per testamento più di quanto la legge attribuisce loro per successione intestata.

Art. 149.

(Art. 770 cod. civ.)

(Quota del coniuge del binubo).

Il coniuge del binubo non può ricevere da quest'ultimo per testamento una porzione maggiore di quanto consegue nella medesima successione il meno favorito dei figli di precedenti matrimoni.

L'eccedenza va divisa in parti uguali tra il nuovo coniuge e tutti i figli, ivi compresi quelli del nuovo coniuge.

Art. 150.

(Art. 769 cod. civ.)

(Incapacità del tutore e protutore).

Sono prive d'effetto le disposizioni testamentarie fatte a favore del tutore dal suo amministrato dopo la nomina del tutore e prima dell'approvazione del conto definitivo o dell'estinzione dell'azione per il rendimento del conto definitivo, quantunque il testatore sia morto dopo la sua approvazione. Tale incapacità è estesa al protutore se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore.

Sono però efficaci le disposizioni fatte in favore del tutore che sia ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.

Art. 151.

(Art. 771 cod. civ.)

(Incapacità del notaio).

Le istituzioni e i legati a favore del notaio o di altro ufficiale civile, militare, marittimo o consolare che ha ricevuto il testamento pubblico ovvero di uno dei testimoni o dell'interprete intervenuti al medesimo non hanno effetto.

Art. 152.

(Art. 772 cod. civ.)

(Incapacità di chi ha scritto il testamento segreto).

Sono parimenti prive di effetto le istituzioni e i legati a favore della persona che ha scritto il testamento segreto, salvo che la disposizione sia approvata di mano dello stesso testatore o nell'atto della consegna. Sono pure senza effetto le istituzioni o i legati a favore del notaio cui il testamento segreto sia stato consegnato, se il plico contenente tale testamento gli sia stato consegnato non sigillato.

Art. 153.

(Art. 773 cod. civ.)

(Persone interposte).

La disposizione testamentaria a vantaggio delle persone incapaci indicate negli articoli 147, 148, 149, 150, 151, 152 è nulla anche se sia fatta sotto nome di interposta persona.

Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, ancorchè siano chiamati congiuntamente con l'incapace. È tuttavia ammessa la prova contraria.

CAPO IV.

DELLA FORMA DEI TESTAMENTI

SEZIONE I. *Dei testamenti ordinari.*

Art. 154.

(Art. 774 cod. civ.)

(Forme ordinarie di testamento).

La legge riconosce due forme ordinarie di testamento: il testamento olografo e il testamento per atto di notaio.

Art. 155.

(Art. 775 cod. civ.)

(Testamento olografo).

Il testamento olografo deve essere scritto per intero, sottoscritto e datato di mano del testatore.

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se non è fatta con l'indicazione del nome e cognome

è tuttavia valida quando designi con certezza la persona del testatore.

Dal testamento deve risultare la data, la quale deve indicare il giorno, mese e anno in cui è stata apposta. Sorgendo contestazioni circa la capacità del testatore o la priorità di data tra più testamenti o su altra questione, che debba decidarsi in base alla data del testamento, si potrà dimostrare la non coincidenza della data apposta col giorno della sua apposizione: nel qual caso la contestazione dovrà essere decisa tenendo conto della data vera della sua apposizione e non già di quella indicata nel testamento.

Art. 156.

(Art. 776 cod. civ.)

(Testamento per atto di notaio).

Il testamento per atto di notaio è pubblico o segreto.

Art. 157.

(Art. 777, 778, 779, 780 cod. civ.)

(Testamento pubblico).

Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.

Il testatore dichiara al notaio in presenza dei testimoni la sua volontà, la quale è successivamente ridotta in iscritto per cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di tutte queste formalità è fatta menzione nello stesso atto testamentario.

Il testamento deve contenere il luogo, la data del ricevimento, e l'ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve esplicitamente dichiarare la causa che glielo impedisce, e il notaio deve fare menzione di questa dichiarazione prima della lettura dell'atto.

Art. 158.

(Art. 782, 784, 785 cod. civ.)

(Testamento segreto).

Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni, se è scritto in tutto o in

parte da altri o se è scritto con mezzi meccanici deve inoltre essere sottoscritto dal testatore in ciascun mezzo foglio, unito o separato.

Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere o che non ha potuto porre la propria sottoscrizione quando fece scrivere le proprie disposizioni, deve altresì dichiarare al notaio che riceve il testamento di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di che si fa menzione nell'atto di ricevimento.

Coloro che non sanno o non possono leggere non possono fare testamento segreto.

Art. 159.

(Art. 783 cod. civ.)

(*Formalità del testamento segreto*).

La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve di involto deve essere sigillata con un'impronta in guisa che il testamento non si possa aprire nè estrarre senza rottura o alterazione.

Il testatore in presenza di due testimoni la consegna personalmente al notaio così sigillata o la fa sigillare nel modo sopra espresso in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in quella carta si contiene il suo testamento. Se il testatore è muto o sordomuto tale dichiarazione deve essere scritta dal testatore in presenza dei testimoni. Il testatore deve pure dichiarare per iscritto di avere letto il testamento se questo fu scritto da altri.

Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e per cura di lui debitamente sigillato, si scrive esclusivamente l'atto di ricevimento nel quale si indicano:

Il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore;

Il numero e l'impronta dei sigilli;

L'assistenza dei testimoni a tutte le formalità sopra cennate.

L'atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.

Se il testatore non possa per qualche impedimento sottoscrivere l'atto della consegna, si osserva ciò che è stabilito dalla legge notarile per il testamento per atto pubblico. Tutto ciò deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti.

Art. 160.

(Art. 786 e 787 cod. civ.)

(*Capacità del muto, del sordo e del sordomuto*).

Il muto, il sordo e il sordomuto possono fare oltre il testamento olografo o segreto anche quello pubblico con le norme stabilite nella legge notarile per gli atti pubblici dei sordomuti.

Qualora il testatore sia incapace anche di leggere devono intervenire quattro testimoni.

Art. 161.

(*Norme applicabili*).

Per la materia regolata dagli articoli precedenti si applicano le norme della legge notarile in quanto queste non contraddicano a disposizioni del presente codice.

Art. 162.

(Art. 804 e 1311 cod. civ.)

(*Nullità del testamento*).

La mancanza di autografia o di sottoscrizione del testamento olografo, la mancanza della redazione in iscritto delle dichiarazioni del testatore da parte del notaio nonchè la mancanza della sottoscrizione di entrambi nel caso di testamento per atto di notaio produce la nullità del testamento.

Ogni altro difetto di forma rende il testamento annullabile entro tre anni dal giorno in cui il testamento è esecutivo. Possono impugnarlo gli eredi ed i legatari che vi abbiano interesse. La conferma o l'esecuzione volontaria per parte di essi, se fatta conoscendo il vizio di forma, ha per effetto di convalidare il testamento.

Art. 163.

(Art. 804 comma 2° cod. civ.)

(*Validità del testamento segreto come olografo*).

Se un testamento segreto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverlo non possa valere come tale, vale come testamento olografo qualora ne abbia i requisiti.

SEZIONE II. *Dei testamenti speciali.*

Art. 164.

(Art. 789 cod. civ.)

(Testamenti in caso di infortunio o in luoghi di malattia contagiosa).

Nei luoghi in cui domini una malattia reputata contagiosa e in caso di infortunio, che tolga al testatore di valersi delle forme ordinarie, il testamento è valido se ricevuto da un notaio, dal pretore o conciliatore del luogo, dal podestà o da chi ne fa le veci, o da un ministro del culto, in presenza di due testimoni.

Il testamento, ricevuto in tal modo, è redatto da chi lo riceve ed è sottoscritto da lui, dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, ne è indicata la causa.

Art. 165.

(Art. 790 cod. civ.)

(Nullità di tali testamenti).

Gli anzidetti testamenti divengono nulli sei mesi dopo che abbia cessato di dominare la malattia nel luogo in cui trovansi il testatore, ovvero sei mesi dopo che questi si sia trasferito in luogo immune dalla malattia, ovvero sei mesi dopo che il testatore, colpito da infortunio, sia pervenuto in luogo in cui avrebbe potuto far testamento nelle forme ordinarie.

Se il testatore muoia nell'intervallo, il testamento deve essere depositato, tosto che sia possibile, nell'archivio notarile del luogo ove è stato ricevuto.

Art. 166.

(Testamento affidato verbalmente a due testimoni).

Se le persone indicate nell'articolo 164 non possono essere presenti, il testamento può essere affidato verbalmente dal testatore a due testimoni. Questi dovranno al più presto riferire le ultime volontà del testatore ad un notaio, al pretore o al conciliatore o al podestà, che dovrà accertare l'idoneità dei testimoni, assumere, qualora si tratti di sinistro, tutte le informazioni circa lo stesso, e in ogni caso, circa le condizioni in cui si trovava il testatore e curare la redazione in iscritto del testamento.

Al detto testamento si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 167.

(Art. 791 cod. civ.)

(Testamenti fatti in navigazione).

I testamenti fatti sul mare durante il viaggio sono ricevuti a bordo delle navi della marina militare dall'ufficiale comandante la nave e insieme dal commissario di marina e, in loro mancanza, da quelli che ne fanno le veci.

A bordo delle navi della marina mercantile possono essere ricevuti dal secondo ed insieme dal capitano o padrone, e, in loro mancanza, da chi ne fa le veci.

In tutti i casi questi testamenti debbono riceversi alla presenza di due testimoni.

Art. 168.

(Art. 792 cod. civ.)

(Testamenti dei comandanti di navi e dei commissari).

Sulle navi della marina militare il testamento del capitano e quello del commissario di marina e sulle navi della marina mercantile il testamento del capitano o padrone o del secondo possono essere ricevuti da quelli che loro succedono in ordine di servizio, osservato nel resto ciò che è stabilito nel precedente articolo.

Art. 169.

(Art. 793 cod. civ.)

(Redazione in doppio originale).

Si redige sempre un doppio originale dei testamenti menzionati nei due precedenti articoli.

Art. 170.

(Art. 794 cod. civ.)

(Formalità del testamento fatto a bordo).

Il testamento fatto a bordo delle navi della marina militare e mercantile deve essere sottoscritto dal testatore, dalle persone che lo hanno ricevuto e dai testimoni.

Se il testatore od i testimoni non possono sottoscrivere si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.

Art. 171.

(Art. 795 cod. civ.)

(Conservazione dei testamenti fatti in navigazione).

I testamenti fatti durante il viaggio sono conservati fra le carte più importanti di bordo ed è fatta menzione di essi sul giornale di bordo e sul ruolo d'equipaggio.

Art. 172.

(Art. 796 cod. civ.)

(Consegna dei testamenti fatti in navigazione).

Se la nave approda ad un porto estero in cui si trovi un regio agente diplomatico o consolare, coloro che hanno ricevuto il testamento sono tenuti a consegnargli uno degli originali, e una copia dell'annotazione fatta sul giornale di bordo e sul ruolo d'equipaggio.

Al ritorno della nave nel Regno i due originali del testamento o quello che resta, nel caso che l'altro sia stato depositato durante il viaggio, sono consegnati all'autorità marittima locale insieme con la copia dell'annotazione anzidetta.

Della consegna ordinata nel presente articolo si rilascia dichiarazione, di cui si fa cenno in margine all'annotazione scritta sul giornale o ruolo suddetti.

Art. 173.

(Art. 797 cod. civ.)

(Verbale di consegna del testamento).

Gli agenti diplomatici o consolari e le autorità marittime locali devono stendere un processo verbale della consegna del testamento e trasmettere ogni cosa al Ministero della marina, il quale ordina il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmette l'altro all'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

Art. 174.

(Art. 798 cod. civ.)

(Efficacia del testamento fatto in navigazione).

Il testamento fatto sul mare nella forma stabilita dagli articoli 167 e seguenti non ha effetto se non quando il testatore muoia sul mare o entro tre mesi dopo che è disceso in un luogo in cui avrebbe potuto fare un nuovo testamento nelle forme ordinarie.

Art. 175.

(Testamenti fatti in un aeromobile).

Ai testamenti fatti su un aeromobile durante un viaggio si applicano le disposizioni riguardanti il testamento fatto a bordo di navi della marina mercantile e sono ricevuti dal comandante o da chi ne fa le veci senza bisogno della presenza di testimoni e di altro ufficiale.

Per il deposito, la trascrizione e la validità di detti testamenti si osservano le disposizioni degli articoli 169 a 174 sostituendo alla autorità marittima locale l'autorità aeronautica locale.

Se il comandante o altro ufficiale non possa ricevere il testamento per esigenze della navigazione, il testamento può essere fatto nelle forme dell'articolo 166 sostituendo alle autorità ivi indicate l'autorità aeronautica del primo porto d'approdo.

Art. 176.

(Art. 799, 800 e 801 cod. civ.)

(Testamento dei militari).

Il testamento dei militari e delle persone impiegate presso l'esercito può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce rossa, in presenza di due testimoni; il testamento sarà ridotto in iscritto, osservando quanto alle sottoscrizioni ciò che è stabilito nell'articolo 170.

Questo testamento deve essere al più presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero della guerra, che ne ordina il deposito nell'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

Art. 177.

(Art. 802 cod. civ.)

(Quando può farsi il testamento speciale)

Nella forma speciale stabilita dall'articolo precedente possono soltanto testare coloro i quali sono in spedizione militare per causa di guerra così in paese estero come nell'interno del Regno, od acquantierati o di presidio fuori del Regno o prigionieri presso il nemico o in una piazza o fortezza circondata dal nemico, o in altri luoghi dove siano interrotte le comunicazioni.

Art. 178.

(Art. 803 cod. civ.)

(Nullità dei testamenti militari).

Il testamento fatto nella forma sopra stabilita diviene nullo tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo ove possa far testamento nelle forme ordinarie.

Art. 179.

(Annullabilità del testamento speciale).

L'inosservanza di qualcuna delle formalità richieste nei precedenti articoli rende annullabile il testamento speciale,

salvo che essa sia tale da non lasciare alcun dubbio che il contenuto del testamento corrisponda alla volontà del testatore. Sono applicabili le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 162.

SEZIONE III. — *Del deposito dei testamenti olografi e della pubblicazione dei testamenti segreti.*

Art. 180.

(Art. 912 cod. civ.)
(*Deposito del testamento olografo*).

Chiunque abbia in custodia o rinvenga un testamento olografo di un'altra persona, appena abbia notizia della morte di quest'ultima, deve depositarlo presso un notaio del luogo in cui si è aperta la successione alla presenza di due testimoni.

Sull'istanza di chiunque creda avervi interesse, il pretore del mandamento, in cui si è aperta la successione, fissa un termine per il deposito.

Il ritardo nel deposito fa assumere a chi ne sia imputabile la responsabilità per gli eventuali danni.

Art. 181.

(Art. 912 cod. civ.)
(*Formalità del deposito*).

La carta in cui si contiene il testamento è vidimata in calce di ciascun mezzo foglio da due testimoni e dal notaio.

Si eleva nella forma degli atti pubblici processo verbale del deposito, nel quale il notaio descrive lo stato del testamento trascrivendone esattamente il tenore, e fa pure menzione dell'apertura del testamento se fu presentato sigillato e della vidimazione fattane da lui e dai testimoni. Il processo verbale è sottoscritto dai testimoni e dal notaio, ed è al medesimo unita la carta che contiene il testamento, l'estratto dell'atto di morte del testatore o il provvedimento del tribunale nei casi di assenza previsti dall'articolo 70 del progetto per il primo libro del codice civile.

Art. 182.

(Art. 913 cod. civ.)
(*Testamento olografo depositato presso un notaio*).

Nel caso che il testamento olografo sia stato dal testatore depositato presso un notaio, le formalità stabilite dall'articolo precedente sono eseguite presso il notaio depositario.

Art. 183.

(Art. 914 cod. civ.)
(*Esecuzione del testamento olografo*).

Adempite le formalità stabilite negli articoli precedenti, il testamento olografo ha la sua esecuzione.

Art. 184.

(Art. 915 cod. civ.)
(*Apertura e pubblicazione del testamento segreto*).

Il testamento ricevuto in forma segreta deve dal notaio essere aperto e pubblicato tosto che gli sia pervenuta la notizia della morte del testatore. A tal fine può, a cura degli interessati, essergli prescritto un termine a norma dell'articolo 180.

Art. 185.

(Art. 915 cod. civ.)
(*Formalità dell'apertura e della pubblicazione*).

Il testamento indicato nell'articolo precedente è aperto e pubblicato in presenza di due almeno dei testimoni intervenuti all'atto di consegna. Qualora questi non si trovino, sono chiamati due altri testimoni per riconoscere lo stato della scheda testamentaria, e, se è possibile, le sottoscrizioni.

La carta che contiene il testamento è vidimata in ciascun mezzo foglio dai testimoni e dal notaio, che la conserva insieme con l'atto di consegna.

Dell'apertura e della pubblicazione si stende processo verbale nella forma degli atti pubblici, nel quale il notaio descrive lo stato del testamento e fa menzione della vidimazione fattane da lui e dai testimoni.

Il processo verbale è sottoscritto dai testimoni e dal notaio ed è al medesimo unito l'estratto o il provvedimento accennato nell'ultimo capoverso dell'articolo 181.

Art. 186.

(*Trasmissione dei verbali alla cancelleria - Provvedimenti conservativi*).

Copia dei verbali previsti negli articoli 181 e 185 e del testamento pubblico è trasmessa alla cancelleria della pretura nella cui giurisdizione si è aperta la successione.

In caso di urgenza il pretore può dare provvedimenti conservativi a cautela degli interessati.

Art. 187.

(Comunicazioni del notaio agli eredi e legatari).

Il notaio il quale abbia ricevuto un testamento pubblico, appena gli sia nota la morte del testatore, o nel caso del testamento olografo o segreto dopo la pubblicazione o l'apertura, comunica agli eredi e legatari istituiti, dei quali gli sia nota la residenza, l'esistenza del testamento.

CAPO V.

DELL'ISTITUZIONE DI EREDE E DEI LEGATI.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

Art. 188.

(Art. 827 cod. c.v.).

(Istituzione di erede. Legato).

Le disposizioni testamentarie si possono fare a titolo di istituzione di erede o di legato, qualunque sia la denominazione o l'espressione usata dal testatore.

Art. 189.

(Volontà viziata da violenza, dolo, errore).

La violenza, il dolo e l'errore, in quanto viciano la volontà del testatore, sono causa di annullabilità della disposizione.

Il dolo è causa di annullabilità della disposizione da chiunque sia adoperato.

L'errore è causa di annullabilità quando cade sugli elementi essenziali della disposizione.

Art. 190.

(Art. 828 cod. civ.).

(Errore sul motivo della disposizione).

L'errore sul motivo della disposizione, sia esso di fatto o di diritto, rende annullabile la disposizione solo quando esso sia espresso e sia il solo che abbia determinato il testatore a disporre.

Art. 191.

(Art. 836 cod. civ.).

(Erronea indicazione dell'erede o del legatario, o della cosa legata)

Se la persona dell'erede o del legatario è stata erroneamente indicata, la disposizione ha il suo effetto, quando dal contesto del testamento o da altri documenti o fatti costanti risulti quale persona il testatore abbia voluto nominare.

Lo stesso ha luogo qualora la cosa legata sia stata erroneamente indicata o descritta, ma sia certo di qual cosa il testatore abbia voluto disporre.

Art. 192.

(Motivo illecito).

Il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria quando sia espresso nel testamento e sia il solo che abbia indotto il testatore a disporre.

Art. 193.

(Prescrizione dell'azione di annullamento).

L'azione di annullamento della disposizione testamentaria per violenza, dolo, o errore, si prescrive col decorso di cinque anni, i quali decorrono dal giorno in cui il motivo dell'annullamento medesimo venne scoperto.

Art. 194.

(Nullità di disposizione soggetta all'arbitrio altrui).

La disposizione testamentaria, con la quale si fa dipendere l'istituzione dell'erede o il legato dall'assoluto arbitrio altrui, è nulla.

Art. 195.

(Art. 829 cod. civ.).

(Prova di interposizione di persona).

Non è ammessa alcuna prova che le disposizioni fatte in favore di persona dichiarata nel testamento siano soltanto apparenti, e che realmente riguardino altra persona, nonostante qualunque espressione del testamento che la indichi o possa farla presumere.

Ciò non si applica al caso che l'istituzione o il legato vengano impugnati come fatti per interposta persona a favore di incapaci.

Art. 196.

(Disposizioni con rinvio ad altro atto).

La disposizione testamentaria, nella quale per la indicazione della persona dell'erede o del legatario istituito, o dell'obbietto dell'istituzione, il testatore rinvia senz'altro ad un altro atto o scritto, è nulla se l'atto o scritto, cui si fa rinvio, non è un testamento valido al momento dell'apertura della successione.

Questa disposizione non si applica quando il rinvio è fatto al solo scopo di precisare la persona istituita o l'oggetto della istituzione.

Art. 197.

(Art. 830 cod. civ.).

(Disposizione a favore di persona incerta).

È nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia incerta in modo da non poter essere determinata.

Art. 198.

(Art. 831 cod. civ.).

(Disposizioni per l'anima).

Le disposizioni per l'anima sono valide quando sia determinata la persona cui sono devoluti i beni da impiegarsi in suffragio dell'anima, e quando sia determinata la somma da erogarsi.

Art. 199.

(Art. 832 cod. civ.).

(Disposizioni a favore dei poveri).

Le disposizioni a favore dei poveri, o altre simili, espresse genericamente, senza che sia determinato l'uso, l'opera pia, o il pubblico istituto a cui favore siano fatte, o quando la persona incaricata dal testatore di determinarlo non possa o non voglia accettare l'incarico, s'intendono fatte in favore dei poveri del luogo del domicilio del testatore al tempo di sua morte, e sono devolute alla locale congregazione di carità.

Art. 200.

(Art. 834 cod. civ.).

(Disposizioni per persone da scegliersi dall'onerato o da un terzo)

È nulla ogni disposizione fatta a favore di persona incerta da nominarsi dall'onerato o da un terzo, a suo mero arbitrio.

È, invece, valida la disposizione a titolo particolare in favore di persona da scegliersi dall'onerato o da un terzo tra più persone determinate dal testatore od appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate, ed è pur valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno fra più enti determinati parimenti dal testatore.

Se l'onerato o il terzo non possa o non voglia fare la scelta, questa sarà fatta dall'autorità giudiziaria.

SEZIONE II. — Delle disposizioni condizionali, a termine, o modali.

Art. 201.

(art. 848 cod. civ.).

(Disposizioni sotto condizione sospensiva o risolutiva).

Le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi anche sotto condizione sospensiva o risolutiva.

Art. 202.

(Art. 849 cod. civ.).

(Condizioni impossibili o illecite).

Nelle dette disposizioni si hanno per non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie alle leggi, all'ordine pubblico, o al buon costume.

Art. 203.

(Art. 852 cod. civ.).

(Condizione di reciprocità).

È nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore sotto la condizione che egli sia vicendevolmente avvantaggiato nel testamento del suo erede o legatario. Anche la disposizione corrispettiva è nulla.

Art. 204.

(Art. 850 cod. civ.).

(Divieto di nozze).

È contraria alla legge tanto la condizione che impedisce le prime nozze, quanto quella che impedisce le ulteriori.

Il legatario però di un usufrutto od uso, di una abitazione o pensione, o d'altra prestazione periodica pel caso o pel tempo del celibato o della vedovanza, non può goderne che durante il celibato o la vedovanza.

Art. 205.

(Art. 851 cod. civ.).

(Termine in disposizione a titolo universale).

Si ha per non apposto ad una disposizione a titolo universale il giorno dal quale l'efficacia di essa debba cominciare o cessare.

Art. 206.

(Termine impossibile nei legati).

Il termine assolutamente impossibile apposto ad un legato, si ha come non apposto, salvo che la indicazione del termine sia stata fatta per errore, nel quale caso si corregge secondo la presumibile intenzione del testatore.

Art. 207.

(Art. 853 cod. civ.).

(Premorienza dell'erede o legatario al verificarsi della condizione).

Ogni disposizione testamentaria fatta sotto una condizione sospensiva è priva d'effetto, se la persona, a cui favore è fatta, muore prima che si sia verificata la condizione, salvo che dal testamento risulti una contraria volontà del testatore.

Art. 208.

(Art. 855 cod. civ.).

(Condizione di non fare o non dare. Cauzione).

Se il testatore ha lasciato l'eredità o il legato sotto la condizione che l'istituito erede o legatario non faccia o non dia qualche cosa, l'istituzione si considera fatta sotto condizione risolutiva, salvo che dal testamento risulti una contraria volontà del testatore. L'erede o il legatario è tenuto, per potersi immettere nel possesso dell'eredità o del legato, a prestar cauzione a favore di quelli a cui l'eredità o il legato dovrà devolversi in caso di avveramento della condizione.

Art. 209.

(Art. 856 cod. civ.).

(Cauzione in caso di legato condizionale o a termine).

Se a taluno è lasciato un legato sotto condizione o dopo un certo tempo, chi è gravato del legato può essere costretto a darne cauzione o altra sufficiente cautela al legatario, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.

Art. 210.

(Art. 857 cod. civ.).

(Nomina di amministratore in caso di eredità sotto condizione sospensiva o di mancata prestazione di cauzione).

Se l'erede fu istituito sotto una condizione sospensiva, finchè questa condizione si verifichi o sia certo che più non si possa verificare, è dato all'eredità un amministratore.

Lo stesso ha luogo nel caso in cui l'erede od il legatario non adempie l'obbligo della cauzione voluta dai due articoli precedenti.

Art. 211.

(Art. 858 cod. civ.).

(Amministrazione in caso di concorso di eredi).

L'amministrazione è affidata al coerede od ai coeredi istituiti senza condizione, quando tra essi e l'erede condizionale possa aver luogo il diritto di accrescimento.

Art. 212.

(Art. 859 cod. civ.).

(Amministrazione al presunto erede legittimo del testatore).

Se l'erede condizionale non ha coeredi, o tra esso ed i coeredi stessi non può aver luogo il diritto di accrescimento, l'amministrazione è affidata al presunto erede legittimo del testatore, salvo che l'autorità giudiziaria per giusti motivi creda conveniente di provvedere altrimenti.

Art. 213.

(Art. 860 cod. civ.).

(Amministrazione in caso di eredi nascituri).

Le disposizioni dei tre precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio immediato di una determinata persona vivente, secondo l'articolo 144.

Qualora sia chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al padre e in mancanza alla madre.

Art. 214.

(Art. 861 cod. civ.).

(Carichi e facoltà degli amministratori).

Agli amministratori mentovati nei precedenti articoli sono comuni i carichi e le facoltà dei curatori indicati nell'articolo 74.

Art. 215.

(Condizione potestativa sospensiva senza termine).

Se la condizione è apposta all'istituzione di erede o al legato è una condizione potestativa sospensiva e non è indicato il termine per l'adempimento, gl'interessati possono adire l'autorità giudiziaria perchè fissi un termine entro il quale la condizione debba essere adempiuta.

Art. 216.

(Inadempimento e adempimento dolosi o colposi).

La condizione inadempita si ha per adempiuta, quando l'inadempimento è dovuto a dolo o colpa di colui che era interessato all'inadempimento.

La condizione adempiuta si ha per non adempiuta quando l'adempimento ha luogo per dolo o colpa di colui cui l'adempimento reca vantaggio.

Art. 217.

(Fatto od omissione dell'istituito sotto condizione).

Salvo contraria volontà del testatore, se l'istituzione di erede o il legato è sottoposto ad una condizione consistente in un fatto o in una omissione dell'istituito, la condizione si ha per adempiuta se l'istituito dimostri di aver fatto tutto quanto gli era possibile per l'adempimento della condizione.

Art. 218.

(Retroattività della condizione).

L'adempimento della condizione, sia questa sospensiva o risolutiva, ha efficacia retroattiva, salvo contraria volontà del testatore.

Art. 219.

(Onere).

Tanto all'istituzione di erede quanto al legato può essere apposto un onere, purchè possibile e lecito.

L'onere impossibile o illecito si ha come non apposto.

Art. 220.

(Azione per l'adempimento dell'onere. Inadempimento volontario).

Per l'adempimento dell'onere può agire qualsiasi interessato. Il volontario inadempimento non dà luogo a risoluzione del lascito che solo quando tale risoluzione sia stata disposta dal testatore o sia dichiarata dall'autorità giudiziaria dietro istanza degli interessati.

SEZIONE III. - *Dell'istituzione di erede.*

Art. 221.

(Concorso di successione testamentaria e legittima).

Se all'erede istituito è lasciata soltanto una quota dell'eredità, per il rimanente ha luogo la successione legittima.

Se gli eredi istituiti sono più, e le quote a ciascuno di essi assegnate non esauriscono l'intero patrimonio ereditario, per il rimanente ha luogo la successione legittima, salvo che risulti la volontà del testatore che gli unici eredi debbano essere gli istituiti, nel quale caso le quote di costoro sono proporzionalmente aumentate.

Art. 222.

(Concorso di istituiti individualmente e collettivamente).

Se gli eredi istituiti sono più, e alcuni sono istituiti individualmente ed altri collettivamente, questi ultimi conseguono insieme una quota uguale a quella di ciascuno dei primi, salvo che risulti una contraria volontà del testatore.

Art. 223.

(Riduzione di quote eccedenti il patrimonio ereditario).

Se le quote assegnate agli eredi istituiti eccedono l'intero patrimonio ereditario, esse dovranno venire proporzionalmente ridotte.

Art. 224.

(Riduzione di quote determinate).

Se alcuni eredi sono istituiti in quote determinate ed altri senza determinazione di quote, e se le quote degli istituiti esauriscono o oltrepassano l'intero patrimonio ereditario, tutte le quote dovranno essere proporzionalmente ridotte, in guisa che ciascuno degli eredi istituiti senza determinazione di quote abbia una quota uguale a quella dell'istituito, cui fu lasciata la quota minore, salvo che risulti una diversa volontà del testatore.

SEZIONE IV. - *Dei legati.*

Art. 225.

(Art. 835 cod. civ.).

(Determinazione di legato per arbitrio altrui).

È nulla la disposizione che lascia interamente all'arbitrio dell'onerato o di un terzo di determinare l'obbietto o la quantità del legato, eccettuati i legati fatti a titolo di remunerazione per servizi prestati al testatore.

Art. 226.

(Art. 837 e 838 cod. civ.).

(Legato di cosa dell'onerato o di un terzo).

Il legato di cosa dell'onerato o di un terzo è nullo, salvo che risulti per iscritto che il testatore sapeva che la cosa legata apparteneva all'onerato o ad un terzo. Nel caso che la cosa appartenga ad un terzo, è in facoltà dell'onerato o di acquistare la cosa legata per rimetterla al legatario o di pagarne a questo il giusto prezzo.

Se però la cosa legata, quantunque di altri al tempo del testamento, si trovi in proprietà del testatore al tempo di sua morte, è valido in ogni caso il legato della medesima.

Art. 227.

(Art. 839 cod. civ.).

(Legato di cosa solo in parte del testatore).

Se al testatore appartiene una parte della cosa legata o un diritto sulla medesima, il legato è valido soltanto relativamente a questa parte o a questo diritto, salvo che risulti la volontà del testatore di legare la cosa per intero, in conformità dell'articolo precedente.

Art. 228.

(Art. 840 cod. civ.).

(Legato di cosa generica mancante nel patrimonio ereditario).

È valido il legato di cosa determinata soltanto nel genere, benchè nessuna di tal genere ve ne fosse nel patrimonio del testatore al tempo del testamento, e nessuna se ne trovi al tempo della morte.

Art. 229.

(Art. 841 cod. civ.).

(Legato di cosa determinata mancante).

Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trovi nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte.

Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova.

Art. 230.

(Art. 842 cod. civ.).

(Legato di cosa da prendersi da certo luogo).

Il legato di cosa o quantità da prendersi da certo luogo, ha soltanto effetto se la cosa vi si trova, e per la parte che ve ne sia nel luogo indicato dal testatore.

Art. 231.

(Art. 843 comma 1° cod. civ.).

(Legato di cosa del legatario).

Il legato di cosa, che al tempo in cui fu fatto il testamento era già in proprietà del legatario, è nullo se la cosa si trovi in proprietà di lui anche al tempo dell'apertura della successione.

Se al tempo dell'apertura della successione la cosa si trovi in proprietà del testatore, il legato è valido, ed è pur valido se in questo tempo la cosa si trovi in proprietà dell'onerato o di un terzo, e risulti che essa fu dal testatore legata in previsione di tale avvenimento.

Art. 232.

(Art. 843 comma 2° cod. civ.).

(Legato di cosa acquistata dal legatario).

Se il legatario dopo la confezione del testamento ha acquistato dal testatore, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, la cosa a lui legata, il legato è senza effetto in conformità dell'articolo 278.

Se invece la cosa legata dopo la confezione del testamento è stata dal legatario acquistata dall'onerato o da un terzo, allora se l'acquisto ha avuto luogo a titolo gratuito il legato è senza effetto, se invece l'acquisto ha avuto luogo a titolo oneroso il legatario ha diritto al prezzo di acquisto.

Art. 233.

(Art. 844 cod. civ.).

(Legato di credito o di liberazione da un debito).

Il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola parte che sussiste al tempo della morte del testatore.

L'erede è soltanto tenuto a rimettere al legatario i titoli del credito legato, che si trovavano presso il testatore.

Art. 234.

(Art. 845 cod. civ.).

(Legato a favore del creditore).

Se il testatore, senza fare menzione del suo debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito.

Art. 235.

(Legato di cosa dovuta dal testatore).

Il legato di quanto il testatore già debba al legatario è valido, anche quando esso non apporti al legatario alcun particolare vantaggio.

Art. 236.

(Art. 846 cod. civ.).
(*Legato di alimenti*).

Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni indicate nell'articolo 506 del progetto per il primo libro del codice civile, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.

Art. 237.

(*Legato di un oggetto a più persone*).

Se uno stesso oggetto è legato a più persone insieme, senza determinazione di parti, si presume che esso sia stato legato ad esse in parti uguali.

Art. 238.

(*Legato alternativo di un oggetto a più persone*).

Se uno stesso oggetto è legato a più persone in modo alternativo, si reputa lasciata all'onerato la scelta del legatario, salvo che risulti una diversa volontà del testatore.

Se l'onerato non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta dall'autorità giudiziaria.

Art. 239.

(*Prelegato*).

Il legato fatto a favore di uno dei coeredi ed a carico di tutta l'eredità è valido interamente come legato, ed il prelegatario deve quindi per l'intero prelegato essere considerato come un semplice legatario.

Art. 240.

(*Chi possa essere onerato della prestazione del legato*).

Possono essere onerati della prestazione del legato gli eredi, o uno o più legatari, o qualunque altra persona la quale venga per la morte del testatore e per volontà di lui a conseguire o a conservare un vantaggio patrimoniale.

Quando il testatore non abbia diversamente disposto, onerati sono gli eredi.

Art. 241.

(Art. 868 cod. civ.).

(*Divisione del carico del legato fra vari onerati*).

Il legato grava, salvo diversa disposizione del testatore, su ciascuno dei diversi onerati in proporzione della rispettiva quota ereditata o, trattandosi di onerati che non sono eredi, in proporzione del vantaggio patrimoniale che ciascuno viene a conseguire per la morte del testatore.

Art. 242.

(Art. 869 cod. civ.).

(*Onere di legato ad un solo erede. Legato di cosa di un coerede*).

Se l'obbligo di pagare il legato è stato particolarmente imposto ad uno degli eredi, questo solo è tenuto a soddisfarlo.

Se è stata legata una cosa propria di un coerede, l'altro coerede o i coeredi sono tenuti a compensarlo del valore di essa con danaro o fondi ereditari, in proporzione della loro quota ereditaria, quando non consti di una contraria volontà del testatore.

Art. 243.

(Art. 862 e 863, cod. civ.).

(*Acquisto del legato*).

Qualunque legato non sottoposto a condizione sospensiva, che abbia per oggetto un diritto appartenente al testatore, si acquista di diritto dal legatario alla morte del testatore salva la facoltà di rinunciare.

Se il legato è sottoposto a condizione sospensiva, l'acquisto ha luogo di diritto al momento in cui la condizione si avvera.

Il legatario però deve domandare all'onerato il possesso della cosa legata. La domanda è necessaria, anche quando il legatario ne sia stato espressamente dispensato dal testatore.

Art. 244.

(*Accettazione o rinuncia del legato*).

L'accettazione o la rinuncia del legato può esser fatta espressamente o tacitamente.

La dichiarazione è espressa quando è contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata, in cui il legatario abbia espresso la volontà di accettare il legato o di rinunziarvi. La dichiarazione deve essere comunicata all'onerato.

La dichiarazione tacita si ha quando il legatario compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare o ripudiare il legato.

Art. 245.

(*Accettazione o rinuncia di legati a favore di incapaci*).

Se il legatario è un minore non emancipato o un interdetto, l'accettazione o la rinuncia del legato non può esser fatta che dal suo legittimo rappresentante con le formalità stabilite nei titoli IX e X del progetto per il primo libro del codice civile.

Se egli è un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l'accettazione o la rinuncia non può esser da lui fatta che col consenso del curatore.

Se legataria è una persona giuridica, l'accettazione deve esser fatta dai suoi legittimi rappresentanti coll'autorizzazione del Governo da accordarsi nella forma stabilita dalle leggi speciali; la rinunzia invece deve essere fatta con l'autorizzazione o con l'approvazione dell'autorità tutoria dell'ente, quando questa sia richiesta.

Art. 246.

(Accettazione o rinunzia per violenza, dolo o errore).

La dichiarazione di accettazione o di rinunzia, se è viziata da violenza, da dolo, o da errore sull'identità del legato, è annullabile. Non nuoce alla validità della dichiarazione l'errore sulla quantità, sulla qualità o sul valore della cosa legata.

Art. 247.

(Irretrattabilità dell'accettazione o rinunzia. Revocabilità).

L'accettazione o la rinunzia, una volta fatta, è irretrattabile. La rinunzia però è revocabile ad istanza dei creditori del legatario, se fatta in frode dei loro diritti.

Art. 248.

(Tempo della prestazione del legato).

La prestazione del legato, se il legato è puro e semplice, è dovuta dall'erede onerato, fin dal momento dell'apertura della successione. Se onerato del legato è un legatario, la prestazione è dovuta dal momento in cui egli può richiedere il legato a lui fatto.

Art. 249.

*(Art. 870 e 875 comma 2° cod. civ.).
(Scelta di cosa legata).*

Se oggetto del legato è una cosa genericamente determinata, la scelta spetta di regola all'onerato, il quale non è obbligato a darne la migliore nè può offrirgliela d'infima qualità.

Se però delle cose appartenenti al genere indicato una sola ve ne sia nel patrimonio ereditario, l'onerato non è autorizzato nè può essere obbligato dal legatario a prestarne un'altra che sia fuori del patrimonio medesimo, salvo espressa disposizione contraria del testatore.

Art. 250.

*(Art. 871 e 872 cod. civ.).
(Scelta di cosa rimessa a terzo).*

Se la scelta della cosa è lasciata dal testatore ad un terzo, questi deve scegliere una cosa di media qualità.

Se egli non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta, con la stessa regola, dall'autorità giudiziaria.

Art. 251.

(Art. 873 cod. civ.).

(Scelta di cosa rimessa al legatario).

Se la scelta della cosa è lasciata al legatario, questi può scegliere la migliore fra quelle che si trovino nella eredità; se non ve ne sono, la regola stabilita per la scelta da farsi dall'onerato si applica a quella da farsi dal legatario.

Art. 252.

(Art. 874 cod. civ.).

(Scelta nel legato alternativo).

Nel legato alternativo la scelta spetta all'onerato, eccetto che il testatore l'abbia lasciata al legatario o ad un terzo.

Art. 253.

(Art. 875 comma 1° cod. civ.).

(Trasmissione all'erede della facoltà di scelta).

Tanto nel caso del legato di genere quanto in quello del legato alternativo, se l'onerato o il legatario cui compete la scelta non ha potuto farla, la facoltà di farla si trasmette al suo erede. La scelta fatta è irretrattabile.

Art. 254.

(Art. 876 e 878 comma 1° cod. civ.).

(Garanzia per evizione - Oneri sulla cosa).

La cosa legata, con tutte le sue pertinenze, dev'essere prestata al legatario nello stato in cui si trova al momento della morte del testatore.

Se oggetto del legato è una cosa individualmente determinata, appartenente al testatore ovvero all'onerato, questi non è tenuto alla garanzia per evizione, nè a liberare la cosa dai diritti reali di qualunque natura su di essa eventualmente esistenti.

Se la cosa legata è vincolata per una rendita semplice, un censo od altro debito dell'eredità od anche di un terzo, l'erede è tenuto al pagamento delle annualità o degli interessi e della somma principale, secondo la natura del debito, quando il testatore non abbia diversamente disposto.

Art. 255.

(Art. 847 cod. civ.).

(Miglioramenti, accrescimenti, deterioramenti e diminuzioni della cosa)

La cosa legata dev'essere trasmessa al legatario con i miglioramenti e gli accrescimenti, o con i deterioramenti e le diminuzioni esistenti al tempo dell'apertura della successione.

Se è stato legato un fondo, con questo debbono essere trasmesse anche le fabbriche in esso fatte, sia che ne esistessero già altre al tempo della confezione del testamento, sia che non ne esistessero, salva in ogni caso l'applicabilità dell'articolo 278 comma 2°.

Se il fondo legato è stato accresciuto con acquisti posteriori, questi son dovuti al legatario, purchè costituiscano col fondo una unità economica.

Art. 256.

(Art. 865 principio e n. 2 cod. civ.).

(Frutti della cosa).

Se oggetto del legato è un fondo, un capitale, od altra cosa fruttifera, appartenente al testatore al momento della sua morte, i frutti o gl'interessi son dovuti al legatario dal giorno della morte del testatore, eccetto che il legato sia a termine iniziale, nel qual caso i frutti o gl'interessi son dovuti dalla scadenza del termine.

Art. 257.

(Art. 864 cod. civ.).

(Frutti di cosa appartenente all'onerato od a terzo).

Se oggetto del legato è una cosa appartenente all'onerato o ad un terzo, ovvero una cosa determinata per genere o quantità, i frutti o gl'interessi son dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui la prestazione del legato fosse stata promessa, eccetto che il testatore abbia diversamente disposto.

Art. 258.

(Art. 866 e 867 cod. civ.).

(Legato di prestazioni periodiche).

Se è stata legata una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, da prestarsi a termini periodici, come in ciascun anno, in ciascun mese, od in altro tempo, il primo termine comincia dalla morte del testatore, ed il legatario acquista il diritto a tutta la prestazione dovuta pel termine in corso, ancorchè fosse in vita soltanto al principio di esso.

Il legato però non può esigersi, se non dopo scaduto il termine. Si può tuttavia esigere al principio del termine il legato a titolo di alimenti.

Art. 259.

(Legato a carico di legatario).

Il legatario onerato è obbligato ad adempiere integralmente il legato su lui gravante, salvo che il valore dell'oggetto di esso sia superiore al valore obiettivo del lascito a lui fatto, nel qual caso può ottenere dall'autorità giudiziaria un'equa riduzione del legato.

Il valore della cosa legata e quello del legato a carico del legatario vanno stabiliti con riguardo al tempo dell'apertura della successione.

Art. 260.

(Onere al legatario del pagamento di debiti).

Se il testatore ha espressamente imposto al legatario il pagamento dei debiti ereditari o di una quota di essi, il legatario vi è tenuto entro i limiti del valore del legato a lui fatto. Qualora vi siano con lui altri obbligati al pagamento, ciascuno è tenuto in proporzione del valore dei beni conseguiti.

Art. 261.

(Art. 877 comma 1° cod. civ.).

(Spese per la prestazione del legato).

Le spese necessarie per la prestazione del legato sono a carico dell'onerato. Questi ha però verso il legatario il diritto al rimborso delle spese necessarie da lui fatte per la cosa legata dopo l'apertura della successione, ed anche a quello delle spese utili; di queste ultime però soltanto nella somma minore che risulterà tra lo speso ed il migliorato.

Art. 262.

(Cauzione per legato condizionale)

Se il legato è sottoposto a condizione risolutiva, ad onere o a termine finale, il legatario è tenuto a prestar cauzione a coloro ai quali il legato dovrà devolversi in caso di adempimento della condizione, d'inadempimento dell'onere o alla scadenza del termine, eccettuato il caso che egli ne sia stato dispensato dal testatore.

SEZIONE V. — *Del diritto di accrescimento fra i coeredi ed i collegatari.*

Art. 263.

(Art. 879 e 880 cod. civ.).
(*Accrescimento fra coeredi. Estremi.*)

Quando più eredi sono stati istituiti congiuntamente dal testatore nella universalità dei beni, con o senza determinazione di quote, e se uno di essi è premorto, o rinunzia alla eredità, o è incapace, ovvero viene a mancare la condizione sotto la quale era chiamato, la sua parte si accresce agli altri in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che dal testamento o da particolari circostanze risulti che il testatore abbia avuto una diversa volontà, e salvo ciò che è stabilito nell'articolo 281.

Se alcuni eredi siano stati congiuntamente istituiti in una stessa quota ereditaria, ed uno di essi venga a mancare, l'accrescimento ha luogo soltanto a favore degli altri istituiti nella stessa quota. Se tutti gli istituiti nella stessa quota vengano a mancare, l'accrescimento ha luogo a favore degli eredi istituiti nelle altre quote.

Art. 264.

(Art. 882 cod. civ.).
(*Accrescimento di diritto. Passaggio di obblighi.*)

L'accrescimento fra i coeredi ha luogo di diritto.

I coeredi, ai quali per diritto di accrescimento è devoluta la parte dell'eredità mancante, sottentrano negli obblighi cui esso era sottoposto, eccetto che si tratti di obblighi di carattere personale.

Art. 265.

(Art. 883 cod. civ.).
(*Mancanza di accrescimento.*)

Se non ha luogo il diritto di accrescimento, la porzione dell'eredità mancante si devolve agli eredi legittimi del testatore, i quali sottentrano ugualmente negli obblighi che su di esso gravavano.

Art. 266.

(Art. 884 cod. civ.).
(*Accrescimento fra legatari.*)

Quando a più legatari è legato uno stesso oggetto, di qualunque natura esso sia, con o senza determinazione di parti, e risulta dal testamento o dalle particolari circostanze del caso che il testatore abbia voluto che ciascuno di essi, in mancanza degli altri, debba conseguire l'intero oggetto, se uno di essi viene a mancare prima o dopo dell'apertura della successione, la sua porzione si accresce agli altri in proporzione delle parti loro spettanti, salvo ciò che è stabilito nell'articolo 281.

Se alcuni legatari sono chiamati in una stessa parte dell'oggetto, e uno di essi viene a mancare, l'accrescimento ha luogo solo fra di essi. Se vengono a mancare tutti, l'accrescimento ha luogo a favore dei legatari delle altre parti.

Art. 267.

(Art. 886 cod. civ.).
(*Mancanza di accrescimento.*)

Se fra i legatari di uno stesso oggetto non ha luogo il diritto di accrescimento, la porzione del mancante rimane a profitto dell'onerato.

Art. 268.

(Art. 885 cod. civ.).
(*Accrescimento per legato di usufrutto.*)

Quando a più persone è legato un usufrutto in modo che fra di loro vi sia il diritto di accrescimento, l'accrescimento ha luogo anche quando una di esse venga a mancare dopo l'accettazione del legato.

Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprietà.

Art. 269.

(Art. 887 cod. civ.).
(*Accrescimento di diritto fra collegatari. Passaggio di obblighi.*)

Anche l'accrescimento fra i collegatari ha luogo di diritto. I legatari a cui favore si verifica l'accrescimento e l'onerato a cui favore si rende caduco il legato sottentrano negli obblighi cui fosse sottoposto il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.

SEZIONE VI. — *Della revocazione e della inefficacia delle disposizioni testamentarie.*

Art. 270.

(Art. 916 cod. civ.).

(Rinuncia alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie).

Non si può in nessun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto.

Art. 271.

(Art. 917 cod. civ.).

(Revocazione espressa).

La revocazione espressa non può aver luogo che mediante un nuovo testamento o un atto ricevuto da notaio in presenza di quattro testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare in tutto o in parte la disposizione anteriore.

Art. 272.

(Art. 919 cod. civ.).

(Revocazione della revocazione).

La revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata. In tal caso le disposizioni revocate rinvengono così come erano prima della revoca.

Art. 273.

(Art. 918 e 920 cod. civ.).

(Testamento posteriore).

Il testamento posteriore che non revoca in modo espresso i precedenti, quando esso sia valido, annulla in questi soltanto quelle disposizioni che siano contrarie o incompatibili colle nuove in esso contenute.

Art. 274.

(Art. 921 cod. civ.).

(Testamento posteriore divenuto inefficace).

La revocazione fatta con un testamento posteriore ha pieno effetto, anche quando tale testamento rimanga inefficace perchè l'eredità istituita o il legatario è premorto al testatore o è incapace o ha rinunciato all'eredità o al legato.

Art. 275.

(Distruzione, lacerazione o cancellazione di testamento).

Se il testatore con l'intenzione di annullare il testamento o singole disposizioni di esso, distrugge, lacera, o cancella in tutto o in parte il documento che lo contiene, o compie su di esso altri atti da cui tale intenzione risulti manifesta, il testamento deve considerarsi in tutto o in parte revocato.

Art. 276.

(Art. 922 cod. civ.).

(Ritiro di testamento segreto od olografo).

Il testamento segreto e il testamento olografo che sia stato depositato, possono in ogni tempo essere dal testatore ritirati dalle mani del notaio presso cui si trovano.

Per cura del notaio si stende processo verbale della restituzione.

Il processo verbale di restituzione è sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio; se il testatore non può sottoscrivere, se ne fa menzione.

Qualora il testamento sia depositato in un pubblico archivio, il verbale è steso dall'archivista e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dall'archivista medesimo.

Si appone nota dell'eseguita restituzione del testamento in margine o in calce dell'atto di consegna o di deposito.

Art. 277.

(Effetti del ritiro del testamento segreto).

Il ritiro del testamento segreto, fatto dal testatore, dalle mani del notaio o dell'archivista presso cui si trovava depositato, importa revocazione tacita del testamento stesso, salvo che la scheda testamentaria possa valere come testamento olografo.

Art. 278.

(Art. 892 cod. civ.).

(Alienazione e trasformazione della cosa legata).

Qualunque alienazione il testatore faccia della cosa legata o di parte di essa, anche mediante vendita con patto di riscatto, revoca il legato riguardo a ciò che è stato alienato, anche quando l'alienazione sia annullabile per cause diverse dai vizi del consenso, ovvero la cosa ritorni in possesso del testatore.

Lo stesso avviene se il testatore ha trasformato la cosa legata in un'altra, in guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione.

Nell'uno e nell'altro caso non è ammessa la prova di una diversa volontà del testatore.

Art. 279.

(Art. 888 cod. civ.).

(*Sopravvenienza di figli*).

Le disposizioni a titolo universale o particolare possono essere annullate quando, dopo la data del testamento, sopravvengano al testatore figli legittimi o naturali riconosciuti o si venga a scoprire l'esistenza di figli ignorati, purchè la sopravvenienza o la scoperta non sia anteriore di oltre un mese al giorno della morte del testatore, e purchè questi non abbia disposto per tali eventi.

L'azione può essere intentata da qualunque dei figli preteriti e si prescrive col decorso di cinque anni dalla data della morte del testatore o della nascita del figlio postumo.

Art. 280.

(Art. 889 cod. civ.).

(*Premorienza di figli sopravvenuti*).

Se i figli o discendenti sopravvenuti premuovano al testatore o siano indegni di succedere, la disposizione testamentaria non può essere annullata.

Art. 281.

(Art. 890 cod. civ.).

(*Premorienza dell'erede o legatario. Diritto di rappresentazione*).

Qualunque disposizione testamentaria è senza effetto, se quegli in favore del quale è stata fatta non è sopravvissuto al testatore, ovvero è incapace.

Se però l'erede o il legatario istituito, che è premorto o incapace, è figlio o discendente, o fratello o sorella, o discendente da fratello o sorella del testatore, i discendenti di lui sostituiscono nell'eredità o nel legato, eccetto che il testatore abbia altrimenti disposto, ovvero si tratti di legato di usufrutto, o di altro diritto di sua natura personale.

Art. 282.

(Art. 891 cod. civ.).

(*Rinunzia*).

La disposizione testamentaria è senza effetto se colui a favore del quale è fatta vi rinunzia.

Art. 283.

(Art. 893 cod. civ.).

(*Perimento o smarrimento della cosa*).

Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore. Se essa è perita dopo la morte di lui, l'obbligazione dell'onerato di prestarla si estingue qualora il perimento sia avvenuto senza colpa o senza fatto di lui, anche quando egli sia stato costituito in mora a consegnarla, purchè in tal caso egli provi che la cosa sarebbe ugualmente perita presso il legatario.

Lo smarrimento della cosa legata, in modo che di essa si ignori assolutamente l'esistenza, ha lo stesso effetto del perimento. Se però la cosa smarrita venga in seguito ritrovata, l'onerato è tenuto a consegnarla al legatario, salvo, nel caso che essa sia già passata in possesso altrui, quanto è disposto nell'articolo 709 del codice civile.

CAPO VI.

DELLE SOSTITUZIONI.

Art. 284.

(Art. 895 e 896 cod. civ.)

(*Sostituzione volgare*).

Il testatore può sostituire all'erede istituito altra persona nel caso che il primo non possa o non voglia accettare l'eredità.

Disponendosi dal testatore per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso.

Art. 285.

(Art. 895 comma 2° e 898 cod. civ.).

(Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca).

Possono sostituirsi più persone ad una sola, ed una sola a più.

La sostituzione può anche essere reciproca fra i coeredi istituiti. Se essi sono stati istituiti in parti disuguali, la proporzione fra le quote fissate nella prima disposizione si presume ripetuta anche nella sostituzione. Se insieme con gli istituiti è chiamata un'altra persona, la quota vacante viene ripartita in parti uguali fra tutti i sostituiti.

Art. 286.

(Art. 897 cod. civ.).

(Obblighi dei sostituiti).

I sostituiti sono tenuti ad adempiere le condizioni e gli oneri imposti agli istituiti, a meno che una diversa volontà non sia stata espressa dal testatore o il contrario non risulti dal carattere personale della condizione o dell'onere.

Art. 287.

(Art. 899 cod. civ.).

(Sostituzione fedecommisaria).

È valida la disposizione con la quale il testatore imponga al proprio figlio l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte tutti o parte dei beni costituenti la disponibile a favore dei figli nati o nascituri dell'istituito o a favore di un ente pubblico.

È valida ugualmente la disposizione che importi a carico di un fratello o di una sorella del testatore l'obbligo della conservazione e della restituzione dei beni ad essi lasciati a favore dei figli nati o nascituri da essi o a favore di un ente pubblico.

La disposizione è nulla se l'obbligo di restituzione è a favore soltanto di alcuni dei figli dell'istituito.

Art. 288.

(Divieto di disporre dei beni ereditari).

Non è ammessa sostituzione se non espressamente disposta dal testatore. È nulla pertanto ogni disposizione che proibisca all'erede di disporre in perpetuo per testamento dei beni ereditari.

Può peraltro il testatore imporre divieti di alienazione, purchè non eccedenti il termine di una generazione limitatamente a determinati oggetti o a collezioni aventi valore storico o artistico o interesse familiare.

Art. 289.

(Obblighi dell'istituito in attesa di sostituzione).

L'istituito prima che avvenga la sostituzione ha sui beni che ne sono oggetto tutti i diritti e gli obblighi di un usufruttuario. Egli è tenuto a conservare i beni con la diligenza del buon padre di famiglia, e, salvo contraria disposizione del testatore, prima di entrare in possesso dei medesimi, è obbligato a procedere al loro inventario e a fornire cauzione od altra cautela atta a garantirne la conservazione e la restituzione al sostituito. Mancando a questi obblighi l'autorità giudiziaria può nominare all'eredità un amministratore d'ufficio.

Art. 290.

(Perimento e alienazione dei beni in attesa di sostituzione).

L'istituito non risponde del normale deperimento dei beni mobili, nè delle perdite sofferte dai capitali, dai titoli, dalle azioni e dalle rendite. L'autorità giudiziaria può consentire l'alienazione di beni soltanto nel caso che ne sia accertata la necessità o l'utilità evidente. In questo ultimo caso deve disporre il reimpiego delle somme ricavate.

I detti beni sono sottratti altresì alla garanzia dei creditori particolari dell'istituito: costoro potranno soltanto aver diritto sui frutti spettanti all'istituito.

Art. 291.

(Diritti del sostituito).

Salvo contraria disposizione del testatore, il sostituito ha diritto alla restituzione anche di quella quota ereditaria che per diritto di accrescimento si è devoluta all'erede istituito. Egli ha diritto altresì alla restituzione di ogni altra accessione, salvo l'obbligo al rimborso delle spese erogate dall'istituito, nonchè dei miglioramenti da lui eseguiti.

Art. 292.

(Momento dell'acquisto da parte del sostituito).

L'acquisto dell'eredità da parte del sostituito si verifica alla morte dell'istituito. Se il sostituito muore prima di tale

momento, i beni restano definitivamente all'istituito, salvo contraria volontà del testatore. Se l'istituito premuoria al testatore o si renda indegno o rinunzi, il sostituito acquista definitivamente l'eredità.

Art. 293.

(Sostituzione lesiva della legittima).

È nulla ogni sostituzione che venga a ledere la legittima, salvo quanto è disposto nell'articolo 93.

Art. 294.

(Applicabilità ai legati delle norme sulla sostituzione).

Le norme stabilite in questa sezione sono applicabili anche ai legati.

Art. 295.

(Art. 901 cod. civ.).

(Usufrutto successivo).

La disposizione con la quale è lasciato l'usufrutto o altra rendita od annualità a più persone successivamente ha valore soltanto a favore di quelli che alla morte del testatore si trovino primi chiamati a goderne.

Art. 296.

(Art. 902 cod. civ.).

(Disposizioni per beneficenza, doti di maritaggio, ecc.).

È valida la disposizione testamentaria avente per oggetto l'erogazione periodica in perpetuo o a tempo di somme determinate in opere di beneficenza, in doti di maritaggio, in sussidi per l'avviamento ad una professione o ad un'arte o per altra causa di pubblica utilità a favore di persone da scegliersi entro una determinata categoria o fra i discendenti di determinate famiglie. Tali annualità possono riscattarsi ai sensi degli articoli 1783 e 1784 codice civile.

CAPO VII. — DEGLI ESECUTORI TESTAMENTARI.

Art. 297.

(Art. 903 cod. civ.).

(Facoltà di nomina e di sostituzione).

Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari, e, pel caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o altri in loro sostituzione.

Se sono nominati più esecutori testamentari, essi debbono agire congiuntamente, salvo che il testatore non abbia diviso fra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario.

Il testatore può autorizzare l'esecutore testamentario a sostituire altri a se stesso, quando egli non possa continuare nell'ufficio.

Art. 298.

(Art. 904 e 905 cod. civ.).

(Persone capaci di essere nominate).

Non possono essere nominati esecutori testamentari coloro che non hanno la piena capacità di obbligarsi.

Anche un erede o un legatario può essere nominato esecutore testamentario.

Art. 299.

(Accettazione e rinunzia alla nomina).

La accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinuncia alla stessa deve risultare da dichiarazione da farsi nella cancelleria della pretura, nella cui giurisdizione si è aperta la successione e deve essere annotata in apposito registro.

L'accettazione non può essere sottoposta nè a condizione, nè a termine.

Art. 300.

(Art. 906, 907 e 908 cod. civ.).

(Funzioni dell'esecutore testamentario).

L'esecutore testamentario deve curare l'esatta esecuzione delle disposizioni di ultima volontà del defunto.

A tale uopo, e salvo contraria volontà del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte.

Il detto possesso non può durare più di un anno a contare dalla dichiarazione di accettazione, salvo che il tribunale, per motivi di evidente necessità, e sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che però non potrà mai superare un altro anno.

Egli deve amministrare come un buon padre di famiglia e può compiere tutti gli atti che siano necessari per una regolare gestione.

Qualsiasi atto dell'esecutore testamentario non pregiudica il diritto dell'erede alla rinunzia alla eredità o alla limitazione della sua responsabilità, pei debiti ereditari.

Art. 301.

(Rappresentanza attiva e passiva della gestione ereditaria).

Spetta all'esecutore testamentario di far valere in giudizio i diritti relativi alla sua gestione, durante la medesima, e contro di lui vanno proposte le azioni giudiziarie concernenti la stessa gestione.

Egli può intervenire nei giudizi nei quali sia impugnata la validità del testamento.

Art. 302.

(Art. 908 cod. civ.).

(Apposizione di sigilli. Inventario. Vendita dei beni).

L'esecutore testamentario fa apporre i sigilli quando fra gli eredi vi siano minori, assenti, interdetti o persone giuridiche.

Egli fa estendere l'inventario dei beni dell'eredità in presenza dell'erede presunto o dopo averlo citato.

Non essendovi danaro bastante per soddisfare i legati egli fa istanza per la vendita dei beni dell'eredità, notificando tale istanza agli eredi.

Art. 303.

(Divisione da compiersi dall'esecutore testamentario).

Il testatore può disporre che l'esecutore testamentario proceda alla divisione fra gli eredi dei beni dell'eredità. In tal caso si osserva il disposto dell'articolo 330.

L'esecutore testamentario deve sentire gli eredi avanti di procedervi.

Art. 304.

(Consegna dei beni all'erede).

L'esecutore testamentario deve consegnare all'erede, che ne faccia richiesta, i beni dell'eredità, che non siano necessari all'adempimento del suo ufficio.

Egli non può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba eseguire, in conformità della volontà del testatore, o di legati condizionali o a termine, se l'erede dimostri di averli già soddisfatti, o offra cautela sufficiente per l'adempimento delle obbligazioni o l'esecuzione dei legati od oneri.

Art. 305.

(Disaccordo fra più esecutori testamentari).

Se gli esecutori testamentari, che debbono agire congiuntamente, non sieno d'accordo circa un atto del loro ufficio, provvede il tribunale, in camera di consiglio, sentiti, ove occorra, gli eredi.

Art. 306.

(Art. 908 comma 5 e 910 cod. civ.).

(Conto della gestione).

L'esecutore testamentario deve rendere conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l'anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunghi oltre l'anno.

Egli è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e legatari, se doveva eseguire legati.

Più esecutori testamentari sono tenuti solidalmente per la gestione comune.

Il testatore non può esonerare l'esecutore testamentario da detta responsabilità.

Art. 307.

(Esonero dell'esecutore testamentario).

Sull'istanza di un interessato, il tribunale può esonerare l'esecutore testamentario dal suo ufficio per grave irregolarità nell'adempimento dei suoi obblighi, per provata non idoneità all'ufficio, o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.

Il tribunale prima di provvedere deve citare l'esecutore per dare spiegazioni e può disporre opportuni accertamenti.

Art. 308.

(Art. 911 cod. civ.).

(Spese).

Le spese fatte dall'esecutore testamentario per l'inventario e il rendimento dei conti e le altre occorse per l'esercizio delle sue funzioni sono a carico dell'eredità.

Art. 309.

(Retribuzione per l'esecutore testamentario).

Il testatore può assegnare una retribuzione per l'esecutore testamentario a carico dell'eredità.

TITOLO IV.
DELLA DIVISIONE.

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 310.

(Art. 984 cod. civ.).

(Facoltà di domandare sempre la divisione. Eccezioni).

I coeredi possono sempre domandare la divisione.

Quando, però, tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età, il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo nato.

Egli può anche disporre che la divisione dell'eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il decennio.

Tuttavia in ambedue i casi l'autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può sopra istanza di uno o più coeredi consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore da essa stabilito.

Art. 311.

(Art. 985 cod. civ.).

(Godimento separato di parte dei beni).

Può domandarsi la divisione quand'anche uno o più coeredi avessero goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si provi che la divisione, della quale non facevano parte beni immobili od altri diritti capaci d'ipoteca, fu fatta in seguito ad accordi verbali, o che si ha un possesso sufficiente ad indurre la prescrizione.

Art. 312.

(Attesa di nascituro. Pendenza di giudizio).

La divisione non può aver luogo durante l'attesa della nascita di un chiamato a succedere concepito, nè durante la pendenza di un giudizio sulla legittimità o sulla paternità o maternità naturale di colui che nel caso di esito favorevole del giudizio sarebbe chiamato a succedere, o durante lo svolgimento della procedura amministrativa per la erezione in persona giuridica dell'ente istituito erede.

Art. 313.

(Accettazione con beneficio d'inventario).

Quando l'eredità è accettata col beneficio d'inventario, può chiedersi da uno o più coeredi che la divisione sia differita sino al pagamento dei creditori e dei legatari.

Nel caso di opposizione da parte degli altri coeredi l'autorità giudiziaria decide se la divisione debba essere differita, stabilendo le condizioni e il termine di differimento.

Art. 314.

(Sospensione della divisione per ordine del giudice).

L'autorità giudiziaria, sopra istanza di uno o più coeredi, può sospendere per un periodo di tempo da essa determinato, non eccedente i cinque anni, la divisione dell'eredità o di alcuni beni, qualora l'immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio agli interessi degli istanti.

Art. 315.

(Art. 986 cod. civ.).
(Divisione giudiziaria).

Se fra i coeredi non si possa convenire per una divisione amichevole, si osservano le regole seguenti.

Art. 316.

(Art. 987 cod. civ.).
(Diritto ai beni in natura. Vendita dei mobili).

Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili ed immobili dell'eredità.

Nondimeno, se i coeredi rappresentanti oltre la metà della somma delle quote concordano nella necessità della vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari, i beni mobili saranno venduti ai pubblici incanti avanti un notaio eletto di comune accordo, e, in caso di dissenso, dall'autorità giudiziaria. Quando concorra il consenso di tutte le parti la vendita potrà seguire tra i soli dividendi e senza pubblicità, salva opposizione dei legatari o dei creditori.

Art. 317.

(Art. 988 cod. civ.).
(Immobili non divisibili).

Se nella eredità vi siano immobili non comodamente divisibili e la divisione della intera sostanza non possa effettuarsi senza il loro frazionamento, o se i coeredi rappresentanti oltre

la metà delle quote concordino nella necessità della vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari, si procede alla vendita ai pubblici incanti di quegli immobili, la cui alienazione recherebbe minore pregiudizio agli interessi dei condividenti. La vendita deve essere fatta a mezzo di notaio eletto di comune accordo, e, in caso di dissenso, dall'autorità giudiziaria. Quando concorra il consenso di tutte le parti, e non vi sia opposizione dei creditori, la vendita può aver luogo fra i soli condividenti e senza pubblicità.

Art. 318.

(Art. 989 cod. civ.)
(*Vendita degli immobili*).

I patti e le condizioni della vendita, quando non si concordino dai condividenti, sono stabiliti dall'autorità giudiziaria.

Art. 319.

(Art. 990 cod. civ.)
(*Resa dei conti*).

Dopo la vendita, se ebbe luogo, dei mobili e degli immobili si procede avanti il notaio, nominato d'accordo dalle parti e in caso di dissenso dall'autorità giudiziaria, ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono fra loro i condividenti.

Art. 320.

(Art. 991 cod. civ.)
(*Dichiarazioni del coerede. Obbligo di collazione*).

Ciascun coerede è tenuto a dichiarare avanti il pretore del luogo dell'aperta successione agli altri coeredi che ne facciano richiesta, le liberalità da esso ricevute soggette a collazione a norma delle regole stabilite dalla sezione seguente, e i beni della eredità che esso detiene.

Ognuno di essi conferisce tutto ciò che gli è stato donato, le somme di cui è debitore e i beni che detiene.

Art. 321.

(Art. 992 cod. civ.)
(*Collazione*).

Se la collazione non è fatta in natura, i coeredi ai quali è dovuta, prelevano una porzione uguale sulla massa ereditaria.

Questi prelevamenti, per quanto è possibile, si formano con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura.

Art. 322.

(Art. 993 cod. civ.)
(*Stima e formazione delle parti*).

Fatti i prelevamenti, si procede alla stima di ciò che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti.

Se non vi è accordo, la stima è fatta da un perito eletto, in caso di dissenso, dall'autorità giudiziaria.

Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante parti quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote.

Art. 323.

(Art. 994 cod. civ.)
(*Norme per la formazione*).

Si deve evitare di frazionare i fabbricati e i fondi rustici, in modo da recar pregiudizio all'economia edilizia od agraria e all'igiene.

Compatibilmente con le suddette esigenze, le porzioni debbono comprendere una quantità di mobili, immobili e crediti di uguale natura e qualità in proporzione all'entità di ciascuna quota ereditaria.

Nella formazione delle parti gli immobili, il cui valore supera l'ammontare delle quote maggiori, che non possono essere frazionati senza notevole diminuzione del loro valore, devono essere compresi per intero a preferenza nelle parti dei singoli coeredi, aventi diritto alle quote maggiori, con addebito della eccedenza, salvo che tutti i coeredi vi si rifiutino, nel quale caso si deve procedere alla vendita a norma dell'articolo 317.

Si deve pure evitare, per quanto è possibile, la scomposizione o frazionamento delle biblioteche, delle gallerie e collezioni, che hanno una importanza storica o scientifica o artistica.

Art. 324.

(Art. 995 cod. civ.)
(*Conguagli in danaro*).

L'ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si pareggia con un equivalente in danaro.

Art. 325.

(Art. 996 cod. civ.).
(*Nomina di perito o notaio*).

Se non vi è accordo fra i coeredi, le parti si formano da un perito o da un notaio eletto in caso di dissenso dall'autorità giudiziaria.

Art. 326.

(Art. 997 cod. civ.).
(*Reclamo contro la formazione delle porzioni*).

Contro la determinazione e la formazione delle porzioni con l'addebito o l'accredito dei relativi conguagli, proposte dal perito o dal notaio, ciascun dividente è ammesso a portare reclamo avanti l'autorità giudiziaria; la quale, può introdurre nel progetto del perito o del notaio opportune modificazioni, o richiedere lo stesso perito o notaio di attuarle secondo i criteri da essa stabiliti. Essa decide altresì rispetto a quali parti si debba procedere per estrazione a sorte, e a quali parti per attribuzione. Per le quote uguali, l'estrazione a sorte è obbligatoria.

Sopra istanza di due o più coeredi l'autorità giudiziaria può consentire, nel caso di opposizione di altri coeredi, che, compatibilmente con gli interessi degli oppositori, sia attribuito agli istanti un immobile, il cui valore, tenuto conto degli eventuali conguagli in dare o in avere, corrisponda all'ammontare complessivo delle loro quote.

Art. 327.

(Art. 998 cod. civ.).
(*Suddivisioni tra stirpi*).

Le norme suddette stabilite per la divisione si osservano egualmente nelle suddivisioni tra le stirpi dividenti.

Art. 328.

(*Prelazione ai coeredi in caso di vendita. Riscatto*).

Se un coerede voglia alienare ad un estraneo la sua quota o parte di essa, ciascuno degli altri coeredi può far valere sulla quota o parte alienata il diritto di prelazione. Il coerede alienante deve notificare la proposta di alienazione indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali possono esercitare il diritto di prelazione nel termine di due mesi dalla notificazione. In difetto della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finchè dura lo stato di comunione ereditaria.

Nell'esercizio del diritto di prelazione è preferito il coerede che ha per primo trascritto la relativa domanda.

Art. 329.

(*Indivisibilità del fondo o dell'azienda agricola o industriale*).

Quando l'eredità sia costituita per la parte maggiore da un fondo o da un'azienda agricola o industriale formante un'entità economica indivisibile, essa va attribuita ed impunita per il suo valore, insieme con le relative scorte, ad un coerede che sia disposto ad ottenerne l'assegnazione e si ritenga idoneo ad assumerne l'esercizio.

Nel caso che siano più i coeredi, i quali aspirano a conseguire l'attribuzione decide l'autorità giudiziaria con riguardo alle condizioni ed attitudini personali.

Può anche decidere che l'azienda sia assegnata a due o più fra i coeredi, i quali intendono di esercitarla in comune.

In questo caso gli altri coeredi, salvo che nella eredità vi siano altri beni mobili o immobili per mezzo dei quali possano essere soddisfatti in tutto o in parte delle rispettive quote, e salva l'offerta da parte dell'assegnatario o assegnatari di soddisfare le loro quote o il residuo di esse in danaro, debbono attendere per essere integralmente soddisfatti un termine non maggiore di un triennio, durante il quale l'assegnatario o gli assegnatari sono tenuti a corrispondere ai coeredi l'interesse legale del valore delle loro quote o della parte residua di esse e a fornire garanzie idonee quando siano richieste dagli stessi coeredi.

Nel caso di opposizione di uno o più coeredi alla domanda di assegnazione, l'autorità giudiziaria decide se si debba far luogo all'assegnazione stessa ovvero alla alienazione del fondo o dell'azienda.

Art. 330.

(Art. 1044 cod. civ.).
(*Divisione fatta dal testatore*).

Il testatore può dividere o distribuire i suoi beni fra i suoi coeredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile. Può altresì stabilire particolari prescrizioni per la formazione dei lotti. Queste prescrizioni sono vincolative per gli eredi, salvo che l'effettivo valore delle quote appaia contrario all'intenzione del testatore.

Esso può disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata, che non sia coerede o legatario. La divisione proposta da questa persona non obbliga

i coeredi se l'autorità giudiziaria sopra istanza di taluno di essi la riconosca manifestamente contraria all'equità o alla volontà del testatore.

Art. 331.

(Art. 1046 cod. civ.).

(Beni non compresi nella divisione fatta dal testatore).

Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della sua morte, i beni in essa non compresi sono divisi in conformità alla legge.

Art. 332.

(Art. 1047 cod. civ.).

(Esclusione di qualche erede. Inefficacia della divisione).

La divisione, nella quale non sono stati compresi tutti gli eredi necessari ed istituiti, è senza effetto.

Art. 333.

(Art. 1048 cod. civ.).

(Lesione della legittima).

La divisione fatta dal testatore può essere impugnata se da essa o da altre disposizioni di ultima volontà da lui fatte risulta che sia leso nella porzione legittima alcuno di quelli fra i quali sono stati divisi i beni, salva la facoltà agli altri coeredi di offrire il supplemento a norma dell'articolo 373.

Art. 334.

(Comunione di archivi storici e raccolte di carte familiari).

Gli archivi storici e le raccolte di carte familiari rimangono proprietà comune dei soli coeredi appartenenti alla famiglia, salvo che il testatore cui spettavano ne abbia disposto altrimenti.

I suddetti coeredi provvedono di comune accordo alla custodia e conservazione di queste collezioni, ripartendosi in eguale misura i relativi oneri. Se vi sia contrasto sulla persona del depositario o sulle modalità della custodia e conservazione decide l'autorità giudiziaria. Essa può anche essere chiamata

a decidere nel caso di mancato accordo se la collezione debba essere attribuita verso compenso o gratuitamente a taluno fra i coeredi, ovvero assegnata a qualche pubblico istituto di cultura.

Art. 335.

(Art. 999 cod. civ.).

(Consegna dei documenti).

Compiuta la divisione, si devono rimettere a ciascuno dei condividenti i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro assegnati.

I documenti di una proprietà che è stata frazionata, rimangono a quello che ne ha la parte maggiore con l'obbligo di comunicarli agli altri condividenti che vi abbiano interesse ogni qualvolta venga richiesto. Gli stessi documenti, se la proprietà è divisa in parti uguali, e quelli comuni all'intera eredità si consegnano alla persona scelta a tal uopo da tutti gli interessati, la quale ha obbligo di comunicarli a ciascuno di essi a ogni loro domanda. Se vi sia contrasto nella scelta, la persona è determinata dall'autorità giudiziaria.

CAPO II.

DELLA COLLAZIONE E DELLA IMPUTAZIONE.

Art. 336.

(Art. 746, 1001 e 1014 cod. civ.).

(Obbligo di collazione).

Il figlio, anche se naturale, o altro discendente il quale concorra alla successione, ancorchè con beneficio d'inventario, insieme coi suoi fratelli o con le sue sorelle o loro discendenti, deve conferire ai suoi coeredi tutto ciò che ha ricevuto dal defunto per donazione, sì direttamente come indirettamente, eccettuato il caso che il donante o il testatore abbia altrimenti disposto.

Art. 337.

(Art. 1002 cod. civ.).

(Limite alla esenzione da collazione).

Il figlio, anche se naturale, o altro discendente, ancorchè sia stato espressamente dispensato dall'obbligo di conferire, non può ritenere la donazione, se non fino a concorrenza della quota disponibile. L'eccedente è soggetto a collazione.

Art. 338.

(Art. 1003 cod. civ.).

(Diritti del rinunziante all'eredità).

L'erede, che rinunzia alla successione, può tuttavia ritenere ladonazione o domandare il legato a lui fatto fino alla concorrenza della porzione disponibile; ma non può ritenere o conseguire nulla a titolo di legittima.

Art. 339.

(Art. 1004 e 1006 cod. civ.).

(Donazioni ai discendenti o coniuge dell'erede. Donazioni a due coniugi).

L'erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al suo coniuge, ancorchè succedendo a costoro ne abbia raccolto il vantaggio.

Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a due coniugi di cui uno sia discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.

Art. 340.

(Art. 1005 cod. civ.).

(Donazioni fatte all'ascendente del donante).

Il discendente che succede per ragione propria al donante, non è tenuto a conferire le cose donate al suo ascendente, ancorchè ne avesse accettato l'eredità.

Ma se egli succede per diritto di rappresentazione, deve conferire ciò che fu donato all'ascendente, anche nel caso in cui ne avesse rinunciato l'eredità.

Art. 341.

(Art. 1007 cod. civ.).

(Collazione di dote o altra assegnazione fatta ai discendenti per matrimonio, ufficio, titolo nobiliare, assicurazione).

È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso per costituire la dote o fare altra assegnazione ai suoi discendenti per causa di matrimonio, per procurare loro un ufficio o un collocamento o conseguire un titolo nobiliare, per soddisfare i premi di assicurazione sulla loro vita o per pagare i loro debiti.

Art. 342.

(Art. 1009 cod. civ.).

(Spese per mantenimento).

Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento o di educazione o quelle sostenute per malattia, nè quelle ordinarie fatte per abbigliamento, nozze e regali di uso.

Le spese per il corredo nuziale e quelle per l'istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedano notevolmente la misura corrispondente alle condizioni economiche del defunto.

Non sono soggette a collazione le liberalità remuneratorie di servizi resi all'ascendente.

Art. 343.

(Art. 1008 cod. civ.).

(Liberalità contenute nel testamento).

Tutto ciò che è lasciato per testamento non è soggetto a collazione, salvo il caso di disposizione contraria.

Art. 344.

(Art. 1011 cod. civ.).

(Società tra defunto ed erede).

Non è pure dovuta collazione in conseguenza di società contratta senza frode tra il defunto ed alcuno dei suoi eredi, purchè la società sia regolarmente costituita.

Art. 345.

(Art. 1012 cod. civ.).

(Cosa perita).

La cosa non deperibile con l'uso che è perita per caso fortuito e senza colpa del donatario non è soggetta a collazione.

Art. 346.

(Art. 1013 cod. civ.).

(Frutti ed interessi).

I frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione.

Art. 347.

(Art. 1015 cod. civ.).

(Modalità della collazione).

La collazione si fa o col rendere la cosa in natura o coll'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce.

Art. 348.

(Art. 1016 cod. civ.).

(Collazione di immobile alienato).

Quando il donatario di un immobile lo ha alienato od ipotecato, la collazione si fa soltanto con l'imputazione.

Art. 349.

(Art. 1017 cod. civ.).

(Collazione per imputazione).

La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione.

Art. 350.

(Art. 1018 cod. civ.).

(Detrazione delle migliorie).

In tutti i casi si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del valore di esse esistenti al tempo dell'aperta successione.

Art. 351.

(Art. 1019 cod. civ.).

(Computo delle spese straordinarie di conservazione).

Debbono computarsi a favore del donatario le spese straordinarie che esso ha fatte per la conservazione della cosa, non determinate da sua colpa.

Art. 352.

(Art. 1020 cod. civ.).

(Guasti e deterioramenti della cosa).

Il donatario dal suo canto è obbligato per i guasti e deterioramenti, che per sua colpa abbiano diminuito il valore dell'immobile.

Art. 353.

(Art. 1021 cod. civ.).

(Miglioramenti e deterioramenti fatti dal terzo acquirente).

Nel caso che l'immobile sia stato alienato dal donatario, i miglioramenti e deterioramenti fatti dall'acquirente debbono essere computati a norma dei tre articoli precedenti.

Art. 354.

(Art. 1022 cod. civ.).

(Collazione d'immobile donato con dispensa dalla collazione, eccedente la disponibile).

Il discendente successibile al quale sia stato donato, con dispensa dalla collazione, un immobile che eccede la quota disponibile, deve conferire l'immobile in natura, se la separazione della parte eccedente possa farsi comodamente; altrimenti può trattenerlo per intero e conferire l'eccedenza in danaro.

Art. 355.

(Art. 1023 cod. civ.).

(Ritenzione sino a rimborso di spese).

Il coerede, conferendo un immobile in natura, può ritenere il possesso sino all'effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per spese e miglioramenti.

Art. 356.

(Art. 1024 cod. civ.).

(Collazione di mobili).

La collazione dei mobili si fa soltanto per imputazione sulla base del valore stabilito dalla stima annessa all'atto di donazione.

In mancanza di tale stima si ha riguardo al valore nel tempo dell'aperta successione, da stabilirsi, in difetto di accordo, mediante perizia.

Se si tratta di cose delle quali non si può far uso senza consumarle ed il donatario le ha già consumate, se ne determina il valore che avrebbero avuto secondo il prezzo corrente al tempo dell'aperta successione.

Se si tratta di cose, che con l'uso si deteriorano, il loro valore al tempo dell'aperta successione è stabilito con riguardo allo stato in cui si trovano.

La determinazione del valore dei titoli di rendita sul Debito Pubblico e di quelli commerciali ed industriali, delle derrate e delle merci, il cui prezzo corrente è stabilito da listini di borsa o dalle mercuriali di mercato, si fa in base ai listini e alle mercuriali del tempo dell'aperta successione.

Art. 357.

(Art. 1025 cod. civ.).

(Collazione del danaro).

La collazione del danaro donato si fa col prendere una minore quantità del danaro che si trova nell'eredità, secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all'epoca dell'aperta successione.

Qualora tale danaro non basti, il donatario può esimersi dal conferire altro danaro cedendo fino alla concorrente quantità l'equivalente in titoli di rendita dello Stato o in altri mobili o immobili ereditari.

Se però consta che il donatario ha dato al danaro uno stabile investimento, esso deve imputare alla propria quota il valore della cosa nella quale il danaro è stato convertito, con

riguardo al tempo dell'aperta successione, anche se nell'intervallo l'abbia alienata o ipotecata, computati a norma degli articoli 350, 351, 352, gli eventuali miglioramenti o deterioramenti che siano stati apportati all'immobile.

Se consta che l'ascendente ha con danaro proprio acquistato un immobile al nome di un discendente, questi è tenuto a conferirlo agli altri coeredi, salvo che concorrano fatti e circostanze incompatibili con la volontà dell'ascendente di assoggettare il donatario al relativo onere. In questo secondo caso i coeredi legittimari possono pretendere la collazione dell'immobile al solo effetto di verificare se vi sia stata una lesione nella loro legittima.

Art. 358.

(Compenso ai discendenti collaboratori degli ascendenti).

I discendenti maggiorenni che, convivendo con gli ascendenti, hanno conferito il frutto del loro lavoro nella economia domestica dei loro ascendenti, se concorrono con altri discendenti, che non abbiano fatto conferimenti, hanno diritto di conseguire sulla massa della eredità un equo compenso.

CAPO III.

DEL PAGAMENTO DEI DEBITI.

Art. 359.

(Art. 1027 cod. civ.).

(Concorso al pagamento dei debiti ereditari).

I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.

Art. 360.

(Art. 1028 cod. civ.).

(Immobili gravati da rendita redimibile).

Ciascun coerede, quando i beni immobili di una eredità sono gravati con ipoteca da una prestazione di rendita redimibile, può esigere che gli immobili ne siano affrancati e resi liberi prima che si proceda alla formazione delle quote ereditarie. Se i coeredi dividono l'eredità nello stato in cui si trova, il fondo gravato deve stimarsi con le medesime norme con cui si stimano gli altri beni immobili, detratto dal valore del fondo

il capitale corrispondente alla prestazione, secondo le norme dell'articolo 1784 codice civile, salvo che esista un patto speciale intorno al capitale da corrispondersi per l'affrancazione.

Il solo erede, nella cui quota cade detto fondo, è gravato della prestazione medesima, con l'obbligo di garantire i coeredi.

Art. 361.

(Art. 1029 cod. civ.).

(Debiti ipotecari).

Gli eredi sono tenuti ai debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ed ipotecariamente per l'intero, salvo il diritto di chi ha pagato oltre la quota a lui incombente di ripetere dagli altri coeredi la parte per cui essi debbono contribuire.

Art. 362.

(Art. 1030 cod. civ.).

*(Ripetizione dai coeredi di debito pagato.
Pagamento al coerede creditore).*

Il coerede, che in forza dell'ipoteca abbia pagato un debito comune oltre la sua parte, ha diritto di ripetere dagli altri coeredi quella parte che ciascuno di essi deve personalmente sostenere quantunque il coerede che ha pagato il debito, si sia fatto surrogare nei diritti dei creditori.

Il coerede conserva peraltro la facoltà di richiedere il pagamento del credito a lui personale e garantito da ipoteca, non altrimenti che qualunque altro creditore, detratta la parte che deve sopportare come coerede.

Art. 363.

(Art. 1031 cod. civ.).

(Ripartizione di quota di debito non pagato da un coerede).

In caso di non solvenza di un coerede, la sua quota del debito ipotecario è ripartita in proporzione sopra tutti gli altri.

Art. 364.

(Art. 1033 cod. civ.).

(Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti).

Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salva però ai creditori l'azione ipotecaria sul fondo legato, e salvo altresì il diritto di separazione; ma il legatario che ha estinto il debito, di cui era gravato il fondo legato, sottentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi.

Se il debito ha servito a migliorare l'immobile ipotecato, al solo legatario incombe l'obbligo di estinguerlo senza che egli possa ripetere il pagamento dagli eredi, salva contraria manifestazione di volontà del testatore.

CAPO IV.

DEGLI EFFETTI DELLA DIVISIONE E DELLA GARANZIA DELLE QUOTE.

Art. 365.

(Art. 1034 cod. civ.).
(*Diritto dell'erede sulla propria quota*).

Ciascun coerede è riputato solo ed immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, e si ritiene che non abbia mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari.

Art. 366.

(Art. 1035 cod. civ.).
(*Garanzia fra coeredi*).

I coeredi si debbono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni procedenti da causa anteriore alla divisione.

La garanzia non ha luogo, se la evizione sofferta è stata eccettuata con una clausola particolare ed espressa nell'atto di divisione, o se il coerede soffre l'evizione per propria colpa.

Art. 367.

(Art. 1036 cod. civ.).
(*Reciproco risarcimento di danni a causa di insolvenza di un erede*).

Ciascun coerede è personalmente obbligato in proporzione della sua quota ereditaria a tenere indenne il suo coerede della perdita cagionata dalla evizione.

Se uno dei coeredi non è solvente, la parte per cui è obbligato deve essere egualmente ripartita tra l'erede che ha sofferto l'evizione e tutti i coeredi solventi.

Art. 368.

(Art. 1037 cod. civ.).
(*Insolvenza posteriore alla divisione. Debiti di rendita*).

Non vi è luogo a garanzia per la non solvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, se la insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che venne fatta la divisione.

La garanzia della solvenza del debitore di una rendita è dovuta per i primi cinque anni successivi alla divisione.

CAPO V.

DELLA RESCISSIONE IN MATERIA DI DIVISIONE.

Art. 369.

(Art. 1038 cod. civ.).
(*Rescissione per violenza, dolo e lesione*).

Le divisioni possono rescindersi per causa di violenza o di dolo.

Può altresì aver luogo la rescissione quando uno dei coeredi provi di essere stato leso nella divisione oltre il quarto. La semplice omissione di un oggetto dell'eredità non dà luogo all'azione di rescissione, ma soltanto ad un supplemento della divisione.

Art. 370.

(Art. 1039 cod. civ.).
(*Rescissione per lesione contro qualunque atto di divisione*).

L'azione di rescissione si ammette contro qualunque atto che abbia per oggetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari, ancorchè abbia luogo mediante vendita, cessione, permuta, transazione o altro negozio giuridico.

Compiuta la divisione o l'atto che tiene luogo della medesima, l'azione di rescissione non è più ammessa contro la transazione con la quale si è posto fine alle difficoltà o controversie insorte a causa del primo atto, ancorchè non fosse al riguardo cominciata alcuna lite.

Art. 371.

(Art. 1040 cod. civ.).
(*Vendita del diritto ereditario fatta al coerede*).

La detta azione non è ammessa contro la vendita del diritto ereditario fatta senza frode ad uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, dagli altri coeredi o da uno di essi.

Art. 372.

(Art. 1041 cod. civ.).
(*Stima dei beni*).

Per conoscere se vi sia stata lesione si procede alla stima degli oggetti secondo il loro stato e valore al tempo della divisione.

Art. 373.

(Art. 1042 cod. civ.).

(Facoltà del coerede di dare il supplemento della porzione deficiente).

Il coerede contro il quale è promossa l'azione di rescissione può troncarsi il corso della medesima ed impedire una nuova divisione dando all'attore e agli altri coeredi che si siano a lui associati, il supplemento della porzione ereditaria in danaro o in natura.

Art. 374.

(Art. 1043 cod. civ.).

(Alienazione della porzione ereditaria).

Il coerede che ha alienato la sua porzione od una parte di essa, non è più ammesso a proporre l'azione di rescissione per dolo o violenza, se l'alienazione è seguita dopo che gli fu palese il dolo o cessò la violenza.

Il coerede non perde il diritto a proporre l'azione se la vendita è limitata ad oggetti di poco valore o di facile deterioramento.

TITOLO V.

DEL PATRIMONIO FAMILIARE.

CAPO I.

DELLA COSTITUZIONE E DELL'AMMINISTRAZIONE
DEL PATRIMONIO FAMILIARE (1).

Art. 375.

(Costituzione del patrimonio familiare).

Il patrimonio familiare inalienabile può essere costituito anche durante il matrimonio. Il coniuge designato nell'atto di costituzione od entrambi ne hanno l'amministrazione, destinandone i frutti a vantaggio della famiglia.

Il patrimonio può essere costituito per atto pubblico da uno o da entrambi i coniugi o anche da altri.

Da persona diversa dai coniugi esso può essere costituito anche per testamento.

Art. 376.

(Proprietà del patrimonio).

Qualora la costituzione del patrimonio familiare sia fatta da uno o da entrambi i coniugi, i beni restano in proprietà dei costi-

(1) In sede di coordinamento generale questo capo dovrebbe essere trasferito nel libro I, Titolo VI, Capo XII, Sezione V.

tuenti. Se la costituzione sia fatta da un terzo, la proprietà è regolata dall'atto costitutivo e può essere sottoposta a clausola di reversibilità a favore del costituente e dei suoi eredi.

In mancanza di disposizione dell'atto costitutivo si intende conferita la proprietà dei beni al coniuge o ai coniugi contemplati nell'atto stesso.

Art. 377.

(Beni che formano il patrimonio).

Il patrimonio familiare può essere costituito con beni immobili o con titoli di credito nominativi vincolati, oppure con l'usufrutto sui beni medesimi, ma anche in quest'ultimo caso avrà la durata stabilita dagli articoli 386 e seguenti.

Art. 378.

(Trascrizione dell'atto di costituzione e annotazione del vincolo).

L'atto di costituzione del patrimonio familiare, se contenga beni immobili o l'usufrutto su di essi, deve essere trascritto presso la conservatoria delle ipoteche a norma degli articoli (del progetto sulla trascrizione e sulle ipoteche).

Se contenga soltanto titoli di credito, su di essi deve essere fatta dall'autorità competente annotazione del vincolo.

Art. 379.

(Inalienabilità del patrimonio).

L'inalienabilità dei beni costituenti il patrimonio familiare non è opponibile ai creditori, il cui diritto abbia data certa anteriore a quella della trascrizione dell'atto di costituzione o all'annotazione del vincolo sui titoli di credito.

Il giudice tutelare può autorizzare soltanto in caso di necessità rigorosamente accertata l'alienazione della proprietà dei beni costituiti in patrimonio familiare da uno o da entrambi i coniugi o ad essi assegnati in proprietà da un terzo con l'atto costitutivo del patrimonio medesimo.

L'esecuzione sui frutti e sulla rendita del patrimonio familiare non può aver luogo se non nei limiti stabiliti dal giudice tutelare, avuto riguardo alla natura del credito od ai bisogni della famiglia.

Art. 380.

(Accettazione della costituzione del patrimonio).

La costituzione del patrimonio familiare, quando non sia fatta da uno dei coniugi, non obbliga il costituente e non pro-

duce effetti se non dal giorno in cui viene accettata dal coniuge o dai coniugi contemplati nell'atto costitutivo o nel testamento.

L'accettazione può essere fatta nello stesso atto di costituzione o con atto pubblico posteriore.

Art. 381.

(Revocazione della costituzione del patrimonio).

La costituzione del patrimonio familiare quando non sia fatta da uno dei coniugi, può essere revocata, dopo l'accettazione, soltanto per sopravvenienza di figli o per ingratitudine, a norma degli articoli 432 e seguenti.

Art. 382.

(Costituzione mediante quota di eredità. Beneficio d'inventario).

Quando alla formazione del patrimonio familiare costituito per testamento siano destinati beni non singolarmente designati, ma una quota del patrimonio del testatore, l'accettazione della eredità deve essere fatta con beneficio d'inventario e la costituzione del patrimonio familiare non può aver luogo se non dopo che siano stati pagati i debiti ereditari.

Art. 383.

(Aumento del patrimonio).

Il patrimonio familiare può essere aumentato dopo la sua costituzione con l'osservanza delle norme per questa stabilite.

Art. 384.

(Riduzione del patrimonio eccedente la disponibile).

Il patrimonio familiare va soggetto a riduzione se al tempo della morte del costituente, che non sia uno dei coniugi, si riconosca eccedente la porzione dei beni di cui può disporre lo stesso costituente, secondo le norme stabilite negli articoli 96 e seguenti.

Art. 385.

(Amministrazione del patrimonio).

Chi ha l'amministrazione del patrimonio familiare può esercitare tutti i diritti che ad esso si riferiscano ed agire od essere convenuto nel giudizio per le relative azioni.

In caso di interdizione o di fallimento della persona alla quale è affidata l'amministrazione, questa spetta all'altro coniuge od anche ad altra persona della famiglia nominata dal giudice tutelare se egli lo ritenga più conveniente.

CAPO II.

DELLA SUCCESSIONE NEL PATRIMONIO FAMILIARE.

Art. 386.

(Destinazione del patrimonio in caso di scioglimento del matrimonio).

I beni che costituiscono il patrimonio familiare al momento dello scioglimento del matrimonio, se non esistono figli, hanno, nello stato in cui si trovano, la destinazione determinata dalle disposizioni di chi ha costituito il patrimonio stesso.

Quando lo scioglimento del matrimonio avvenga per morte del coniuge, al quale appartiene la proprietà dei beni costituenti il patrimonio familiare, spetta al coniuge superstite l'usufrutto dei beni stessi, con l'obbligo della prestazione degli alimenti alle persone verso le quali era tenuto il coniuge defunto.

Art. 387.

(Destinazione in caso di esistenza di figli).

Quando al momento dello scioglimento del matrimonio esistono figli, la destinazione del patrimonio familiare dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio.

Art. 388.

(Amministrazione dopo lo scioglimento del matrimonio).

Nei casi previsti dall'articolo precedente, qualora manchino disposizioni del costituente, l'amministrazione del patrimonio familiare spetta al coniuge superstite ed al figlio che questi ha designato.

Se manchino entrambi i genitori e non sia stata fatta alcuna designazione, l'amministrazione del patrimonio spetta al maggiore dei figli.

Qualora il figlio designato non abbia raggiunto la maggiore età o non sia emancipato, all'amministrazione provvede il giudice tutelare.

Art. 389.

(Amministrazione in caso di annullamento di matrimonio).

Quando lo scioglimento del matrimonio avvenga per causa diversa dalla morte di uno dei coniugi e vi siano figli, l'amministratore del patrimonio è nominato dal giudice tutelare.

TITOLO VI

DELLE DONAZIONI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 390.

(Art. 1050 cod. civ.).

(Definizione).

La donazione è un atto di liberalità fra vivi, con cui una persona attribuisce ad un'altra a titolo gratuito, una cosa o un diritto, ovvero la libera da un'obbligazione, o da un peso che gravi sui suoi beni.

La donazione produce i suoi effetti con l'accettazione.

Art. 391.

(Art. 1051 cod. civ.).

(Donazione immune ratoria).

È donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario, o per speciale remunerazione.

Art. 392.

(Liberalità d'uso).

Non costituiscono invece donazioni, ai sensi degli articoli precedenti, le liberalità che si sogliono fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità delle consuetudini.

Art. 393.

(Art. 1064 cod. civ.).

(Nullità della donazione di beni futuri).

La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante.

Se comprende i beni futuri è nulla, eccetto che i medesimi costituiscano un accessorio o una integrazione del bene presente, nel qual caso la donazione è valida per l'intero.

Art. 394.

(Donazione di prestazioni periodiche).

La donazione che ha per oggetto prestazioni periodiche, si estingue alla morte del donante salvo che la sua volontà contraria risulti anche tacitamente dalla disposizione.

Art. 395.

(Donazione di tutti i beni presenti).

La donazione di tutti i beni presenti è valida solo quando il donante si sia riservato l'usufrutto di almeno parte di essi in modo da soddisfare le obbligazioni degli alimenti che sono a suo carico o ne abbia in altro modo assicurato l'adempimento.

Art. 396.

(Donazione a più donatari).

La donazione fatta congiuntamente a favore di più donatari s'intende fatta ad essi per parti uguali, salvo diversa volontà del donante. È valida peraltro la clausola con cui il donante disponga che fra di essi abbia luogo il diritto di accrescimento.

CAPO II

DELLA CAPACITÀ DI DISPORRE E DI RICEVERE PER DONAZIONE.

Art. 397.

(Art. 1052 cod. civ.).

(Capacità di donare).

Possono fare donazione soltanto coloro che hanno piena capacità di disporre dei propri beni.

È tuttavia valida la donazione fatta dal minore o dall'inabilitato nel loro contratto di matrimonio, purchè siano state osservate le forme abilitative richieste.

Art. 398.

(Donazione fatta dall'inabilitato).

Il curatore dell'inabilitato per prodigalità può chiedere l'annullamento della donazione fatta dall'inabilitato stesso entro l'anno dal giorno in cui fu iniziato il procedimento di inabilitazione.

Art. 399.

(Donazione fatta da rappresentanti).

Il padre e il tutore non possono compiere donazioni per la persona incapace da essi rappresentata, tranne il caso di liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti o di donazioni remuneratorie o di regali d'uso.

È nullo il mandato con cui si attribuisca ad altri genericamente la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l'oggetto della donazione.

È peraltro valida la donazione in favore di persona da scegliersi da un terzo fra più persone designate dal donante o appartenenti a determinate categorie, o a favore di un ente morale fra più da lui indicati.

È del pari valida la donazione che abbia per oggetto una cosa che debba determinarsi dal terzo col suo equo criterio.

Art. 400.

(Capacità di donare delle persone giuridiche).

Le persone giuridiche hanno capacità di donare, sempre che tale atto sia conforme alla loro natura ed ai fini ad esse particolari o alle consuetudini.

Art. 401.

(Art. 1053 cod. civ.).

(Donazione a favore del tutore).

Sono vietate le donazioni fatte a favore del tutore dal suo amministrato, prima dell'approvazione del conto definitivo o dell'estinzione dell'azione per il suo rendimento, ed in ogni caso prima della restituzione dei beni.

Art. 402.

(Art. 1053 cod. civ.).

(Donazione al figlio naturale non riconoscibile).

Sono prive di effetto le donazioni fatte dai genitori ai figli naturali, la cui filiazione non possa essere riconosciuta o dichiarata.

Il divieto non si estende agli assegni fatti dai genitori per il collocamento matrimoniale o professionale di tali figli, nei limiti dello stretto necessario e nella misura consentita dalle condizioni economiche e sociali del donante.

Art. 403.

(Art. 1053 cod. civ.).

(Donazione al figlio naturale riconosciuto).

Sono altresì prive di effetto le donazioni fatte ai figli naturali la cui filiazione sia stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, quando eccedano la quota a cui essi avrebbero diritto nelle successioni intestate.

Art. 404.

(Annullamento della donazione).

I soli ascendenti e discendenti legittimi del donante hanno diritto di proporre l'azione di annullamento della donazione nei casi previsti negli articoli precedenti.

Art. 405.

(Art. 1053 e 1055 cod. civ.).

(Donazione a persona incapace).

La donazione a favore di una persona incapace, anche quando sia fatta sotto forma di contratto oneroso e sotto il nome di interposta persona, è nulla, salvo le disposizioni degli articoli precedenti.

Anche alle donazioni si estende la presunzione di interposizione stabilita nell'articolo 153, ed è ammessa anche in questo caso la prova contraria.

Art. 406.

(Art. 1054 cod. civ.).

(Donazione fra coniugi).

Ogni donazione tra coniugi, fatta durante il matrimonio, può sempre revocarsi. La revoca è di carattere personale, nè è consentita una rinuncia preventiva.

La donazione è revocabile di diritto quando il matrimonio sia annullato. Nel caso di matrimonio putativo, la donazione resta valida a favore del coniuge di buona fede.

Sono vietate tra coniugi le donazioni reciproche e contemporanee.

CAPO III

DELLA FORMA E DEGLI EFFETTI DELLA DONAZIONE.

Art. 407.

(Art. 1056 e 1070 cod. civ.).

(Forma della donazione).

Ogni donazione deve essere fatta per atto pubblico sotto pena di nullità.

La formalità dell'atto pubblico non è richiesta per le donazioni che abbiano per oggetto cose mobili per loro natura o titoli al portatore, purchè ne segua l'effettiva tradizione. Se questa manchi, la donazione è valida, purchè sia fatta per scrittura privata che contenga la descrizione delle cose mobili e l'indicazione del loro valore, e sia accettata nella stessa forma.

Art. 408.

(Art. 1057 cod. civ.).

(Accettazione della donazione).

L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non produce

i suoi effetti se non dal momento in cui è notificata al donante l'accettazione mediante atto di ufficiale giudiziario da cui risulti la indicazione del pubblico ufficiale che ha stipulato l'atto.

La donazione deve essere accettata puramente e semplicemente. Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.

Art. 409.

(Morte del donante o del donatario prima dell'accettazione).

La morte del donante o del donatario, verificatasi prima dell'accettazione, impedisce che la donazione consegua il suo effetto. Se però l'accettazione è già avvenuta, la notifica di essa può essere fatta dagli eredi del donatario al donante o ai suoi eredi.

Art. 410.

(Revocazione di donazione parzialmente eseguita.).

Nel caso previsto nel secondo comma dell'articolo 407, se la consegna è avvenuta solo in parte, il donante può revocare la donazione per la parte non consegnata purchè l'oggetto della donazione non abbia carattere indivisibile, nel qual caso la donazione si ritiene valida per l'intero.

Art. 411.

(Art. 1059 comma 4° cod. civ.).

(Donazione a nascituri).

Sono valide le donazioni a favore di concepiti o di figli immediati di una determinata persona vivente al tempo della donazione quantunque non ancora concepiti, in entrambi i casi sotto la condizione della nascita del donatario.

L'accettazione in questi casi deve essere fatta dal genitore che esercita la patria potestà e in mancanza dall'avo o da qualsiasi altro degli ascendenti.

Salvo dichiarazione contraria, i frutti maturatisi prima della nascita sono riservati al donatario.

Art. 412.

(Art. 1062 comma 2° e 1068 cod. civ.).

(Donazione in riguardo di matrimonio).

Le donazioni fatte in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore degli sposi o della prole nascitura dai medesimi, non possono essere

revocate nell'ipotesi dell'articolo 409 nè impugnate per mancanza di accettazione.

Le donazioni restano senza effetto se il matrimonio non segue. Lo stesso ha luogo se il matrimonio è annullato.

Trattandosi di donazione fatta a favore degli sposi nei casi dell'articolo 147 del progetto per il primo libro del codice civile sono salvi i diritti acquistati dai terzi fra il momento in cui la donazione si è perfezionata col matrimonio ed il passaggio in giudicato della sentenza che lo annulla.

Nel caso di donazione fatta a favore di figli nascituri, questa rimane efficace nell'ipotesi prevista dall'articolo 150 del progetto per il primo libro del codice civile.

Art. 413.

(Articolo 1061 cod. civ.).

(Nullità per irregolare accettazione).

Se l'accettazione non è fatta nei modi stabiliti negli articoli precedenti, la nullità della donazione può essere opposta anche dal donante, dai suoi eredi od aventi causa.

Art. 414.

(Articolo 1060 cod. civ.).

(Donazione a persone giuridiche).

Le donazioni fatte alle persone giuridiche non possono essere accettate se tali enti non ne siano stati autorizzati dalla autorità competente.

La domanda da parte del rappresentante dell'ente, diretta ad ottenere l'autorizzazione, deve essere notificata al donante, il quale dalla data della notifica non può revocare la sua dichiarazione.

Negata l'autorizzazione, la donazione è nulla.

Art. 415.

(Donazione ad enti di fatto).

Sono valide le donazioni a favore di enti che non abbiano ancora giuridica esistenza; tali donazioni s'intendono fatte sotto la condizione del riconoscimento da parte della autorità competente. Quanto all'accettazione vanno osservate le disposizioni contenute nell'articolo precedente.

Salvo dichiarazione contraria, i frutti maturatisi prima del riconoscimento, sono riservati al donatario.

Art. 416.

(Volontà di ricevere a titolo gratuito).

Se il donante abbia trasmesso la cosa a titolo gratuito e il donatario abbia inteso di riceverla a titolo diverso, la donazione non produce effetto che dal momento in cui il donatario abbia manifestato la volontà di ricevere la cosa a titolo gratuito.

Art. 417.

(Errore sul motivo della donazione).

L'errore sul motivo della donazione, sia esso di fatto o di diritto, rende annullabile la donazione se il motivo sia stato espresso e risulti che esso sia il solo che abbia determinato il donante a compiere la liberalità.

Art. 418.

(Inadempimento o ritardo nell'esecuzione).

Il donante nel caso di inadempimento o di ritardo nella esecuzione della donazione non risponde del risarcimento dei danni, salvo che si provi che l'inadempimento o il ritardo dipendano da suo dolo o colpa grave.

Art. 419.

(Art. 1069 cod. civ.).

(Riserva di disporre di cose determinate).

Quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati e muore senza averne disposto, tale facoltà non può essere esercitata dai suoi eredi.

Art. 420.

(Dispensa dall'eseguire la donazione).

L'autorità giudiziaria può esonerare il donante dall'eseguire in tutto o in parte la donazione, quando le sue condizioni economiche, posteriormente alla donazione stessa, siano modificate senza sua colpa grave in modo che la esecuzione sia divenuta eccessivamente onerosa per il donante.

Art. 421.

(Motivo contrario alla legge).

Se il motivo della donazione sia contrario alla legge o al buon costume, la donazione è nulla, purchè sia manifesto e sia il solo che abbia determinato il donante alla liberalità.

Art. 422.

(Donazione condizionata).

Se ad una donazione sia stata apposta una condizione e questa si verifichi dopo la morte del donatario, il diritto a conseguirla si trasmette ai suoi eredi.

Art. 423.

(Condizione di non fare o non dare).

Se la donazione è stata fatta sotto la condizione da parte del donatario di non fare o non dare, il donatario potrà conseguire immediatamente i beni donati previa cauzione o altra sufficiente cautela per la esecuzione della volontà del donante.

Art. 424.

(Art. 1071 cod. civ.).

(Condizioni di reversibilità).

Il donante può stipulare la reversibilità delle cose donate sia che il donatario premuoia al donante, sia che premuoiario il donatario e i suoi discendenti, sia infine che il donatario premuoia al donante senza lasciare discendenti.

Nel caso in cui la donazione sia fatta con generica indicazione della reversibilità, questa riguarda la premorienza non solo del donatario, ma anche dei suoi discendenti.

Non si fa luogo a reversibilità che a beneficio del solo donante. Il patto a favore di altri si considera come non apposto.

Art. 425.

(Art. 1072 cod. civ.).

(Effetti della reversibilità).

Il patto di reversibilità produce l'effetto di sciogliere tutte le alienazioni dei beni donati e di farli ritornare al donante liberi ed esenti da ogni peso ed ipoteca, ad eccezione dell'ipoteca della dote, dei lucri dotali e delle convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del coniuge donatario non bastino e nel caso soltanto in cui la donazione gli fosse stata fatta con lo stesso contratto matrimoniale da cui risultino tali diritti ed ipoteche.

È valido il patto con cui in caso di riversione siano fatti salvi i diritti successori del coniuge superstite del donatario.

Art. 426.

(Donazione gravata di onere).

La donazione può essere gravata di un onere anche non avente contenuto patrimoniale, sia a favore del donante, sia di un terzo, sia nell'interesse pubblico.

Quando l'onere sia illecito, impossibile o privo di apprezzabile interesse, si considera come non apposto, salvo che consti che esso abbia costituito il motivo unico o principale della donazione.

Se lo scopo della donazione è di interesse pubblico o a favore di un terzo, può questo o l'autorità competente chiedere al donatario l'esecuzione, anche durante la vita del donante.

Art. 427.

*(Art. 1067 cod. civ.).**(Onere del pagamento di debiti futuri).*

Nella donazione può imporsi al donatario un onere, anche pel pagamento di debiti futuri, purchè non sia maggiore del valore della cosa donata.

Il valore della cosa donata e quello dell'onere imposto, devono essere valutati al tempo in cui l'onere deve essere eseguito; qualora l'onere importi una spesa maggiore del valore della liberalità e il donante o il beneficiario non siano disposti a concorrere per l'eccedenza, il donatario può rinunciare alla donazione.

Art. 428.

*(Art. 1073 cod. civ.).**(Divieto di sostituzione).*

Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se non nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volontà.

La nullità delle sostituzioni non nuoce alla validità della donazione.

Art. 429.

*(Art. 1074 cod. civ.).**(Riserva di usufrutto).*

È permesso al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a favore proprio, del coniuge, degli ascendenti, nonchè della sua prole anche nascita.

Art. 430.

*(Art. 1077 cod. civ.).**(Garanzia per evizione).*

Il donante non è tenuto a garanzia verso il donatario per l'evizione che questi soffra per le cose donate.

Il donatario non ha azione contro il donante in buona fede per il rimborso dei miglioramenti che avesse eseguiti sulle cose donate.

Il donante è tenuto alla garanzia:

1° Se abbia espressamente promesso la garanzia;

2° Se l'evizione dipenda dal dolo o dal fatto personale di lui;

3° Se la donazione sia rivolta a costituire una dote;

4° Se trattasi di donazione che imponga oneri al donatario o di donazione remuneratoria, nel qual caso la garanzia è dovuta sino alla concorrenza dell'ammontare degli oneri o delle prestazioni.

Art. 431.

(Garanzia per vizi occulti).

Il donante è tenuto altresì alla garanzia per vizi occulti della cosa donata ed al risarcimento dei danni patiti dal donatario se egli abbia garantito che la cosa era immune da vizi o li abbia tenuti nascosti al donatario.

CAPO IV.

DELLA REVOCAZIONE DELLE DONAZIONI.

Art. 432.

*(Art. 1078 e 1081 cod. civ.).**(Revocazione per ingratitudine).*

La donazione può revocarsi per causa di ingratitudine. La revocazione non può essere proposta che nei seguenti casi:

1° Quando il donatario abbia dolosamente recato grave offesa alla persona o all'onore del donante, o del coniuge, o di un discendente o un ascendente di lui, o abbia arrecato grave pregiudizio al patrimonio del donante stesso;

2° Quando egli rifiuti indebitamente gli alimenti al donante, o violi comunque verso di lui gli obblighi di assistenza familiare.

Art. 433.

(Art. 1082 cod. civ.)

(Termini e legittimazione ad agire per la revocazione).

La domanda di revocazione per causa di ingratitudine deve essere proposta entro l'anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione.

L'azione di revocazione si trasmette agli eredi del donante quando questi sia deceduto prima del termine utile per proporla; in questo caso l'azione può essere da essi esercitata soltanto fino allo scadere del detto termine.

L'azione di revocazione può essere proposta dagli eredi del donante quando il donatario si sia reso responsabile di omicidio volontario in persona del donante o gli abbia dolosamente impedito di revocare la donazione. Anche in questo caso, il termine per proporre l'azione è di un anno dal giorno in cui gli eredi abbiano avuto notizia della causa di revocazione.

In nessun caso l'azione di revocazione può essere proposta contro gli eredi del donatario; ma, se proposta in vita di lui, può essere proseguita contro gli eredi.

Art. 434.

(Art. 1087 cod. civ.)

(Eccezione alla revocazione per ingratitudine).

Non possono revocarsi per causa di ingratitudine:

- 1° Le donazioni remuneratorie;
- 2° Quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio;
- 3° Quelle fatte ad enti pubblici.

Art. 435.

(Invalidità della rinuncia preventiva alla revocazione).

Non è valida la rinuncia preventiva alla revocazione della donazione per ingratitudine.

L'azione di revocazione non può più essere ammessa quando chi ha facoltà di proporla ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di esercitarla.

Art. 436.

(Effetti della revocazione).

Revocata la donazione il donatario deve restituire i beni in natura, se essi ancora esistono, insieme coi frutti dal giorno della domanda.

Se il donatario abbia alienato i detti beni, deve restituirne il valore avuto riguardo al tempo della domanda, con i frutti dal giorno della medesima.

Art. 437.

(Art. 1088 cod. civ.)

(Effetti della revocazione nei riguardi dei terzi).

La revocazione per ingratitudine non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda.

Se anteriormente alla trascrizione della domanda di revocazione il donatario abbia costituito sui beni donati diritti reali che ne diminuiscano il valore, deve indennizzare il donante della diminuzione di valore sofferta dalla cosa donata.

Art. 438.

(Art. 1083 a 1085 cod. civ.)

(Revocazione per sopravvenienza di figli).

Le donazioni fatte da persone che non avevano figli o discendenti legittimi o figli naturali riconosciuti viventi al tempo della donazione possono essere revocate per la sopravvenienza di un figlio legittimo del donante, per il riconoscimento di un figlio naturale o per il ritorno del figlio o discendente presunto morto.

La donazione può essere revocata soltanto per la parte che costituisce la quota di riserva dovuta ai figli legittimi computata come se la successione dovesse verificarsi al momento della revocazione.

La revocazione della donazione non può essere domandata quando al tempo della donazione il donante fosse a conoscenza dell'avvenuto concepimento del figlio.

Art. 439.

(Art. 1084 cod. civ.)

(Nullità della rinuncia al diritto di revocazione).

È nulla qualunque clausola o convenzione con cui il donante rinunzi al diritto di revocare la donazione nei casi previsti dall'articolo precedente.

Art. 440.

(Art. 1087 cod. civ.).

(Eccezioni alla revocazione per sopravvenienza di figli).

Non possono revocarsi per sopravvenienza dei figli:

- 1° Le donazioni remuneratorie;
- 2° Quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio.

Art. 441.

(Art. 1088 e 1089 cod. civ.).

(Effetti della revocazione)

In caso di revocazione per sopravvenienza di figli, si applicano, per quanto riguarda gli effetti della revocazione sia nei confronti del donante e del donatario sia nei confronti dei terzi, le norme di cui agli articoli 436 e 437.

Art. 442.

(Art. 1090 cod. civ.).

(Termini per l'azione di revocazione)

L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli non è più ammessa decorsi cinque anni computabili dal giorno della nascita del figlio. Nel caso di riconoscimento di un figlio naturale il termine decorre dalla data di questo riconoscimento.

Il donante non può proporre la revocazione dopo la morte del figlio o dei discendenti.

Art. 443.

(Donazione non risultante da contratto)

Le donazioni, anche se non risultino direttamente da un rapporto contrattuale, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione per causa di ingratitudine e per sopravvenienza di figli nonchè a quelle relative alla riduzione, contenute nella sezione II, capo II del titolo I di questo libro.

TAVOLA DI RAFFRONTO

degli articoli del codice civile con gli articoli del progetto

Codice civile	Progetto	Codice civile	Progetto
Art. 720	Art. 2	Art. 765	Art. 145
» 721	» 106	» 766	» 146
» 722	» —	» 767	» 147
» 723	» —	» 768	» 148
» 724	» 107	» 769	» 150
» 725	» 108	» 770	» 149
» 726	» 111	» 771	» 151
» 727	» 109	» 772	» 152
» 728	» 110	» 773	» 153
» 729	» 112	» 774	» 154
» 730	» 114	» 775	» 155
» 731	» —	» 776	» 156
» 732	» 113	» 777	» 157
» 733	» 115	» 778	» 157
» 734	» —	» 779	» 157
» 735	» 112	» 780	» 157
» 736	» 116	» 781	» —
» 737	» 117	» 782	» 158
» 738	» 119	» 783	» 159
» 739	» 120	» 784	» 158
» 740	» 122	» 785	» 158
» 741	» 121	» 786	» 160
» 742	» 123	» 787	» 160
» 743	» 124	» 788	» 161
» 744	» 125	» 789	» 164
» 745	» 126	» 790	» 165
» 746	» 336	» 791	» 167
» 747	» 127	» 792	» 168
» 748	» 128	» 793	» 169
» 749	» 129	» 794	» 170
» 750	» 130	» 795	» 171
» 751	» 131	» 796	» 172
» 752	» 132	» 797	» 173
» 753	» 133	» 798	» 174
» 754	» 134	» 799	» 176
» 755	» 135	» 800	» 176
» 756	» —	» 801	» 176
» 757	» 137	» 802	» 177
» 758	» 139	» 803	» 178
» 759	» 140	» 804	» 162, 163
» 760	» 141	» 805	» 83
» 761	» 142	» 806	» 83
» 762	» 143	» 807	» 84
» 763	» 143	» 808	» 93
» 764	» 144	» 809	» 82

Codice civile		Progetto	Codice civile		Progetto
Art.		Art. 94	Art. 861	Art. 214	
»	810	»	»	»	243
»	811	»	»	»	243
»	812	»	»	»	257
»	813	»	»	»	256
»	814	»	»	»	258
»	815	»	»	»	258
»	816	»	»	»	241
»	817	»	»	»	242
»	818	»	»	»	249
»	819	»	»	»	250
»	820	»	»	»	250
»	821	»	»	»	251
»	822	»	»	»	252
»	823	»	»	»	249, 253
»	824	»	»	»	254
»	825	»	»	»	261
»	826	»	»	»	254
»	827	»	»	»	263
»	828	»	»	»	263
»	829	»	»	»	—
»	830	»	»	»	264
»	831	»	»	»	265
»	832	»	»	»	266
»	833	»	»	»	268
»	834	»	»	»	267
»	835	»	»	»	269
»	836	»	»	»	279
»	837	»	»	»	280
»	838	»	»	»	281
»	839	»	»	»	282
»	840	»	»	»	278
»	841	»	»	»	283
»	842	»	»	»	—
»	843	»	»	»	284, 285
»	844	»	»	»	284
»	845	»	»	»	286
»	846	»	»	»	285
»	847	»	»	»	287
»	848	»	»	»	—
»	849	»	»	»	295
»	850	»	»	»	296
»	851	»	»	»	297
»	852	»	»	»	298
»	853	»	»	»	298
»	854	»	»	»	300
»	855	»	»	»	300
»	856	»	»	»	300, 302
»	857	»	»	»	306
»	858	»	»	»	—
»	859	»	»	»	306
»	860	»	»	»	—

Codice civile		Progetto	Codice civile		Progetto
Art.		Art. 308	Art. 962	Art. 27, 30	
»	911	»	»	»	31
»	912	»	»	»	32
»	913	»	»	»	33
»	914	»	»	»	34
»	915	»	»	»	41
»	916	»	»	»	35
»	917	»	»	»	36
»	918	»	»	»	37
»	919	»	»	»	38
»	920	»	»	»	39
»	921	»	»	»	40
»	922	»	»	»	40
»	923	»	»	»	—
»	924	»	»	»	—
»	925	»	»	»	45
»	926	»	»	»	46
»	927	»	»	»	49
»	928	»	»	»	—
»	929	»	»	»	73
»	930	»	»	»	73
»	931	»	»	»	74
»	932	»	»	»	75
»	933	»	»	»	310
»	934	»	»	»	311
»	935	»	»	»	315
»	936	»	»	»	316
»	937	»	»	»	317
»	938	»	»	»	318
»	939	»	»	»	319
»	940	»	»	»	320
»	941	»	»	»	321
»	942	»	»	»	322
»	943	»	»	»	323
»	944	»	»	»	324
»	945	»	»	»	325
»	946	»	»	»	326
»	947	»	»	»	327
»	948	»	»	»	335
»	949	»	»	»	—
»	950	»	»	»	336
»	951	»	»	»	337
»	952	»	»	»	338
»	953	»	»	»	339
»	954	»	»	»	340
»	955	»	»	»	339
»	956	»	»	»	341
»	957	»	»	»	343
»	958	»	»	»	342
»	959	»	»	»	—
»	960	»	»	»	344
»	961	»	»	»	345

Codice civile	Progetto	Codice civile	Progetto
Art. 1013	Art. 346	Art. 1060	Art. 414
» 1014	» 336	» 1061	» 413
» 1015	» 347	» 1062	» 412
» 1016	» 348	» 1063	» —
» 1017	» 349	» 1064	» 393
« 1018	» 350	» 1065	» —
» 1019	» 351	» 1066	» —
» 1020	» 352	» 1067	» 427
» 1021	» 353	» 1068	» 412
» 1022	» 354	» 1069	» 419
» 1023	» 355	» 1070	» 407
» 1024	» 356	» 1071	» 424
» 1025	» 357	» 1072	» 425
» 1026	» 103	» 1073	» 428
» 1027	» 359	» 1074	» 429
« 1028	» 360	» 1075	» —
« 1029	» 361	» 1076	» —
« 1030	» 362	» 1077	» 430
« 1031	» 363	» 1078	» 432
« 1032	» 50	» 1079	» —
» 1033	» 364	» 1080	» —
« 1034	» 365	» 1081	» 432
« 1035	» 366	» 1082	» 433
« 1036	» 367	» 1083	» 438
» 1037	» 368	» 1084	» 438, 439
« 1038	» 369	» 1085	» 438
» 1039	» 370	» 1086	» —
« 1040	» 371	» 1087	» 434, 440
« 1041	» 372	» 1088	» 437, 441
« 1042	» 373	» 1089	» 441
« 1043	» 374	» 1090	» 412
« 1044	» 333	» 1091	» 100
« 1045	» —	» 1092	» 101
« 1046	» 331	» 1093	» 100, 102
« 1047	» 332	» 1094	» —
» 1048	» 333	» 1095	» 104
« 1049	» —	» 1096	» 105
» 1050	» 390	» 1311	» 162
« 1051	» 391	» 2054	» 50
« 1052	» 397	» 2055	» 51
« 1053	» 401, 402, 403	» 2057	» 54
	405	« 2060	» 57
» 1054	» 406	» 2061	» 56
« 1055	» 405	» 2062	» 58
» 1056	» 407	» 2063	» 52
» 1057	» 408	» 2064	» 53
» 1058	» —	» 2065	» 59
« 1059	» 411		

CODICE CIVILE

TERZO LIBRO

SUCCESSIONI E DONAZIONI

RELAZIONE AL PROGETTO

** — Codice Civile - Terzo libro - *Relazione al progetto.*

INDICE

ELENCO DEI COMPILATORI DEL PROGETTO.....	Pag.	IV
INTRODUZIONE	»	1

TITOLO I

Disposizioni comuni alle successioni legittime e testamentarie.

CAPO I - Disposizioni generali.		
Sezione I - Dell'apertura, della delazione e dell'acquisto dell'eredità	Pag.	2
Id. II - Dell'accettazione dell'eredità	»	3
Id. III - Del beneficio d'inventario	»	4
Id. IV - Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.....	»	6
Id. V - Della rinunzia all'eredità	»	7
Id. VI - Dell'eredità giacente	»	8
Id. VII - Della petizione di eredità	»	9
CAPO II - Dei diritti degli eredi legittimari.		
Sezione I - Della porzione dovuta agli eredi legittimari	Pag.	9
Id. II - Della riduzione delle disposizioni lesive della quota degli eredi legittimari ...	»	20

TITOLO II

Delle successioni legittime.

CAPO I - Della devoluzione della successione legittima..	Pag.	22
Sezione I - Della capacità di succedere	»	23
Id. II - Della rappresentazione	»	25
Id. III - Della successione dei parenti legittimi..	»	26
Id. IV - Della successione dei figli naturali e dei loro parenti	»	28
Id. V - Della successione del coniuge superstite e degli affini.....	»	31
Id. VI - Dell'acquisto dei beni del defunto da parte dello Stato	»	33

TITOLO III

Delle successioni testamentarie.

CAPO I - Disposizioni generali.....	Pag.	34
Id. II - Della capacità di disporre per testamento...	»	35
Id. III - Dell'incapacità di ricevere per testamento...	»	37

CAPO IV - Della forma dei testamenti.....	Pag.	42
Sezione I - Dei testamenti ordinari.....	»	42
Id. II - Dei testamenti speciali	»	43
Id. III - Del deposito dei testamenti olografi e della pubblicazione dei testamenti segreti..	»	44
CAPO V - Della istituzione di erede e dei legati	»	48
Sezione I - Disposizioni generali	»	50
Id. II - Delle disposizioni condizionali, a termini o modali.....	»	51
Id. III - Dell'istituzione di erede	»	55
Id. IV - Dei legati	»	57
Id. V - Del diritto di accrescimento fra i coeredi e i collegatari	»	65
Id. VI - Della revocazione e della inefficacia delle disposizioni testamentarie	»	67
CAPO VI - Delle sostituzioni	»	71
Id. VII - Degli esecutori testamentari	»	75

TITOLO IV

Della divisione.

CAPO I - Disposizioni generali	Pag.	82
Id. II - Della collazione e della imputazione	»	84
Id. III - Del pagamento dei debiti.....	»	85
Id. IV - Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote	»	85
Id. V - Della rescissione in materia di divisione	»	85

TITOLO V

Del patrimonio familiare.

CAPO I - Della costituzione e dell'amministrazione del patrimonio familiare	Pag.	86
Id. II - Della successione nel patrimonio familiare ..	»	90

CAPITOLO VI

Delle donazioni.

CAPO I - Disposizioni generali	Pag.	92
Id. II - Della capacità di disporre e di ricevere per donazione	»	95
Id. III - Della forma e degli effetti della donazione...	»	99
Id. IV - Della revocazione delle donazioni.....	»	106
CONCLUSIONE	»	107

Hanno partecipato alla compilazione del progetto:

MARIANO D'AMELIO - *Presidente.*

ANTONIO AZARA - *Segretario Generale.*

EMILIO ALBERTARIO - **ALFREDO ASCOLI** - **GAETANO AZZARITI** - **LUDOVICO BARASSI** - **GEROLAMO BISCARO** - **ROBERTO DE RUGGIERO** † - **CALOGERO GANGI** - **FULVIO MAROI** - **FILIPPO VASSALLI** - *Membri.*

CARLO MILLOZZA - **CARLO ZAPPULLI** - *Segretari.*

INTRODUZIONE

Nel presentare il progetto per la riforma del terzo libro del codice civile, concernente le successioni e le donazioni, la Commissione Reale non può non rivolgere un reverente pensiero alla memoria di VITTORIO SCIALOJA, la cui opera di riformatore del nostro diritto privato è consacrata nei progetti in precedenza presentati al Governo, ed è stata guida ai compilatori di questo progetto.

Il libro delle successioni e delle donazioni non reclama la creazione di nuovi istituti giuridici, come è avvenuto per il diritto delle persone e per il diritto di famiglia. Trattasi, tuttavia, di materia che, per la delicatezza e la gravità degli interessi che tocca e per il grande numero di questioni alle quali hanno dato luogo le singole disposizioni, merita una profonda e accurata opera di revisione.

Un più sistematico ordinamento della materia stessa è stato ritenuto indispensabile per quasi tutti i titoli del libro, e particolarmente per le disposizioni comuni alle successioni legittime e testamentarie, in cui sono state incluse anche quelle concernenti la separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede, che nel codice civile costituiscono il XXIV titolo del libro concernente i modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose, e che, per quanto possano in certo modo giustificarsi circa la collocazione dopo i privilegi e le ipoteche, non hanno attualmente, ad avviso dei più, una sede opportuna.

Delle innovazioni — che sono molte in ogni titolo e alcune di non lieve importanza, anche per il coordinamento con i progetti di riforma già presentati — è data ragione volta per volta nella trattazione dei singoli argomenti (1). Devesi, però, ricordare che la Commissione non ha mancato di tenere conto della elaborazione dottrinale e giurisprudenziale e della legislazione comparata su tutte le questioni sulle quali ha dovuto portare il suo attento esame nello studio delle riforme; e che queste sono ispirate alle idee programmatiche del Governo Fascista.

(1) Per ciascun titolo sono state compilate da ogni relatore, il cui nome figura sotto l'epigrafe, particolari relazioni, che sono state qui coordinate dall'Presidentessa.

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SUCCESSIONI LEGITTIME
E TESTAMENTARIE.

CAPO I.

Disposizioni generali.

(Relatore il Prof. ALFREDO ASCOLI).

Il Titolo I è diviso in due capi: disposizioni generali, diritti degli eredi legittimari.

Sono materie queste che il codice vigente tratta, quanto alla prima, dopo l'esposizione delle norme sulle successioni legittime e testamentarie, sotto la rubrica *disposizioni comuni alle successioni legittime e testamentarie*, e quanto alla seconda, nel capo delle successioni testamentarie.

La Commissione ha ritenuto opportuno togliere queste ultime dall'attuale sede, perchè il diritto del legittimario opera anche in mancanza delle successioni testamentarie, potendo anche con atti *inter vivos* ledersi i diritti dei prossimi parenti o del coniuge che succedono poi *ab intestato*.

Quanto alla materia oggi costituente il capo I del titolo, è sembrato sistematicamente più corretto farne precedere la trattazione a quella dei singoli modi di delazione dell'eredità, e completando da un lato il contenuto del capo III del codice, con l'aggiunta della sezione relativa alla separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede, che oggi, dopo un semplice accenno nel titolo delle successioni, ha la sua sede dopo le ipoteche, e stralciandone invece la divisione che viene, insieme con la collazione e imputazione che vi sono incluse, dopo i due diversi modi di delazione dell'eredità (titolo IV).

Venendo in particolare al capo I esso è distinto in 7 sezioni.

Sez. 1^a: *Dell'apertura, della delazione e dell'acquisto dell'eredità* (art. 1-8).

Sono risolte in questa sezione alcune controversie fondamentali dottrinali o pratiche.

La prima è quella relativa al significato degli articoli 925, 926 cod. civ., se, cioè, essi riproducano la *sesina iuris* dell'antico diritto francese, per cui l'eredità si acquista *ipso iure* pel solo effetto della devoluzione dell'eredità a favore di date persone, o se l'acquisto *ipso iure* si limiti al possesso.

La prima opinione sembra appoggiarsi all'origine dell'articolo 925, che è riproduzione, con lieve diversità, dell'art. 724 cod. francese, ma accogliendo questo concetto si dovrebbe logicamente giungere alla conseguenza, accolta, fra altri, dal codice germanico, paragr. 1933, 1934, che all'eredità non resti che la facoltà di ripudiare entro il termine fissato dalla legge: si prescriverebbe il diritto e in altre parole l'eredità, non, come è scritto nel codice nostro, il diritto di accettarla.

Alla Commissione non è parso convenisse abbandonare a questo riguardo il principio tradizionale del nostro diritto, che l'eredità non si acquista che per effetto dell'accettazione, principio cui aderiscono fra noi anche i fautori dell'acquisto *ipso iure*, che però lo sottopongono alla condizione della conferma con l'accettazione. Il progetto pertanto, restando ligio alla logica conseguenza del principio, ha limitato l'acquisto *ipso iure* al solo possesso; questa essendo la sola necessità pratica per la difesa dell'eredità contro usurpazioni o turbative da parte di terzi, mentre si è confermato che l'accettazione è elemento essenziale per l'acquisto, con effetto però dal giorno dell'apertura della successione.

In materia di *accettazione* (Sezione 2^a) si è codificato anche il principio, accolto ormai da tempo dalla nostra dottrina e da legislazioni recenti, che essa non possa essere soggetta a condizione nè a termine, nè essere fatta solo *pro parte*.

È questa un'esigenza dell'interesse dei terzi, i quali hanno diritto di sapere chi è succeduto al defunto, senza che ciò dipenda da eventi futuri od incerti, che non costituiscano elementi della delazione stessa, e di non essere posti in analogo incertezza per effetto dell'accettazione parziale. Quello stesso interesse dei terzi che giustifica la disposizione dell'art. 942 del codice vigente, giustifica a nostro parere il divieto della accettazione condizionata o a termine o dell'accettazione parziale. Il progetto però fa un diverso trattamento a queste tre ipotesi, perchè ritiene nulla l'accettazione condizionata o a termine (art. 7) e considera come accettazione integrale l'accettazione *pro parte* (art. 8). La diversità di trattamento non ha bisogno di lunga giustificazione, perchè nella prima la apposizione della condizione o del termine rende nulla, almeno attualmente, la volontà di accettare; nella seconda la volontà di accettare è esplicita e non può essere consentito all'accettante di limitarne gli effetti, fuori del caso espressamente regolato del beneficio d'inventario che soddisfa pienamente a tutelare l'interesse dell'eredità.

Le maggiori novità di questa parte del progetto sono appunto in tema di *beneficio d'inventario* (Sezione 3^a).

Questo istituto è da tempo fatto segno a severe critiche. La più antica e la più diffusa fra noi e in Francia riguarda la sua organizzazione prettamente individualistica. L'erede beneficiario, trascorso un mese dalla trascrizione all'ufficio delle ipoteche ed inserzione per estratto nel giornale degli annunci giudiziari, paga i creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi però i diritti di poeriorità (art. 976).

È dunque possibile che più di un creditore resti incapiente pel solo fatto di non avere avuto nel breve periodo di un mese notizia di quelle pubblicazioni che sono tutt'altro che accessibili *cuius de populo*, senz'altro conforto che il regresso verso i legatari, se ve ne sono (art. 977).

Per ciò si reclama da più di una parte un procedimento concorsuale che garantisca la parità di trattamento fra i creditori.

Più fondamentale è la critica del Bonfante, che in una relazione fatta al VI Congresso giuridico nazionale in Milano nel 1906 (*Scritti giuridici*, I, p. 546, Torino, Utet, 1916) prendendo le mosse da questa critica di ordine essenzialmente pratico, e richiamando la sua geniale scoperta sul significato originario della *hereditas* romana, ed appoggiandosi alla legislazione comparata, propone, almeno in via di massima, l'abolizione del principio della successione personale e illimitata nei debiti del defunto e la sostituzione ad esso del concetto che *nell'eredità abbiamo un puro e semplice trapasso di patrimonio ed il passivo onera l'attivo*.

La Commissione non ha creduto di giungere sino a questa proclamazione, soprattutto perchè la limitazione della responsabilità *intra vires hereditarias* suppone che questa sia accertata con garanzie di sincerità pei creditori; ciò che, in altre parole, significa la necessità di un inventario autentico. Questa è la condizione essenziale per potere limitare la responsabilità dell'erede; la semplice proclamazione che l'erede è tenuto per le obbligazioni dell'eredità, come è scritto al paragr. 1967 cod. germanico, non basta; occorre anche stabilire il modo di accertare l'entità del patrimonio ereditario.

Nessun modo è più adatto che la confezione dell'inventario, quale nelle sue linee generali è regolato dai codici vigenti, salva qualche modificazione particolare.

Non è sembrato dunque necessario abbandonare un principio che ha una tradizione più volte millenaria, posto che il

rimedio esiste, anch'esso da più di quindici secoli nel beneficio d'inventario e che non si può evitare che, o per la colpa o negligenza dell'interessato, o per la sua stessa volontà di mantenere anche nei rapporti patrimoniali la continuità della stirpe, rispondendo di tutta la gestione del genitore, la responsabilità *ultra vires* risorga.

Liberò dunque l'erede di esimersi dalla responsabilità *ultra vires* colla sua formale dichiarazione seguita o preceduta dall'inventario; ma se questo non è fatto nei termini, secondo le disposizioni degli articoli 26 e segg. del progetto e manca, pure nei termini, la dichiarazione, sta ferma la regola della responsabilità illimitata.

Il progetto però rende più piena la pubblicità, disponendo che nel registro delle rinunzie destinato a ricevere la dichiarazione di accettazione col beneficio d'inventario, sia anche fatta menzione del compiuto inventario con la data dell'inizio e del compimento, rendendo così agevole il controllo agli interessati, tutto sotto pena di nullità (art. 25).

Un'altra disposizione importante del progetto è quella che estende gli effetti utili del beneficio d'inventario ai creditori, risolvendo un dubbio che sorge nel silenzio del codice. La distinzione dei due patrimoni, che è l'effetto del beneficio d'inventario, giova non solo all'erede, ma anche ai creditori e legatari i quali possono, essi medesimi, escludere dal concorso i creditori dell'erede, senza bisogno di chiedere la separazione, se non per l'ipotesi che l'erede decada dal beneficio d'inventario.

Alla parità di trattamento di tutti i creditori che, come fu detto, è il principale *desideratum* in materia di beneficio d'inventario, provvede la nuova disposizione dell'art. 42.

Se dall'inventario risulta la probabilità d'insufficienza dell'attivo ereditario, l'erede beneficiario è tenuto a provvedere alla liquidazione concorsuale.

Questa forma di liquidazione dell'eredità ha precedenti nel codice germanico e con più precise disposizioni nel codice svizzero. Ma il nostro sistema differisce da quelli per ciò che esso non implica, come quelli, la costituzione di una curatela (cod. germanico, paragr. 1975, cod. svizzero, articoli 593, 595), la liquidazione essendo affidata allo stesso erede con l'assistenza e sotto la responsabilità di un notaio da lui prescelto.

Così si rispetta la libertà dell'erede e si evita la costituzione di una gestione lenta e soggetta necessariamente al controllo giudiziario, anche quando potrebbe procedere agilmente e senza inconvenienti.

Il progetto non fissa alcun termine per l'inizio della liquidazione. Possono, come già per il codice civile, gli interessati far fissare dall'autorità giudiziaria i termini e i modi di pagamento dei debiti e dei legati, ma, in mancanza di altre iniziative, l'erede può in qualunque momento, accertato che abbia la probabile o certa insufficienza, procedere alla liquidazione coattiva, con invito diretto dal notaio ai creditori e aventi diritto a presentare le loro domande o dichiarazioni. Una sola condizione è posta all'erede: che la liquidazione concorsuale sia iniziata *adhuc re integra*; che se egli avesse prima dell'inizio della liquidazione pagato un debito non privilegiato od un legato, decadrebbe dal beneficio d'inventario (art. 44).

L'erede dunque ha due vie davanti a sé: o provvede al procedimento di liquidazione concorsuale, che si attua pur senza che egli sia spogliato del possesso dei beni ereditari, col solo intervento di un notaio, oppure paga i creditori e i legatari via via che si presentano (art. 45 comma 2° del progetto, 976 cod. civ.); sotto la duplice condizione negativa, che non abbia pagato debiti non privilegiati o legati (s'intende che anche pagando debiti privilegiati deve rispettare il grado del privilegio) e non sia intervenuto su istanza di persone interessate. un provvedimento dell'autorità giudiziaria che imponga determinato ordine e modo di pagamento.

La decadenza dal beneficio d'inventario è evidentemente la sanzione dell'inadempimento dell'una e dell'altra condizione. Ciò è scritto espressamente per la prima nell'art. 44 ed è implicito nel divieto dell'art. 45 (976 cod. civ., comma 1°).

In stretta connessione col beneficio d'inventario per l'effetto immediato che ne deriva, di tenere distinti i due patrimoni, sta la *separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede* (Sezione 4^a). Per ciò se ne tratta subito dopo il beneficio d'inventario, anzichè, come nel codice vigente, dopo i privilegi e le ipoteche.

Non v'ha connessione tra questi ultimi e la *separatio bonorum* se non formale, perchè la separazione dei beni quanto agli immobili prende la forma dell'iscrizione ipotecaria (articolo 2060 cod. civ.) e quanto ai mobili si ravvicina al sequestro (articoli 900, 901 cod. proc. civ.).

Vero è che non mancano autorevoli scrittori che, appoggiandosi soprattutto all'art. 2065, che richiama genericamente tutte le disposizioni relative all'ipoteca come applicabili alla separazione, e all'art. 2063 che mantiene *fra coloro che hanno domandato la separazione* la rispettiva situazione giuridica

derivante dai titoli originari, pensano che la separazione abbia anche gli effetti sostanziali del privilegio o dell'ipoteca, di fronte ai creditori non separatisti.

Ma fu giustamente obiettato che per tal modo si altera senza buona ragione la *par condicio creditorum*, garantita dall'art. 1949 cod. civ. Che la separazione non giovi che a chi l'ha domandata, sta bene; ma questo significa che solo coloro che l'hanno domandata possono escludere i creditori dell'erede dal concorrere sui beni ereditari, mentre questo concorso deve essere sopportato dai non separatisti: aggiungere a questa preferenza ai creditori dell'erede la preferenza anche per i creditori non separatisti sarebbe, a parere della Commissione, aberrante dallo scopo che la separazione si propone.

Il progetto pertanto sancisce all'art. 52, corrispondente in parte all'art. 2063 cod. civ., il principio che la separazione giova solo a chi l'ha domandata, ma non altera in nulla l'originario rapporto fra i più creditori del defunto o della eredità, siano essi o non separatisti; e nell'art. 59 modifica il testo dell'art. 2065 del codice, disponendo semplicemente: « tutte le norme relative alle ipoteche, che non contrastano a quanto è disposto negli articoli precedenti, si applicano alle iscrizioni a titolo di separazione ».

In coerenza a questo stesso concetto fondamentale sta la norma dell'art. 58, che dando forma generica, ma più chiara e più estensiva all'art. 2062 del codice, dispone: « L'iscrizione prende grado dall'apertura della successione per tutti coloro che l'hanno domandata, ancorchè presa in tempi diversi ».

In materia di *rinuncia* (Sezione 5^a) non vi sono novità di grande importanza. È mantenuta la regola che la rinuncia all'eredità deve essere fatta con dichiarazione nella cancelleria della pretura sotto pena di nullità (art. 944 cod. civ., 60 del progetto); nonchè quella della revocabilità della rinuncia fin che altri non abbia accettato (art. 950 cod. civ., 67 del progetto). Si aggiunge una speciale disposizione che dichiara la nullità della rinuncia fatta sotto condizione o a termine o solo *pro parte* (art. 62). La nullità delle due prime ipotesi è la necessaria conseguenza logica della nullità dell'accettazione sotto condizione o a termine.

Avrebbe invece costituito un'arbitraria spogliazione dell'erede sancire anche nella terza ipotesi, per amore di sola logica formale, la validità della rinuncia per tutto analogamente a quanto è stabilito per l'accettazione: nè sarebbero valse le

ragioni pratiche che valgono per queste ultime e che furono esposte poco sopra. Per ciò la rinuncia parziale è nulla del tutto, libero l'erede per l'avvenire sia di rinunciare integralmente, sia di accettare fino a che non sia compiuta la prescrizione del suo diritto.

L'articolo 69 contiene la formulazione espressa di una regola della quale sembra non possa dubitarsi neppure nel silenzio del codice; e cioè che la rinuncia, ancorchè divenuta definitiva, può essere impugnata per violenza o dolo, non per errore, per la stessa ragione per cui neppure l'accettazione può essere impugnata per tale vizio, perchè l'errore non può in tale ipotesi avere altro oggetto che l'apprezzamento dell'entità economica dell'eredità; e ai pericoli di un errore di tale specie è rimedio sufficiente l'accettazione con beneficio d'inventario.

La sezione 6^a dell'eredità giacente, contiene essenzialmente solo una correzione della formula assai infelice dell'art. 980.

Questo articolo dispone che l'eredità si reputa giacente quando l'erede non sia noto o gli eredi testamentari o legittimi abbiano rinunciato. Ora l'erede può essere noto, ma perchè lontano e perchè non si è ingerito nell'eredità nè ha fatto l'accettazione, trovarsi l'eredità incustodita o in mano di usurpatori; è evidente che in simile caso è necessario disporre per la custodia dell'eredità. L'altra ipotesi, che gli eredi testamentari o legittimi abbiano rinunciato è, se s'intende che tutti gli eredi debbano aver rinunciato, irrealizzabile perchè vi sarebbe lo Stato che non può rinunciare ai propri diritti; ed è poi praticamente assai difficile rintracciare tutta la serie dei chiamati successivamente all'eredità, per accertarsi che abbiano tutti rinunciato.

L'articolo 73 del progetto sostituisce a questa formulazione una assai più precisa, che non può incontrare gravi difficoltà nell'applicazione pratica. Per far luogo alla nomina di un curatore è necessario e sufficiente che l'erede presuntivo, testamentario o legittimo, non sia nel possesso reale dei beni nè abbia fatto dichiarazione di accettare l'eredità o che, egli pur essendo nel possesso dei beni, abbia rinunciato all'eredità nè altri abbia reclamato od ottenuto il possesso.

È la vacanza del possesso, che impone il provvedimento cautelare e questo è il solo interesse pratico, che presenta oggi l'eredità giacente.

Sull'esempio dei più recenti codici e per maggior precisione di sistema, il progetto dedica una sezione (7^a) speciale alla

petizione di eredità, che dopo aver determinati gli estremi dell'azione per la sua legittimazione attiva o passiva, determina la qualità di erede apparente di buona fede o di mala fede e le diverse responsabilità dell'uno e dell'altro e dei terzi di buona fede aventi causa dall'erede apparente.

CAPO II.

Dei diritti degli eredi legittimari.

(Relatore il Presidente GAETANO AZZARITI)

Questa parte del progetto regola la materia che nel codice vigente trovasi disciplinata nella sezione IV del capo secondo del titolo delle successioni ed, inoltre, nel capo IV del titolo delle donazioni. Viene così sostituita una disciplina unitaria a quella frammentaria del codice vigente.

Alcune questioni di carattere preliminare, a cui l'istituto della legittima dà luogo, sono state prese in attento esame dalla Commissione. Prima tra dette questioni è quella sulla convenienza o meno di mantenere l'istituto, contro del quale, come è noto, non sono mancate antiche obiezioni, riprese di tratto in tratto e specialmente durante il tempo in cui, nell'ottocento, si dibatteva la così detta « questione sociale ». Da taluni fu detto, infatti, che l'istituto della legittima indebolisce l'autorità del padre di famiglia, al quale dovrebbe essere lasciata la più ampia libertà di disporre del suo patrimonio, poichè nessuno potrebbe essere miglior giudice di lui nella valutazione del modo di distribuire le cose sue. Si è aggiunto pure che l'istituto riesce altresì di danno al buon regime della proprietà, portando non di rado all'eccessivo frazionamento dei fondi.

Questa seconda considerazione non riguarda specificamente l'istituto della legittima, ma più generalmente i principi del diritto successorio che, almeno teoricamente, attribuiscono a ciascuno dei coeredi il diritto di conseguire una porzione di tutti i beni ereditari, il che potrebbe portare a conseguenze economicamente dannose. Opportune norme concernenti la divisione ereditaria possono tener conto delle esigenze di natura economica ora accennate.

Per ciò che riguarda le altre considerazioni, la loro infondatezza non poteva non essere riconosciuta dalla Commissione che fu unanime nel ritenere la necessità di mantenere fermo un istituto diretto a rafforzare la famiglia. Ripugnerebbe alla pubblica coscienza la potestà data al padre di famiglia di

lasciare tutti i suoi beni ad un estraneo, a danno dei figli o del coniuge. E sarebbe assai strano che la legislazione fascista, ispirata tutta alla saldezza della costituzione familiare, sopprimesse un istituto il quale resistette perfino alle ondate del più esagerato individualismo.

Accanto al problema circa la conservazione della legittima, non poteva essere trascurato quello relativo alla « diseredazione », istituto anche questo di origini antichissime, che vigeva nel diritto comune e in quasi tutti i codici precedenti a quello del 1865 e che vige ora in parecchie legislazioni straniere. Ma anche su questo punto fu unanime il pensiero della Commissione che non vi fossero ragioni per ripristinare un istituto che fu soppresso nel 1865 e che, prima di questa epoca, non sembra che in Italia funzionasse concretamente, osservandosi, d'altro canto, che vi è l'istituto dell'indegnità per colpire i più gravi casi.

La disciplina proposta nel progetto si discosta da quella del codice vigente non solo per notevoli modificazioni di carattere particolare, ma anche per una più organica e più esatta configurazione dell'istituto, la quale risulta sia dalla terminologia, sia dal collocamento delle disposizioni che lo regolano, sia infine dai due primi articoli che ne determinano il campo di applicazione.

Il capo si intitola *dei diritti degli eredi legittimari* ed è collocato fra le disposizioni comuni alle successioni legittime e alle successioni testamentarie, perchè l'efficacia delle disposizioni dettate dalla legge non ha luogo soltanto quando vi sia il testamento, ma anche quando si apra in tutto o in parte la successione *ab intestato*. Se infatti colui che muore senza testamento abbia disposto durante la sua vita per donazioni in modo da non lasciare intatta la parte di patrimonio che la legge riserva ai legittimari, le norme dettate in favore di costoro trovano applicazione anche nella successione *ab intestato*, con l'effetto di far ridurre le donazioni di quel tanto che sia necessario per integrare la quota che deve essere assegnata ai legittimari. Ma vi è ancora di più: può verificarsi il caso che il *de cuius* abbia durante la sua vita disposto per donazione nei limiti della disponibile, ma che la parte residuale del patrimonio non basti, qualora si dovessero applicare integralmente le regole stabilite per la successione *ab intestato*, ad attribuire agli eredi legittimari, concorrenti con altri eredi legittimi, non legittimari, la quota loro riservata dalla legge. Anche in questo caso, pure non essendovi luogo a riduzione nè di dispo-

zioni testamentarie nè di donazioni, deve integrarsi la quota spettante al legittimario.

Questo ampio campo di applicazione dell'istituto è tracciato nell'art. 81 del progetto, il quale appunto dichiara che tanto nella successione testamentaria quanto in quella legittima i diritti stabiliti dalla legge a favore degli eredi legittimari non possono essere pregiudicati da disposizioni contenute nel testamento o dall'applicazione delle norme dettate per la successione *ab intestato*.

Questa disposizione, integrata dall'altra contenuta nella sezione II (art. 97) e dal principio fissato nell'articolo 106 del titolo II il quale dichiara che la successione si devolve per legge o per testamento, vale anche a precisare che le disposizioni dettate a favore dei legittimari non possono considerarsi come costituenti un terzo tipo di successione, con carattere autonomo, accanto a quella legittima e alla testamentaria. Esse rappresentano soltanto un limite stabilito dalla legge alle disposizioni dettate nel testamento o all'applicazione delle norme generali date dalla legge medesima per il caso di mancanza di testamento.

* * *

Nessuna innovazione è stata apportata alla legge vigente per ciò che riflette la determinazione delle categorie dei legittimari e il loro ordine. Nessun dubbio poteva naturalmente esservi sulla necessità di mantenere tra i legittimari i discendenti legittimi, quelli naturali e il coniuge. Qualche dubbio poteva esservi sul punto se dovessero mantenersi fra i legittimari gli ascendenti o se eventualmente fosse da comprendervi anche i fratelli. Ma questi dubbi, sui quali la Commissione non mancò di fermare la sua attenzione, furono risolti nel senso di mantenere fermo il sistema del codice; e l'art. 82 del progetto precisa che legittimari sono i discendenti, gli ascendenti, i figli naturali e il coniuge superstite. Come per il codice vigente, anche per il progetto, i discendenti escludono gli ascendenti, ma gli uni o gli altri concorrono con i figli naturali e con il coniuge superstite.

Si è discusso in seno alla Commissione se fosse da configurare la riserva quale quota *hereditatis*, come ora comunemente si ritiene, riguardo almeno ai discendenti e agli ascendenti, ovvero come *quota bonorum*. In verità si potrebbe pure pensare che, essendo estraneo al nostro diritto il principio « *solus deus heredes facere potest* », nessun bisogno vi sia di attri-

buire la qualità di erede a chi il *de cuius* non volle che fosse proprio erede, e che lo scopo della legge, consistente nel riservare a talune persone una parte dei beni del defunto, potrebbe essere raggiunto anche col configurare i diritti successori attribuiti ai legittimari come appartenenti al tipo di quelli che sogliono essere qualificati come legati *ex lege*. Il che porterebbe la conseguenza di sottrarre alla responsabilità *ultra vires* chi ottiene quel minimo di entità patrimoniale che la legge gli riserva, contrariamente alla volontà del *de cuius*. Ma prevalse nella Commissione il concetto di riaffermare la qualità di erede dei legittimari, per mantenere il principio che competono loro non singoli beni, ma una quota della eredità, e che ad essi passi il possesso dei beni del defunto senza bisogno di apprensione materiale e senza bisogno che lo chiedano all'erede della disponibile.

Fu poi unanime la Commissione nel voler parificata in modo netto la posizione di tutti i riservatari, eliminando quella distinzione che sembra ora derivare dalle disposizioni del codice, il quale parla in paragrafi diversi della *porzione legittima* dovuta ai discendenti e agli ascendenti e dei *diritti del coniuge e dei figli naturali nelle successioni testamentarie*.

Il progetto dichiara invece che sono «eredi» legittimari tanto i discendenti o, in loro mancanza, gli ascendenti, quanto i figli naturali e il coniuge superstite. Nessuna questione potrà quindi essere più fatta su questo punto.

Gli articoli 83 e seguenti determinano la quota di patrimonio riservata ai legittimari, riguardandoli da prima singolarmente, poi nel concorso tra di loro.

Nel regolare questa materia si è cercato di tener conto e di conciliare — nei limiti del possibile — opposte esigenze. Unanime fu il pensiero di migliorare notevolmente la posizione dei figli naturali e del coniuge superstite che sembra a molti non siano adeguatamente considerati dalle disposizioni del codice vigente. D'altro canto da nessuno si desiderava di peggiorare la condizione dei discendenti legittimi. Nel tempo stesso da tutti si ravvisava l'opportunità di lasciare in ogni caso un sufficiente margine di patrimonio del quale il padre di famiglia potesse disporre liberamente, sia per non menomare l'autorità, sia perchè egli fosse messo in grado di provvedere con adeguate disposizioni ai diversi bisogni dei componenti della sua famiglia.

La Commissione ha poi ritenuto che non fosse da seguire rigidamente il sistema della quota fissa adottata dal nostro

codice, a differenza di altre legislazioni, ma di ammettere una certa mobilità di quota, quando siano più i figli o, in generale, i legittimari concorrenti, sempre però in modo da non ridurre eccessivamente la quota disponibile. In fondo una certa mobilità vi è già nella legislazione vigente, giacchè, se questa stabilisce sempre nella misura della metà la quota di patrimonio riservata ai figli legittimi, non per ciò stabilisce in misura fissa la parte indisponibile del patrimonio. Essa infatti cresce se coi figli legittimi concorrano il coniuge superstite o i figli naturali, fino ad assorbire eventualmente tre quarti della piena proprietà dell'intero patrimonio e l'usufrutto del residuale quarto, riducendosi così concretamente talvolta la quota disponibile alla nuda proprietà di un solo quarto. E, per di più, questo aumento della quota indisponibile non deriva già dal crescere del numero dei legittimari, ma solo dal crescere delle loro categorie, di modo che, se il *de cuius* lascia due figli legittimi, la quota indisponibile è soltanto della metà, mentre se ne lascia uno legittimo e l'altro naturale la quota sale a tre quarti; e, ancora, se lascia un solo figlio legittimo, un figlio naturale e il coniuge, la quota disponibile si riduce solo alla nuda proprietà di un quarto del patrimonio, mentre se lascia tre o più figli legittimi, la detta quota è della metà dell'intero patrimonio.

Sotto questo aspetto il progetto regola meglio e riduce la mobilità della quota di riserva, poichè il crescere di questa è determinato dal numero e non dalla categoria dei legittimari e non può mai eccedere i due terzi del patrimonio. Dell'altro terzo rimarrà sempre al testatore la facoltà di disporre, della quale egli potrà fare uso in relazione alle esigenze dei singoli suoi successori, per temperare con opportune disposizioni le disuguaglianze economiche in cui essi vengano a trovarsi.

In conformità di tali concetti, la *riserva stabilita a favore dei figli legittimi*, che attualmente è in ogni caso della metà del patrimonio, viene portata dal progetto a due terzi, se i figli siano due o più (art. 83).

Naturalmente ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi. In caso di morte, di assenza o di indegnità dei figli subentrano i discendenti di essi, secondo le stesse norme dettate per la successione *ab intestato*.

La riserva stabilita per gli ascendenti è di un quarto del patrimonio del defunto. Il codice attuale la fissa ad un terzo; ma è sembrato che potesse apportarsi una lieve riduzione, la quale consentirà di mantenere immutata la quota anche

nel caso di concorso col coniuge del defunto. Anche per la attribuzione della quota di riserva agli ascendenti valgono le norme stabilite per la successione *ab intestato*.

Quanto ai figli naturali, si adotta per essi lo stesso criterio seguito per i figli legittimi; si stabilisce cioè una quota variabile secondo che si tratti di uno o di più figli: la quota è però alquanto inferiore a quella fissata per i figli legittimi, poichè è sembrato che, per quanto sia da seguire la tendenza a migliorare la situazione dei figli naturali, non si possa in nessun caso giungere fino al punto di una completa equiparazione con i legittimi. La quota di riserva è quindi stabilita ad un terzo del patrimonio, se si tratti di un solo figlio naturale, e della metà se i figli naturali siano due o più. Il miglioramento di fronte alla legislazione vigente è notevole, poichè secondo l'art. 816 del codice la quota riservata ai figli naturali (quando non vi siano discendenti o ascendenti legittimi) è sempre di un terzo del patrimonio del genitore, qualunque sia il loro numero.

Anche qui si richiamano le norme dettate per la successione *ab intestato* in forza delle quali in luogo del figlio naturale subentrano i suoi discendenti legittimi, nei casi in cui ciò avviene per i figli legittimi.

Le disposizioni concernenti il coniuge superstite sono quelle che modificano in modo più rilevante il sistema del codice vigente, secondo il quale, come è noto, quando il *de cuius* non lascia nè discendenti nè ascendenti aventi diritto a legittima, al coniuge è riservato l'usufrutto sulla quota di un terzo del patrimonio del defunto (art. 814). Il progetto gli riserva invece la metà del patrimonio e stabilisce che questa gli sia assegnata in piena proprietà. Su questo ultimo punto non mancò, in verità, qualche dubbio in seno alla Commissione, sulla considerazione che, assegnando in proprietà al coniuge i beni del *de cuius*, il patrimonio di costui finirebbe col passare in una famiglia di estranei. Ma prevalse l'opinione che avendo il coniuge convissuto col *de cuius*, e forse concorso con lui all'accrescimento del patrimonio, non dovesse essere messo in condizione di inferiorità economica di fronte agli altri eredi. Il progetto pertanto assegna sempre in piena proprietà la quota di riserva dovuta al coniuge superstite: unica eccezione è fatta per il caso che egli concorra con i discendenti, nella quale ipotesi soltanto la quota di riserva del coniuge è in usufrutto.

I vari casi di concorso fra legittimari sono regolati negli articoli 87 e segg. - I figli e, in generale, i discendenti legittimi

possono concorrere con i figli naturali o col coniuge superstite ovvero con gli uni e con l'altro.

In caso di concorso tra figli legittimi e figli naturali, la quota di patrimonio loro complessivamente riservata è di due terzi, e su tale quota ciascuno dei figli naturali consegue due terzi della porzione che consegue effettivamente ciascuno dei figli legittimi. È questo lo stesso criterio adottato per il caso di concorso nella successione *ab intestato*, con la differenza naturalmente che, mentre nella successione *ab intestato* il concorso avviene sull'intero asse ereditario, qui il concorso ha luogo su una parte del patrimonio, cioè sui due terzi, che costituisce la quota indisponibile. Lo stesso miglioramento della posizione dei figli naturali che si volle stabilire nella successione *ab intestato* si mantiene anche qui, non essendovi ragione per adottare criteri diversi. I figli naturali hanno sempre due terzi di quanto conseguono i figli legittimi, quale che sia il numero degli uni o degli altri. Si consente però ai figli legittimi di pagare in danaro la porzione spettante ai figli naturali: il che naturalmente non fa venir meno in questi ultimi la qualità di erede e in conseguenza i loro diritti sull'intero patrimonio ereditario fino a che dai figli legittimari non sia fatto uso della anzidetta facoltà.

Anche il caso di concorso di figli legittimi col coniuge superstite è regolato dal progetto in modo parzialmente diverso da quanto dispone il codice vigente, a tenore del quale, il coniuge superstite ha diritto all'usufrutto di una porzione eguale a quella che spetterebbe a ciascun figlio a titolo di legittima, comprendendo nel numero dei figli anche il coniuge: il che praticamente vuol dire che la porzione da assegnare in usufrutto al coniuge può arrivare, come massimo, al quarto del patrimonio del *de cuius*, se vi sia un solo figlio, e discende a un sesto o ad un ottavo o ad un decimo e via dicendo, quando i figli siano due, tre, quattro, ecc.

Inoltre la porzione dovuta al coniuge, al pari di quanto è stabilito per i figli naturali, non porta, secondo il codice vigente, diminuzione della legittima spettante ai discendenti legittimi, ma forma una detrazione della parte disponibile.

Il sistema seguito nel progetto è diverso. L'ammontare della porzione da assegnare al coniuge è stabilito in un terzo, se egli concorre con un solo figlio o con i discendenti di questo, si riduce ad un quarto, se i figli siano due, e non discende mai al di sotto di questo limite, qualunque sia il numero dei figli.

D'altro canto, la porzione dovuta al coniuge non graverà sulla disponibile. Se questa, per le ragioni dianzi esposte, non deve mai essere ridotta al di sotto del terzo, è chiaro che la porzione del coniuge non può che gravare sugli altri due terzi del patrimonio sui quali devono concorrere i figli. Per conseguenza essa importa una inevitabile diminuzione della quota di riserva spettante a questi ultimi. Ma la diminuzione è soltanto temporanea, perchè la porzione è assegnata al coniuge in usufrutto, e, al cessare di questo, ciascuno dei figli vede reintegrata la porzione di riserva che egli avrebbe avuta fin da principio, se non vi fosse stato il concorso del coniuge. Se vi è un solo figlio, questo riceverà, adunque, in piena proprietà un terzo del patrimonio del defunto e riceverà inoltre la nuda proprietà della metà dell'altro terzo, di cui ha l'usufrutto, cioè complessivamente una metà dell'intero patrimonio del defunto, come gli sarebbe spettato a norma dell'art. 83; mentre fa parte della quota disponibile la nuda proprietà della residuale porzione assegnata in usufrutto al coniuge. Se i figli sono due o più, la quota di riserva dei due terzi di patrimonio, alla quale essi avrebbero diritto, rimane nello stesso modo loro assegnata integralmente, al cessare dell'usufrutto.

Il caso di concorso tra figli legittimi, figli naturali e coniuge superstite è regolato nell'ultimo capoverso dell'art. 88, con gli stessi criteri dianzi esposti: cioè la quota di riserva è complessivamente di due terzi del patrimonio del defunto. Su questa quota viene assegnata al coniuge in usufrutto una porzione corrispondente al quarto del patrimonio del defunto: la parte residuale e la nuda proprietà dei beni assegnati al coniuge vengono ripartiti tra figli legittimi e figli naturali, in modo che ciascuno di questi riceva due terzi di quanto riceve ciascun figlio legittimo.

L'art. 89 prevede l'ipotesi che col coniuge superstite concorrano figli naturali del defunto. In questo caso al coniuge superstite viene assegnata in piena proprietà la porzione di un terzo del patrimonio del defunto, se egli concorre con un solo figlio, di un quarto, se i figli naturali siano due o più. La parte residuale della quota di riserva, che è sempre di due terzi del patrimonio, viene assegnata ai figli naturali. Se pertanto vi è un solo figlio, questo riceve un terzo del patrimonio, se i figli naturali siano due o più, essi ripartiranno fra loro i cinque dodicesimi ($2/3 - 1/4$) del patrimonio del defunto. È superfluo osservare come anche in questo caso vi sia un miglioramento per i figli naturali, perchè questi, secondo il

codice vigente, avrebbero diritto, nel caso ipotizzato, ad un terzo del patrimonio del defunto (art. 816), mentre secondo il progetto, se sono più di uno, arrivano ai cinque dodicesimi. Quanto al coniuge, secondo il codice vigente, egli conseguirebbe un terzo in usufrutto, mentre secondo il progetto ottiene un quarto in piena proprietà.

I casi di concorso tra ascendenti e altre categorie di legittimari sono regolati negli articoli 90 e 91. Gli ascendenti possono concorrere con il coniuge del defunto, o con i figli naturali di questo, ovvero con il coniuge e con i figli naturali.

Per il primo caso, si stabilisce che rimane integra agli ascendenti la porzione loro riservata del quarto del patrimonio del *de cuius*: il resto della quota di riserva, che è anche qui di due terzi del patrimonio del defunto, è attribuita al coniuge, mentre la quota disponibile è di un terzo del patrimonio. Il coniuge, in sostanza, viene ad avere cinque dodicesimi del patrimonio del *de cuius*, in piena proprietà, mentre oggi, secondo il codice vigente, consegue solo un quarto in usufrutto.

Il concorso tra ascendenti legittimi e figli naturali è regolato nell'art. 91. Se vi è un solo figlio naturale, questi avrà un quarto del patrimonio del defunto e un altro quarto spetterà agli ascendenti. Se i figli naturali siano due o più, la quota complessivamente riservata è di due terzi del patrimonio; su tale quota concorrono in parti eguali ciascuno dei figli naturali e gli ascendenti: questi ultimi, indipendentemente dal loro numero, tanto cioè se si tratta di uno solo quanto se siano più, conseguono una porzione eguale a quella di ciascun figlio naturale, ma in ogni caso non inferiore al sesto del patrimonio. La ragione di questa ultima limitazione è che, se si andasse al di sotto del sesto, la parte da ripartire fra i figli naturali finirebbe per essere maggiore di quella loro riservata nell'art. 85, per il caso che non vi sia concorso con altri legittimari.

Se poi insieme agli ascendenti legittimi e ai figli naturali vi sia anche il coniuge superstite, la quota complessivamente riservata è sempre di due terzi del patrimonio del defunto: al coniuge spetta una porzione eguale al quarto del patrimonio del defunto e la residua parte della quota di riserva, cioè i cinque dodicesimi dell'intero patrimonio, è ripartita in parti eguali fra figli naturali e ascendenti legittimi, calcolandosi questi ultimi, siano uno o più, come un sol figlio naturale e senza alcun limite minimo di porzione.

Come si accennò, la porzione dovuta al coniuge gli è, di regola, assegnata in piena proprietà, tranne nel caso di concorso con figli legittimi, nella quale ipotesi gli è data in usufrutto con le stesse norme dettate nell'art. 819 del codice vigente, che sono ripetute nell'art. 92 del progetto.

* * *

L'art. 93 del progetto riproduce la disposizione dell'art. 808 del codice, secondo cui il testatore non può imporre alcun peso o condizione sulla porzione spettante ai legittimari. Superflua sarebbe stata la riproduzione della norma che la porzione legittima è quota di eredità e che essa è dovuta in piena proprietà, perchè questo già risulta dagli articoli precedenti. Si richiamano invece espressamente le norme generali concernenti la divisione dell'eredità, per rendere chiaro che l'intangibilità della legittima, affermata col divieto fatto al testatore di imporre pesi o condizioni, non esclude l'applicabilità delle norme e dei criteri generali ispirati ad esigenze anche di natura economica e sociale stabiliti nel capo concernente la divisione ereditaria.

Al principio generale affermato nella prima parte del testo, il capoverso apporta una eccezione notevole, la quale non ha riscontro nel codice vigente, ma può ricordare in qualche modo speciali istituti esistenti in alcune legislazioni straniere. Parecchie di queste si preoccupano del caso che la quota di patrimonio attribuita al figlio dalla legge possa andare dispersa per la dissolutezza di lui: il che, in verità, contrasterebbe con la finalità stessa dell'istituto della riserva, il quale mira a conservare nell'ambito familiare una parte del patrimonio del defunto. È l'interesse della famiglia e non già l'interesse individuale del figlio quello che la legge deve prendere in considerazione e, quando l'interesse della famiglia appaia, in un certo senso, in contrasto con quello individuale del singolo, non si può non dare prevalenza al primo. Sotto questo profilo è parso alla Commissione che fosse socialmente utile consentire al testatore di difendere il patrimonio da prevedibili dissoluzioni, per mantenerlo nella famiglia, evitando, per esempio, che esso finisca nelle mani dei creditori di un figlio oberato di debiti. La intangibilità della legittima non può essere intesa fino al punto da farne venire meno la sua finalità essenziale: e può quindi ammettersi che il padre di famiglia lasci al figlio solo l'usufrutto dei beni che costituiscono la quota legittima, asse-

gnandone la nuda proprietà ai figli di lui. In tal modo il figlio godrà dei beni, ma non ne potrà disporre; e sarà così assicurata la loro conservazione nell'ambito familiare in piena conformità dei fini a cui tende l'istituto della legittima. La disposizione testamentaria ha la sua ragione di essere fino a che sia presumibile che lo scopo pratico di essa possa essere conseguito. Se pertanto il figlio, raggiunta l'età di 50 anni, non abbia propri discendenti, ovvero se, anche prima del raggiungimento di tale età, sia da ritenere escluso che egli possa avere figli, la disposizione testamentaria cessa di avere effetto e la nuda proprietà si consolida in lui con l'usufrutto. È naturale che, nella seconda ipotesi ora fatta, il consolidamento debba essere pronunziato dall'autorità giudiziaria.

L'art. 94 del progetto riproduce la disposizione dell'art. 810 del codice contemplando due casi di applicazioni della così detta cautela sociniana, e risolvendo la questione che ora si agita nella dottrina e nella giurisprudenza circa la facoltà di scelta attribuita ai legittimari, se questi siano più. Tale scelta dovrà essere il risultato dell'accordo di tutti: se l'accordo manchi, la disposizione testamentaria non avrà esecuzione e i legittimari conseguiranno la quota loro riservata dalla legge.

Non si è ritenuto di riprodurre nel progetto l'art. 811 del codice, perchè, ad avviso della maggioranza della Commissione, non vi è ragione di stabilire una presunzione *iuris et de iure*, la quale impedisca al giudice di accertare la vera natura dell'atto, che sarebbe ingiusto trattare come donazione, quando il giudice accertasse che tale non è.

Non sono state nemmeno ripetute le disposizioni dell'art. 820 del codice, riferentisi al coniuge e ai figli naturali, poichè, essendo stata dichiarata nell'art. 82 del progetto la loro qualità di erede, le norme generali si rendono senz'altro applicabili sia per ciò che concerne i diritti e le garanzie loro spettanti quali eredi, sia per quanto riguarda le imputazioni alle quali essi possano essere tenuti.

Si è, infine, preveduto con l'art. 95 il caso in cui ad un legittimario sia lasciato un legato in sostituzione della legittima. Si è creduto in tal caso di lasciar libera l'opzione al legittimario fra il legato e la legittima, di guisa che l'accettazione del legato importa rinuncia alla legittima, con tutte le conseguenze. Ed è sembrato opportuno precisare che il legato, in sostituzione della legittima, grava sulla porzione indisponibile, salvo per la parte che ecceda il valore della legittima spettante al legittimario.

Non richiedono lunga illustrazione le disposizioni della Sezione 2^a, concernenti la *riduzione delle disposizioni lesive della quota legittima*. Esse, in sostanza, sono la riproduzione delle norme dettate dal codice per la riduzione delle disposizioni testamentarie, negli articoli 821 a 826, e per la riduzione delle donazioni, negli articoli 1091 a 1096. Queste norme sono nel progetto riunite e coordinate fra di loro.

Qualche chiarimento meritano peraltro i due primi articoli della sezione. Il primo stabilisce i criteri per la determinazione della quota legittima alla stregua di quanto è disposto nell'art. 822 del codice, dal quale si allontana solo per ciò che riflette la stima delle donazioni, da aggiungere fittiziamente alla massa ereditaria. Tale stima deve essere fatta in conformità delle regole generali che vengono dettate nel capitolo relativo alla collazione e all'imputazione.

Il secondo articolo della sezione colma una lacuna del codice, il quale si occupa soltanto dell'ipotesi in cui, per mantenere integra la quota legittima, si debba procedere a riduzione di disposizioni testamentarie o di donazioni. Ma, come fu accennato nelle pagine precedenti, può verificarsi il caso che il *de cuius* abbia disposto per donazioni, durante la sua vita, di una parte dei propri beni entro i limiti della quota disponibile, e poi muoia senza testamento. È chiaro che in questa ipotesi non vi è luogo a riduzione di donazioni e che sui beni lasciati dal defunto si deve aprire la successione *ab intestato*. Può darsi che a questa siano chiamati in concorso tra loro più eredi legittimi, dei quali alcuni siano compresi fra i legittimari ed altri no (si supponga, per es., che con il genitore del *de cuius* concorra un suo fratello ovvero che questo concorra col coniuge superstite). Se, ripartendo i beni lasciati dal defunto alla sua morte tra i vari eredi concorrenti secondo le norme generali stabilite per la successione *ab intestato*, la porzione da attribuire all'erede legittimo, che sia pure legittimario, risultasse inferiore alla quota a lui riservata dalla legge, è certo che egli avrebbe diritto alla integrazione della sua quota. Ma in che modo dovrà farsi tale integrazione? Nel silenzio del codice, taluni scrittori, muovendo dal concetto che l'istituto della legittima implichi un terzo tipo di successione, la così detta successione necessaria, hanno sostenuto che, nella ipotesi sopra fatta, si debba prima far luogo alla successione necessaria e conseguentemente prelevare a favore dell'erede legittimario la quota a lui spettante, come tale, e quindi sui beni residuati si dovrebbe procedere alla successione *ab intestato*, con l'effetto di distribuire i beni

stessi fra i vari eredi legittimi concorrenti, compresi gli stessi legittimari.

L'art. 97 del progetto risolve il problema in modo diverso, chiarendo che non vi è luogo a questa duplicità di successione. Si apre soltanto la successione *ab intestato*, ma le porzioni che spetterebbero agli eredi legittimi, non legittimari, devono essere ridotte proporzionalmente di quanto occorre per integrare la porzione spettante agli altri eredi legittimi che siano anche legittimari.

La differenza tra i due sistemi risulterà più evidente con un esempio pratico.

Suppongasì che taluno posseda un patrimonio di lire 120 mila, del quale disponga per lire 70 mila con donazioni durante la sua vita o con legati nel testamento. Sulla parte residuale di lire 50 mila si apre la successione *ab intestato*. Se eredi legittimi sono il padre e un fratello a lui superstiti, questi, secondo le disposizioni dell'art. 122 del titolo secondo, dovrebbero ripartire l'asse ereditario in parti eguali, cioè conseguendo ciascuno lire 25 mila. Ma in tal modo il padre avrebbe meno di quanto gli spetta come quota legittima, che è di un quarto dell'intero patrimonio del defunto (articoli 84 e 97) cioè lire 30 mila. Per integrare la sua quota bisognerà quindi diminuire di lire cinquemila la porzione che spetterebbe al fratello del *de cuius*, sicchè, in definitiva, secondo l'art. 97 del progetto, al padre spetteranno lire 30 mila, e al fratello lire 20 mila.

Secondo l'opinione ricordata di sopra si dovrebbe, invece, procedere in modo diverso. Dalle lire 50 mila lasciate dal defunto bisognerebbe innanzi tutto prelevare lire 30 mila ed attribuirle al padre come legittimario, il quale poi, come erede legittimo, concorrerebbe insieme al fratello del defunto sulle residuali lire 20 mila. Sicchè in definitiva il padre conseguirebbe lire 40 mila e il fratello solo lire 10 mila.

Col respingere questa soluzione, l'art. 97 del progetto rende chiaro, come fu già detto, che l'istituto della legittima non può essere considerato come un tipo di successione per sè stante, ma costituisce soltanto un limite posto dalla legge a favore di determinati eredi, limite che deve valere tanto nelle successioni testamentarie quanto in quelle *ab intestato*. L'art. 97 contiene pertanto una disposizione di carattere generale che completa la previsione delle ipotesi che possono verificarsi; giacchè quando il *de cuius* non abbia disposto integralmente per testamento o con donazioni del suo patrimonio e sulla parte residuale di questo si apra la successione *ab intestato*, se vi sia

concorso fra eredi legittimi, non legittimari, ed altri eredi legittimi che siano anche legittimari, la riduzione della porzione che secondo le regole della successione *ab intestato* spetterebbero agli eredi legittimi, non legittimari, o eventualmente la completa esclusione di essi, deve precedere in ordine logico qualsiasi ulteriore riduzione di disposizione testamentaria o di donazione che possa ancora occorrere per integrare la quota di riserva del legittimario.

TITOLO II.

DELLE SUCCESSIONI LEGITTIME (1)

(Relatore il Prof. FILIPPO VASSALLI)

Assai notevoli sono le innovazioni contenute in questa parte del progetto. La disciplina delle successioni legittime rispecchia in modo diretto e immediato le concezioni proprie di ciascun momento storico riguardo ai rapporti di famiglia e le direttive dello Stato in questo delicato settore della politica sociale ed economica. Le profonde riforme operate in tema di filiazione naturale dovevano trovare anche in questa parte i loro svolgimenti. La condizione fatta al coniuge superstite non era più ritenuta corrispondente alle esigenze della coscienza contemporanea, con la grave conseguenza di far mancare la disciplina legale della devoluzione a quella che ne è la funzione e la giustificazione, cioè di eliminare la necessità, nella normalità dei casi, della disposizione testamentaria. Alcuni dubbi d'interpretazione erano da rimuovere e infine era da comporre qualche regola in più sicuri lineamenti sistematici. Delle varie innovazioni si dà sommario conto a proposito delle singole disposizioni.

L'art. 106 aggiunge all'elenco dei successibili dell'art. 721 gli affini, che la Commissione, concorde nell'avviso di qualche scrittore (Polacco), ha ritenuto di ammettere alla successione, limitatamente al primo grado in linea retta. Si è specificato che la seconda classe di successibili è rappresentata dagli ascendenti *legittimi* (del che non è dubbio nel codice), poiché

(1) Lo schema che formò oggetto dei lavori della Commissione fu predisposto dal Prof. Francesco Santoro-Passarelli, ord. della R. Università di Padova, il quale ebbe a redigerlo tenendo anche conto di appunti comunicati dal Prof. Vassalli, dopo una prima discussione generale sui principi della riforma, di cui era stato relatore lo stesso Prof. Vassalli.

altri ascendenti sono ora chiamati in altre classi, e precisamente gli ascendenti meramente naturali. Si è soppressa la menzione dello Stato, in relazione alla configurazione che si è preferito dare a codesto acquisto, non sussunto nel concetto tecnico di successione ereditaria.

La disposizione dell'art. 722 del vigente codice è stata eliminata come quella che aveva prevalentemente una ragione storica: l'origine dei beni non è più considerata dalla legge; nè è sembrato il caso di ricordare il sistema della prerogativa della linea in relazione al disposto dell'art. 739 (ora art. 120), che è stato conservato nel progetto non senza contrasto. Neppure si è enunciata la regola della prossimità della parentela, che si è osservato non essere assoluta.

La sezione 1^a, dedicata alla *capacità di succedere*, non è più preceduta dalla dichiarazione dell'art. 723, ritenuta dalla Commissione superflua.

Il capoverso dell'art. 107 introduce una norma per quanto riguarda la determinazione della data del concepimento, e adotta all'uopo lo stesso termine massimo adottato in tema di filiazione legittima, dando peraltro a questa determinazione la portata di una presunzione semplice: si tratta quindi soltanto di una agevolazione di prova, che è offerta sulla base di un criterio medico legale assunto dalla legge in altri rapporti.

Nel rivedere le cause d'indegnità a succedere, non si è ritenuto di rendere comuni alla successione ereditaria le cause di indegnità previste dal codice per le donazioni.

Nel n. 1 dell'art. 108 si è aggiunta l'uccisione in duello, per quanto taluno avesse proposto di distinguere secondo le cause e i modi del duello: l'espressa menzione era necessaria dato che il nuovo codice penale considera il duello, come il codice precedente, non già delitto contro la persona, ma delitto contro l'amministrazione della giustizia (art. 394 e segg.). A differenza però di quanto è stabilito per l'omicidio, dove si contempla anche l'omicidio tentato, per il duello la sola uccisione produce indegnità.

Non soltanto la uccisione volontaria della persona della cui successione si tratta, siccome è detto nell'attuale art. 725, è posta come causa di indegnità a succedere ma, in corrispondenza di quanto vale in materia di nullità contrattuale per violenza, anche l'uccisione del coniuge, di un discendente o di un ascendente della persona stessa. Col richiedere la volontarietà dell'uccisione si è inteso escludere che sia causa di indegnità l'uccisione nell'esercizio di un diritto o adempi-

mento di un dovere, oppure l'uccisione colposa o per legittima difesa: il che più propriamente riuscirebbe a negare l'imputabilità che non ha volontarietà del fatto; senonchè si è osservato che l'avverbio deve essere interpretato in relazione agli articoli 51 e 52 del codice penale.

La disposizione del n. 2 dello stesso art. 108 è stata modificata al fine di coordinamento col nuovo codice penale; si è ripetuta la menzione delle altre persone introdotte nella disposizione del n. 1 e cioè del coniuge, ascendenti e discendenti del *de cuius*; si è infine parificato al caso della denuncia quello della falsa testimonianza nei processi pei reati preveduti nella disposizione stessa contro le persone anzidette, ritenendosi che i due casi fossero da equiparare nel trattamento.

Nel n. 3 si è aggiunta la contemplazione del dolo, ritenendosi giusto estendere l'indegnità anche a colui che abbia usato raggiri per carpire un testamento a suo favore.

Nel n. 4 si è soppresso l'aggettivo « posteriore », di cui gli scrittori avevano sempre messo in luce l'origine da difetto di coordinamento: la formula usata, siano uno o più i testamenti, si affissa su quelli che in tutto o in parte sono destinati a regolare la successione.

L'art. 109 riproduce immutato l'art. 727, non avendo incontrato approvazione la proposta di considerare come erede apparente colui che fosse stato escluso dalla successione come indegno: con che miravasi a determinare la sorte degli atti di disposizione dell'indegno concernenti l'eredità. Si è voluto così che l'indegno fosse tenuto a restituire tutti i frutti e proventi dei quali avesse goduto dopo aperta la successione; mentre si è ritenuto che, nei riguardi dei terzi di buona fede, già provvedesse la disposizione relativa agli atti compiuti dall'erede apparente.

L'art. 111, regolando il caso della riabilitazione dell'indegno, si allontana dal rigore del codice vigente (art. 726): si è ritenuto troppo grave costringere il padre a consacrare in un atto pubblico (che tale fu ritenuto l'atto autentico) le cattive azioni del figlio per poterlo riabilitare. Qualche commissario propose che si parlasse soltanto di *sicuro perdono*; altri osservò che il perdono non è indice non equivoco di abilitazione a succedere. Altri avrebbe voluto che nella formula da adottarsi fossero riuniti i due concetti, quello morale del perdono e quello dei segni non equivoci comprovanti la volontà del *de cuius* di non escludere l'indegno dalla successione. Prevalse infine l'intendimento di ritenere capace di succedere chi

fosse incorso nell'indegnità solo in due casi: a) quando la persona della cui successione si tratta lo abbia contemplato nel proprio testamento pur avendo conosciuto la causa dell'indegnità (seguendosi in ciò il codice argentino) e b) quando con comportamento non equivoco abbia dimostrato di non volerlo escludere dalla successione devolutagli per legge.

Nella sezione 2^a (*Della rappresentazione*) non si sono introdotte modificazioni sostanziali, ma le diverse disposizioni hanno conseguito una formulazione e una sistemazione più semplici e più organiche. Si è escluso di spostare la sede della materia, trasferendola nella parte generale relativa alle successioni legittime e testamentarie, prevalendo il riflesso che la rappresentazione abbia luogo soltanto nelle prime.

Con la modificata formulazione del primo comma dello art. 112 (art. 729 cod. vig.), dove si parla di discendenti anzichè di rappresentanti, è caduta la ragione di mantenere la disposizione dell'art. 731. Con la formulazione del secondo comma si è eliminata la disposizione dell'art. 734; la menzione della indegnità è sostituita a quella della incapacità a succedere, postochè l'indegnità è la ipotesi d'incapacità a succedere che esaurisce la serie delle ipotesi in cui la rappresentazione è ammessa. Nè la Commissione ha creduto poi di aggiungere ai casi in cui la rappresentazione è ammessa la rinuncia da parte del successibile chiamato: il che riuscirebbe ad una sovrapposizione, eccessiva in siffatto ordine di rapporti, della disciplina legale alla volontà degli interessati.

L'ultimo comma dell'art. 112 non fa che riprodurre la norma contenuta nell'art. 735, disponendo che si può rappresentare il premorto alla cui successione si è rinunciato. Con che l'art. 112 compendia, con formula più chiara e precisa, le disposizioni degli articoli 729, 734 e 735 ed ha reso superfluo l'articolo 731 che perciò è stato eliminato.

Non si è ritenuto di portare modificazione per quanto riguarda il limite in cui la rappresentazione è ammessa nella linea collaterale. In coerenza di che sono formulati gli articoli 113 e 114, i quali si sostituiscono con maggiore semplicità di dettato agli art. 730 e 732 del codice vigente.

Il capoverso dell'art. 114 stabilisce in modo esplicito che « la rappresentazione è esclusa in caso di unicità di stirpe ». La norma intende ad eliminare il dubbio se, in caso di unicità di stirpe, si succeda *jure proprio* o *jure repraesentationis*. La importanza pratica della soluzione è in relazione alla imputazione *ex se* (art. 1026), che non trova applicazione se si

prelcinda dalla posizione di successore *jure repraesentationis*.
L'art. 115 riproduce immutato l'art. 733 del codice vigente.

La sezione 3^a contempla la *successione dei parenti legittimi*.

L'art. 116 riproduce il tenore dell'art. 736, salvo la soppressione, nel primo comma, dell'inciso « senza distinzione di sesso e quantunque nati da matrimoni diversi », ritenuto superfluo.

L'art. 117 contempla i figli legittimati e gli adottivi, a cui aveva riguardo il 1° comma dell'art. 737. Si è espressamente regolata, nel capoverso, l'ipotesi della legittimazione per decreto reale, ponendosi — a questo effetto — un termine alla domanda di legittimazione per evitare una indefinita sospensione del regolamento dei rapporti successori.

L'art. 118 regola la sorte dei discendenti del figlio adottivo, in coerenza con quanto è stabilito nell'art. 350 del progetto del 1° libro cod. civ.; pur essendovi stato qualche divario di opinioni nella Commissione circa l'opportunità di restringere la norma dell'art. 737 del cod. vigente, che stabilisce il diritto di tutti i discendenti dell'adottato.

Il capoverso dell'art. 118 regola gli effetti della revoca della adozione avvenuta dopo l'apertura della successione, e stabilisce che, in questo caso, il figlio adottivo o i suoi discendenti sono considerati come eredi apparenti salvo che siasi applicato l'art. 360 comma 2° progetto 1° libro cod. civ. La Commissione ha creduto di formulare in questi termini il testo del progetto, dovendosi allo stato tener fermo quanto è nel progetto del 1° libro, mentre non è mancato chi ha rinnovato le sue riserve nei riguardi della detta disposizione dell'art. 360 progetto 1° libro, non trovando conveniente che sia rilasciato al prudente arbitrio del giudice stabilire se una persona abbia ad essere o non ammessa all'eredità.

L'art. 119 riproduce l'art. 738. Taluno aveva proposto di aggiungere alla parola « superstite » anche « capace », ma la aggiunta fu ritenuta inutile.

L'art. 120 riproduce l'art. 739, pur non essendo mancata la proposta che, nell'ipotesi ivi contemplata, la eredità dovesse devolversi agli ascendenti prossimi, senza distinzione di linea, e ciò allo scopo di eliminare quel residuo del sistema della *fente* (estraneo ad ogni altro effetto al nostro codice), che è ancora nel ricordato art. 739; è stato rilevato in contrario che, abbandonato il criterio della distinzione della linea, come un inconveniente qualora si trovino a concorrere tre avi, uno di una linea e due dell'altra, ciascuno dovrebbe prendere un terzo dell'eredità.

L'art. 121 riproduce sostanzialmente l'art. 741, spostandosi l'ordine del codice al fine di far precedere la ipotesi più semplice di successione di fratelli e sorelle a quella di concorso di costoro e degli ascendenti. Non si è riprodotta la menzione del codice che i fratelli e le sorelle succedono *per capi* e che i loro discendenti invece succedono *per stirpi*, che si è ravvisata per un verso superflua e per altro verso non esatta, com'è appunto nel caso che vi sia un fratello solo e questi premuoia: non è a dire che i figli di lui, nipoti del *de cuius*, vengano alla successione per stirpi.

Il capoverso dello stesso art. 121, disponendo che i fratelli e le sorelle unilaterali o i loro discendenti conseguano la sola metà della quota che conseguono i germani, adotta chiaramente il criterio della così detta quota di fatto, senza ricorrere all'uso di codesta espressione corrente, da cui taluno non sarebbe rifuggito, e senza ricorrere a formule matematiche. Il criterio è stato dalla Commissione tenuto fermo anche pel trattamento da adottarsi pei detti fratelli e sorelle unilaterali nei rapporti fra loro.

L'art. 122 contempla il caso della successione dei fratelli e delle sorelle germani o unilaterali in concorso coi genitori o con gli altri ascendenti. Nel secondo comma si determina che, nel concorso di fratelli o sorelle unilaterali, valga il criterio della quota di fatto, al modo stesso ch'è stabilito pel caso di concorso dei fratelli e sorelle germani coi fratelli e sorelle unilaterali. E ad eliminare ogni dubbio circa l'applicazione della quota di fatto nel caso di concorso degli unilaterali coi soli genitori, si è detto espressamente che ciascuno degli unilaterali consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o *dei genitori*, salvo però in ogni caso la quota del terzo a favore di questi ultimi.

Il terzo comma riproduce la norma del codice vigente: la Commissione non ha creduto che si potesse operarne la soppressione, come superflua, osservando che, senza di essa, la successione avverrebbe per capi e si darebbe luogo con ciò talvolta a un risultato non conveniente, come appunto nel caso in cui col genitore concorressero due figli di un fratello premorto: in questa ipotesi, se non fosse espresso il criterio della successione per stirpi, i figli del fratello del *de cuius* concorrerebbero ciascuno per un terzo, e al genitore non resterebbe che un terzo della eredità.

L'ultimo comma dispone che in mancanza di entrambi i genitori o di incapacità a succedere di essi, la quota che spett-

terebbe ad uno solo dei genitori si devolve agli ulteriori ascendenti nel modo determinato dal precedente art. 120. Con la nuova formula, sostituita all'altra «in mancanza di genitori viventi» che si legge nell'attuale art. 740, si viene a comprendere chiaramente anche il caso di genitori indegni di succedere, o che abbiano rinunciato alla eredità o che siano assenti. Dichiarandosi che agli ulteriori ascendenti, mancando o essendo incapaci entrambi i genitori, si devolve la quota che spetterebbe ad *uno solo* dei genitori, si viene a chiarire la formula «la parte che spetterebbe ai genitori viventi» usata dallo art. 740 del codice vigente e ad eliminare l'inconveniente che un fratello del *de cuius* riceva una quota minore nel caso di concorso con uno solo dei genitori in confronto di quella che percepirebbe nel caso di premorienza di entrambi i genitori e di concorso con gli avi di ambo le linee.

L'art. 123 riproduce la disposizione della prima parte dello attuale art. 742, solo sostituendo alla parola «coniunti» l'altra «parenti»; e ciò in conformità a quanto è stato già praticato nell'art. 469 progetto 1° Libro in relazione all'art. 327 codice civile.

Il capoverso è modificato in relazione a quanto stabilisce l'art. 2 del D. L. 16 novembre 1916, n. 1686.

La sezione IV contiene le norme relative alla *successione dei figli naturali e dei loro parenti*. Già la rubrica dimostra che si è profondamente immutato il sistema del codice col riconoscere un diritto successorio non solo ai figli naturali e ai genitori nei confronti dei figli naturali riconosciuti, sibbene anche ai figli legittimi dello stesso genitore naturale. Ma gravi e profonde sono altresì le innovazioni per ciò che riguarda la condizione fatta ai figli naturali. Qui si è proseguito quel moto di riforma che ha già trovato larga consacrazione nel progetto del I° libro. Nel seno della Commissione hanno avuto manifestazione, anche a questo riguardo, i contrasti di idee a cui il problema dà necessariamente luogo: determinati, da un canto, da sentimenti di umanità i quali non consentirebbero di far diverso trattamento alla prole comunque nata, d'altro lato, dalle imprevedibili esigenze dell'ordine familiare che la legge ha costituito e deve assicurare. È evidente che ogni agevolazione consentita a favore dei figli naturali si risolve in un indebolimento degli istituti della famiglia legittima; nè i rigori usati nei confronti della prole nata fuori del matrimonio possono riguardarsi come inumano o iniquo trattamento di creature degne al pari delle altre, e più delle altre,

di assistenza e di protezione, ma altro non sono se non uno dei mezzi coi quali l'ordinamento giuridico assicura la realizzazione delle più alte finalità sociali ch'esso riconnette all'istituto del matrimonio e alla filiazione legittima.

Prevalsero tuttavia nella Commissione le ragioni di una maggiore benignità, alla quale sono ispirate le diverse proposte, di cui il relatore passa a dar conto.

L'art. 125 dispone che «i figli naturali, se concorrono con i figli legittimi o loro discendenti, conseguono due terzi della quota che conseguono i legittimi»: con ciò la quota dei figli naturali è stata trasformata in quota di fatto e nello stesso tempo ne è stato elevato l'ammontare dalla metà a due terzi. Il sistema della quota di diritto, attualmente in vigore, pel quale la quota dei figli naturali diminuisce man mano che cresce il numero dei figli legittimi, era giustificato col criterio che la metà dell'asse restasse sempre integra pei figli legittimi e che la quota riservata ai figli naturali gravasse soltanto sulla posizione dei figli naturali; è stato soppresso lo *jus optionis*, di cui al capoverso dell'attuale art. 744.

L'art. 126 regola la successione dei figli naturali in concorso con gli ascendenti del genitore o col coniuge, e, distinguendo le due ipotesi, a differenza di quanto dispone l'attuale art. 745 (il quale fissa in ogni caso la quota di due terzi della eredità) stabilisce che, se concorrono con gli ascendenti, conseguano tre quarti della eredità, se concorrono invece col coniuge, conseguano due terzi e se sopravvivono ad un tempo gli ascendenti ed il coniuge, detratto il quarto a favore del coniuge, conseguano la rimanente eredità. Si intende che, se con i figli naturali concorrono i figli legittimi, gli ascendenti sono parimenti esclusi dalla successione, in quanto la presenza dei figli legittimi importa sempre la esclusione degli ascendenti.

La norma contenuta nell'art. 746 non è stata riprodotta, ritenendosi che potesse trovare sede più opportuna in tema di collazione.

L'art. 127 riproduce integralmente l'art. 747 del codice vigente e stabilisce che in mancanza di discendenti legittimi, di ascendenti e del coniuge del genitore, i figli naturali succedono in tutta l'eredità.

L'art. 128 mira ad eliminare dubbiezze d'interpretazione che erano sorte a proposito dell'art. 748 del vigente codice: stabilendo esplicitamente, nel 1° comma, che i discendenti del figlio naturale subentrano per diritto di rappresentazione,

ma stabilendo altresì, nel 2° comma, che costoro abbiano un diritto proprio alla successione dell'avo, talchè possono succedere all'avo anche se il loro genitore abbia rinunciato alla eredità. Occorre tuttavia, perchè ciò sia consentito, che il rinunziante sia il solo erede, o, se più sono gli eredi, che tutti abbiano rinunciato alla eredità: ne consegue che se vi sono altri figli naturali del *de cuius* e, *a fortiori*, figli legittimi e loro discendenti che non abbiano rinunciato, non si fa luogo alla successione dei discendenti legittimi del figlio naturale rinunziante.

L'art. 129 immuta radicalmente il sistema del codice (articolo 749), con lo stabilire che il figlio naturale succede allo ascendente legittimo immediato del suo genitore, se l'ascendente non lasci il coniuge o parenti legittimi entro il terzo grado.

Non era anche mancata la proposta di estendere il diritto del figlio naturale nei confronti degli ascendenti naturali del suo genitore.

Gli articoli 130 e 131 svolgono un sistema di successione nella eredità del figlio naturale a favore di persone estranee alla famiglia legittima di lui.

L'art. 130, al 1° comma, riproduce sostanzialmente l'art. 750 del codice vigente, essendosi escluso, dopo lunga discussione, che dovesse ammettersi un concorso dei collaterali coi genitori e col coniuge. Con l'inciso « durante la sua vita » si è avuto riguardo alla possibilità del riconoscimento del figlio premorto (art. 282 progetto 1° libro); e si è inteso escludere il diritto di successione a favore di persona contro la quale il premorto non potrebbe impugnare il riconoscimento. L'inciso sembrerebbe, peraltro, doversi più propriamente riferire alla ipotesi del riconoscimento volontario, che non anche a quella della dichiarazione giudiziale.

Il capoverso 1° dello stesso art. 130 contempla un caso di concorso non regolato dall'attuale codice, quello del genitore naturale che ha riconosciuto il figlio col genitore che lo ha anche legittimato. Tale concorso può verificarsi in due ipotesi: quando uno dei genitori, dopo di aver provveduto al riconoscimento del figlio naturale, passi in seguito a nozze con altra persona, mentre l'altro genitore legittimi il figlio stesso per decreto reale; e quando uno solo dei coniugi sia in buona fede nel caso di matrimonio putativo. I due genitori sono stati ammessi alla successione, devolvendosi peraltro due terzi al genitore che ha legittimato, e un terzo al genitore che ha riconosciuto.

Altro caso di concorso stabilisce il 2° capoverso dell'art. 130, quello cioè del genitore naturale con fratelli e sorelle legittimi del figlio naturale ovvero con essi e col genitore che lo ha legittimato; e dispone che, in questo caso, tutti succedono per capi, ma al genitore che ha legittimato viene attribuita una quota non minore di un terzo; dalla quale va detratto tuttavia quella che eventualmente spetti al genitore naturale essendosi voluto che, in questo come in altri casi, la quota assegnata ai genitori sia cumulativa per ambedue.

L'art. 131 regola la successione al figlio naturale del coniuge, solo o in concorso dei genitori; riproducendo la disposizione contenuta nell'attuale art. 751.

L'art. 132 del progetto regola due casi, quello dei figli naturali riconoscibili ma non riconosciuti, e quello dei figli naturali non riconoscibili. Ai primi vengono attribuiti, rispetto alla eredità della persona che sarebbe stata tenuta agli alimenti a sensi dell'art. 315 progetto 1° libro, gli stessi diritti che avrebbero se fossero stati riconosciuti o legalmente dichiarati, applicandosi altresì nei loro confronti anche il disposto del precedente art. 127. Agli altri si attribuisce, nei casi indicati nel su ricordato art. 315, il diritto ad un assegno vitalizio corrispondente alla rendita della quota a cui avrebbero diritto se fossero stati riconosciuti o dichiarati.

In tal modo si è notevolmente avvantaggiata la condizione dei figli naturali semplici e si è nettamente configurato come successorio il loro diritto. La Commissione non ritenne di far luogo a uno *jus optionis* nei confronti di costoro, come pure si era proposto. Anche pei figli non riconoscibili si sono eliminate le incertezze a cui dava luogo il richiamo agli alimenti adottato dall'art. 752 del vigente codice.

La sezione V regola i diritti del *coniuge superstite e degli affini*. Formò oggetto di ampio dibattito in seno alla Commissione la questione se, in concorso coi figli legittimi, al coniuge superstite dovesse mantenersi un diritto di usufrutto o attribuirsi una quota in proprietà.

Mentre tutti furono concordi nel pensiero di migliorare le condizioni fatte al coniuge dalla legge vigente, la preoccupazione delle ragioni dei figli legittimi fece prevalere il concetto dell'attribuzione della quota in usufrutto, corrispondente alla nostra tradizione e a condizioni sociali non mutate.

Aumentandosi la quota rilasciata in usufrutto, fu accolto il concetto di distinguere il caso in cui il coniuge superstite fosse la moglie e il caso in cui il coniuge superstite fosse invece

il marito; si è considerato cioè che quest'ultimo di solito ha altri mezzi di sussistenza, mentre la moglie, per lo stesso adempimento dei doveri familiari, non è stata normalmente in condizione di procurarsene.

Alla locuzione dell'art. 753 «quando al coniuge defunto siano superstiti figli legittimi» è stata sostituita l'altra «quando alla successione del coniuge defunto vengano figli legittimi», con che si è inteso ovviare a dubbi e difficoltà d'interpretazione che si ponevano in relazione all'ipotesi di rinuncia dei figli. Parlandosi, nello stesso art. 133, oltre che di figli legittimi anche di *loro discendenti*, si è espresso che il coniuge superstite consegue in usufrutto una quota della eredità uguale a quella di ciascun figlio o di *ciascuna stirpe*. Il 2° comma contempla anche il caso di concorso di figli naturali con legittimi, e in questa ipotesi stabilisce che la quota in usufrutto del coniuge deve essere eguale a quella di ciascun figlio o di ciascuna stirpe legittima, sempre compreso nel numero dei figli o delle stirpi anche il coniuge.

È infine da rilevare che, come si è praticato nel caso di concorso di figli legittimi con figli naturali, è stato anche in questo concorso del coniuge coi figli soppresso lo *jus optionis*, ritenuto scarsamente riguardoso pel coniuge, nè sufficientemente giustificato dall'intento di evitare discordie.

L'art. 134 prevede due casi di concorso: quello del coniuge con i figli naturali del *de cuius* e quello del coniuge con gli ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle e anche con gli uni e con gli altri: con la quale ultima espressa menzione di concorso rimane eliminato il dubbio, del resto infondato, sorto a proposito dell'attuale disposizione contenuta nell'art. 754.

Nel caso di concorso con figli naturali si è mantenuta a favore del coniuge la quota di un terzo in proprietà, senza portare aumento a quanto stabilito nel vigente art. 754: ciò si è creduto di giustificare con l'osservazione che, non avendo i figli naturali del defunto alcun diritto ad essere mantenuti dal coniuge superstite, era necessario che fosse loro attribuita una notevole parte della eredità.

L'art. 135 limita il concorso dei parenti del *de cuius* col coniuge entro il quarto grado e avvantaggia ulteriormente il coniuge nella misura de' diritti successori. Fu peraltro ripudiata la proposta di ridurre il concorso ai parenti entro il terzo grado, come da taluno pur si sarebbe voluto, sul duplice riflesso che sia da evitare che tutto il patrimonio del defunto esca dalla di lui famiglia per passare in quella del

coniuge superstite, e che ad ogni modo, ad impedire il concorso del coniuge stesso con parenti troppo lontani, il *de cuius* possa sempre provvedere — quando ve ne siano ragioni — col testamento.

La norma contenuta nell'art. 756 del codice vigente, che pone l'obbligo della imputazione al coniuge, è stata eliminata in questa sede, in coerenza allo stesso criterio sistematico adottato per la norma corrispondente dell'art. 746.

L'art. 136, nella prima parte, regola espressamente il caso di successione del coniuge putativo, alla quale successione può farsi luogo soltanto nella ipotesi che la nullità del matrimonio sia pronunciata dopo la morte dell'altro coniuge: chè se la sentenza fosse anteriore alla morte, nessun diritto potrebbe sorgere.

La Commissione si propose altresì di regolare il caso di concorso del coniuge putativo col coniuge vero, per quanto il caso non sia frequente, e si esaminò la proposta di far luogo a concorso nei diritti successori stabiliti per il coniuge superstite o, anche, di attribuire al coniuge putativo la stessa quota spettante al coniuge vero, formandola per contributo di tutti gli eredi. Prevalse la soluzione negativa, consacrata nell'ultima parte dell'art. 136, non volendosi pregiudicare la posizione del coniuge legittimo e considerando che opportuni presidii al coniuge di buona fede sono assicurati dalla disposizione dello art. 160 del progetto del 1° libro e, in altra ipotesi, dall'art. 149 dello stesso progetto.

L'art. 137 riproduce, al primo comma, la disposizione contenuta nell'art. 757; nel secondo si dichiara espressamente ciò che dovevasi tuttavia ritenere anche sotto l'impero del vigente codice, e cioè che la successione è esclusa anche nel caso che la separazione sia stata pronunciata per colpa di entrambi i coniugi.

Con l'art. 138 si costituisce una nuova classe di successibili, gli affini. Ciò è conforme al voto di autorevoli scrittori ed ha avuto l'unanime consentimento della Commissione. Si è peraltro limitato il diritto ai rapporti fra suoceri e generi e nuore, fra padrigno, madrigna e figliastri, cioè in quell'ambito in cui il rapporto di affinità costituisce vincoli spesso assai più stretti che non quelli di una parentela oltre i primi gradi.

La sezione VI si intitola «*dell'acquisto dei beni del defunto da parte dello Stato*». La nuova rubrica si ispira al concetto, ritenuto dalla Commissione, che l'acquisto da parte dello Stato non sia da riportarsi nello schema della successione ereditaria.

Questo concetto trova espressione nella formulazione dell'art. 139 che si sostituisce all'attuale art. 758.

Escluso il carattere di acquisto ereditario, trovano congruo fondamento e piena armonia così la regola che lo Stato acquisti i beni dello straniero esistenti nel suo territorio, la quale si enuncia appunto nel primo capoverso dell'art. 139; come la altra regola, secondo cui la responsabilità dello Stato per debiti e legati è limitata all'attivo, la quale è enunciata nel capoverso ultimo.

Le regole particolari per la successione nel patrimonio familiare sono formulate in altra sede. Né si trova opportuno regolare nel codice civile le successioni anomale, previste da alcune leggi speciali.

TITOLO III

DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE

CAPO I

Disposizioni generali.

(Relatore il Prof. LUDOVICO BARASSI)

L'art. 140 del progetto risolve il dubbio determinato dalla formulazione incompleta dell'art. 759, che allude alle disposizioni di carattere patrimoniale come contenuto fisionomico del testamento. D'accordo coi più recenti codici si è invece definito più generalmente il testamento come «atto revocabile con cui taluno dichiara la sua ultima volontà da valere per il tempo dopo la morte». E questo basterebbe: ma ad evitare che, con una interpretazione troppo lata, si ritenga sufficiente una volontà ultima che come tale, cioè per il tempo dopo la morte, detti disposizioni di carattere puramente morale o affettivo — per quanto in fondo non ve ne sarebbe stato bisogno, perchè il testamento, come negozio giuridico, non può avere appunto che un contenuto giuridicamente rilevante — si è meglio specificato, ammettendo accanto alle disposizioni riguardanti tutte o parte delle sostanze, che è il caso normale, anche disposizioni non patrimoniali purchè abbiano carattere giuridico. E così, ad es., la designazione del tutore, il riconoscimento del figlio naturale e via dicendo.

Si è pure cercato di meglio chiarire, con l'art. 141, la figura dell'erede. Per verità l'art. 760 del cod. civ. con la sua formu-

lazione ha potuto giustificare l'interpretazione restrittiva e letterale che limita l'erede a quello designato con una disposizione quotale. Invece l'art. 141 è più largamente formulato, benchè in fondo concluda pur sempre, come si capisce, con riprendere il concetto fondamentale dell'art. 760: per cui, cioè, è erede solo chi succede nell'universalità o in una quota del patrimonio. Ma, appunto, la quota può essere espressa con la indicazione di una «parte» dei beni: ad es. tutti i beni immobili del defunto. Basta che questa parte sia considerata in funzione di quota, che è pur sempre il criterio basilare riferentesi all'universalità, cioè al patrimonio in senso giuridico, come complesso di rapporti giuridici attivi e passivi. E se non risulta chiaro quale sia stata l'intenzione del testatore, nel dubbio l'indicazione di una parte dei beni si dovrà considerare come istituzione di un coerede. Si capisce che anche con l'art. 141, così come per l'art. 760 comma 2^o, la figura del legatario sia determinata con un criterio puramente negativo.

L'art. 142 non modifica in nulla l'art. 761. La Commissione pertanto ha ritenuto inopportuno consentire ai coniugi di fare un unico testamento per disposizione reciproca o a favore di un terzo (o l'una e l'altra cosa insieme), o di consentire all'uno dei coniugi di far suo il testamento dell'altro. Il vantaggio che ne verrebbe all'unione coniugale non compensa il pregiudizio derivante dalla violazione dell'autonomia dispositiva: che d'altronde l'armonica convivenza familiare non può mancare di rivolgere a quella meta della quale il testamento congiuntivo non è l'unica e la più decisiva espressione.

CAPO II.

Della capacità di disporre per testamento.

Nella capo II: *della capacità di disporre per testamento*, l'art. 143 raccoglie gli articoli 762 e 763 del cod. civ. Si è mantenuto il proemio di cui all'art. 762, non ostante qualche commissario ne avesse proposta l'eliminazione come superfluo; e si sono conservate le incapacità del minore di diciotto anni, dell'interdetto e della persona non sana di mente, sostanzialmente come nell'art. 763, con una precisazione di cui si dirà appresso.

Qualche legislazione, ad es. il codice napoleone e il codice civile germanico abbassano il limite di capacità per i minori al 16^o anno compiuto; il diritto romano e comune, quanto ai minori di sesso maschile, al 14^o anno. Non vi è ragione per modificare

su questo punto la legge, la quale, se il minore muore prima del 18° anno, riprende tutto il suo impero. Qualche dubbio può nascere riguardo alle disposizioni di ultima volontà (ad es. la nomina del tutore) che presuppongono la patria potestà, e per le quali la dottrina altrove esige l'età maggiore. Ma non è luogo a modificare in tal caso il limite del 18° anno, tanto più se il genitore morto prima del 21° anno, dovesse limitarsi a designare il tutore (art. 405 progetto 1° libro). E si intende che la conservazione del limite di capacità al 18° anno, in confronto ad altri codici, consente in primo luogo il pieno ricorso a quella forma olografica che il codice civile germanico nega al minore d'età; e inoltre la disponibilità di tutte le sostanze.

Nulla da osservare sul n. 2 dell'art. 763. Quanto al n. 3 è questa l'unica disposizione che distingue nettamente l'incapacità naturale da quella legale, e si può nella sostanza conservare modificandone però la forma. Ma vi sono difficoltà anzitutto quanto alla prova: letteralmente il n. 3 del vigente articolo sembra escludere la presunzione d'incapacità che il giudice possa ricavare dalla dimostrata incapacità prima e dopo il tempo in cui fu fatto il testamento. Ma la giurisprudenza e la dottrina tendono tuttavia ad ammetterla; la prova può essere data in tutti i modi consentiti dalla legge, non esclusa la presunzione precisa grave e concordante (art. 1354): contro la quale sarà ammessa la prova contraria del lucido intervallo. Ma a ciò basta il rinvio alle altre parti del codice: non occorre aggiungere dopo le parole « si provi » le altre: « anche a mezzo di presunzioni gravi precise e concordanti ».

Altra difficoltà è circa la natura dell'infermità mentale. Le parole « quantunque non interdetti » hanno determinato la opinione che solo una infermità mentale, vera e propria che possa condurre all'interdizione sia prospettata dalla legge. Questo non è esatto, perchè qualunque anche transitoria infermità mentale basta a sopprimere la volontà del testatore. Si era perciò pensato rinunciare a quelle parole; ma si è poi anche considerato che il mantenerle può giovare a chiarire il concetto che, qualunque sia la causa che ha prodotto la soppressione della volontà, anche se momentanea, deve essere però così grave che, qualora fosse permanente, dovrebbe proprio condurre all'interdizione. — Si intende che parlando di non sanità di mente non si vuole indicare soltanto le vere e proprie malattie mentali, bensì anche tutti quegli stati, sia pure psichici, che, momentaneamente, diminuiscono in modo rilevante la capacità di intendere e di volere. — A questo scopo di mag-

giore precisione mira l'aggiunta delle parole « per qualsiasi causa » e la sostituzione della parola « momento » all'altra « tempo » della redazione del testamento.

Altra notevole innovazione, è nella natura dell'invalidità. Mentre per l'art. 763 non mancano le perplessità nella dottrina — in cui tuttavia l'opinione forse prevalentemente accoglie l'invalidità assoluta nell'ipotesi di incapacità puramente naturale — invece l'art. 143 nel penultimo comma generalizza, anche in questo caso, l'invalidità solo relativa o annullabilità, che permette l'efficacia del testamento fino a che non sia impugnato entro tre anni dal giorno in cui il testamento è esecutivo (come prescrive l'art. 162 comma 2°, richiamato dall'art. 143). Se anche la cosiddetta logica giuridica sembri soffrirne, da un punto di vista pratico e del favore del testamento questa è sembrata la soluzione più opportuna. Un testamento formalmente valido, finchè non sia impugnato, deve ritenersi secondo l'apparenza cosa sacra.

CAPO III.

Dell'incapacità di ricevere per testamento.

Nel capo III: *dell'incapacità di ricevere per testamento*, è stato riprodotto, nell'art. 144, l'art. 764 del codice civile. I dibattiti che, nella dottrina e nella giurisprudenza, ha provocato il detto articolo dipendono in parte dal divieto assoluto di sostituzioni fedecommissarie che è posto dal codice vigente, e dal fatto che il secondo comma dell'articolo stesso sostituisce, nel codice, il fedecommesso. Ora, non ci si deve spaventare delle parole ma badare alla utilità degli istituti giuridici.

La Commissione, come appresso si chiarirà nella illustrazione del Capo delle Sostituzioni, si è rivelata in grande maggioranza favorevole ad una cauta e limitata restaurazione della sostituzione fedecommissaria di primo grado, che può valere a rafforzare meglio l'organismo familiare.

Purchè non si dia la possibilità della immobilizzazione indefinita dei beni, come avverrebbe se si consentissero le sostituzioni senza alcuna limitazione, è sembrato che non vi fossero inconvenienti a sancire, invece, come attualmente dispone il codice civile, il rispetto della volontà del testatore, il quale la manifesti nel senso di assicurare beni propri ad un nascituro da persona vivente al tempo della morte del testatore medesimo.

Ciò stante, è sembrato opportuno mantenere anche il secondo comma del ripetuto art. 764 cod. civ. la cui portata risulterà più sicuramente precisata dalle altre norme dettate in sede di sostituzioni.

Non occorre una disposizione che preveda l'istituzione di enti di fatto, ma da riconoscersi secondo la volontà del testatore: basta ormai a tale scopo l'art. 84 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni di pubblica beneficenza.

L'art. 145 migliora l'art. 765 del cod. civ. estendendo la capacità dei discendenti dell'indegno, oltre che alla legittima, in genere ai diritti attribuiti dalle disposizioni testamentarie all'escluso: eredità o legati. In fondo già la dottrina per conto suo arrivava a questa ovvia conseguenza del generale precetto di cui al 1° comma dell'art. 728, tuttavia riferito alla delazione legittima. V'era chi riteneva che gli articoli 145 e 146 potrebbero essere più opportunamente fusi con l'articolo 110 allo scopo precipuo di riunire in una sola sezione le regole sulla capacità di succedere comuni alle due delazioni. Ma si è preferito lasciare in propria sede gli articoli stessi.

L'art. 147 del progetto innova radicalmente in confronto all'art. 767 cod. civ. che esclude la capacità di succedere al proprio genitore dei figli adulterini o incestuosi.

In via generale si deve rilevare che gli articoli 767 e 768 sono connessi intimamente alla disciplina della situazione giuridica della prole nata fuori di matrimonio. La Commissione ha ritenuto che l'art. 767 debba modificarsi anche se non saranno accolte le proposte relative a un limitato riconoscimento dei figli incestuosi e dei figli adulterini. E cioè — qualunque siano i limiti di un'attenuazione al rigore in proposito del codice — deve ad ogni modo essere attenuato questo rigore, sempre rispetto ai figli non riconoscibili, quanto alla misura dei loro diritti successori. La limitazione dei quali agli alimenti si intende solo per rispetto alla famiglia legittima. Ma se questa manca non ha ragion d'essere. Perciò è sembrato opportuno accogliere la proposta già fatta dal Gianturco in un suo disegno di legge, che conservava l'incapacità a succedere solo quando vi fossero discendenti, ascendenti, fratelli e sorelle legittimi e il coniuge del testatore.

Bisogna poi aggiungere che ad ogni modo il diritto agli alimenti è subordinato all'accertamento della filiazione naturale nei modi indicati nell'articolo corrispondente al 193 del cod. civ. (art. 315 progetto del 1° libro). È bene che su questo punto la legge decida il dubbio sorto nella dottrina in proposito: la maggior larghezza del citato art. 315 rende più accettabile il

maggior rigore di questa soluzione intermedia, che è anche più coerente da un lato alle ragioni che hanno determinato il divieto dell'accertamento della filiazione incestuosa o adulterina; dall'altro alla necessità ad ogni modo di una sanzione che valorizzi l'incapacità legale a succedere. Pertanto il limite di accertamento della filiazione contenuto nell'art. 193 del cod. civ., comma 2° (di cui all'art. 315 citato del progetto del 1° libro) ha un carattere generale, e vale sia nell'interesse dei figli adulterini o incestuosi cui si vogliono assicurare gli alimenti, quanto a loro sfavore per far valere la loro incapacità a succedere.

Nulla da osservare quanto all'art. 148 (768 cod. civ.) ispirato all'evidente favore per la famiglia legittima.

Gli articoli 149-152 contengono disposizioni escludenti in modo assoluto o relativo (relativo solo per il coniuge del binubo) la capacità di succedere per testamento di fronte a determinate persone. Queste incapacità ci vengono dal cod. Napoleone, e i codici più recenti non le accolgono sembrando sufficiente il divieto della captazione. Il cod. italiano ha una posizione intermedia tra le due correnti estreme: e il processo storico parrebbe additare l'inutilità di quelle incapacità, che possono in qualche caso condurre a risultati eccessivi. Infatti il cod. italiano non ha una disposizione come quella del cod. Napoleone che colpisce anche i medici, i chirurghi, i farmacisti, i ministri del culto; parrebbe che il processo evolutivo conduca alla totale eliminazione.

D'altra parte, tuttavia, la pratica osservanza del codice non ha rivelato che la generalizzazione del sospetto di abusiva pressione nei casi ammessi abbia condotto a gravi inconvenienti. Tanto più che in primo luogo si tratta di limitazioni cautelari non ispirate a un permanente sospetto ingiurioso, ma intese solo a prevenire la possibilità di un abuso delle proprie funzioni per parte delle persone colpite; con l'effetto pratico di escludere la prova di una effettiva illecita pressione. In secondo luogo non è sicuro che il divieto della captazione basti. Questa presuppone dei raggiri fraudolenti tali da indurre ragionevolmente in errore il testatore, mentre in quei casi è sufficiente l'abuso della pressione connessa all'esercizio delle proprie funzioni.

Ciò è vero per il tutore, per il notaio, per chi scrive il testamento segreto. È vero pure per il coniuge del binubo, colpito non per uno sfavore dalle seconde nozze — incompatibile con l'auspicato incremento demografico in regime fascista — ma solo per la tutela dei figli dei precedenti matrimoni. Si ritiene perciò opportuna la conservazione di queste disposizioni limitative.

In particolare si osserva:

a) l'art. 148 estende anche al coniuge superstite il medesimo limite di capacità che l'art. 768 stabilisce per i figli naturali non legittimati ma riconoscibili e riconosciuti: e questa è un'innovazione in confronto al codice civile. Il coniuge superstite perciò, per riguardo ai figli legittimi, non potrà avere per testamento, quando con essi concorra, più dell'usufrutto nei limiti assegnati ad esso nella successione legittima. Al coniuge del binubo è conservata l'incapacità di cui all'art. 770 del codice civile. Al riguardo sono da notare più cose. Anzitutto che l'art. 149 prospetta questa come un'incapacità di ricevere (coerentemente alle altre di cui in questa sezione), anzichè come un'incapacità di disporre come fa l'art. 770. E cioè si deve ritenere vietato che di fatto il figlio meno favorito consegua più del nuovo coniuge. Quindi « che abbia lasciato » si riferisce non alla sola disponibile ma all'eredità in genere (anche a titolo di legittima). E allora l'art. 149 va redatto così: « ... più di quanto consegue (di fatto) nella successione di lui il meno favorito dei figli di precedenti matrimoni ».

« Di precedenti matrimoni »: è stata per tal guisa corretta l'incompleta formulazione dell'art. 770, che prevede solo il caso, per verità il normale, di figli nati da un solo precedente matrimonio. Infine è da osservare che il 2° comma risolve il dubbio circa la distribuzione del supero, accogliendo l'opinione più accreditata già per l'art. 770 che divide l'eccezione in parti eguali tra il nuovo coniuge e tutti i figli, ivi compresi come si capisce quelli del nuovo coniuge. È la soluzione che più si accosta, se non alla volontà presumibile del testatore quale si rivela nella disposizione testamentaria, alla più saggia giustizia distributiva;

b) l'incapacità del tutore è conservata nel progetto. La libertà che in Germania ha il minore di disporre a favore del tutore è deprecata dalla stessa dottrina, che loda la severità dei codici a tipo latino, la quale praticamente esonera da ogni prova di effettiva abusiva pressione. La Commissione pertanto non ha creduto di accogliere una regola generale che limiti la capacità di ricevere per testamento alla prova di un'effettiva pressione abusivamente esercitata a proprio profitto da una persona sul testatore, ma più concretamente — seguendo il sistema dei codici a tipo latino — ha ritenuto senz'altro la incapacità quando si diano certe situazioni che rendano più agevole la pressione abusiva, e quindi più verosimile il sospetto che questa pressione sia stata esercitata quando le persone che

in quelle situazioni si trovano siano state davvero contemplate nel testamento. E così l'art. 150 del progetto riproduce l'articolo 769 del codice civile; migliorandolo tuttavia non solo nella formulazione in generale, ma soprattutto in quanto chiarisce che l'incapacità vale solo se il testamento è fatto prima dell'approvazione del conto definitivo ma dopo la nomina del tutore. Inoltre in quanto parifica al rendimento dei conti l'estinzione dell'azione per questa resa dei conti, dopo la quale ogni ragione di sospetto vien meno. Infine in quanto l'incapacità è estesa al protutore se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore. Così sono risolti i dubbi che dalla lacconica formulazione dell'art. 769 erano derivati;

c) gli articoli 151 e 152 contemplano le incapacità anzitutto del notaio che ha ricevuto il testamento pubblico. La legge notarile estende l'incapacità anche alla moglie e ai parenti e affini in linea retta in qualunque grado e in linea collaterale sino al 3° grado. Questa estensione prevista dal testo della legge del febbraio 1913 sarebbe esclusa, quanto ai testamenti, in base all'art. 60 di quella legge unitamente all'art. 771. Se si volesse accogliere questo maggior rigore basterebbe, se mai, modificare, ampliandolo, il 2° comma dell'art. 773, estendendolo anche ai collaterali (parenti e affini) sino al 3° grado. Ma la Commissione non ha creduto di accogliere questo ulteriore inasprimento di una disposizione già per se stessa grave come quella di quel comma.

Circa la nullità conseguente alla violazione di questa incapacità si è conservato il sistema meno rigido del codice civile che limita la nullità alla disposizione testamentaria incriminata, come del resto consente per il testamento la stessa legge notarile. Si è infine estesa la nullità anche alle disposizioni a favore dell'interprete intervenuto nel medesimo atto, risolvendo così un dubbio nato già per il codice civile.

L'art. 152 prospetta poi l'ipotesi del notaio che ha ricevuto il testamento segreto. In questo caso l'incapacità è estesa, oltre che a chi scrisse il testamento, anche al notaio cui il testamento segreto in plico non suggellato sia stato consegnato. Anche questo è un caso rimasto dubbio sotto l'impero degli articoli 771 e 772, e che si è nel progetto risolto affermativamente, in quanto ad esso è comune la medesima ragione che ha determinato il sospetto legale di pressione o magari di deformazione a proprio profitto della volontà del testatore.

Infine l'art. 773 è riprodotto nell'art. 153 con talune modificazioni che valgono in primo luogo a meglio chiarire il precetto

legislativo. E ciò anzitutto con l'eliminazione dell'inciso assolutamente superfluo relativo al caso di simulazione sotto la forma di contratto oneroso: questo inciso, secondo l'opinione comune, si riduce ad essere un errore di redazione; se mai quelle parole si capirebbero nell'art. 1053, in cui viceversa non vi si accenna. Inoltre col comprendere anche l'ipotesi di chiamata all'eredità delle persone reputate interposte, congiuntamente con la persona incapace: e ciò ad eliminare l'opinione che esclude la interposizione nell'ipotesi di questa chiamata congiuntiva. E in terzo luogo con attenuare l'incapacità delle persone reputate legalmente interposte, sottraendo questa presunzione legale al dominio dell'art. 1353; con la conseguente ammissione della prova contraria che valga a meglio accostare il precetto rigido della legge alla realtà della situazione.

CAPO IV.

Della forma dei testamenti.

Nel Capo IV: *della forma dei testamenti*, la Commissione si è attenuta alle tre forme ordinarie già accolte nel codice, e sottolineate quindi da una ormai sufficiente tradizione che le ha consacrate come le più idonee ad esprimere le ultime volontà del testatore. Ma è stata pure accolta una proposta tendente a restaurare entro limiti molto cauti e con un carattere soprattutto di eccezionalità la forma nuncupativa, di cui all'articolo 166 del progetto. Si è così ammessa la possibilità per chi non si trovi per eventi impreveduti in condizione di recarsi da un pubblico ufficiale a ciò designato dalla legge (art. 164 del progetto) e d'altra parte sia in pericolo di vita di affidare a voce le proprie ultime volontà; e ciò con quelle cautele in altri codici recenti sostanzialmente accolte (cod. civ. svizz. art. 506 e seg.; cod. civ. germ. § 2250).

Quanto al testamento olografo l'art. 155 fa menzione della sottoscrizione prima che della data, a differenza dell'art. 775 del codice civile, a significare che la data non fa parte delle disposizioni e può anche seguire la sottoscrizione. Per la quale è meglio specificato che non occorre rigidamente che la persona del testatore risulti proprio dal cognome e dal nome. A vivaci discussioni ha dato luogo in seno alla Commissione la determinazione della data. Secondo alcuni, tra cui il relatore, la data dovrebbe considerarsi vera solo se coincide con la sottoscrizione, che è l'atto appropiativo e decisivo: è il sistema accolto

a preferenza dalla dottrina non italiana. È prevalsa invece l'opinione, che ritiene sufficiente che la data coincida col giorno in cui è apposta. Però questo ha determinato la necessità di regolare il caso di contestazioni circa la capacità del testatore o la priorità di data tra più testamenti, ecc., decidendo che in tali casi si deve tener conto della data vera dell'apposizione, non di quella indicata nel testamento. È evidente che con l'altra opinione questo successivo regolamento non sarebbe stato necessario.

Relativamente al testamento per atto di notaio la Commissione non ha in generale creduto di riprodurne minutamente le formalità, in quanto la loro determinazione può essere rilasciata alla legge notarile, più facilmente variabile del codice civile (ad es. quanto al testatore muto, sordo o sordomuto: art. 160). Il rinvio alla legge notarile è menzionato nell'art. 161. Il progetto ha però indicato quelle formalità che si ritengono essenziali, e a cui quindi la legge notarile non può derogare. E cioè la presenza del notaio (per il testamento ordinario) e di soli due testimoni; si è eliminata per conseguenza la ricevibilità ad operare di due notai. La redazione in iscritto deve seguire la dichiarazione del testatore; si è pure richiesta, come già il testo unico notarile, l'indicazione del luogo, della data, e dell'ora della sottoscrizione; si è equiparata all'impossibilità la difficoltà per il testatore di sottoscrivere.

Anche quanto al testamento segreto il progetto contiene leggere varianti al codice civile, intese a meglio chiarire espressioni che avevano creato perplessità di interpretazione. Si sono poi conglobate a questo punto, per maggior chiarezza, le norme circa l'incapacità a far testamento segreto, o le maggiori cautele in taluni casi richieste (testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o è muto oppure sordomuto).

L'art. 162 del progetto risolve l'enigma creato agli interpreti del codice civile dall'art. 1311, unitamente all'art. 804. E cioè si disciplina l'invalidità del testamento quanto alle formalità determinando quelle essenziali la cui mancanza produce la nullità (cioè l'inesistenza), e ammettendo per tutte le altre la semplice annullabilità, da farsi valere entro un breve termine (entro tre anni dal giorno in cui il testamento è esecutivo); ed è solo in questo caso che è consentita la conferma o la risanatrice esecuzione volontaria fatta con conoscenza del vizio di forma.

Nella sezione II *dei testamenti speciali* si è parificato alla malattia contagiosa l'infortunio che non permetta al testatore

di valersi delle forme ordinarie: appunto in tali casi l'art. 166 ammette il testamento nuncupativo. Nel resto di questa sezione non vi sono che miglioramenti di formulazione e integrazioni. L'art. 175 prevede il testamento fatto su un aeromobile durante un viaggio, al quale estende le norme circa il testamento fatto a bordo di navi, adattandole. Infine l'art. 179, a sottolineare il carattere eccezionale di questa forma testamentaria, generalizza la semplice annullabilità in caso di un vizio di forma che lasci dei dubbi sulla volontà del testatore, con la relativa confermabilità di cui all'art. 162.

Nel sistema del codice civile *il deposito del testamento olografo e la pubblicazione del testamento olografo e del segreto*, (Sez. III del progetto) dopo la morte del testatore, costituiscono soprattutto un diritto soggettivo degli interessati. In altre legislazioni invece (compreso, ad es., il codice civile spagnolo) il deposito è oggetto di un obbligo per chi abbia in custodia un testamento olografo. E così pure è obbligatoria la pubblicazione sia per l'autorità giudiziaria (così nel codice germanico e svizzero) che abbia in deposito il testamento, sia per quella che l'abbia rogato. Sotto questo aspetto, deposito del testamento olografo e pubblicazione del testamento si debbono, tuttavia, tenere distinti.

Quanto al deposito, sulle tracce del Pisanelli già domina nella dottrina italiana il concetto che il deposito del testamento olografo sia un obbligo assai più che un diritto. Il progetto all'art. 180, accogliendo questo concetto, dichiara l'obbligo del deposito del testamento olografo, per chi ne sia comunque in possesso. A questo proposito è da notare che questo obbligo non è se non in parte implicito nell'art. 491 cod. pen., che colpisce chiunque in tutto o in parte distrugga, sopprima od occulti un testamento olografo. È bene perciò che l'obbligo risulti esplicitamente dal codice civile.

Meno semplice appare invece l'obbligo della pubblicazione. In proposito sussistono nelle legislazioni tre sistemi:

a) secondo l'uno di essi, accolto nei codici di tipo tedesco, l'apertura del testamento è un atto solenne ed obbligatorio, cui deve presiedere il tribunale delle successioni ed è richiesto per qualunque forma di testamento;

b) un altro sistema considera l'apertura puramente come un interesse privato (in specie degli eredi e dei legatari, ma non solamente di questi), alla cui tutela provvede solo l'interessato. E qui il notaio, depositario del testamento olografo o segreto, agisce per la pubblicazione solo dietro

richiesta dell'interessato. È il sistema dei codici francese ed italiano;

c) infine vi è un sistema eclettico: l'obbligo della pubblicazione è imposto al notaio solo limitatamente ai testamenti olografo e segreto. Nel qual caso della pubblicazione diminuisce l'importanza, limitata a un semplice mezzo di conoscenza di quei testamenti.

Il progetto esclude i primi due sistemi. Il primo dei quali è alquanto pesante, e presuppone l'incorniciatura, rispetto alla successione per causa di morte, di un'azione direttiva e vigilatrice dell'organo giudiziario, che non sarà certamente accolta nella riforma del codice. Il secondo tutela insufficientemente gli stessi interessati, e in genere il sollecito esperimento delle operazioni successorie secondo la vera volontà del testatore.

L'obbligo della pubblicazione pertanto, sia del testamento olografo come di quello ricevuto in forma segreta è ammesso per il notaio che ha in deposito il testamento olografo (a lui consegnato da un terzo o dallo stesso testatore), o che ha ricevuto il testamento segreto. Quest'obbligo sussiste adunque indipendentemente dall'impulso di una richiesta dell'interessato. Che da questa richiesta si prescinda costituisce certo un aggravio di responsabilità per il notaio, non previsto neppure dalla legge notarile.

Al qual proposito si può osservare che in altre legislazioni l'obbligatorietà è agevolata da ciò, che la cura del deposito, della custodia e della pubblicazione rientra tra i doveri del magistrato, organo dello Stato; mentre il notaio è libero professionista, abituato perciò a dare l'opera sua dietro iniziativa degli interessati. Ma d'altra parte nel notaio la qualità di libero professionista è corretta dall'altra, predominante, di pubblico ufficiale; e inoltre è giusto che all'avere in certo modo il progetto elevato la dignità della funzione notarile escludendo l'intervento del pretore corrisponda un correlativo aumento di doveri e quindi di responsabilità.

E non basta. Questo nuovo obbligo relativo all'apertura e alla pubblicazione dei testamenti olografo e segreto rientra nei doveri al notaio accollati dal deposito del testamento olografo o dal ricevimento del testamento segreto. Non si può quindi opporre che il notaio è un professionista che dà l'opera sua quando ne è richiesto; perchè quell'obbligo è in fondo compreso nella richiesta che dell'opera sua ha fatto chi (soprattutto il testatore) originariamente si è rivolto a lui. Questo giustifica pure l'eliminazione dell'intervento del pretore anche nell'ipo-

tesi che il notaio già avesse ricevuto dal testatore in deposito il testamento olografo e necessariamente anche quello segreto. Qualche commissario infatti aveva osservato che in tal caso non vi è più l'impulso di un terzo che dopo l'apertura della successione consegna il testamento olografo, ma è il notaio, depositario, a dover assumere l'iniziativa della pubblicazione: bene perciò sarebbe stato mettergli a fianco il pretore. Ma anche in questo caso vi è stato l'impulso iniziale dello stesso testatore: il quale, affidando la custodia del testamento olografo o segreto al notaio, nel sistema del progetto gliene ha implicitamente affidata pure la pubblicazione, ad esaurimento del mandato.

Si capisce che l'osservanza di questi obblighi, sia del deposito come della pubblicazione, resterebbe lettera morta se non si provvedesse a stabilire un termine. Mentre alcune legislazioni fissano questo termine (un mese, o dieci giorni: quest'ultimo nel codice civile spagnolo), invece lo schema di progetto rimette, con una formula compromissoria, agli interessati di provocarne dal pretore la fissazione. Tuttavia si capisce che potrà per lo più bastare la ordinariamente vigile richiesta dell'interessato diretta al notaio (prevista nel codice civile) per determinarlo ad assolvere al suo obbligo: il quale ad ogni modo precede questa richiesta, non ne è una conseguenza (come sarebbe nel sistema del codice civile).

Quanto alla formalità del deposito e della pubblicazione, le norme del codice civile, sono sostanzialmente conservate, salvo per quanto riguarda la presenza del pretore. Questa nel sistema del codice si riduce a una formalità di puro accertamento, ritenuta necessaria sia da una un tempo supposta insufficienza dell'opera notarile; sia dal fatto che il testamento olografo e quello segreto non sono noti nel loro contenuto come potrebbe esserlo il testamento pubblico. Data questa limitata funzione parrebbe potersi essa affidare solo al notaio, del quale nessuno contesta oggi la dignità, tanto più che praticamente — anche così ridotto nella sua portata — l'intervento del pretore si opera in condizioni tali che ne accentuano la superfluità.

Si potrebbe tuttavia dubitare se almeno quanto alla pubblicazione del testamento non convenga risalire più in alto, mettendo capo all'organo giudiziario. Ma questa sarebbe una innovazione nel sistema successorio italiano a base di impulso dell'interesse individuale. Infatti nel nostro sistema legislativo le operazioni relative alla successione si attuano non — come è per i codici a tipo tedesco — sotto la vigilanza di un tribunale della successione, a cui incombe tra l'altro anche il dovere di

provvedere sia alla conservazione dell'eredità, come alla pubblicazione del testamento. Dato perciò il sistema rigidamente individualistico del nostro codice parrebbe a prima vista opportuno almeno l'intervento del pretore alla pubblicazione del testamento, che gli consenta di prendere i provvedimenti cautelari che le circostanze rendono necessari: come è appunto ammesso nell'art. 914 del cod. civ., come ammette il cod. civ. spagnolo. Il quale coll'art. 689 richiede sia protocollato il testamento olografo ad opera del giudice di prima istanza competente, cui spetta di verificare l'autografia del testamento mediante tre testimoni.

Ma — se non si vuole introdurre tra noi quella superiore disciplina giudiziale delle operazioni relative alla successione, e non si vuol così rompere una vecchia tradizione praticamente non dannosa che si affida alla sollecitudine degli interessati — in ogni modo bisognerebbe estendere quella facoltà del pretore di decidere i provvedimenti conservativi, e non limitarla al testamento olografo come fa l'art. 914. Perchè la necessità di quei provvedimenti conservativi è determinata dalle circostanze di fatto, non già dalla forma puramente olografica del testamento.

Tuttavia la Commissione ha ritenuto opportuno di accogliere, ma in una diversa forma, il concetto di un intervento del pretore per i provvedimenti conservativi. L'art. 186, infatti, fa obbligo al notaio che ha pubblicato il testamento olografo o segreto di depositare nella cancelleria della competente pretura copia del verbale di pubblicazione, e al notaio che ha ricevuto il testamento pubblico di inviarne una copia. Sarà con ciò più agevole agli interessati aver notizia delle eventuali disposizioni testamentarie di un defunto e al pretore di prendere, sollecitato dagli interessati, le misure conservative che siano ritenute urgenti.

Il testamento pubblico non ha bisogno di essere pubblicato: tuttavia si è fatto obbligo al notaio, che ha in custodia il testamento, di darne notizia agli interessati: questo obbligo è stato esteso pure al caso di testamento olografo o segreto. E in ogni caso è stato limitato agli eredi e legatari dei quali sia conosciuta dal notaio la residenza (art. 187):

L'adempimento delle formalità relative alla pubblicazione del testamento olografo o segreto non influisce, come si capisce, sulla sua validità intrinseca: ma non è necessario che la legge lo dica. Invece poteva sembrare necessario chiarire un dubbio sorto nella dottrina riguardo alla pubblicazione del testamento olografo; chiarirlo nel senso che essa non subordina a sè la

efficacia del testamento, ma solo la sua esiguità in linea di fatto. Perciò gli effetti giuridici si producono indipendentemente dalla pubblicazione; ad es. il possesso di diritto passa all'erede istituito nel momento dell'apertura della successione, non già del testamento olografo. Tuttavia la Commissione ha ritenuto che questo concetto sia espresso con sufficiente chiarezza nella parola « esecuzione » (art. 183).

CAPO V.

Della istituzione di erede e dei legati.

(Relatore il Prof. CALOGERO GANGI)

Le modificazioni e le innovazioni, che il progetto apporta alle disposizioni del codice vigente contenute nella sezione V, del Capo II, Titolo II del Libro III, intitolata « Della istituzione di erede e dei legati », sono non poche nè lievi.

Una prima modificazione riguarda l'ordinamento delle disposizioni. Anzitutto, infatti, si è creduto opportuno di staccare da questa sezione le disposizioni che nel codice stanno al § V, sotto il titolo « Della revocazione e della inefficacia delle disposizioni testamentarie », e di trasportarle nella sezione IX, conglobandole con quelle che il codice pone in questa sezione, sotto il titolo « Della revocazione dei testamenti ». È parso invece che non vi sia alcuna fondata ragione di scindere in due gruppi le norme che riguardano tutte la revoca dei testamenti o delle disposizioni testamentarie. Esse debbono o essere mantenute tutte in un paragrafo della sezione V, ovvero essere collocate insieme con quelle riguardanti la inefficacia delle disposizioni testamentarie in una sezione a parte, dopo quella riguardante gli esecutori testamentari (sez. VII), e quella riguardante il deposito dei testamenti olografi e l'apertura e la pubblicazione dei testamenti segreti (sez. VIII). È questo secondo sistema è stato preferito nel progetto, considerato anche che il codice pone in una particolare sezione, cioè nella sezione VI, le norme sulle sostituzioni.

In secondo luogo poi, anche il raggruppamento delle varie disposizioni della sezione V in paragrafi è stato modificato, essendosi reputato opportuno di far precedere in una sezione I, intitolata « disposizioni generali », alcune disposizioni di carattere generale, fra le quali sono state comprese non solo quelle degli articoli 827 e 828 del codice vigente, ma parecchie anche di

quelle che nel codice sono collocate nel § I « Delle persone e delle cose formanti l'oggetto della disposizione testamentaria », mentre le altre disposizioni di questo paragrafo, che nel progetto è stato soppresso, sono state collocate in una delle successive sezioni riguardante i legati.

A questa sezione I, contenente le norme generali, si è fatto seguire una sezione II, contenente le norme che concernono le « Disposizioni condizionali, a termine, o modali »; sezione, che si trova anche nel codice attuale, nel quale però non si fa cenno delle disposizioni modali. Questa sezione è stata mantenuta nel progetto, nonostante che a rigore, da un punto di vista logico e sistematico, anche le disposizioni in esso contenute avrebbero potuto, e dovuto anzi, essere comprese nella precedente sezione I, essendo anch'esse disposizioni di carattere generale, per considerazioni di carattere pratico, per mettere cioè maggiormente in rilievo le disposizioni in esso contenute, e per renderne più facile ed agevole la ricerca nel codice.

La sezione III, che nel codice non esiste e che si è creduto opportuno di aggiungere nel progetto, contiene le norme riguardanti le varie specie di istituzioni di erede, e s'intitola appunto « Dell'istituzione di erede ». Tali norme non possono certamente considerarsi come superflue, come è provato del resto anche dal fatto che norme simili si trovano in parecchie altre moderne codificazioni (p. e. cod. austriaco § 554 e seg.; cod. sassone § 2166 e seg.; cod. tedesco § 2087 e seg.; cod. spagnolo art. 763 e seg.; cod. brasiliano art. 1671 e seg.).

La sezione IV s'intitola « Dei legati », e comprende parecchie delle norme che nel codice si trovano nel § II, e quelle che in esso si trovano nel § III sotto il titolo « Degli effetti dei legati e del loro pagamento ».

La sezione V finalmente concerne il « Diritto di accrescimento fra i coeredi ed i collegatari ».

Oltre a ciò poi, nelle singole sezioni, in cui, come si vedrà più in là, molte norme del codice sono state modificate, alcune altre sopprese, e parecchie altre norme nuove sono state aggiunte, l'ordinamento delle varie norme, quale si trova nel codice, è stato in parte modificato in conformità ad un criterio logico e sistematico.

Per quanto riguarda le modificazioni e innovazioni introdotte nelle disposizioni del codice e le norme nuove aggiunte, basteranno i seguenti rilievi, riferentisi alle singole sezioni del progetto.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

In questa prima sezione, che comprende gli articoli 188 a 200, sono stati collocati gli articoli 827 e 828 del codice, coi quali in esso s'inizia la sezione V, e gli articoli 829 a 832, 834, e 836, che nel codice sono collocati nel § 1, portante il titolo « Delle persone e delle cose formanti l'oggetto della disposizione testamentaria », e che nel progetto invece è stato, come si è detto, soppresso. Inoltre sono stati ad essi aggiunti cinque nuovi articoli, e cioè gli articoli 189, 192, 193, 194 e 196, riguardanti i primi quattro, i requisiti per la validità della dichiarazione di volontà del testatore e l'annullabilità o la nullità della disposizione testamentaria per mancanza di essi, e l'ultimo la nullità del cosiddetto testamento *per relationem*.

Degli articoli del codice sopra indicati, alcuni e precisamente gli articoli 830 e 836, sono rimasti affatto invariati (vedi i corrispondenti articoli 197 e 191 del progetto); altri, e cioè gli articoli 827, 828, 829, e 832, hanno subito soltanto qualche modificazione di forma allo scopo di perfezionarla (vedi articoli 188, 190, 195 e 199 del progetto); l'art. 834 è stato modificato in guisa che il contenuto di esso fosse più precisamente determinato (art. 200 del progetto); e l'art. 831 infine è stato modificato in modo da eliminare le incertezze cui esso ha dato luogo per la sua troppo vaga formulazione, stabilendo (art. 198 del progetto) che i requisiti necessari per la validità delle disposizioni per l'anima sono la indicazione della persona cui sono devoluti i beni da impiegarsi in suffragio dell'anima, e la determinazione della somma da erogarsi. La norma dell'art. 833 del codice è stata soppressa, essendo essa già stata sostituita da quella dell'art. 29, lettera d), della legge 27 maggio 1929, n. 810.

Quanto all'aggiunta dei cinque nuovi articoli sopra indicati, è da rilevare che si è creduto opportuno di farla, anche perchè nel progetto per il libro I del codice manca una parte generale, e per di più non è possibile, per quanto riguarda i vizi della dichiarazione di volontà nei testamenti, argomentare senz'altro per analogia dalle norme concernenti la dichiarazione di volontà nei contratti. - In particolare l'art. 189 riguarda l'annullabilità della disposizione testamentaria per violenza, dolo, o errore che viziino la volontà del testatore, e determina esplicitamente che il dolo è causa di annullabilità, da chiunque esso sia adoperato, e l'errore lo è quando cade sugli elementi essenziali della disposizione. L'errore sul motivo della disposizione è prevenuto nell'art. 190 che riproduce l'art. 828 del codice; e quello

nell'indicazione della persona dell'istituito o della cosa legata, nell'art. 191, che riproduce l'art. 836 del codice.

L'art. 192 sancisce la nullità della disposizione per causa illecita, quando essa sia espressa nel testamento e sia la sola che abbia indotto il testatore a disporre. L'art. 193 stabilisce il termine di cinque anni per la prescrizione dell'azione di annullamento della disposizione per violenza, dolo, o errore. L'art. 194 dispone la nullità della disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere l'istituzione di erede o il legato dall'assoluto arbitrio altrui. E l'art. 196 finalmente dichiara nullo il testamento in cui, per l'indicazione dell'erede o del legatario istituito, o dell'obbietto dell'istituzione, il testatore rinvia senz'altro ad un altro atto o scritto, che non sia un testamento valido al momento dell'apertura della successione.

SEZIONE II. — *Delle disposizioni condizionali, a termine, o modali.*

Questa sezione del progetto comprende gli articoli 201 a 220. Anche qui le modificazioni e innovazioni apportate alle disposizioni del codice sono di varia natura ed entità. Alcuni articoli infatti, e precisamente gli art. 857 a 860 sono rimasti affatto immutati (vedi i corrispondenti articoli 210 a 213 del progetto); un altro, e cioè l'art. 861, ha subito una lieve modificazione nella parte finale, in cui si è creduto opportuno parlare (art. 214 del progetto) dei « curatori indicati nell'art. 74 », anzichè dei « curatori dell'eredità giacenti »; un altro ancora, e cioè l'art. 851, ha avuto un lieve ritocco diretto a migliorarne e perfezionarne la formulazione (vedi art. 205 del progetto); altri, e cioè gli articoli 848, 849, 852, 853, 855, 856, hanno subito aggiunte o alterazioni, dirette a precisarne il contenuto e ad eliminare questioni sorte sotto l'impero del codice; nell'art. 850 è stato tolto l'ultimo comma; e infine l'art. 854 è stato soppresso.

In particolare, nell'art. 201 del progetto, in cui è stato trasfuso l'art. 848 del codice, si è detto espressamente che le disposizioni estamentarie a titolo universale o particolare possono farsi anche sotto condizione risolutiva, per eliminare definitivamente la questione, che si è dibattuta sotto l'impero del codice, se le disposizioni testamentarie, e in particolare anche le istituzioni di erede, possano farsi sotto condizione risolutiva.

Nell'art. 202 (art. 849 del codice) si è stabilito che *nelle dette disposizioni* (e non già nel testamento, come si dice nell'art. 849) si hanno per non apposte le condizioni impossibili e quelle ille-

cite, per mettere in rilievo che non a tutte le disposizioni testamentarie si riferisce la norma, ma solo a quelle che hanno di regola carattere di liberalità, ossia alle istituzioni di crede ed ai legati; e per condizioni illecite si sono considerate quelle contrarie alle leggi, all'ordine pubblico, od al buon costume, perfezionando così la formula del codice.

Nell'art. 203, che riproduce la regola dell'art. 852 del codice, si è aggiunto un capoverso, per sancire espressamente che, al pari della disposizione captatoria, anche la disposizione captata è nulla.

Nell'art. 204, corrispondente all'art. 850 del codice, si sono riprodotte inalterate le disposizioni del primo e del secondo comma, ma si è soppressa quella contenuta nel terzo, che ammette l'apponibilità della condizione di vedovanza a qualunque disposizione di un coniuge a favore dell'altro, essendo sembrato, nonostante i dubbi espressi da alcuni commissari specialmente pel caso dell'esistenza di figli, che questa eccezione alla regola generale stabilita nel primo comma, sia priva di saldo fondamento logico.

Nell'art. 207 (art. 853 del codice), che stabilisce l'inefficacia della disposizione testamentaria fatta sotto condizione sospensiva quando l'istituto muoia prima che si sia avverata la condizione, si è aggiunta espressamente l'eccezione per il caso che il testatore abbia diversamente disposto, per eliminare il dubbio che la norma avesse carattere d'inderogabilità, come da alcuni si è infatti sostenuto sotto l'impero del codice.

La formula inesatta dell'art. 855 del codice, che aveva dato luogo a tanti dubbi e difficoltà e a così varie interpretazioni, è stata corretta nell'art. 208 del progetto, in cui si è stabilito, conformemente all'opinione sostenuta già da alcuni sotto l'impero del codice, e conformemente anche a quanto è disposto in alcune moderne legislazioni (p. e. codice austriaco § 708; codice tedesco § 2075), che l'istituzione fatta sotto la condizione che l'istituto non faccia o non dia qualche cosa, si considera fatta, salvo che dal testamento risulti una contraria volontà del testatore, sotto condizione risolutiva, e che l'istituto, per potersi immettere nel possesso dell'eredità o del legato, è tenuto a prestar cauzione a favore di quelli, a cui l'eredità o il legato dovrà devolversi in caso di avveramento della condizione.

Nell'art. 209 (art. 856 del codice) si è creduto opportuno di aggiungere, alla fine della disposizione contenuta nel codice, l'espressa riserva di una contraria volontà del testatore, per eliminare il dubbio che la regola, secondo cui

l'onerato, quando il legato è sotto condizione sospensiva, può esser costretto a dar cauzione od altra sufficiente cautela al legatario, dovesse avere applicazione anche quando il testatore avesse diversamente disposto

La norma dell'art. 854 del codice non è stata riprodotta nel progetto, perchè si è considerato che la condizione, la quale secondo la mente del testatore non fa che sospendere l'esecuzione della disposizione, in sostanza non è una condizione ma un termine, e pertanto si comprende da sé che, quando si tratti di tale condizione, la norma dell'art. 207 del progetto (art. 853 del codice) non si applica.

Anche in questo paragrafo si è creduto opportuno introdurre alcune nuove disposizioni, che sono quelle contenute negli art. 206 e 215 a 220.

Coll'art. 206 si è preveduto il caso che ad un legato sia apposto un termine assolutamente impossibile, un termine cioè che non potrà mai scadere, e si è disposto che esso si ha come non apposto, salvo che esso fu apposto per errore, nel qual caso l'errore sarà corretto secondo la presumibile volontà del testatore.

L'art. 215 prevede l'ipotesi che, apposta ad una disposizione testamentaria una condizione potestativa sospensiva da adempersi dall'erede o dal legatario istituito, non sia indicato il termine per l'adempimento di essa, e dispone che gli interessati potranno adire l'autorità giudiziaria, perchè essa fissi un termine, entro il quale la condizione dovrà essere adempiuta. Questa norma si giustifica, considerando che non sarebbe giusto nè conforme alla presumibile volontà del testatore lasciare per un tempo indefinito all'arbitrio dell'istituto l'adempimento della condizione, e con ciò tener sospesa per un tempo indefinito l'efficacia dell'istituzione.

Cogli art. 216 e 217 si sono determinati due casi in cui la condizione, quantunque inadempita, si ha per adempita, e un caso in cui invece la condizione, quantunque adempita, si ha per non adempita. Il primo caso in cui la condizione, quantunque inadempita, si ha per adempita, è quello preveduto nel 1° comma dell'art. 216: il caso cioè che l'inadempimento sia dovuto a dolo o colpa di colui che era interessato all'inadempimento. Una regola analoga è stabilita espressamente nel codice vigente, per la condizione apposta ad una obbligazione, nell'art. 1168, che è stato riprodotto nell'art. 114 del progetto di un codice unico delle obbligazioni per l'Italia e la Francia, sebbene con una formulazione meno precisa, che

ha dato luogo al dubbio se anche l'inadempimento dovuto non a dolo ma a semplice colpa del debitore, debba essere considerato come adempimento. Tuttavia, poichè nel progetto del nuovo codice manca una parte generale, la norma dell'art. 216, 1° comma, di questo progetto non si può considerare come inutile. Essa poi sembra opportuna, anche perchè nell'art. 217 si prevede l'altro caso in cui la condizione inadempita si ha per adempita; caso, che non è preveduto nè nel codice attuale, nè nel progetto italo-francese delle obbligazioni, e che si ha quando, consistendo la condizione in un fatto od in una omissione dell'istituto, la condizione sia rimasta inadempita, nonostante che egli abbia fatto tutto quanto gli era possibile per l'adempimento. Questa seconda regola ha il suo solido fondamento nella presunta volontà del testatore, e appunto perciò, come è detto espressamente nell'art. 217, essa non si applica quando risulti una contraria volontà di lui.

Il caso inverso, il caso cioè, in cui la condizione, quantunque adempita, si ha per non adempita, è quello contemplato nel 2° comma dell'art. 216, ed è il caso in cui l'adempimento ha avuto luogo per dolo o colpa di colui cui esso reca vantaggio. Il fondamento di questa norma, racchiusa nell'art. 216, 2° comma — norma, la quale non si trova nè nel codice vigente nè nel progetto italo-francese delle obbligazioni — è lo stesso di quella del comma precedente: il principio, cioè, della responsabilità per dolo o colpa.

Coll'art. 218 si è stabilita espressamente anche nel campo delle disposizioni testamentarie l'efficacia retroattiva della condizione adempita. Si è creduto opportuno di mantenere fermo il principio della retroattività, accolto già nel campo delle obbligazioni dall'art. 1170 del codice e dall'art. 110 del progetto italo-francese delle obbligazioni, nonostante che in alcune moderne legislazioni (p. e. nel codice austriaco, § 707, 708, e nel codice tedesco, § 2104, 2105) sia stabilito il contrario principio della irretroattività, perchè è sembrato che la retroattività della condizione adempiuta sia più conforme al concetto stesso della condizione, e che nel campo delle disposizioni testamentarie essa non possa mai condurre a risultati contrari alla volontà del testatore, giacchè essa non si applica quando risulti appunto una contraria volontà di lui. Quanto all'interesse dei terzi, non si può in verità dire che esso venga lesa o disconosciuto coll'accoglimento del principio della retroattività, giacchè non si può propriamente parlare di le-

sione o disconoscimento di tale interesse, quando si fa applicazione o si desumono conseguenze del concetto stesso della condizione, o del ben noto principio « nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habeat ».

Gli art. 219 e 220 colmano una lacuna del codice vigente, tanto più deplorabile, in quanto che in esso, manca una parte generale, premessa alle parti speciali. L'art. 219 stabilisce espressamente che ad una disposizione testamentaria può essere apposto un onere o modo, purchè possibile e lecito, e che l'onere impossibile o illecito si considera come non apposto; regola questa, che è accolta senza contrasto, anche sotto l'impero del codice vigente, ma che è opportuno stabilire espressamente, posto che si è regolato espressamente il caso della condizione impossibile o illecita. L'art. 220 poi determina chi può agire per l'adempimento del modo, e quando l'inadempimento dà luogo a risoluzione del lascito, eliminando così i dubbi e le difficoltà che sono sorti sotto l'impero del codice a causa appunto della mancanza di norme a questo riguardo. Ed è opportuno notare che in quest'articolo 220, in cui, in particolare, si stabilisce, fra l'altro, che il volontario inadempimento dà luogo a risoluzione del lascito solo quando tale risoluzione sia stata disposta dal testatore e sia dichiarata dall'autorità giudiziaria dietro istanza degli interessati, non si è creduto necessario di imporre l'obbligo della trascrizione della domanda di risoluzione perchè questa abbia efficacia rispetto ai terzi, per la ragione che tale obbligo sarà stabilito nell'art. 14, n. 2, del progetto sulla trascrizione.

SEZIONE III. — *Dell'istituzione di erede.*

Con questa sezione si viene a colmare un'altra lacuna che si riscontra nel codice vigente, il quale non ha alcuna disposizione espressa nè per il caso che all'erede o agli eredi istituiti siano lasciate una o più quote dell'eredità, e non già tutta la eredità, nè per il modo in cui l'eredità si divide tra gli eredi nel caso in cui le loro quote siano state dal testatore determinate in guisa da dar luogo a difficoltà.

Coll'art. 221 si è espressamente stabilito, sull'esempio di altre moderne legislazioni (p. e. cod. austriaco § 554 e 556, cod. tedesco § 2088, 2089, cod. sassone § 2174, 2176, cod. spagnolo art. 764, cod. brasiliano, art. 1673), che quando un solo erede è istituito ma soltanto in una quota dell'eredità, o, più essendo gli istituiti, le quote loro assegnate non esauri-

scono il patrimonio ereditario, per il rimanente ha luogo la successione legittima, salvo, nel secondo caso, che risulti la volontà del testatore che i soli eredi debbano essere gli istituiti, nel qual caso le quote di costoro dovranno essere proporzionalmente aumentate.

Coll'art. 222, sull'esempio anche qui di altre moderne legislazioni (p. e. codice austriaco § 559, cod. sassone § 2175, cod. spagnolo art. 769, cod. brasiliano art. 1672), si è espressamente stabilito che, se alcuni degli eredi istituiti sono stati istituiti individualmente ed altri invece collettivamente, questi ultimi conseguono insieme una quota uguale a quella di ciascuno dei primi, salvo che risulti una contraria volontà del testatore.

Nell'art. 223 si è espressamente preveduto il caso che le quote degli istituiti eccedano l'intero patrimonio ereditario, e si è disposto che in tal caso le quote degli istituiti debbano essere proporzionalmente ridotte, rimanendo così le istituzioni valide.

Il fondamento logico di queste disposizioni è evidente, e non è quindi necessario insistere su di esso.

Coll'art. 224 finalmente si è preveduto anche il caso che alcuni degli istituiti siano istituiti in quote determinate ed altri invece senza determinazione di quote, distinguendo poi in esso l'ipotesi che le quote assegnate ai primi non esauriscano l'asse ereditario, e quella che esse invece lo esauriscano o lo eccedano. Per la prima ipotesi si è stabilito che gli istituiti senza determinazione di quote s'intenderanno istituiti nel residuo; il che è evidentemente logico e conforme anche alla presumibile intenzione del testatore. Per la seconda ipotesi poi si è disposto che le quote dal testatore assegnate ad alcuni degli istituiti, dovranno essere proporzionalmente ridotte in guisa che ciascuno degli eredi istituiti senza determinazione di quote, abbia una quota uguale a quella dell'istituito cui fu lasciata la quota minore, salvo che risulti una diversa volontà del testatore. Questa regola, che per questa seconda ipotesi si è creduto opportuno di stabilire, e che è quella accolta anche da alcune altre moderne legislazioni (p. e. cod. austriaco § 558, cod. sassone § 2180, cod. tedesco § 2092) è sembrata più semplice e più equa di quella stabilita dal diritto romano, che da alcuni nostri vecchi scrittori si è preteso appunto perciò di sostenere anche sotto l'impero del nostro codice, della regola cioè, secondo la quale nel caso in esame bisogna raddoppiare, o, occorrendo, triplicare l'asse ereditario, ossia, in altri termini, ridurre alla metà o ad un terzo

le quote dal testatore assegnate ad alcuni degli istituiti, per attribuire poi il residuo agli istituiti senza determinazione di quote. Questo sistema seguito dal diritto romano è apparso meno equo del precedente, anche perchè, secondo esso, all'istituito senza quota può talora venire a spettare una quota ereditaria non solo uguale ma superiore a quella dell'istituito cui fu dal testatore lasciata la quota maggiore, e ad ogni modo poi la sua quota in confronto di quella di quest'ultimo, varia secondo i casi senza un soddisfacente motivo. Anche l'opinione, che è stata pur sostenuta da qualcuno sotto l'impero del codice nostro attuale (vedi BONFANTE, *Ist. di dir. rom.*, 8ª ediz., § 205, p. 579-580), secondo cui nel caso in esame gli eredi istituiti senza determinazione di quote non han diritto a nulla perchè la loro istituzione non ha un oggetto esistente, è sembrata inaccettabile, perchè, se l'istituzione è stata fatta seriamente, come si deve ammettere fino a prova in contrario, è da ritenere che anche a questi istituiti il testatore ha voluto lasciare una quota dell'eredità, e si andrebbe quindi, senza alcun impellente motivo, contro la volontà di lui, se si dichiarasse nulla la loro istituzione.

SEZIONE IV — *Dei legati.*

Le modificazioni e le innovazioni che il progetto apporta in questa sezione ai corrispondenti articoli del codice vigente, sono ancor più numerose di quelle da esso apportate nelle sezioni precedenti e che sono state già rilevate. Pre-scindendo infatti dagli art. 842, 844, 845, e 869, che sono rimasti affatto invariati (vedi gli art. 230, 233, 234, 242 del progetto), dagli art. 871 e 872, che sono stati riuniti in un solo articolo, cioè nell'art. 250, rimanendo tuttavia immutati nella sostanza, e dagli art. 841 e 873, di cui è stata soltanto migliorata la formulazione (vedi art. 229 e 251 del prog.), tutti gli altri hanno subito modificazioni, sia pure di varia entità, e quattordici sono gli articoli nuovi che si è creduto opportuno di aggiungere a quelli già esistenti. La quale aggiunta non farà certo meraviglia, quando si consideri che su parecchi punti importanti della materia il codice attuale non ha esplicitate disposizioni, e per di più l'argomentazione per analogia da altre norme non sempre riesce facile e sicura.

Coll'art. 225 si è modificata la norma dell'art. 835 del codice, stabilendo anzitutto espressamente che la disposizione testamentaria è nulla, quando lascia interamente all'arbitrio dell'onerato o di un terzo di determinare l'*oggetto* o la quantità

del legato (mentre il codice parla, almeno espressamente, soltanto della quantità del legato), ed estendendo l'eccezione che nel codice è fatta solo per i legati a titolo di remunerazione per servizi prestati al testatore nell'ultima malattia a tutti i legati di remunerazione per servizi prestati al testatore. Un commissario in verità avrebbe voluto sopprimere questa eccezione, sembrando a lui priva di saldo fondamento, ma la Commissione ha creduto in definitiva opportuno di mantenerla.

Nell'art. 226 sono stati fusi insieme gli art. 837 e 838 del codice riguardanti il legato di cosa dell'onerato o di cosa di un terzo, colla notevole modificazione che si è abbandonato il principio accolto nell'art. 838, ma privo di saldo fondamento logico, della indistinta validità del legato di cosa dell'onerato, e si è stabilito invece che anche questo legato è valido solo quando risulti per iscritto che il testatore sapeva che la cosa apparteneva all'onerato.

Conseguentemente anche la norma dell'art. 839 del codice, che è stata trasfusa nell'art. 227 del progetto, è stata modificata, mettendola in concordanza con quella del precedente art. 226.

Coll'art. 228 si è modificata la formula dell'art. 840 del codice in modo da togliere il dubbio che il legato di cose genericamente determinate si debba considerar valido, solo quando si tratti di cose mobili e non anche quando si tratti di cose immobili; mentre invece anche in questo secondo caso il legato è valido, purchè naturalmente si tratti di genere limitato. Appunto perciò nell'art. 228 si parla in generale di «legato di cosa determinata nel genere», anzichè di «legato di cosa mobile indeterminata di un genere o di una specie», come è detto nell'art. 840 del codice.

Una notevole e sostanziale modificazione ha subito il disposto dell'art. 843 del codice cogli art. 231 e 232 del progetto. Mentre infatti il codice dichiara nullo il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento apparteneva al legatario, ed ammette implicitamente (chechè si sia detto in contrario da alcuni scrittori) che tale nullità permanga anche quando la cosa non sia più in proprietà del legatario al tempo dell'apertura della successione, nell'art. 231 del progetto si stabilisce al contrario che, se la cosa legata, che al tempo della confezione del testamento era in proprietà del legatario, si trova in proprietà del testatore al tempo dell'apertura della successione, il legato è valido, e che esso è valido anche quando in questo tempo la cosa si

trovi in proprietà dell'onerato o di un terzo, qualora risulti che essa fu dal testatore legata in previsione di tale avvenimento. Si è quindi anche in questo caso abbandonata la regola catoniana vigente in diritto romano, che del resto, nella sua generalità, non è stata accolta neppure dal codice attuale, e si è ritenuto preferibile uniformarsi al principio generale che, per decidere della validità o invalidità del legato, per quel che si riferisce ai requisiti dell'oggetto di esso, occorre aver riguardo, di regola, al momento dell'apertura della successione, anzichè a quello della confezione del testamento. Inoltre, mentre il codice nel 2° comma dello stesso art. 843 ammette che se il legatario dopo la confezione del testamento ha acquistato la cosa legata dal testatore, il legato è senza effetto qualora l'acquisto abbia avuto luogo a titolo gratuito, e al contrario, qualora l'acquisto abbia avuto luogo a titolo oneroso, il legatario ha diritto al prezzo, nonostante il disposto dell'art. 892, il progetto, invece, nell'art. 232 ammette che anche in questo secondo caso il legato è senza effetto, importando anche in questo caso l'alienazione della cosa legata da parte del testatore revoca del legato, e non essendovi alcun fondato motivo per non ammettere anche in questo caso la revoca.

Nell'art. 236, corrispondente all'art. 846 del codice, si è creduto opportuno di far rimando, per la determinazione del contenuto del legato di alimenti, a quanto è stabilito nell'art. 506 del progetto del libro I del codice civile, eccettuando il caso che il testatore abbia altrimenti disposto.

Nell'art. 241 si è mantenuta in sostanza la norma contenuta nell'art. 868 del codice, secondo cui, se fra più eredi non è stato dal testatore imposto particolarmente ad alcuno di soddisfare il legato, ciascuno è tenuto a soddisfarlo in proporzione della sua quota ereditaria; ma si è creduto opportuno di aggiungere che, se onerate sono altre persone anzichè gli eredi, esse sono tenute a soddisfarlo in proporzione del vantaggio che ciascuna di esse viene a conseguire per la morte del testatore.

Coll'art. 243, in cui sono stati fusi gli art. 862 e 863 del codice, si è determinato anzitutto il modo e il tempo dell'acquisto del legato, distinguendo il caso in cui il legato non è sottoposto a condizione sospensiva dal caso contrario, e stabilendo che nel primo caso il legato si acquista di diritto dal legatario alla morte del testatore, salvo la facoltà di rinunziarvi, e che nel secondo l'acquisto ha luogo di diritto al momento in cui la condizione si avvera. Con questa norma inoltre si è inteso di stabilire più chiaramente il principio, accolto del resto anche

dal codice attuale malgrado la imperfetta formulazione dello art. 862, della cosiddetta efficacia reale del legato, ossia del passaggio diretto ed immediato della proprietà o di altro diritto spettante al testatore al momento della sua morte, nel legatario. Uno dei commissari in verità aveva ritenuto che tale principio non risultasse chiaramente espresso nell'art. 243, e appunto perciò aveva proposto di mantenere nell'art. 243 soltanto i primi due commi, e di far seguire ad esso un altro articolo così concepito: « Quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa o altro diritto appartenente al testatore al momento della sua morte, la proprietà o il diritto passa direttamente e immediatamente ai momenti indicati nell'articolo precedente (cioè nell'art. 243) dal testatore nel legatario, eccetto che dal testamento risulti una contraria volontà del testatore. In ogni caso però il legatario deve domandare all'onerato il possesso dell'oggetto legato ». Ma gli altri commissari han ritenuto che il chiarimento non fosse necessario. Ad ogni modo quel che è indubbio si è che coll'art. 243 si è voluto anche mantenere il principio dell'efficacia reale del legato, essendosi ritenuto che esso sia per varie ragioni preferibile all'opposto principio della efficacia meramente obbligatoria, accolto dal codice austriaco (§ 684), dal codice tedesco (§ 2174), e dal codice svizzero (art. 562). Nell'ultimo comma dell'art. 243 è stata riprodotta la norma dell'art. 863 del codice, ma con un'aggiunta diretta ad eliminare qualsiasi dubbio: che cioè la domanda del possesso è necessaria anche quando il legatario ne sia stato espressamente dispensato dal testatore. Dati infatti lo scopo e l'importanza dell'obbligo imposto al legatario, alla dispensa del testatore non si può logicamente attribuire alcun effetto.

Coll'art. 252 del progetto è stata modificata la formula dell'art. 874 del codice, per chiarire ancor più il contenuto della regola da esso stabilita. E coll'art. 253 si è modificata la formula dell'art. 875, 1° comma, del codice, stabilendo espressamente che la regola da esso accolta si applica tanto al legato di genere quanto al legato alternativo.

Nell'art. 254 sono state riunite le norme degli art. 876 e 878 del codice, migliorandone e precisandone la formulazione, e aggiungendo l'espressa disposizione che, se oggetto del legato è una cosa individualmente determinata appartenente al testatore o all'onerato, questi non è tenuto alla garanzia per evizione.

Coll'art. 255 poi si è apportata una notevole modificazione alla norma dell'art. 847 del codice. Anzitutto si è stabilito nel 1° comma, che la cosa legata dev'essere trasmessa al legatario

con i miglioramenti e gli accrescimenti o con i deterioramenti e le diminuzioni esistenti al tempo dell'apertura della successione. In secondo luogo poi, mentre secondo il codice, che in questo punto ha seguito il codice francese (art. 1019), gli acquisti posteriori, coi quali è stato accresciuto l'immobile legato, non fanno parte del legato senza una nuova disposizione, salvo che si tratti di ampliamenti al circuito di un recinto; secondo il progetto invece, che in questo punto si è ispirato alla regola accolta dal diritto romano, dall'antico diritto francese, e da alcune moderne legislazioni, tra cui il codice austriaco ed il codice tedesco (cfr. GANGI, *Legati*, II, p. 94), i nuovi acquisti fanno sempre parte del legato, quando siano stati destinati ad accrescere il fondo legato e formino quindi con questo una unità economica. Coll'art. 255 infine si è anche risolta espressamente una questione che è sorta nell'interpretazione dell'art. 847 del codice circa le nuove fabbriche nell'immobile legato, disponendo che esse son dovute al legatario, sia che esistessero già altre fabbriche nell'immobile legato al tempo della confezione del testamento, sia che invece non ne esistessero, salva in ogni caso l'applicabilità dell'art. 9, 2° comma, del progetto sulla revoca e sull'inefficacia delle disposizioni testamentarie (art. 892, 2° comma del codice attuale).

Gli art. 256 e 257 riguardanti l'acquisto dei frutti o interessi della cosa legata, apportano notevoli modificazioni alla forma in cui sono concepiti gli art. 864 e 865 del codice, eliminando così i dubbi e le difficoltà cui l'interpretazione di essi ha dato luogo. Mentre infatti, secondo le disposizioni del codice, può sembrare a prima vista che la regola generale sia quella dell'art. 864, e l'art. 865 non contenga che delle eccezioni, e che l'eccezione del n. 2 dell'art. 865 riguardi tanto il caso che la cosa fruttifera sia una cosa appartenente al testatore al momento della sua morte, quanto il caso che essa sia una cosa appartenente all'onerato o ad un terzo, gli articoli 256 e 257 pongono due regole diverse: una per il caso che oggetto del legato sia una cosa fruttifera appartenente al testatore al momento della sua morte, nel qual caso i frutti o gli interessi son dovuti al legatario dal giorno della morte del testatore, o, se il legato è a termine iniziale, dal giorno della scadenza del termine; e l'altra per il caso che oggetto del legato sia una cosa appartenente all'onerato ovvero ad un terzo, ovvero una cosa determinata per genere o quantità, nel qual caso i frutti o gli interessi son dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno

in cui la prestazione del legato fosse stata promessa, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.

L'art. 258 riunisce in una sola disposizione quelle degli articoli 866 e 867 del codice, riguardanti la decorrenza del legato di prestazioni periodiche, non essendosi ravvisata alcuna ragione sufficiente per stabilire, come fa il codice nell'art. 866, una norma particolare per il legato di rendita, posto che anche il legato di rendita è un legato di prestazioni periodiche.

Infine anche la disposizione dell'art. 877 del codice ha subito una modificazione. Il primo comma di detto articolo infatti è stato mantenuto e riprodotto, con un semplice miglioramento nella formulazione, nell'art. 261 del progetto, ove si è anche espressamente riconosciuto al legatario il diritto al rimborso delle spese necessarie da lui fatte per la cosa legata dopo l'apertura della successione, ed anche a quello delle spese utili nella somma minore tra lo speso ed il migliorato. Invece il 2° comma dell'art. 877 riguardante l'obbligo degli eredi al pagamento della tassa di successione salvo il loro regresso verso il legatario, è stato senz'altro soppresso, sia perchè esso è in contrasto colla vigente legge tributaria sulle successioni, sia anche perchè si è considerato che, per quanto riguarda l'obbligo del pagamento della tassa di successione, è più conveniente il tacito rinvio a detta legge.

In quanto agli articoli nuovi che sono stati aggiunti in questa sezione, basteranno i seguenti brevi accenni.

Coll'art. 235 si è voluto risolvere espressamente in senso affermativo la questione, che si dibatte sotto l'impero del codice attuale, se il legato di debito sia valido anche quando esso non apportò al legatario alcun particolare vantaggio.

Coll'art. 237 si è stabilita, per il caso che un oggetto sia legato a più persone insieme, senza determinazione di parti, la presunzione che esso sia stato lasciato loro in parti uguali.

Coll'art. 238 si è espressamente attribuito di regola all'onerato il diritto di scelta nel caso del legato lasciato a più persone in modo alternativo; e con ciò il progetto si è allontanato tanto dalla regola assolutamente arbitraria del diritto romano giustiniano, seguita dal codice sassone (§ 2167), secondo cui i legatari si considerano in questo caso come congiuntamente chiamati, quanto dalla regola seguita da alcuni scrittori sotto l'impero del codice austriaco, secondo cui i legatari si reputano in questo caso creditori correali (cfr. UNGER, *Oester. Erbr.*, § 55, p. 253), ed ha accolto invece la stessa regola stabilita dal codice tedesco (§ 2151), che è quella che ha senza dubbio più

saldo fondamento logico. Mentre però il codice tedesco, qualora l'onerato non possa o non voglia fare la scelta, considera i legatari istituiti come creditori correali, escludendo però tra di essi l'azione di regresso, il progetto invece devolve in questo caso la scelta all'autorità giudiziaria.

L'art. 239 colma una lacuna del codice attuale, che aveva dato luogo a dubbi e difficoltà e a lunghe discussioni. Esso stabilisce espressamente che il prelegato è valido come legato per intero, anche per la parte cioè gravante sull'eredità prelegataria, e che il prelegatario deve quindi per l'intero prelegato essere considerato come un semplice legatario.

Un'altra lacuna esistente nel codice, il progetto viene a colmare coll'art. 240, in cui si è determinato quali persone possono essere onerate di legato, cioè gli eredi, uno o più legatari, e qualunque altra persona venga per la morte del testatore a conseguire o a conservare un vantaggio patrimoniale, soggiungendo che, quando il testatore non abbia diversamente disposto, onerati sono gli eredi.

Una lacuna ancora più grave è colmata cogli art. 244 a 247, che regolano l'accettazione e la rinuncia del legato. Il silenzio del codice su questo punto è tanto più deplorabile, in quanto che per l'accettazione e la rinuncia del legato non si può argomentare senz'altro per analogia dalle regole che esso dà per l'accettazione e la rinuncia dell'eredità, data la notevole diversità dell'oggetto dell'acquisto, e dato anche che alcune di tali regole rappresentano delle deviazioni dai principi generali.

In particolare, nell'art. 244 si è disposto che tanto l'accettazione quanto la rinuncia del legato possono esser fatte espressamente o tacitamente, e che la dichiarazione di accettazione o di rinuncia è espressa, quando è contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata, in cui il legatario abbia espresso la volontà di accettare o di rinunciare, e tale dichiarazione deve essere comunicata all'onerato; mentre la dichiarazione tacita si ha quando il legatario compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di lui di accettare o ripudiare il legato. Uno dei commissari aveva in verità proposto che la dichiarazione di accettazione o di rinuncia potesse farsi, conformemente ai principi generali, in qualunque modo, e quindi anche verbalmente, sempre però di fronte all'onerato, e salvo per la dichiarazione di rinuncia il disposto dell'art. 1314, n. 3 del codice vigente; ma la Commissione in definitiva si è trovata d'accordo nel richiedere sempre, per la dichiarazione espressa, che essa risulti da un atto scritto.

Nell'art. 245 si è stabilito da quali persone e con quali formalità l'accettazione o la rinunzia dev'essere fatta nel caso che il legatario non abbia la capacità, o sia una persona giuridica.

L'art. 246 dispone l'annullabilità dell'accettazione e della rinunzia, quando siano viziate da violenza, dolo o errore sulla identità del legato.

Dopo l'art. 246 un commissario aveva proposto che fosse inserito un articolo, in cui fossero espressamente dichiarate nulle l'accettazione e la rinunzia fatte sotto condizione, a termine, o per parte. Ma, sorti dei dubbi circa l'accettazione o la rinunzia *pro parte*, la proposta di inserire un tale articolo non è stata accolta dagli altri commissari.

L'art. 247 stabilisce l'irretrattabilità della accettazione e della rinunzia, e la revocabilità di quest'ultima ad istanza dei creditori del legatario, se fatta in frode dei loro diritti.

Nell'art. 248 si è determinato il momento dal quale la prestazione del legato è dovuta dall'onere. Tale determinazione è importante tanto per il caso che onerato sia l'erede, quanto per il caso che onerato sia un legatario. Per il primo caso si stabilisce che la prestazione è dovuta, se il legato è puro e semplice, dal momento dell'apertura della successione, e non già, come da alcuni si è ritenuto sotto l'impero del codice attuale, solo dal momento dell'accettazione dell'eredità. Questa opinione infatti è da ritenersi priva di fondamento logico, anche quando si ammetta, come ammette anche il progetto sulle disposizioni comuni alle successioni legittime e testamentarie (art. 3), che l'eredità si acquisti coll'accettazione. Anche prima dell'accettazione invero il legato potrebbe essere richiesto al curatore o amministratore dell'eredità. Per il caso poi che onerato sia un legatario, si dispone che, quando il legato è puro e semplice, la prestazione è dovuta dal momento in cui il legatario onerato può richiedere il legato a lui fatto. Non è necessario che egli lo abbia accettato nè tanto meno che egli lo abbia effettivamente conseguito. E ciò, per la considerazione che il legatario onerato acquista anche lui il legato a lui fatto, *ipso iure*, e che d'altra parte egli può sottrarsi alla domanda di prestazione del legato su lui gravante, rinunziando al legato a lui fatto.

Nell'art. 259 si è stabilita la regola che il legatario onerato è obbligato ad adempiere integralmente il legato su lui gravante, salvo che il valore dell'oggetto di esso sia superiore al valore obiettivo del lascito a lui fatto, nel qual caso può ottenere dall'autorità giudiziaria un'equa riduzione. La Commissione ha creduto opportuno di uniformarsi su questo punto

alla regola generale stabilita dal diritto romano ed accolta da alcune moderne codificazioni (cod. sassone § 2389, cod. tedesco § 2187, cod. svizzero art. 486), allontanandosi così dalla contraria regola stabilita dal codice austriaco (§ 650) che alla maggioranza dei commissari è sembrata meno equa e meno conforme alla presumibile volontà del testatore, nonostante che essa in fondo non sia che il logico sviluppo e la logica generalizzazione della eccezione che in qualche caso il diritto romano ammetteva alla regola generale.

L'art. 260 prevede il caso che al legatario sia stato dal testatore espressamente imposto l'obbligo del pagamento dei debiti ereditari, e determina che in tal caso egli vi è tenuto entro i limiti del valore del legato a lui fatto, e che se con lui vi siano altri obbligati al pagamento, ciascuno vi è tenuto in proporzione del valore dei beni conseguiti.

Infine l'art. 262, risolvendo una questione che è sorta sotto l'impero del codice vigente per la mancanza in esso di un'espressa disposizione, stabilisce che il legatario, qualora il legato sia sottoposto a condizione risolutiva, ad onere, o a termine finale, è tenuto a prestar cauzione a coloro cui il legato deve devolversi in caso di adempimento della condizione, d'inadempimento dell'onere, o alla scadenza del termine.

SEZIONE V. — *Del diritto di accrescimento fra i coeredi ed i collegatari.*

Anche in questa sezione si è ritenuto opportuno di apporre modificazioni e innovazioni alle disposizioni del codice vigente. Il sistema da esso seguito per determinare i casi in cui ha luogo il diritto di accrescimento tra i coeredi ed i collegatari — sistema, che nel suo concetto fondamentale risale al diritto romano ed è accolto anche da parecchie codificazioni moderne (p. e. cod. francese art. 1044, 1045, cod. austriaco § 560 e seg., e 689, cod. sassone § 2269 e seg., e 2431 e seg., ccd. spagnolo art. 981 e seg.) — non è sembrato accettabile, perchè troppo formalistico.

Per verità anche per il nostro codice, così come per il diritto romano e per le altre moderne codificazioni ora ricordate, la base del diritto di accrescimento è in definitiva la volontà del testatore; ma esso stabilisce delle presunzioni legali di tale volontà, che sono basate unicamente sulla forma in cui gli istituiti sono chiamati all'eredità o al legato. Oltre a ciò poi, la distinzione che esso fa tra la chiamata dei coeredi o dei collegatari in parti eguali, senza determinazione alcuna di esse,

e la chiamata in parti determinate che sono tuttavia uguali tra di loro, ammettendo l'accrescimento nel primo caso ed escludendolo nel secondo, è poco comprensibile, giacchè se si ammette nel primo caso una presunzione della volontà del testatore che tra i chiamati abbia luogo il diritto di accrescimento, non si vede una ragione sufficiente per escludere nel secondo caso la stessa presunzione. Così pure è poco comprensibile la distinzione che il codice fa tra accrescimento fra coeredi ed accrescimento fra collegatari, ammettendo quest'ultimo tanto nel caso della cosiddetta *coniunctio re et verbis* quanto in quello della cosiddetta *coniunctio re tantum*, ed il primo invece solo nel caso della *coniunctio re et verbis*. E infatti tutti i tentativi che sono stati fatti per spiegare logicamente questa differenza, si possono considerare falliti. Per tutte queste ragioni appunto, nella compilazione del progetto si è ritenuto opportuno, seguendo l'esempio del codice tedesco (§ 2094 e 2158), di abbandonare in questa materia il sistema delle presunzioni legali basate sulla forma della chiamata. Posto che il diritto di accrescimento ha in definitiva la sua vera base nella volontà del testatore, il sistema più logico, e appunto perciò da un punto di vista astratto preferibile, sembra quello il quale ammette che tanto nel caso di più coeredi congiuntamente istituiti in tutta l'eredità o in una medesima quota di essa, quanto nel caso di più collegatari congiuntamente istituiti in uno stesso oggetto o in una medesima parte di esso, l'accrescimento debba aver luogo ogni volta che risulti che tale fu la volontà del testatore, e che l'accertamento di tale volontà, basato sul contenuto del testamento e sulle particolari circostanze del caso, debba esser lasciato al giudice del merito. La Commissione però, pur accettando in massima il concetto fondamentale su cui si basa questo sistema, tuttavia, considerato che in pratica, nella maggior parte dei casi di vocazione congiuntiva di più coeredi a tutta l'eredità o ad un'unica e medesima quota di essa, o di più collegatari ad un unico e medesimo oggetto o ad una medesima parte di esso, la volontà del testatore è che tra i chiamati vi sia il diritto di accrescimento, ha creduto opportuno di stabilire negli art. 263 e 266 una presunzione legale semplice di tale volontà, disponendo appunto che nei casi anzidetti, tanto se la vocazione congiuntiva dei coeredi o dei collegatari sia fatta senza determinazione di parti, quanto se essa sia fatta con determinazione di parti, l'accrescimento abbia sempre luogo, salvo che dal testamento o da particolari circostanze risulti che il testatore abbia avuto una diversa

volontà. Questa presunzione del resto, che è sembrata conforme alla normale volontà del testatore, siccome può essere abbattuta colla prova contraria, non potrà in nessun caso condurre a risultati contrari alla effettiva volontà di lui. Quanto alla riserva finale del primo comma dell'art. 263 e del primo comma dell'art. 266 (« salvo ciò che è stabilito nell'art. 281 del progetto sulla revoca ed inefficacia delle disposizioni testamentarie (art. 890 c. vigente »), essa si trova anche nel codice attuale (art. 879, e art. 884 combinato con esso e coll'art. 890), e la si è mantenuta, perchè la prevalenza del diritto di rappresentazione sul diritto di accrescimento è sembrata logicamente fondata.

Con le disposizioni degli art. 263 e 266 sono pertanto eliminate le varie questioni che sono sorte nell'interpretazione dei già citati articoli del codice attuale.

Un'altra questione riguardante il modo in cui l'accrescimento ha luogo, viene eliminata cogli art. 264, 1° comma, e 269, 1° comma. Questi articoli infatti stabiliscono espressamente che l'accrescimento fra i coeredi e fra i collegatari ha luogo *ipso iure* e necessariamente; conseguenza questa, che discende senz'altro dal concetto stesso del diritto di accrescimento e dalla impossibilità di una accettazione *pro parte* dell'eredità o del legato.

Le disposizioni degli art. 882 e 887 del codice, riguardanti il passaggio degli obblighi, cui era sottoposto l'erede o il legatario mancante, nei coeredi o collegatari a cui favore si verifica l'accrescimento, o nell'onerato a cui profitto rimangono le porzioni dei legatari mancanti, sono rimaste sostanzialmente immutate, e sono state riprodotte con alcune modificazioni dirette unicamente a perfezionarne la forma, negli art. 264, 2° comma, e 269, 2° comma del progetto.

Così pure sono rimaste sostanzialmente immutate le disposizioni degli art. 883 e 886 del codice, che sono passate, salvo modificazioni di semplice forma, negli art. 265 e 267 del progetto.

La disposizione dell'art. 885 del codice, riguardante l'accrescimento nel legato di usufrutto, è stata mantenuta, perchè la si è considerata logicamente fondata, ed è stata riprodotta, con qualche modificazione di pura forma, nell'art. 268 del progetto.

SEZIONE VI. § — *Della revocazione e della inefficacia delle disposizioni testamentarie.*

Si sono già accennate le ragioni per cui si è creduto opportuno di riunire in questa sezione VI le disposizioni che nel

codice attuale si trovano al § V della sezione V, e quelle che si trovano nella sezione IX. Resta qui a render conto delle modificazioni e delle innovazioni che si sono apportate a tali disposizioni.

La norma dell'art. 916 del codice, secondo cui non si può in nessun modo rinunciare alla facoltà di revocare o cambiare le disposizioni testamentarie, è stata riprodotta, con una lieve modificazione nella formula, nell'art. 270 del progetto.

Quanto alla norma dell'art. 917, cui corrisponde quella dell'art. 271 del progetto, uno dei commissari aveva proposto di modificarla, stabilendo, sull'esempio del codice tedesco (§ 2254) e del codice svizzero (art. 509), che la revoca espressa non potesse esser fatta che solo in una delle forme di testamento ammesse dalla legge. Ma tale proposta non fu accettata dagli altri commissari, non essendosi reputato opportuno di togliere al testatore la possibilità di effettuare la revoca anche con un atto notarile; possibilità ammessa, oltre che dal codice nostro attuale, anche dal codice francese (art. 1035) e dal diritto austriaco (§ 719 del codice e § 75 dell'ordinamento del notariato). Tuttavia la formula dell'art. 917 è stata modificata, in quanto che nell'art. 271 si è creduto opportuno di aver riguardo esplicitamente alla revoca espressa.

Coll'art. 272 del progetto viene ad essere eliminata una questione sorta nell'interpretazione dell'art. 919 del codice; in esso infatti si stabilisce che colla revoca della revoca, le disposizioni revocate rivivono così come erano prima della revoca, e non è quindi affatto necessario, com'è invece necessario secondo l'art. 919 del codice, rettamente interpretato, che il testatore ripeta le disposizioni che egli vuol far rivivere.

L'art. 273 concernente la revoca tacita mediante testamento posteriore, riproduce il disposto dell'art. 920 del codice con una sola aggiunta, colla quale si richiede espressamente che il testamento posteriore, perchè abbia efficacia revocatoria, sia valido. Con questa aggiunta si è voluto eliminare il dubbio sorto nell'interpretazione dell'art. 920 del codice.

Invece, anche secondo il progetto, non è necessario che il testamento posteriore non resti inefficace per premorienza, incapacità, o rinuncia dell'istituto: l'art. 274 infatti riproduce, solo con qualche miglioramento di forma, il disposto dell'articolo 921 del codice.

Coll'art. 275, colmando una lacuna del codice, si è preveduto espressamente il caso della distruzione, lacerazione, o cancellazione del testamento; e di altri atti compiuti su di esso coll'in-

tenzione di annullarlo in tutto o in parte, e si è stabilito che tali atti importano revoca totale o parziale del testamento.

La disposizione dell'art. 922 del codice, riguardante il ritiro da parte del testatore, del testamento segreto e del testamento olografo dalle mani del notaio o dell'archivista presso cui si trovano, è stata riprodotta nell'art. 276 del progetto con alcune modificazioni. Non è più richiesto infatti l'intervento del pretore nella formazione del processo verbale di restituzione, in quanto che tale intervento non si è ritenuto necessario; e nell'ultimo comma dell'articolo si è ritenuto superfluo stabilire espressamente, come fa il codice, che il processo verbale di restituzione sarà conservato nelle forme stabilite dai regolamenti.

Dopo l'art. 276, invece, si è creduto opportuno di stabilire espressamente, nell'art. 277, la norma, secondo cui il ritiro del testamento segreto da parte del testatore importa revoca del testamento, salvo che la scheda testamentaria possa valere come testamento olografo.

L'art. 278, concernente la revoca del legato per alienazione o trasformazione della cosa legata, riproduce la disposizione dell'art. 892 del codice con una modificazione e con una aggiunta. Nell'art. 892 infatti si dispone che l'alienazione importa revoca anche quando essa sia nulla; mentre nel progetto si stabilisce che l'alienazione importa revoca anche quando essa sia annullabile per cause diverse dai vizi del consenso, ossia per vizi che non escludono la libera volontà di alienare. Non può infatti logicamente ammettersi che l'alienazione importi revoca quando essa sia assolutamente nulla o inesistente, ovvero annullabile per vizi che escludono la libera volontà di alienare. Ciò del resto è stato riconosciuto e sostenuto da alcuni scrittori anche sotto l'impero del codice attuale, nonostante la formula ambigua dell'art. 892.

Nell'ultimo comma dell'art. 278 poi si è espressamente stabilito che, tanto nel caso dell'alienazione quanto in quello della trasformazione della cosa legata, non è ammessa la prova di una diversa volontà del testatore; e con ciò si è voluto espressamente escludere che la presunzione stabilita nei precedenti due commi dell'articolo possa essere abbattuta colla prova contraria.

Quanto all'art. 279, corrispondente all'art. 888 del codice, che riguarda la revoca delle disposizioni testamentarie per l'esistenza di figli o discendenti che il testatore aveva ignorato al tempo del testamento, o per la sopravvenienza di essi, è bene

notare che uno dei commissari aveva proposto di mantenere fermo il sistema accolto dal codice, della revoca di diritto, estendendo la revoca anche al caso della ignoranza dell'esistenza al tempo del testamento, o della sopravvenienza dopo di esso, di un figlio naturale riconosciuto, e così pure al caso che, avendo già il testatore al tempo del testamento figli o discendenti legittimi o legittimati, naturali riconosciuti, o adottivi, abbia ignorato l'esistenza di qualcuno di essi, ovvero gliene siano sopravvenuti degli altri. Lo stesso commissario inoltre aveva proposto che per il caso che il testatore al tempo della confezione del testamento non avesse o ignorasse di avere persone aventi diritto a legittima diverse da quelle precedentemente contemplate, ovvero che una di tali persone fosse sopravvenuta dopo il testamento, si ammettesse l'annullamento di questo quando si provasse che il testatore non l'avrebbe fatto se avesse conosciuto l'effettivo stato delle cose. Ma, malgrado le ragioni addotte a sostegno di queste proposte, gli altri commissari non han creduto di accettarle, ed han creduto invece più conveniente di stabilire la norma che si trova racchiusa nell'art. 279 del progetto. Con essa si è abbandonato il sistema del codice, che nei casi menzionati nell'art. 888 ammette la revoca di diritto delle disposizioni testamentarie, e si è preferito, sull'esempio del codice tedesco (§ 2079), il sistema che ammette l'annullabilità del testamento. E l'annullabilità è ammessa, quando dopo la data del testamento sopravvengono al testatore figli legittimi o naturali riconosciuti, o si venga a scoprire l'esistenza di figli ignorati, purchè la sopravvenienza o la scoperta non sia anteriore di oltre un mese al giorno della morte del testatore, e purchè questi non abbia disposto per tali eventi. Nel 2° comma dell'art. 279 poi si è stabilito che l'azione può essere intentata da qualunque dei figli preteriti, e si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della morte del testatore o della nascita del figlio postumo.

La disposizione dell'art. 889 del codice, secondo cui, se i figli o discendenti sopravvenuti premuovano al testatore, la disposizione testamentaria ha il suo effetto, è stata riprodotta nell'art. 280 del progetto con una modificazione resa necessaria dal cambiamento apportato coll'art. 279 alla norma dell'art. 888 del codice, e con un'aggiunta. Nell'art. 280 infatti si è disposto che, se i figli sopravvenuti premuovano al testatore, o siano indegni di succedere, la disposizione testamentaria non può essere annullata. Si è aggiunto espressamente al

caso della premorienza quello dell'indegnità, perchè questo dev'essere logicamente equiparato a quello.

L'art. 281 riproduce, nel 1° e nel 2° comma, le disposizioni dell'art. 890 del codice attuale, con una sola modificazione di forma nel 2° comma, introdotta allo scopo di chiarirne e precisarne il contenuto nel senso in cui è stato inteso dall'opinione prevalente nella dottrina e ormai dominante nella giurisprudenza.

Anche l'art. 282 riproduce, con una lieve modificazione nella formula, il disposto dell'art. 891 del codice.

L'art. 283 finalmente riproduce la disposizione dell'art. 893 del codice con alcune modificazioni dirette non solo a migliorarne la forma, ma anche a precisarne il contenuto. Colla formula adottata, infatti, non soltanto si è eliminata l'inesattezza di locuzione che si riscontra nell'art. 893, in cui si dice che il legato non ha effetto non solo quando la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore, ma anche quando essa è perita dopo la morte di lui senza fatto o colpa dell'erede, mentre è evidente che in questo secondo caso non si ha inefficacia del legato, ma estinzione dell'obbligo dell'onere di prestare la cosa legata; ma si è anche messo in chiaro che tale estinzione dell'obbligo dell'onere non si ha non solo quando il perimento sia dovuto a sua colpa, ma anche quando esso sia dovuto ad un suo fatto non colposo; il che del resto vuol dire anche, come è ammesso dall'opinione dominante, l'art. 893 del codice.

Quanto alla disposizione dell'art. 894, secondo cui, quando più cose sono alternativamente legate, il legato sussiste ancorchè ne rimanga una sola, non si è creduto opportuno di riprodurla nel progetto, essendo essa sembrata superflua.

CAPO VI.

Delle sostituzioni.

(Relatore il Prof. FULVIO MAROI).

In questa materia, che è stata per il passato considerata « la più intricata » si da esser definita la « metafisica dei legisti » (DE LUCA), il progetto ha da una parte inteso apportare ancor maggiore semplicità, dall'altra ha inteso, attenuando il rigore del nostro codice, conciliare le esigenze della libera circolazione dei beni con un maggiore ossequio alla volontà del defunto, sempre che ispirata non ad uno scopo egoistico ma ad un superiore interesse familiare o sociale ritenuto degno di tutela.

Esclusa l'idea di ripristinare talune forme storiche di sostituzione, che pur ebbero accoglimento in qualche nostro codice preunitario e ancor oggi in qualche codice straniero (in ispecie la sostituzione pupillare non compatibile con la natura della moderna patria potestà e col carattere del testamento), il progetto nei suoi tre primi articoli riproduce senza sostanziali modifiche il contenuto degli articoli 895-898, ma con più logico ordine e maggiore concisione.

Larghe innovazioni sono introdotte invece colle altre norme del progetto. Già un'autorevole dottrina si è pronunciata contro il rigoroso divieto delle sostituzioni sancito nell'articolo 899 cod. civ.; ma quel che più interessa è la coscienza sociale che ha cercato di reagire a tale rigido sistema come è fatto palese dalla giurisprudenza, che di quella coscienza è la più fedele e vigile interprete. Le così dette sottili arti a cui i testatori spesso ricorrono per celare sotto forma di disposizioni valide una sostituzione fedecommissoria (ad es. l'apposizione della clausola *si sine liberis decesserit* da valere come condizione) e gli sforzi della giurisprudenza diretti ad assecondare tale indirizzo nel lodevole intento di mantenere salda la costituzione economica del nucleo familiare (è stato affermato che la giurisprudenza è arrivata a cancellare in pratica l'articolo 899) sono indizi di un tale orientamento della coscienza sociale. Il nostro codice è, del resto, fra i codici moderni, l'unico che mantenga così rigoroso divieto, più rigoroso in confronto dello stesso codice napoleonico il quale, com'è noto, ebbe a mitigare il divieto ammettendo il fedecommissario a favore degli abiatici (in linea retta) e dei figli di fratelli e sorelle (art. 1048) pur evitando il termine « sostituzione ».

Nel nuovo clima politico del Fascismo non si giustifica la eredità di un istituto così decisamente ispirato a principi di un intollerante liberismo economico e che è in contrasto non solo con la politica demografica del Regime, ma altresì con tutte le provvidenze dirette a difendere e rafforzare economicamente il nucleo familiare, a conferirgli nuova forza di espansione. Di qui la norma del progetto (art. 287) che ammette le sostituzioni fedecommissarie di primo grado a favore dei figli dei figli e dei figli di fratelli e sorelle.

Di particolare rilevanza sociale è l'innovazione con cui si rende possibile la sostituzione a favore di enti pubblici (di beneficenza, di cultura). La Commissione non ha ritenuto di accogliere la proposta che la sostituzione in questo caso sia ammessa solo quando il primo istituto non abbia figli.

Opportuna limitazione nel caso di sostituzione a favore dei figli dei figli, nati o nascituri dell'istituto, che essa sia consentita soltanto per i beni costituenti la disponibile salva l'eccezione stabilita nell'articolo 93 del progetto); il che rende ancor più rigorosamente logica e scevra di pericoli la innovazione proposta in quanto è chiaro che se il padre può del tutto privare il figlio della disponibile non si ha giustificata preoccupazione allorché il padre attribuisca al figlio il godimento dei beni che la costituiscono obbligandolo solo a restituirli alla di lui morte ai propri figli o ad un ente pubblico.

Provvida è sembrata altresì la norma con la quale si dispone la nullità della sostituzione nel caso in cui la restituzione sia ordinata a favore di alcuni soltanto dei figli dell'istituto e ciò ad evitare fra i figli una odiosa disparità economica.

L'articolo 288 provvede ad evitare le sostituzioni fidecommissarie tacite che si hanno quando il testatore proibisca all'erede di disporre per testamento dei beni ereditari (§ 610 cod. austr.). Si apporta per altro un temperamento in quanto si consente la validità di tali divieti di alienazione purché non eccedenti il termine di una generazione e sempre che siano relativi ad oggetti o collezioni aventi valore storico, artistico o interesse familiare. Poiché è l'autorità giudiziaria che in definitiva decide se un tale divieto oggettivo risponda ad un interesse degno di tutela, così non si ha da temere che tali vincoli importino un pericolo per la libera circolazione dei beni e d'altra parte si provvede a tutelare interessi familiari di natura morale pur degni di protezione, nonché l'integrità di collezioni di cospicuo valore artistico o storico impedendone l'alienazione frammentaria.

Quanto ai diritti e obblighi spettanti all'istituto sui beni che sono oggetto delle sostituzioni, varie tendenze si sono manifestate nella Commissione. Fu proposto da alcuni il sistema di una proprietà limitata e risolubile compatibile con l'obbligo della restituzione; da altri un sistema analogo a quello seguito dal legislatore nei riguardi dell'erede che abbia accettato con beneficio d'inventario, o nei riguardi del marito sui beni dotali, da altri infine fu suggerito il sistema del codice austriaco (§ 631) che conferisce al possessore del fedecommissario i diritti e gli obblighi di chi ha la proprietà utile, riconoscendogli la facoltà di alienare i beni ereditari sia mobili che immobili in caso di necessità o di utilità evidente senza autorizzazione giudiziaria.

Dettando negli articoli 289 e 290 una dettagliata disciplina circa i poteri e gli obblighi dell'istituto, la Commissione non ha inteso configurare tale godimento come un vero e proprio usufrutto.

È disposto altresì che i beni che ne sono oggetto, tranne che per i frutti, sono sottratti alla garanzia dei creditori particolari dell'istituto, nè alcuna sorpresa ciò può per loro costituire essendo obbligatoria la trascrizione del testamento. È parsa superflua una norma espressa che affermi il principio per cui se il testatore ha disposto che la trasmissione dei beni al sostituto debba avvenire in un tempo che alla morte di quest'ultimo non sia ancora trascorso, l'obbligo di restituire si trasmette ai di lui eredi.

Il progetto dispone altresì che l'obbligo della restituzione a carico dell'istituto si estende alla quota ereditaria che eventualmente sia a lui devoluta per diritto di accrescimento, sempre che non vi sia contraria disposizione del testatore, nonchè ad ogni incremento o accessione salvo rimborso delle spese e dei miglioramenti (art. 291).

Il momento della morte dell'istituto segna il momento dell'acquisto dell'eredità da parte del sostituto (articolo 292: conforme articolo 472 cod. civ. svizz.). Se però egli premuore, la successione rimane all'istituto presumendosi essere questa la volontà del disponente: è quindi ammessa la prova di una sua volontà contraria. Il sostituto diventa poi erede diretto del disponente nel caso di premorienza dell'istituto o se si renda indegno di succedergli e infine se rinuncia alla eredità.

L'articolo 295 riproduce integralmente la disposizione contenuta nell'articolo 901 codice civile. Le discussioni a cui in dottrina ha dato occasione tale norma sono note (cfr. VENEZIAN *Legato di annualità successive* in *Opere giuridiche*, Roma, 1920, vol. II), ma è sembrato opportuno l'asciogliere il divieto dell'usufrutto successivo e delle annualità successive che gli assomigliano poichè un seguito di più usufrutti, che potrebbero durare lunghi anni, annullerebbe praticamente il valore della proprietà, costituirebbe un ostacolo a miglioramenti fondiari e la renderebbe di fatto incommerciabile. È stata ammodernata invece la norma dell'articolo 902 e la si è resa più conforme allo spirito di beneficenza, di solidarietà sociale a cui si ispira la nuova legislazione nell'attuale momento storico.

CAPO VII

Degli esecutori testamentari.

(Relatore il Primo Presidente MARIANO d'AMELIO)

La natura giuridica dell'istituto dell'esecutore testamentario ha formato in dottrina oggetto di vive dispute. Tra le opinioni più svariate che sono state propugnate dagli scrittori della materia, la Commissione ha accolto quella che ritiene costituire l'istituto dell'esecutore testamentario un ufficio, cos come costituisce un ufficio l'istituto della tutela.

La preferenza data a codesta concezione sembra giustificata, in quanto che non poteva certo trovare favore la teoria di coloro che vedono nell'esecutore la figura di un mandatario o di un rappresentante del *de cuius*, che dovrebbe esplicare la sua attività dopo la morte del mandante o del rappresentato nè quella che considera l'esecutore testamentario un rappresentante dell'erede o dei legatari, dato che non di rado le due attribuzioni contrastano con gli interessi degli uni o degli altri; nè quella, infine, che raffigura nell'esecutore un rappresentante della eredità, riuscendo non agevole spiegare donde provenga una tale rappresentanza. Non restava pertanto che seguire la dottrina più recente, la quale, come si è detto, ritiene che l'istituto costituisca un ufficio, all'esercizio del quale, come si vedrà in seguito, si è attribuito un certo carattere pubblicistico giacchè non manca un interesse pubblico a che la volontà testamentaria sia esattamente eseguita.

A tali concetti si ispira il progetto, col quale sono state apportate alle disposizioni attualmente in vigore modificazioni ed aggiunte, che valgono a rendere l'istituto più organico e più completo, e soprattutto più efficace. Oggi l'istituto non ha largo uso, tra perchè il più delle volte l'esecutore testamentario appare un intruso fra gli eredi e legatari, e perchè le sue attribuzioni, limitate ed inceppate, non gli consentono di rendersi molto utile nè per l'esatta esecuzione della volontà ereditaria, nè per la sistemazione dei rapporti fra gli eredi. La nuova costruzione dell'istituto ha un carattere giuridico e sociale più conforme alle sue vere e originarie finalità.

L'articolo 297, dopo di aver stabilito che il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari, in conformità a quanto dispone l'attuale articolo 903 del codice civile, aggiunge che il testatore può nel caso in cui alcuno o tutti gli esecutori non vogliano o non possano accettare l'incarico, nominare un

altro o altri esecutori in sostituzione dei primi. E per meglio disciplinare le attribuzioni degli esecutori, nell'ipotesi che la nomina cada su più persone, e soprattutto per regolare l'esercizio dell'ufficio, in modo da eliminare ogni contrasto di atti nel medesimo incarico, il capovero esplicitamente dispone che, se sono nominati più esecutori, essi debbono agire congiuntamente. A tale principio vengono fatte due eccezioni; la prima trova la sua giustificazione in una esplicita disposizione del testatore con la quale siano state divise fra i più esecutori le varie attribuzioni; la seconda trova la sua ragione di essere nella urgenza del provvedimento dovuta ad impellenti necessità di conservare un bene o un diritto ereditario. Se anche in questo ultimo caso dovesse chiedersi il preventivo consenso o la comune attività di tutti gli esecutori testamentari, si potrebbe correre il rischio che un bene o un diritto ereditario andasse irrimediabilmente perduto o quanto meno danneggiato nell'attesa del simultaneo concorso della loro attività. La Commissione fu concorde su questi concetti, ma dubbi sorsero, invece, sulla opportunità di autorizzare l'esecutore testamentario a nominare uno o più esecutori aggiunti, oppure il suo successore quando egli non credesse di continuare nell'ufficio. Si osservò che una simile facoltà trasformerebbe l'istituto in una vera professione; e che mentre non potrebbe negarsi all'esecutore testamentario il diritto di servirsi di un mandatario nei casi in cui, per ragioni di malattia o di altro impedimento, non potesse attendere all'amministrazione dei beni ereditari, una maggiore facoltà gli avrebbe permesso di arrogarsi il potere di contraddire fin'anco la volontà del testatore. I medesimi dubbi sorsero e le stesse obiezioni furono sollevate a proposito della facoltà nell'esecutore testamentario di nominarsi un successore quando non credesse di continuare nell'ufficio. Tale facoltà, per quanto giustificata dalla fiducia riposta dal testatore nell'esecutore da lui nominato, fu riconosciuta troppo grave; e, nonostante che fosse sanzionata in altre legislazioni moderne, si volle che fosse limitata al solo caso in cui il testatore avesse autorizzato l'esecutore a ciò fare.

L'articolo 298 riproduce, con formulazione più esatta e completa, la norma contenuta nell'articolo 904 del codice civile, e stabilisce, nella sua prima parte, che non possono essere nominati esecutori testamentari coloro che non hanno la piena capacità di obbligarsi.

Si discusse se dovessero essere considerati capaci anche i minori emancipati. Al riguardo è stata rilevata l'opportunità

di una norma affermativa specie quando trattasi di un commerciante, che siasi associato nel commercio un figlio minore su cui intenda poi far cadere la nomina ad esecutore. Costui, si dice, con la completa conoscenza dell'azienda, sarebbe in grado di esercitare, meglio di ogni altro, le funzioni di esecutore. Si decise, tuttavia, di escludere i minori per la considerazione che essi per quanto emancipati, non hanno la capacità di compiere tutti gli atti e sarebbe incongruo che dovessero invocare l'intervento della volontà di un terzo per eseguire quella del testatore.

Non trovò invece alcun ostacolo la norma contenuta nel capovero, che costituisce un'aggiunta alla disposizione dell'articolo 904 del codice civile. In esso si stabilisce che può essere nominato esecutore testamentario anche un erede o un legatario, perchè tali qualità, possono avvalorare non escludere la fiducia del testatore, il quale nel nominare l'esecutore ha mostrato di non dubitare della sua imparzialità. La disputa si accese sulla opportunità di permettere che la nomina dell'esecutore testamentario potesse cadere anche su una agenzia di affari, in rapporto a quanto è stabilito nell'articolo 291 del progetto di codice di commercio. Si obiettò da una parte che una tale possibilità potesse trasformare la funzione di esecutore testamentario in una vera e propria speculazione, il che era in contrasto con la natura dell'istituto, e dall'altra che la funzione stessa costituisse normalmente una attività propria della persona fisica scelta *intuitu personae*. Sulla base di tali considerazioni si ritenne di non dovere includere apposita disposizione nel progetto.

L'articolo 299 del progetto contiene una norma nuova, che si riferisce a quel carattere di pubblicità, che si è ritenuto opportuno attribuire, sia pure in forma molto moderata, all'esercizio dell'ufficio di esecutore per maggior garanzia di tutti gli interessati. Tale articolo stabilisce che tanto l'accettazione della nomina, la quale non può essere sottoposta nè a termine, nè a condizione, quanto la rinuncia ad essa deve risultare da dichiarazione da farsi nella cancelleria della pretura, nella cui giurisdizione si è aperta la successione, e deve altresì essere annotata in un apposito registro. In tal modo i terzi possono facilmente conoscere dell'esistenza e dei poteri dell'esecutore testamentario, col quale devono avere rapporti.

Il sistema ora vigente circa il possesso dei beni da parte dell'esecutore testamentario è stato radicalmente modificato. In fatti, mentre l'attuale codice (articolo 906) concede tale

possesso all'esecutore testamentario quando vi sia analoga disposizione del testatore, l'articolo 300 del progetto, seguendo in ciò alcune legislazioni moderne, concede il possesso all'esecutore come regola, salvo contraria volontà del testatore.

Il nuovo sistema è stato accolto come quello più rispondente alle esigenze dell'istituto, essendosi ritenuto il possesso come condizione necessaria ed indispensabile per l'esercizio effettivo dell'ufficio. In conformità, poi, a quanto dispone il surricordato articolo 906 del codice civile, l'articolo 300 stabilisce che tale possesso non può avere la durata maggiore di un anno da computarsi, non già dal giorno della morte del testatore, sibbene dal giorno della dichiarazione di accettazione della nomina, salvo però al tribunale (e in ciò consiste la innovazione) a prolungare la durata per un altro anno ancora, ma soltanto nel caso che concorrano motivi di evidente necessità, e dopo di aver interpellati, per loro maggiore garanzia, gli eredi. È stata così esclusa la proroga autonoma nei casi di utilità, per quanto evidente, e ciò allo scopo di non indurre l'esecutore testamentario a prolungare l'incarico per trarne profitto, o per altro non giusto motivo.

Aggiunge l'articolo 300 che l'esecutore testamentario deve amministrare la massa ereditaria come un buon padre di famiglia, e curare soprattutto la esatta esecuzione delle disposizioni di ultima volontà del defunto, costituendo ciò il fine vero e precipuo dell'incarico a lui affidato. L'esecuzione di tale incarico può importare la necessità di compiere atti che valgono ad eliminare gravi e rovinose conseguenze, e l'articolo provvede all'uopo stabilendo che l'esecutore può compiere tutti gli atti che si ravvisano necessari per una regolare gestione. Si comprende, però, che qualsiasi atto dell'esecutore testamentario non può pregiudicare (e l'ultimo comma dell'articolo sancisce espressamente tale principio) il diritto dell'erede alla rinuncia all'eredità o alla limitazione della sua responsabilità nei debiti ereditari.

L'articolo 301 stabilisce la legittimazione attiva e passiva in giudizio dell'esecutore testamentario per quanto riguarda la sua gestione, e per tutto il tempo della sua durata, dappoichè, cessata questa, debbono per sostituzione processuale subentrare gli eredi. Ma un'altra facoltà processuale è concessa all'esecutore testamentario, quella cioè di intervenire, una volta che a lui incombe (come si è detto) l'obbligo di curare la esatta esecuzione delle disposizioni di ultima volontà del defunto, nei giudizi nei quali sia impugnata la validità del testamento.

Si è molto discusso sull'opportunità di fissare limitazioni ai diritti dell'erede e ai diritti dei creditori dell'erede stesso, stabilendosi che l'erede non potesse disporre dei beni dell'eredità, compresi nella gestione dell'esecutore testamentario, e che i creditori dell'erede, che non fossero creditori dell'eredità, non potessero agire sui beni dell'eredità compresi nella gestione stessa. Si sarebbe così creata una temporanea indisponibilità dei beni ereditari da parte dell'erede e un temporaneo divieto di atti di esecuzione da parte dei creditori dell'erede stesso. Si obiettò da alcuni che, essendo l'erede proprietario dei beni ereditari fin dall'apertura della successione, non si comprendeva la ragione per cui egli, nel caso di esistenza di un esecutore testamentario, non ne potesse disporre. Si osservò da altri che dovevasi tener conto della nuova concezione dell'ufficio di esecutore testamentario che è fondata sul maggior rispetto della volontà del testatore, volontà che deve essere sempre osservata, anche se ne conseguano limitazioni e restrizioni ai diritti dell'erede. Le quali limitazioni e restrizioni non avrebbero potuto, del resto, durare più di un biennio ed eventualmente ricadere solo su quei beni di cui l'erede non avesse potuto ottenere il possesso, per essere essi ritenuti necessari alla gestione dell'esecutore. A comporre il dissidio si pensò ad una soluzione conciliativa, quella cioè di limitare la indisponibilità di beni a carico soltanto degli eredi non legittimari; ma neppure tale distinzione fra eredi legittimari e non legittimari, al detto fine, non si ritenne conveniente.

L'articolo 302 del progetto impone all'esecutore testamentario, in conformità a quanto dispone l'articolo 908 del codice civile, l'obbligo di far apporre i sigilli quando fra gli eredi vi siano minori, assenti, interdetti o persone giuridiche; e di fare altresì stendere l'inventario dei beni dell'eredità in presenza dell'erede presunto o dopo averlo citato. Una innovazione all'attuale sistema è stata introdotta con l'ultima parte dell'articolo, ed essa riflette la facoltà concessa all'esecutore di far istanza per la vendita dei beni dell'eredità all'intento di soddisfare i legati. L'articolo 908 del codice civile concede all'uopo all'esecutore la facoltà di fare istanza per la vendita dei soli mobili ereditari, mentre l'ultimo comma dell'articolo 302 estende tale facoltà alla vendita in genere dei beni dell'eredità, siano essi mobili od immobili. E non soltanto in tale estensione consiste la innovazione, sibbene anche nell'obbligo imposto all'esecutore testamentario, in questo caso, di notificare la istanza agli eredi. La ragione della notificazione sta-

nel fatto che gli eredi possono da una parte provare non essere quello il momento propizio per la vendita dei beni o far valere diversa ragione che sconsigli la vendita, dall'altra offrire il danaro occorrente per il soddisfacimento dei legati, allo scopo di salvare dalla vendita un bene immobile della eredità.

Una disposizione del tutto nuova (art. 303) stabilisce che il testatore possa accordare all'esecutore testamentario il diritto di procedere fra gli eredi alla divisione dei beni della eredità, osservandosi all'uopo il disposto dell'articolo 330, che ha dato maggiore efficacia al diritto del padre di famiglia di addivenire alla divisione *inter liberos*. Nulla vieta che l'esercizio di tale diritto possa essere affidato all'esecutore testamentario se, durante la vita del testatore, non parve opportuno o non fu possibile addivenirvi per ragioni contingenti. In tal caso è ammissibile che la divisione si compia dopo la sua morte a mezzo della persona di sua fiducia cui egli attribuisce l'incarico così delicato di effettuare la sua volontà testamentaria. L'interpellanza degli eredi, sancita dal citato art. 303, deve ritenersi obbligatoria, nel senso cioè che, in mancanza di essa la divisione dei beni, fatta dall'esecutore testamentario, può essere impugnata per nullità; ma il parere degli eredi non deve vincolare in nessun modo l'esecutore. Fu anche discusso se, insorgendo controversie fra gli eredi intorno alla successione, l'esecutore potesse, per espressa disposizione del testatore, giudicare come arbitro amichevole compositore o con lodo inappellabile. Ma si obiettò che con una tale norma l'esecutore testamentario veniva ad assumere la funzione di giudice, e che grave soprattutto era la disposizione della inappellabilità della decisione dell'esecutore, la quale poteva eventualmente riflettere anche la lesione della legittima. D'altronde parve che il correttivo della appellabilità della decisione rendesse vana la norma, nè si trovò giuridicamente giusto l'obbligo del ricorso all'esecutore prima di quello all'autorità giudiziaria.

La disposizione dell'articolo 304 si riannoda a quella dell'articolo 300 e completa il regolamento del possesso dei beni ereditari. Infatti, mentre quest'ultimo, come si è detto, stabilisce che l'esecutore testamentario deve prendere possesso dei beni che fanno parte dell'eredità allo scopo di attuare la volontà del testatore, l'articolo 304 soggiunge che l'esecutore stesso deve consegnare all'erede, che ne faccia richiesta, i beni ereditari che non siano necessari all'adempimento dell'ufficio.

In tal modo le due disposizioni si coordinano e si integrano a vicenda. Nessuna buona ragione, in questo caso, poteva infatti autorizzare l'esecutore a non consegnare all'erede i beni ereditari. Lo stesso deve ritenersi nella ipotesi in cui l'erede abbia soddisfatto le obbligazioni o i legati condizionali o a termine o abbia offerto cautele sufficienti per l'adempimento delle prime o l'esecuzione dei secondi.

Come si è già rilevato, l'articolo 297 stabilisce che nel caso di nomina di più esecutori testamentari, essi debbano agire congiuntamente; ma poichè poteva verificarsi l'ipotesi che essi non fossero d'accordo circa un atto del loro ufficio, l'articolo 305 del progetto dispone che, in caso di dissenso, provvede il tribunale, in camera di consiglio, sentiti, ove occorra, gli eredi.

L'obbligo per l'esecutore di rendere conto della sua gestione alla fine di essa, è sancito nell'articolo 306. E poichè, a termine dell'articolo 300, la gestione può anche durare un biennio, l'esecutore è obbligato a rendere il conto allo spirare di ciascun anno. Se nell'adempimento dell'incarico si riscontra colpa dell'esecutore, costui è tenuto a risarcire il danno agli eredi e eventualmente anche ai legatari; e qualora gli esecutori siano più, viene stabilita per la gestione comune la responsabilità solidale di tutti, per maggior garanzia degli interessati, responsabilità da cui l'esecutore non può mai venire esonerato neppure per espressa disposizione del testatore.

Accanto alla responsabilità per danni, è disciplinato e regolato l'esonero dall'ufficio di esecutore testamentario (art. 307). Le cause di tale esonero sono la grave irregolarità nell'adempimento degli obblighi, la provata non idoneità all'ufficio e il compimento di una azione tale che menomi la fiducia nell'esecutore. La competenza è attribuita al tribunale, il quale provvede su l'istanza di un interessato, previa citazione dell'esecutore testamentario per le necessarie spiegazioni e dopo gli eventuali opportuni accertamenti.

L'incarico di esecutore testamentario è esclusivamente personale e da tale principio discende legittima la conseguenza che le attribuzioni dell'esecutore non possano passare ai suoi eredi. La disposizione è intuitiva e, poichè la Commissione ebbe a riconoscere la inutilità di una espressa norma al riguardo, l'articolo 909 del codice civile è stato soppreso.

L'esercizio delle funzioni di esecutore, che tra l'altro ha, come si è visto, l'obbligo di far stendere l'inventario dei beni ereditari (art. 302) e di rendere ogni anno il conto della sua gestione

(art. 306), importa certamente spese, e l'articolo 307 del progetto all'uopo provvede, stabilendo che quelle incontrate per l'inventario, per il rendimento dei conti e tutte le altre occorse per l'espletamento dell'ufficio sono messe a carico dell'eredità.

L'ufficio di esecutore testamentario è in generale un ufficio gratuito, ma ciò non pertanto è lasciata facoltà al testatore di assegnare all'esecutore una retribuzione a carico dell'eredità (art. 309). Dal che consegue che se il testatore non abbia disposto al riguardo, l'esecutore non può pretendere alcuna.

TITOLO IV.

DELLA DIVISIONE

(Relatore il Presidente Gerolamo Biscaro).

Nella ripartizione della materia e nelle singole disposizioni il progetto s'informa al sistema del codice vigente. Nella sua elaborazione la Commissione si è proposta di organizzare una tutela più efficace dei diritti e degli interessi patrimoniali dei coeredi con riguardo a particolari situazioni di fatto e di diritto che non erano state prese in sufficiente considerazione dal precedente legislatore; provvedendo così a colmare deplorate lacune. A questo scopo si è fatto tesoro degli insegnamenti della dottrina e dell'esempio di alcune fra le più moderne legislazioni; in particolare del codice svizzero che nel regolamento del diritto successorio contiene alcune sagge innovazioni apportanti una più adeguata difesa degli interessi della economia agraria e industriale.

L'opportunità di impedire che in alcune circostanze, determinate da perturbamenti economici di carattere generale o da peculiari condizioni dei singoli patrimoni, il loro frazionamento possa risolversi in un danno irreparabile per tutti i coeredi, ha ispirato la disposizione dell'art. 310 che attribuisce al testatore, la potestà di fissare un termine non eccedente il decennio, dello stato di indivisione dell'eredità o di alcuni cespiti di essa: potestà peraltro non assoluta, ma soggetta, sulla opposizione di uno o più coeredi, al controllo e ad eventuale limitazione da parte dell'autorità giudiziaria.

La convenienza di eliminare l'intervento del magistrato in operazioni di carattere tecnicamente amministrativo, quali la presidenza agli incanti per la vendita dei beni, e l'assistenza al rendimento dei conti da parte dei dividendi, alla forma-

zione dello stato attivo e passivo dell'eredità, e alla determinazione delle porzioni, conguagli e rimborsi, ha consigliato di demandare questa categoria di operazioni a un notaio da eleggersi di comune accordo dai coeredi; limitando il compito dell'autorità giudiziaria alla scelta dello stesso notaio nel caso che fra le parti vi sia dissenso, e a risolvere i contrasti che possono verificarsi fra i coeredi nel corso delle suddette operazioni.

Sull'esempio del codice svizzero era stato proposto di ammettere sopra richiesta di alcuno dei coeredi la delazione del giuramento da prestarsi da ciascuno di essi sulla consistenza di liberalità soggette a collazione o di cose ereditarie rispettivamente ricevute o detenute, con l'obbligo correlativo alla collazione. Alla Commissione è sembrata eccessiva e insieme, in talune circostanze, pericolosa la coazione che si sarebbe esercitata mediante l'imposta prestazione del giuramento, sulla coscienza degli onesti; ed ha preferito di sostituire al giuramento una corrispondente formale interpellanza da rivolgersi a ciascun coerede dietro richiesta di uno o più di essi avanti il pretore del luogo dell'aperta successione (art. 320).

Si è data una più precisa formulazione alle norme relative alla formazione e composizione delle parti degli immobili, facendo divieto di frazionare i fabbricati e i fondi rustici in modo da recare pregiudizio all'economia edilizia, od agraria e all'igiene, e procurando che gli immobili, che non possono essere frazionati senza notevole pregiudizio del loro valore, siano compresi per intero nelle parti dei coeredi aventi diritto alle quote maggiori, con addebito della eccedenza (art. 323).

Si è tenuta presente la convenienza, nell'interesse della coltura, di evitare la scomposizione o frazionamento delle biblioteche e delle collezioni aventi importanza storica, scientifica o artistica.

Nella disciplina relativa alla determinazione e formazione delle parti si è ammesso che l'autorità giudiziaria possa consentire, contro l'opposizione di qualche coerede, non giustificata da un apprezzabile pregiudizio dei suoi interessi, l'attribuzione a due o più coeredi di un unico immobile, il cui valore corrisponda all'ammontare complessivo delle loro quote (art. 326 cpv.).

Sulle tracce del codice svizzero fu accolta una soluzione del grave problema che può presentarsi quando l'eredità sia costituita in tutto o per la massima parte da un'azienda agricola o

industriale formante un'entità economica indivisibile; ammettendosi ch'essa possa attribuirsi o imputarsi per il suo valore al coerede o coeredi disposti ad ottenerne l'assegnazione, rispettivamente esclusiva o in comune, e ritenuti idonei ad assumerne l'esercizio, e che gli altri coeredi, qualora non possano essere soddisfatti in tutto o in parte con altri cespiti ereditari, abbiano ad attendere il soddisfacimento integrale o residuale delle proprie quote per non più di un triennio, contro corresponsione nell'intervallo da parte degli assegnatari dell'azienda, dell'interesse legale sul valore delle loro quote e prestazione di idonee garanzie reali (art. 329). Questa soluzione offre il vantaggio di realizzare la conservazione di un'entità patrimoniale non suscettibile di divisione, che può essere ragguardevole, evitando che nel contrasto fra i coeredi si debba procedere alla sua alienazione con pregiudizio di tutti gli interessati, nonchè della pubblica economia.

Il progetto ripristina l'istituto del retratto successorio, che era ammesso dal codice Napoleone e dai codici degli Stati italiani dell'ottocento e funziona tuttora sotto l'impero dei codici germanico, spagnuolo e svizzero senza dar luogo ad inconvenienti. È sembrato alla Commissione che contro il principio troppo assoluto del diritto del coerede di disporre liberamente in modo irrevocabile, della sua quota, debba prevalere il concetto della convenienza di evitare che nei rapporti fra i coeredi, il più delle volte legati da quei vincoli familiari che possono influire nel senso di attenuare i contrasti, si intromettano degli estranei, portati all'intransigenza dall'interesse di sfruttare il più possibile l'intento speculativo perseguito con l'acquisto della quota (art. 328).

Sulle tracce del codice svizzero il progetto innova estendendo la potestà concessa dall'art. 1044 del codice vigente agli ascendenti, di dividere e distribuire i loro beni tra i loro figli e discendenti, a qualsiasi testatore, conferendo ad esso anche la facoltà di demandare a un fiduciario, che non sia coerede o legatario, la stima dell'asse ereditario (art. 330).

Esso provvede intorno agli archivi storici e alle raccolte di carte familiari, in merito alla cui appartenenza e conservazione nell'attuale stato della legislazione fa difetto di qualsiasi norma; dichiarando che in mancanza di particolari disposizioni testamentarie, archivi e raccolte costituiscono proprietà comune dei soli eredi appartenenti alla famiglia, e dettando le norme per la loro conservazione (art. 334).

Poche innovazioni sono state proposte pel Capo II « *Della*

collazione e della imputazione». Trascurando i ritocchi portati a singole disposizioni, va richiamata l'attenzione sugli art. 356 e 357 relativi il primo alla collazione dei mobili, il secondo a quella del denaro.

Rispetto ai mobili si è considerata una prima ipotesi; che si sia trattato di cose delle quali non si può far uso senza consumarle e che il donatario le abbia in realtà consumate. Si è dichiarato che in questo caso il valore da imputarsi va determinato secondo il prezzo corrente al tempo dell'aperta successione. Si è considerata una seconda ipotesi, che si fosse trattato di cose che con l'uso si deteriorano. Si è dichiarato doversene in questo caso stabilire il valore al tempo dell'aperta successione con riguardo allo stato in cui esse si trovano. Si è infine considerata la terza ipotesi che si fosse trattato di titoli di rendita del Debito Pubblico o di altri titoli di credito, di derrate o di merci, e si è disposto che la determinazione del valore abbia a farsi in base ai listini e alle mercuriali del tempo della successione.

Rispetto alla collazione del danaro donato ad un coerede l'art. 357, nella ipotesi che il donatario abbia dato al danaro uno stabile investimento, prescrive che esso imputi alla propria quota il valore della cosa nella quale il danaro è stato investito, in rapporto al tempo dell'aperta successione, anche se nell'intervallo l'avesse alienata o ipotecata, imputati gli eventuali miglioramenti e deterioramenti che fossero stati apportati all'immobile. Nell'altra ipotesi che l'ascendente col danaro proprio abbia acquistato un immobile al nome di un discendente, fa obbligo a costui di conferirlo agli altri eredi. La prima disposizione si fonda sulla presunzione che la volontà del donante fosse rivolta a procurare col proprio denaro al donatario il vantaggio che questi ha conseguito per mezzo dell'investimento, per modo da doversi il vantaggio medesimo considerare come un elemento integrativo della donazione. Nella seconda la volontà di donare, non tanto il danaro, quanto l'immobile, *inest in re ipsa*, è l'obbligo della collazione appare più che giustificato.

Con l'art. 358 si è provveduto a stabilire un certo equilibrio tra la posizione dei discendenti, che, convivendo coi genitori, hanno conferito nella economia domestica il frutto del loro lavoro, e quella degli altri discendenti, i quali hanno fatto propri i loro guadagni, riconoscendo ai primi il diritto di prelevare dalla massa ereditaria dell'ascendente un certo importo; la cui determinazione, data la difficoltà di fissare a priori

elementi concreti di estimazione, dovrà nel caso di contestazione essere rimessa al criterio equitativo del magistrato.

Le disposizioni dei capi III, IV, e V riproducono quasi testualmente i corrispondenti articoli del vigente codice; salva l'aggiunta dell'art. 364, che in base alla presunta volontà del testatore pone a carico del legatario di un immobile ipotecato l'obbligo di estinguere il debito che consti avere servito a migliorarlo.

Le disposizioni della sezione VIII hanno trovato posto nel capo I.

TITOLO V.

DEL PATRIMONIO FAMILIARE

(Relatore il Consigliere ANTONIO AZARA).

Nella relazione all'art. 256 del progetto per la riforma del primo libro del codice civile, la Commissione avvertiva che quell'articolo serviva soltanto a fissare la norma fondamentale di formazione del nuovo istituto giuridico e che le ulteriori norme per il suo completamento sarebbero state dettate quando fossero state studiate le riforme al libro delle successioni.

E ciò, appunto, è stato fatto con gli articoli 375 e seguenti del presente progetto. Basterà riferirsi alla relazione suindicata per quanto concerne i motivi che giustificano l'introduzione del nuovo istituto nel nostro codice civile.

Occorre, però, avvertire subito che mentre il Capo II del titolo in esame (art. 386 e seguenti) si occupa precisamente della « successione nel patrimonio familiare », il Capo I che concerne la « costituzione e l'amministrazione del patrimonio » medesimo dovrebbe essere trasferito — quando si farà il coordinamento generale dei vari libri del codice civile — nel libro primo.

La istituzione del patrimonio familiare è stata accolta con favore dall'opinione pubblica, come è dimostrato dai pareri della grande maggioranza degli enti che sono stati interpellati per dare il loro avviso sulle riforme contenute nel progetto per la riforma del primo libro del codice civile, e dalla elaborazione dottrinale avvenuta nel frattempo. Di questa e di quelli la Commissione non ha mancato di tenere conto nel proporre le norme del titolo in esame.

CAPO I.

Della costituzione e della amministrazione del patrimonio familiare.

Circa la forma di costituzione del patrimonio, l'art. 375 riproduce sostanzialmente le norme contenute nel citato articolo 256 del progetto per il libro primo. Deve, peraltro, rilevarsi che è espressamente messo in evidenza che, quando il costituente sia persona diversa dai coniugi, la costituzione possa essere fatta per testamento. Si è ritenuto opportuno non lasciare dubbi circa questa forma di costituzione, che può essere frequente, e sulla quale si sarebbe forse potuto discutere mantenendosi la formula esclusiva, adottata in precedenza, della costituzione soltanto per atto pubblico. È stato del pari chiarito, con esplicito richiamo, che i frutti del patrimonio debbono essere destinati a vantaggio della famiglia, per meglio precisare la finalità della costituzione del patrimonio medesimo.

Il ripetuto art. 256 del progetto per il primo libro lasciava in ombra l'attribuzione della titolarità del patrimonio. L'articolo 376 del nuovo progetto distingue gli effetti della costituzione, secondo che essa sia fatta da uno o da entrambi i coniugi oppure da un terzo. Nel primo caso la proprietà dei beni resta al coniuge od ai coniugi costituenti. Quando, invece, costituente sia un terzo, si è creduto conveniente lasciargli libertà di disporre, nello stesso atto costitutivo, sulla attribuzione della proprietà del patrimonio per il momento in cui, cessata la funzione di esso, viene meno il vincolo di inalienabilità, mediante il quale era rimasto intangibile a vantaggio della famiglia. E, per favorire la costituzione dei patrimoni familiari, si è ammesso esplicitamente che il costituente può disporre a favore di se stesso o dei propri eredi, la reversibilità dei beni, i quali in tal caso ritornerebbero liberi nel patrimonio del costituente essendo cessata la funzione, per cui erano stati resi temporaneamente indisponibili. Si deve, poi, prevedere anche il caso in cui il costituente non dia alcuna disposizione riguardo alla proprietà nell'atto costitutivo. È sembrato opportuno che il silenzio debba essere interpretato nel senso che egli abbia allora voluto conferire la proprietà dei beni al coniuge o ai coniugi che sono contemplati nell'atto stesso. Tale designazione non può mai mancare perchè per precisare la famiglia, a cui favore la costituzione del patrimonio è fatta, occorre sempre indicare i coniugi o almeno uno di essi.

La libertà lasciata dall'art. 377 al costituente circa la specie e la quantità di beni, di cui il patrimonio familiare deve essere formato, caratterizza l'istituto proposto dalla Commissione e lo differenzia da istituti simili delle legislazioni straniere, che, mirando principalmente all'incremento dell'agricoltura e in via indiretta al benessere della famiglia, sanciscono limitazioni di valore e di estensione ai beni che vengono costituiti in bene di famiglia o di cui viene dichiarata l'indivisibilità (*homestead, anerberecht, heimstätte, hogar, patrimonio de la familia, bien de famille, casal de familia, ben de familia, ecc.*). A tutela degli interessi agricoli, di cui pur non si trascura la grande importanza, la Commissione ha formulato apposite proposte in altra e più appropriata sede. Qui la finalità dell'istituto è il benessere della famiglia. Tanto meglio se poi, come spesso avverrà, dalla costituzione di un patrimonio familiare deriverà anche un vantaggio per la piccola proprietà rurale. L'unica limitazione che si impone circa i beni è quantitativa; deve cioè trattarsi di cose che, come gli immobili e i titoli di credito nominativi, possano formare oggetto di diritti reali e per i quali sia agevole far funzionare i sistemi di pubblicità nell'interesse dei terzi, di cui deve avervi giusta preoccupazione.

Si è discusso non poco circa l'opportunità di ammettere la costituzione in patrimonio familiare dell'usufrutto su beni immobili, ma si è finito per includerla considerando che, per la finalità cui l'istituto mira, è essenziale avere il godimento dei beni anche se non se ne acquisti in definitiva la proprietà.

Restava la questione della temporaneità dell'usufrutto, la cui durata ordinaria difficilmente potrebbe coincidere con quella del patrimonio familiare. Per non perdere, tuttavia, il vantaggio che può derivare dalle costituzioni di patrimoni familiari su usufrutto, si è creduto di poter fare una deroga alle norme sull'usufrutto, stabilendo che la durata di questo dovrà eccezionalmente corrispondere alla durata delle esigenze che determinano la continuazione del patrimonio familiare e che sono più innanzi (art. 386) precisate.

Le disposizioni degli articoli 378 e 379 hanno lo scopo di tutelare i terzi in modo che i loro diritti non abbiano ad essere lesi dalla costituzione in patrimonio familiare di beni, che debbono offrire la garanzia per i loro crediti. La salvaguardia dei diritti dei terzi vale anche a salvaguardare il credito per la famiglia e la Commissione non ha, perciò, mancato di preoccuparsene adeguatamente. Con la prima delle dette disposizioni si sancisce l'obbligo della pubblicità del patrimonio familiare.

L'atto di costituzione deve, infatti, essere trascritto presso la conservatoria delle ipoteche se contiene beni immobili o usufrutto su di essi, oppure deve essere annotato dall'autorità competente sui titoli di credito se contenga soltanto questi.

Ed ai creditori, il cui diritto abbia data certa anteriore a quella della trascrizione dell'atto di costituzione o all'annotazione del vincolo sui titoli di credito, non possono essere sottratti i beni che vengono costituiti in patrimonio familiare perchè non può ad essi essere opposta la inalienabilità dei beni stessi.

Sempre allo scopo di agevolare il credito alla famiglia è consentita l'esecuzione sui frutti e sulla rendita del patrimonio familiare, ma — come è disposto nel progetto per la riforma del primo libro del codice civile a proposito della dote — l'esecuzione stessa è contenuta nei limiti che stabilisce il giudice tutelare, avuto riguardo alla natura del credito o ai bisogni della famiglia.

Ma può darsi che non bastino i frutti a sopperire ad esigenze improvvise o gravissime della famiglia, per cui il sacrificio del patrimonio può costituire l'estrema salvezza. In tali casi, assolutamente eccezionali, mantenere l'inalienabilità del patrimonio sarebbe proprio in contrasto con la finalità che la legge vuole ad esso attribuire. Il giudice tutelare può, allora, autorizzare l'alienazione. Va da sè che il giudice non può agire in questi casi a cuor leggero e che deve valutare molto rigorosamente la gravità delle circostanze che gli vengono prospettate per giustificare la domanda di alienazione.

Quando costituente sia un terzo, nella costituzione del patrimonio si deve indubbiamente riconoscere un atto di liberalità. Si è ritenuto pertanto indispensabile prescrivere, con l'art. 380, che il costituente non deve ritenersi obbligato se non dal momento in cui avviene l'accettazione da parte del coniuge o dei coniugi designati nell'atto costitutivo o nel testamento, tanto contestualmente a questi quanto anche posteriormente, purchè sempre per atto pubblico.

Logica conseguenza del carattere di liberalità attribuita alla costituzione del patrimonio familiare fatta da un terzo è la facoltà attribuita dall'art. 381 di revocarla quando sopravvengano figli o i beneficiati si dimostrino indegni di conservare il beneficio loro concesso, per ingratitude. Può darsi il caso, previsto nell'art. 382 che un testatore assegni in patrimonio familiare non beni determinati ma una quota del proprio patrimonio. Il coniuge o i coniugi, chiamati in tal caso alla succes-

sione, assumono la qualità di eredi. La Commissione si è preoccupata che, dovendo l'erede rispondere dei debiti ereditari, il patrimonio familiare possa eventualmente riuscire allora più di peso che di aiuto alla famiglia ed ha ritenuto di ovviare al pericolo disponendo che l'accettazione dell'eredità, costituita dal patrimonio familiare, deve essere fatta con beneficio di inventario. Ma poichè in altra parte di questo stesso libro (art. 42) è stabilito, per il beneficio di inventario, un procedimento concorsuale per evitare disparità di trattamento fra i creditori, il cennato art. 382 dispone pure che l'efficacia della costituzione ha luogo soltanto dopo che tutti i creditori sono stati pagati. Purchè si osservino le norme sancite per la costituzione del patrimonio familiare, con l'art. 383 si consente che esso sia aumentato durante il matrimonio. È, anche questa, una agevolazione che permette di rendere più adeguato alle sue finalità il patrimonio stesso.

Tenuto conto delle norme sancite in questo stesso progetto a favore degli eredi legittimi non si sarebbe potuta consentire qui una sottrazione di beni dall'asse ereditario, eccedenti la quota disponibile, per destinarli alla costituzione di patrimoni familiari. Senza la disposizione dell'art. 384, che sottopone a riduzione la porzione di beni in eccesso sulla disponibile, sarebbe facile ai costituenti eludere la legge, nelle disposizioni concernenti i legittimari, i quali sono pur meritevoli di massima protezione da parte del legislatore.

Per l'art. 385 chi ha l'amministrazione del patrimonio familiare deve anche intendersi delegato *iure* a rappresentare colui o coloro ai quali resta la proprietà del patrimonio familiare per tutto quanto concerne il patrimonio medesimo. Egli quindi potrà compiere non soltanto atti di ordinaria amministrazione ma anche tutti quegli altri atti che, pur eccedendo la ordinaria amministrazione, non vengano a violare le disposizioni degli articoli precedenti. Spetta poi al giudice tutelare, quando non siavi un coniuge superstite, nominare un amministratore al patrimonio fra le altre persone della famiglia, quando sia interdetta o cada in stato di fallimento la persona alla quale originariamente era stato attribuito tale compito dal costituente stesso.

CAPO II.

Della successione nel patrimonio familiare.

Con l'art. 386, e con quelli seguenti, viene sciolta la riserva, che era stata fatta nell'art. 256 del progetto per la riforma del

primo libro del codice civile, in merito alla successione nel patrimonio familiare.

Non sembra che molti dubbi possano sorgere in merito alla disposizione dell'art. 386 che stabilisce, in rapporto alle disposizioni precedenti, la destinazione dei beni formanti il patrimonio familiare, secondo la volontà del costituente, nel momento in cui, con lo scioglimento del patrimonio e in mancanza di figli, la funzione del patrimonio medesimo è venuta a cessare perchè non c'è più una famiglia. Per ragioni equeitative si è ritenuto, tuttavia, che quando, in questo caso, la proprietà dei beni spettava, in forza dell'atto costitutivo, al coniuge per la morte del quale è avvenuto lo scioglimento del matrimonio, sia da usare un particolare riguardo al coniuge superstite consentendogli di conservare l'usufrutto sul patrimonio familiare, ma addossandogli l'obbligo della prestazione degli alimenti a quelle persone che avrebbero avuto diritto di ottenerli dal coniuge defunto.

In presenza di figli minori, anche quando si scioglia il matrimonio, la funzione del patrimonio familiare non deve cessare, perchè altrimenti la si sopprimerebbe proprio nel momento in cui può essere più necessaria, essendo mancato, con la morte di uno dei coniugi, un potente ausilio per la solidità della famiglia stessa. L'art. 387 provvede consentendo allora la durata della speciale destinazione dei beni costituenti il patrimonio familiare fino a che l'ultimo figlio abbia raggiunto la maggiore età.

In tal caso, peraltro, potrebbe venire a crearsi circa l'amministrazione, una situazione diversa da quella prevista nell'atto costitutivo, quando, ad es., fosse morto proprio il coniuge contemplato nell'atto stesso come amministratore. Si è creduto conveniente non lasciare la possibilità di contese al riguardo, e si è data la preferenza nella amministrazione al coniuge superstite o a quello dei figli, che sia stato designato dal costituente, il quale abbia preveduto tale ipotesi. Ma se questo figlio non abbia raggiunto la maggiore età al momento in cui avviene lo scioglimento del matrimonio o la morte del coniuge superstite oppure non sia almeno emancipato, è evidente che egli non potrebbe amministrare. È stabilito (art. 388) che il giudice tutelare debba allora dare i provvedimenti del caso affidando l'amministrazione ad altro figlio maggiore di età e idoneo oppure a qualche parente o al tutore dei figli minori, ecc.

L'art. 389, infine, prevede il caso dell'annullamento del matrimonio. Se non vi siano figli, il patrimonio familiare non

ha più ragione di sussistere. In presenza di figli, invece, come per il caso di scioglimento del matrimonio per morte, si deve provvedere nel loro interesse. Ma occorre, per la nomina dell'amministratore, affidarsi al giudice tutelare, che determinerà se scegliere uno dei coniugi o, eventualmente, anche un estraneo a seconda delle circostanze.

TITOLO VI.
DELLE DONAZIONI
(Relatore il Prof. FULVIO MAROI).

CAPO I
Disposizioni generali.

Il progetto introduce innovazioni sostanziali nella disciplina di questo istituto in corrispondenza della necessità di una sua configurazione più aderente alle esigenze moderne. Troppe paremie giuridiche, troppi ricordi del diritto consuetudinario francese trovano eco ancor oggi, senza plausibile motivo, nel codice. Molti articoli così sono caduti, molti altri sono stati sostanzialmente innovati, parecchie norme nuove, infine, sono state introdotte per risolvere dibattute controversie o per rendere più corrispondente allo spirito dei tempi un istituto che la pratica tende a liberare da vincoli formali o fiscali.

Una prima difficoltà si è presentata, se cioè fosse più conveniente mantenere il titolo delle donazioni di seguito a quello delle successioni o non piuttosto trasportarlo fra i contratti secondo l'esempio delle più recenti codificazioni (codice germanico, codice svizzero delle obbligazioni, codice brasiliano, codice cinese). Pur non dubitando che la donazione partecipi della natura del contratto non si è però creduto abbandonare l'attuale sua collocazione nel codice potendosi ancora ripetere oggi col Pisanelli che « il titolo delle donazioni viene ad essere un punto di transazione tra queste e i contratti ».

Quanto alla definizione, abbandonata la proposta, pur da qualche commissario sostenuta, di prescindere, si è preferito affrontare la difficoltà di una nuova formulazione che sia più corretta e completa di quella contenuta nell'articolo 1050. Si sono così abbandonati i requisiti di attualità e di irrevocabilità, relitti del diritto consuetudinario francese, che non rispondono ad alcuna esigenza pratica o dogmatica: e in con-

seguenza si sono soppresse o modificate tutte quelle norme che costituiscono applicazioni di tali requisiti. Così risulta abolito l'articolo 1066 che dispone la nullità della donazione la cui esecuzione dipenda dalla sola volontà del donante; tale norma o costituisce una ripetizione dell'articolo 1160 del codice civile e sarebbe perciò superflua o, invece, (come è forse da ritenersi più corretto sulla traccia dell'articolo 944 codice Napoleone che ripete il divieto dell'ordinanza del d'Aguessau del 1731 articolo 16) costituisce una più rigorosa affermazione del principio della irrevocabilità, estendendo la sanzione della nullità non solo al caso della donazione sottoposta a condizione sospensiva meramente potestativa, ma anche al caso di condizione risolutiva dipendente dalla sola volontà del donante, nonché al caso di condizione potestativa consistente *in facto a voluntate pendente* o di una condizione potestativa mista ed in questo caso non si spiegherebbe un tal maggior rigore in materia di donazioni rispetto alle obbligazioni. Così nell'articolo 419 contrariamente a quanto dispone l'art. 1069, cod. civ., in cui si prevede il caso che il donante si sia riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati e muoia senza averne disposto, si stabilisce che tale riserva non può esser esercitata dai suoi eredi. Egualmente è stato soppreso l'articolo 1067 cod. civ., che sancisce la nullità della donazione condizionata all'onere di soddisfare i debiti futuri del donante: ad eliminare tuttavia il pericolo che il donatario possa assumersi di cuor leggiero l'onere del pagamento dei debiti futuri del donante, si è disposto che nella donazione nulla osta che il donatario possa assumere l'onere del pagamento dei debiti futuri del donante, ma tale onere non può superare il valore della cosa donata: è conforme del resto alla presunta volontà del donatario che questi senza accollo specifico attraverso una transazione non si assuma l'onere di debiti per un importo superiore al valore della donazione.

La nuova definizione proposta vuole anzitutto porre chiaramente in rilievo che si è voluto disciplinare la donazione non considerandola come una causa generale di acquisto, sibbene come un contratto, il contratto tipico di liberalità e a tale scopo particolarmente si è richiesta la necessità dell'accettazione perchè la donazione produca i suoi effetti; in secondo luogo essa vuole determinare con maggiore latitudine l'oggetto della donazione, che nel codice attuale è limitato alla sola attribuzione patrimoniale consistente nello « spo-

glio di una cosa», comprendendo nella nozione della donazione i più vari tipi di essa (donazioni reali, obbligatorie, liberatorie ecc.); infine vuole porre in rilievo, dopo tante gravi discussioni dottrinali, che elemento integrativo della donazione è l'*animus donandi* o l'intenzione di compiere una liberalità: non basta cioè una attribuzione patrimoniale fatta senza corrispettivo, occorre che questa sia giustificata dall'animo liberale, dalla coscienza cioè di conferire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi costretti (*liberalitas nullo iure cogente in accipientem facta*).

Non cessa di essere pertanto donazione, sempre che risulti tale intenzione, quella il cui movente sia stato la riconoscenza o il proposito di remunerare servizi ricevuti o quella fatta in considerazione dei meriti del donatario: l'articolo 391 riproducendo l'articolo 1051 cod. civ., conferma una lunga tradizione anche legislativa (cfr. art. 1122 codice sardo) formatasi in questo senso.

Nuova è la disposizione (art. 392) con cui si esclude il carattere di donazione alle erogazioni dirette a compensare servizi resi per quali si è soliti prestare un compenso, purchè naturalmente non sia eccedente la misura ordinaria o quelle fatte in ottemperanza alle consuetudini: invero esula in entrambi i casi l'*animus donandi*; l'intenzione non è quella di eseguire una donazione, ma di ottemperare ad un obbligo di carattere giuridico o anche solo morale che trova sanzione nella coscienza sociale.

Una serie di disposizioni in parte nuove costituisce una disciplina più precisa delle donazioni per quanto ha riguardo al loro contenuto, disciplina quasi del tutto oggi ignorata.

L'articolo 393 del progetto mantiene fermo il principio (art. 1064) che la donazione non può comprendere che i beni presenti del donante: principio che ci deriva dal *droit coutumier* e dall'art. 15 dell'Ordinanza francese del 1731. Esso è parso ancor oggi ben giustificato da ragioni di previggenza e di avvedutezza: il divieto costituisce una remora alla prodigalità. Invece la seconda parte dell'articolo 1064, con cui si dispone che « se (la donazione) comprende beni futuri è nulla riguardo a questi » (principio molto controverso nella stessa antica giurisprudenza e che il citato articolo 15 dell'Ordinanza francese del d'Aguessau aveva risolto nel senso opposto) viene nel progetto attenuato nel senso che la donazione si ritiene valida per l'intero anche se comprende beni futuri, purchè essi costituiscano con i beni presenti un tutto inseparabile e

cioè un accessorio o una integrazione di essi (ad es. la donazione di una biblioteca o di una pinacoteca con tutte le loro future accessioni).

Quanto ai limiti nei quali il donante può disporre di tutti i suoi beni presenti è stata oggetto di discussione se convenisse adottare una norma che, a somiglianza del codice Albertino e di alcuni codici moderni, ne consentisse la validità solo quando il donante vi abbia apposta una riserva di usufrutto a suo favore o si sia riservata una quota di detti beni nel caso di indigenza o di necessità: è prevalsa la considerazione che non convenga porre dei limiti alla generosità e all'altruismo e pertanto, tranne il caso che il donante abbia doveri alimentari verso altre persone, debba poter disporre dei suoi beni come più gli aggrada; a questo principio si ispira l'articolo 395. Viene infine considerata la donazione avente per oggetto prestazioni periodiche allo scopo di stabilire che essa si estingue alla morte del donante, salva una diversa sua volontà, la quale può anche risultare tacitamente dalla disposizione (art. 394).

Il Capo I si chiude con una disposizione (art. 396) che considera il caso della donazione congiuntiva e risolve due questioni non risolte dal codice attuale.

Per una donazione fatta congiuntamente a favore di più donatari, senza cioè distinzioni di parti, si deve presumere che il donante abbia inteso in parti uguali beneficiare i diversi donatari? È parsa essere questa la più naturale presunzione, almeno fino a prova di una contraria volontà del donante. L'altra questione risolta con l'articolo 396 è se sia da ammettersi diritto di accrescimento fra più donatari in una donazione congiuntiva; si è osservato che l'istituto dell'accrescimento è un istituto *post mortem* e che adottato nelle donazioni verrebbe a legarle ancor più al diritto successorio: questa considerazione ha fatto prevalere l'opinione che il diritto di accrescimento sia d'ammettersi nel solo caso di espressa disposizione del donante e non per legge o per sua presunta volontà.

CAPO II.

Della capacità di disporre e di ricevere per donazione.

Il Capo II riguarda la *capacità di disporre e di ricevere per donazione*. Affermatane la natura contrattuale è parso necessario adeguare la capacità di disporre per donazione a quella contrattuale e sopprimere ogni equiparazione fra donazioni

e testamenti in questa materia; ciò spiega la norma dell'articolo 397. La limitazione posta nel suo capoverso (capacità donatoria del minore o dell'inabilitato nel contratto di matrimonio) si ispira al vecchio aforisma « *habilis ad nuptias, abilis ad pacta nuptialia* ».

Opportuna integrazione del principio della inabilità della donazione posta nella prima parte dell'articolo 397 è stabilita dalla norma dell'articolo seguente, con cui si dà facoltà al curatore dell'inabilitato per prodigalità di chiedere l'annullamento della donazione fatta durante il giudizio di inabilitazione: si è creduto però di limitare l'impugnativa alle donazioni compiute entro l'anno dall'inizio del procedimento.

Con l'articolo 399 si sono volute risolvere due gravi questioni: se il padre e il tutore possano fare donazioni in conto e per nome della persona incapace da loro rappresentata; in quali limiti sia ammessa la validità del mandato a donare. La prima questione è stata risolta negativamente pur essendo stata autorevolmente sostenuta in dottrina l'opinione contraria: la donazione non può considerarsi un atto economicamente utile per il donante salvo il caso delle donazioni remuneratorie, dei regali di uso; la rappresentanza degli incapaci è disciplinata dalla legge nel loro interesse; ora chi fa una donazione non può dirsi certo di fare gli interessi del donante; infine non si concilia tale facoltà da parte del rappresentante legale dell'incapace col principio che l'*animus donandi* debba essere proprio del disponente. Quest'ultima considerazione serve a spiegare la soluzione negativa data altresì alla nota questione della validità del mandato a donare *cui volens et quae volens*.

Il 2° e 3° capoverso introducono tuttavia un logico temperamento: si tratta di donazioni a mezzo di rappresentante in cui sono peraltro indicati i criteri obiettivi per la determinazione della persona del donatario o della cosa donata; l'*arbitrium* del mandatario può essere controllato dal giudice non trattandosi di *arbitrium merae voluntatis*, ma di *arbitrium boni viri*.

L'articolo 400 risolve un'altra questione fin qui controversa: la capacità a donare delle persone giuridiche. La soluzione accolta è quella già in pratica adottata: valide donazioni sono quelle fatte da enti o società che esercitano il commercio, a scopo pubblicitario o per consuetudine (gratificazioni agli impiegati, doni agli acquirenti); che anzi la donazione può in

questi casi configurarsi come atto commerciale. Vi sono poi enti istituiti a scopo di beneficenza e per questi le liberalità sono insite nella loro natura e nel loro scopo.

Gli articoli 401-406 si riferiscono alla cosiddetta capacità a ricevere per donazione; invero più che d'incapacità si tratta di divieti a ricevere. Anche qui si è cancellata l'adequazione che fa il codice nell'art. 1053 fra testamenti e donazioni e si è sostituita tutta una serie di divieti che sono giustificati sia da ragioni di opportunità (nel caso di donazione fatta al tutore prima che egli abbia reso il conto della tutela può sorgere il dubbio che egli abbia potuto influire sulla volontà del donante, art. 401), sia per rispetto alla famiglia legittima (divieto di donazione da parte dei genitori ai figli adulterini e incestuosi, salvo a favore di tali derelitti i temperamenti ispirati a sentimenti di equità e di umanità preveduti nel capoverso dell'articolo 402 e socialmente opportuni: ad es. donazioni fatte per agevolare il loro collocamento matrimoniale o professionale; divieto di donazione ai figli naturali oltre i limiti della quota ad essi spettante nella successione *ab intestato* (art. 403).

L'articolo 404 risolve la questione già sollevata nell'odierna dottrina e variamente decisa. Chi è legittimato all'azione di annullamento della donazione fatta a persone per le quali è posto un siffatto divieto? Si è sostenuto de *jure condito* che lo possa anche l'estraneo chiamato a raccogliere l'eredità; invece il progetto, ispirandosi alla vera ragione del divieto (il favore per la famiglia legittima) che non è quindi un divieto di carattere obiettivo, riconosce ai soli ascendenti e discendenti legittimi del donante il diritto di proporre l'azione. Resta quasi immutata la disposizione dell'art. 1055 (riprodotta nell'art. 405 prima parte); solo si pone in rilievo che non essendo di per sé illecita la simulazione, la donazione a favore di incapaci anche fatta sotto forma di contratto oneroso, è nulla solo nei limiti del divieto. Si è estesa, infine, nel capoverso del citato articolo anche alle donazioni la presunzione di interposizione posta in materia testamentaria (art. 153). L'estensione è sostenuta anche oggi sotto l'impero del nostro codice: si è solo attenuata la presunzione *juris et de jure* a presunzione *iuris tantum*.

La Commissione ha altresì esaminata la figura delle donazioni fiduciarie; ma dopo ampia discussione ha ritenuto che il problema della loro regolamentazione possa solo riprendersi in sede di revisione dell'intero codice, poichè l'argomento si

estende oltre il campo delle donazioni e investe quello dei cosiddetti negozi fiduciari.

L'ultimo articolo del Titolo II riguarda le donazioni fra coniugi: il progetto propone l'abolizione del divieto che non è giustificato da alcuna plausibile ragione, poichè tutti quei motivi di natura morale che il diritto romano ci ha tramandati o sono da considerarsi inconsistenti o del tutto estranei all'ordinamento familiare moderno. Nè minor consistenza ha la giustificazione di cui si fece esponente il Pisanelli e cioè che le donazioni fra coniugi possono essere un espediente per frodare i creditori di un coniuge debitore, donando questi il suo all'altro coniuge; ma non si comprende allora perchè non si debba vietare fra coniugi anche la vendita, come fa il codice francese, considerato altresì che è più agevole sperimentare l'azione revocatoria trattandosi di un atto a titolo gratuito che non nel caso di un atto a titolo oneroso. La rigorosa applicazione del divieto che si estende, data l'espressione del codice, ad ogni liberalità anche costituente donazione indiretta, ha portato alla grave conseguenza — pur giustificata rispetto alla *ratio legis*, ma repugnante dal punto di vista sociale e morale — di ritenere vietate le assicurazioni sulla vita fatte da un coniuge a favore dell'altro.

Inoltre tal divieto è più d'ogni altro soggetto a frode, poichè la coscienza pubblica reagisce contro tale rigore ricorrendo a simulate alienazioni a titolo oneroso. Il divieto è irritante anche dal punto di vista morale poichè il codice considera lecite le donazioni fra estranei concubini, e inoltre dal punto di vista logico, poichè lascia ampia libertà di donare ai fidanzati, favorendo anzi tali donazioni.

Il progetto, abolendo il divieto, ripete un atto che fu già preceduto dalla legge francese 15 nevoso a. II, e che a torto fu detto costituire « diritto rivoluzionario » poichè il divieto era stato già abolito dal diritto austriaco anteriore alla legislazione Giuseppina e poi in seguito nel codice austriaco.

Il progetto torna al sistema del codice Napoleone (art. 1096, 1097), seguito da quello delle Due Sicilie (art. 1050-1051) e dal Parmense (art. 1945-1946) per i quali la donazione fra coniugi è valida ma revocabile; sistema questo che si accosta in sostanza al sistema del noto Senatusconsulto reso sulla iniziativa di Antonino Caracalla nell'anno 206 d. Cr. per cui il coniuge donante poteva sempre pentirsi revocando la liberalità fatta, e una tal revoca aveva piena efficacia; ma se egli fosse morto senza revocarla agli eredi non era più lecito farlo, ap-

parendo ciò « durum et avarum ». Il sistema moderno si differenzia però da quello romano poichè questo manteneva fermo anche il concetto della nullità (onde la stranezza di un atto nullo confermabile).

Il sistema della revoca (essa ha carattere personale nè si ammette di essa rinuncia preventiva) giova a garantire di più la pace e la coesione familiare rendendo più deferente e previdente il coniuge beneficiario; giova altresì come remora agli annullamenti, oggi più che mai frequenti (poichè si ammette la revoca della donazione in caso di annullamento); giova infine alla stessa costituzione economica familiare poichè assicura la conservazione e l'amministrazione del patrimonio presso il coniuge che dalla fiducia dell'altro nè è riconosciuto più adatto per parsimonia e sagacia.

Infine, seguendo il sistema del codice Napoleone e quello delle Due Sicilie, il 2° capoverso dell'articolo 406 divieta le donazioni reciproche siano esse contenute in un atto contestuale o contenute in atti distinti.

CAPO III

Della forma e degli effetti della donazione.

Quanto alla forma il progetto innova profondamente il sistema dell'attuale codice che si è dimostrato pesante e si presta a facili frodi con il ricorso alle donazioni manuali. Pur non senza viva discussione la Commissione ha accolto il sistema per cui, restando immutato per le donazioni immobiliari l'atto pubblico, non si richiede invece per le donazioni aventi per oggetto cose mobili per natura e titoli al portatore alcuna formalità, purchè seguite dalla effettiva tradizione (che può essere quindi immediata, ma può anche essere successiva). In questo modo viene esclusa anche la necessità di ogni disciplina delle donazioni manuali che, per la difficoltà di definirle, dopo tante oscillazioni della giurisprudenza e incertezze della dottrina, costituisce un problema legislativamente sempre molto grave.

Mancando il requisito della tradizione la donazione resta valida purchè risulti da scrittura privata contenente la descrizione delle cose mobili e l'indicazione del loro valore e purchè accettata nella stessa forma (art. 407).

L'accettazione nel sistema del progetto è un elemento integrativo della donazione, determina il momento in cui la donazione è perfetta e pertanto prima di tale momento il

donante e il donatario possono revocare la loro dichiarazione. Se non è contenuta nello stesso atto di donazione, l'accettazione dovrà costituire oggetto di un atto pubblico a sè e di tale atto dovrà notificarsi al donante, a mezzo di ufficiale giudiziario, l'avvenuta stipulazione con indicazione del pubblico ufficiale rogante. Si è così risolta la controversia se il donante debba venire a conoscenza del contenuto dell'atto di accettazione o della sola notizia dell'avvenuta accettazione. L'articolo 407 dispone altresì che l'accettazione va fatta senza riserve o condizioni: si rende così evidente che una donazione non può neppure accettarsi parzialmente; questa forma di accettazione darebbe vita ad una nuova proposta di donazione.

Non si è creduto dalla Commissione di accogliere il principio per cui la morte o l'incapacità delle parti non impedisce che la donazione consegua il suo effetto. Si è ritenuto, invece, più conforme anche all'equità e alla morale il principio della inefficacia dell'accettazione fatta dal donatario dopo la morte del donante o degli eredi del donatario dopo la sua morte: se però l'accettazione è già avvenuta al momento della morte, il fatto che la notifica non è stata ancora eseguita non impedisce che la donazione consegua il suo effetto: essa ben può esser fatta dagli eredi del donatario al donante o ai suoi eredi.

Un'ipotesi, che è parsa degna di disciplina, è quella circa la validità di una donazione di cose mobili di cui la consegna sia stata eseguita solo in parte. La donazione si è ritenuta valida per l'intero, sempre che l'oggetto di essa abbia carattere indivisibile (ad es. nel caso della donazione di un trittico, di un macchinario di cui sia stata consegnata solo una parte, il donatario può obbligare il donante a consegnargli anche le altre parti). Nel caso contrario la donazione è valida solo per la parte consegnata.

Quanto al mandato per accettare donazioni, la Commissione ha ritenuto di sopprimere l'attuale articolo 1058 che nella sua prima parte è superfluo essendo evidente per l'articolo 1741 che l'accettazione di una donazione debba essere fatta per mandato espresso; nella sua seconda parte in cui si parla di « facoltà in generale » di accettare donazioni, è inopportuno ed erroneo in quanto non si concepisce come possa delegarsi ad altri il proprio animo con un mandato ad accettare donazioni in generale senza specificazione dell'oggetto o della persona donante. È stato ugualmente soppresso l'articolo 1059 poichè la materia è stata più opportunamente disciplinata negli articoli 374, 463, 467

del progetto del 1° Libro, tranne che per la parte riguardante le donazioni a favore dei nascituri. Esse vengono disciplinate a parte nell'articolo 411 con maggior precisione e ampiezza, dichiarandosi che la validità della donazione è condizionata alla nascita del donatario, ed indicandosi le persone da cui va fatta l'accettazione ed a chi debbano attribuirsi i frutti maturatisi prima della nascita.

Resta ferma nell'articolo 412 (che fonde insieme gli articoli 1062 e 1068) la eccezione che al principio della necessità dell'accettazione pone già il codice, relativamente alle donazioni fatte in riguardo ad un futuro matrimonio: più precisamente non si ha in tal caso una deroga alla contrattualità della donazione, sibbene al rigore della forma a cui è sottoposta l'accettazione, ammettendosi una forma di accettazione tacita risultante dal fatto del compimento del matrimonio. Poichè il matrimonio è la causa finale della donazione, così è logico che se il matrimonio non segue o è annullato, la donazione sia senza effetto.

L'articolo 414 nei suoi 1° e 2° capv. risolve gravi controversie circa le donazioni fatte a persone giuridiche, controversie che si sono presentate altresì in sede di Concordato (articoli 10 e 11). Da quale momento il donante resta vincolato dalla sua dichiarazione? L'articolo 11 della legge 27 maggio 1929, n. 848 stabilisce che la domanda del rappresentante dell'ente diretta ad ottenere l'autorizzazione rende irrevocabile la donazione. Colmando una lacuna di tale legge, poichè in nessun modo è fatto noto al donante che la domanda di autorizzazione è stata avanzata dal rappresentante dell'ente, il progetto stabilisce che tale domanda deve essere notificata al donante ed è da tal momento che si esclude in lui il *ius poenitendi*.

Altro dubbio risoluto è quello circa la sorte della donazione se venga negata l'autorizzazione: si considera inesistente o annullabile? La donazione fatta ad una persona giuridica quando manchi l'autorizzazione si può parificare ad una donazione fatta ad un incapace? La soluzione di tale problema presuppone l'indagine circa la natura dell'atto di autorizzazione. Il progetto, accogliendo la soluzione che, negata l'autorizzazione, la donazione è nulla (eguale principio è sancito nell'art. 10 della legge 27 maggio 1929) viene ad affermare che l'autorizzazione è un presupposto necessario della dichiarazione della volontà dell'ente: l'accettazione non preceduta da autorizzazione è una parvenza di atto poichè emesso contro un divieto di legge, divieto ispirato da ragione di ordine pubblico.

Integra la precedente disposizione quella relativa a donazioni fatte ad enti che non hanno ancora giuridica esistenza: l'art. 415 è ispirato all'analoga disciplina delle donazioni a favore di nascituri: anche qui la validità della donazione è condizionata alla loro esistenza che viene data col riconoscimento dell'autorità competente: anche qui i frutti maturatisi prima di tal momento sono riservati al donatario salvo volontà contraria del donante.

Particolari questioni in ordine all'esecuzione della donazione risolvono gli articoli 416-421: l'art. 416 riguarda il dissenso sulla causa dell'attribuzione patrimoniale, questione già controversa per diritto romano: sono note le dispute sorte per conciliare il contrasto fra il passo di Ulpiano fr. 18 pr. D. 12.1 e quello di Giuliano fr. 36 D. 41.1. L'art. 417 contempla l'errore sul motivo della donazione con cui si viene a riconoscere una maggior rilevanza al motivo della donazione purchè sia espresso e risulti essere stato quello di essa determinante; ciò del resto è già nella coscienza comune e nella nostra tradizione giuridica ed è inoltre già sancito in materia di testamento (art. 828).

La rilevanza dei motivi nella donazione è del resto ancor meglio posta in luce nell'art. 421 che sancisce la nullità della donazione quando il motivo che l'abbia da solo determinata, purchè manifesto, sia contrario alla legge e al buon costume.

L'art. 418 accogliendo un principio che si trova anche in altre legislazioni moderne, limita la responsabilità del donante per inadempimento o ritardo della donazione ai soli casi di dolo o colpa grave: sarebbe stato eccessivo estenderla oltre quei limiti; la norma è integrata dal successivo art. 420 che rimette in onore sotto altra forma il *beneficium competentiae* che in seguito ad un rescritto di Antonino Pio il diritto romano accordava all'obligato *donationis causa*. I codici moderni hanno preferito non riprodurre la regola del diritto romano sulla condanna del donante *in quantum facere potest*. Essi hanno seguito invece un'altra via: hanno consentito al donante la facoltà di non eseguire la donazione quando l'esecuzione metterebbe il donante in pericolo di non provvedere al proprio sostentamento o all'adempimento delle obbligazioni alimentari a cui per legge egli è tenuto (così il § 519 codice germanico) o quando dopo la donazione le condizioni patrimoniali del donante si siano modificate in modo da rendere per lui straordinariamente gravosa la donazione (così l'art. 250 codice svizzero delle obbligazioni); quest'ultima via ha seguito il

progetto, sempre, però, che le condizioni economiche del donante si siano venute a modificare senza sua colpa grave; l'autorità giudiziaria può in questo caso esonerare il donante dall'eseguire in tutto o in parte la donazione.

Gli articoli 422 a 429 disciplinano la materia delle donazioni condizionali e modali. È parsa superflua una disposizione che dichiara nulle le donazioni a cui si siano apposte condizioni illecite e impossibili, poichè la condizione subisce nelle donazioni lo stesso trattamento che negli atti fra vivi. Si sono intesi risolvere solo alcuni dubbi: una delle controversie che si sono agitate in materia di donazione in relazione all'art. 1170 cod. civ. è se la condizione operi retroattivamente quando essa si avveri dopo la morte del donatario: il diritto a conseguire la donazione passa ai suoi eredi? Qualche autorevole scrittore ha risposto negativamente richiamandosi all'art. 853 cod. civ. che pone una soluzione antitetica a quella che è posta nei negozi fra vivi poichè, si dice, anche della donazione si effettua una liberalità *intuitu personae*. Ma, a parte l'anomalia del principio fissato nell'art. 853 che ci deriva dal diritto giustiniano e sopravvive come relitto storico senza una plausibile ragione che valga a giustificarlo, sta la considerazione che non vi è motivo di distaccare la disciplina della donazione da quella dei contratti. Ha ricevuto invece applicazione in materia di donazione l'istituto della *cautio muciana* che l'art. 853 accoglie in materia ereditaria. L'art. 422 estendendo anche alle donazioni tale rimedio viene incontro alla più autorevole dottrina che, de *iure condito*, in base ai principi dell'analogia, aveva ritenuto applicabile anche per le donazioni l'istituto della *cautio*.

Gli articoli 424 e 425 disciplinano uno dei più tipici casi di donazione sottoposta a condizione risolutiva: la donazione di reversibilità. Le innovazioni nell'art. 424 non sono sostanziali; si è incluso accanto ai due casi di reversibilità previsti nell'art. 1071 (*si donatarius praedeceaserit; si donatarius sine liberis praedeceaserit*) un terzo caso: premorienza al donante del donatario senza lasciare discendenti. Si è inteso decidere inoltre, quale caso di reversibilità sia da ritenersi voluto quando sia stata apposta dal disponente ad una donazione la clausola generica «patto di reversibilità secondo legge»; infine si è voluto risolvere legislativamente il dubbio se, stipulata la reversione dei beni a favore di persona diversa dal donante, sia da ritenersi nulla la donazione o solo da considerarsi non apposto il patto, accogliendosi quest'ultima soluzione che è quella accolta oggi dalla prevalente dottrina.

L'articolo 425 riproduce integralmente l'articolo 1072; sola innovazione quella del capoverso che risolve una delle questioni dibattute specialmente nella prassi napoletana; è da ritenersi valida la clausola inserita nel patto di riversibilità delle cose donate con la quale si stabilisce che tale patto non debba recare pregiudizio al diritto successorio del coniugé superstite? Il progetto, contro la prevalente giurisprudenza lo ritiene valido: infatti nella clausola di riserva in esame deve vedersi un limite convenzionale al patto di riversibilità che operando *ex tunc* verrebbe ad escludere ogni diritto successorio a favore del coniuge superstite, riserva tanto più lecita in quanto è la legge stessa che nell'art. 1082 prevede un caso di limitazione legale alla riversione.

Sempre in tema di donazioni condizionali è stato vivamente discusso il problema se sia da ammettersi la donazione sotto condizione sospensiva della premorienza del donante al donatario. La proposta di ritenerla valida è stata da alcuni commissari avversata opinandosi che si avrebbe così una disposizione *mortis causa* che pel nostro diritto non può farsi che per testamento; si è risposto da altri che la sola esecuzione della donazione è differita, nè il donante, come nella *donatio mortis causa*, avrebbe la *facultas poenitendi*. È prevalsa l'opinione di non fare alcun cenno legislativo di tal forma di donazione, con ciò però non volendosi ritenerla vietata.

La donazione modale è disciplinata nell'art. 426: vi si dispone che l'onere, anche di contenuto non patrimoniale, può essere costituito a favore del donante, di un terzo, o nell'interesse pubblico; che l'onere illecito, impossibile o privo di serio interesse si ritiene non apposto, salvo che l'onere sia considerato come una condizione della esistenza della donazione; che infine se lo scopo dell'onere è di interesse pubblico può l'autorità competente, anche senza attendere la morte del donante, chiederne al donatario l'esecuzione. È previsto il caso che l'esecuzione dell'onere al tempo in cui esso debba essere eseguito, per variazione dei prezzi o penuria di materie prime, importi per il donatario spesa maggiore del valore della liberalità: un tal caso viene risolto con equità, disponendosi che se il donante o il beneficiario dell'onere non siano disposti a concorrere per l'eccedenza, il donatario può rinunciare alla donazione.

Nulla nel progetto si è creduto disporre circa quella forma di coazione indiretta che è data dalla revoca per inadempimento di pesi. Il donante o il beneficiario, come titolari di un

diritto di credito, possono costringere il donatario all'adempimento o in mancanza ottenere condanna al risarcimento dei danni. Ma non può negarsi che, data la connessione che esiste fra l'onere e la donazione di cui esso costituisce l'accessorio, essi possono (il che pare ovvio) anche chiederne la revoca, il cui fondamento è da ricercarsi in una presunta volontà delle parti (tacita clausola di risoluzione o patto commissorio).

Si è conservata la donazione con riserva di usufrutto, limitandone però l'applicazione nell'ambito familiare (oltre cioè che a favore del donante, l'usufrutto sui beni donati può essere riservato a favore del coniuge, degli ascendenti, nonchè alla sua prole nascitura); entro questi limiti la validità dell'usufrutto successivo non può apparire dannoso, nè può dirsi che esso presenti gli stessi inconvenienti di una sostituzione fedecommissaria, perchè il fedecommissario riguarda la proprietà non l'usufrutto. Resta, è ben vero, l'inconveniente che si lascia al donatario per lungo tempo una proprietà svuotata di ogni contenuto economico, ma occorre pure nell'ambito familiare poter dare al donante il mezzo di provvedere a situazioni economiche ed affettive le più difficili talvolta a risolversi.

Quanto alla garanzia per evizione il progetto non innova la disciplina attuale: aggiunge solo che il donatario in caso di evizione non ha azione contro il donante per rimborso dei miglioramenti: il che non esclude che egli possa pretenderli nei confronti del rivendicante che altrimenti si arricchirebbe indebitamente. Nuova è invece la norma già contenuta in molti codici moderni relativa all'obbligo del donante di garantire il donatario a risarcire i danni subiti a causa dei vizi occulti della cosa donata, limitandoli solo al caso di garanzia espressamente assunta o al caso di dolo o di reticenza da parte del donante.

Dal Capo III sono stati soppressi nel progetto vari articoli: così l'articolo 1062 che costituisce una duplicazione dell'articolo 1125; l'articolo 1063, in quanto nella sua prima parte inutile, poichè ricorda il rimedio della *restitutio in integrum* per escluderlo, nella sua seconda parte non contiene che un richiamo ad un comune principio di azione di risarcimento di danni a cui è tenuto qualsiasi amministratore o rappresentante che colposamente rechi pregiudizio agli interessi del suo amministrato o rappresentato; l'articolo 1066 per le ragioni già dette a suo luogo; l'articolo 1075 che contempla materia disciplinata dalle nuove norme concordatarie (art. 29 lett. d.

del Concordato); l'articolo 1076 ripetizione dell'articolo 484 codice civile.

Il Capo IV mantiene il titolo della « revocazione delle donazioni » sgombrando però il progetto da talune disposizioni superflue o non del tutto giustificate sotto il titolo della revocazione.

Due sono i casi di revoca che il progetto disciplina: la revoca per causa di ingratitudine, quella per sopravvenienza di figli.

La revoca per ingratitudine nella nuova redazione dell'articolo 432 ricomprende anche i casi di indegnità a cui fa richiamo l'articolo 1053 ora abolito. L'abolizione di questo articolo si è ritenuta opportuna per le seguenti considerazioni: il donatario può offendere o attentare all'onore o alla vita del donante prima della donazione o dopo. Se prima e il donante è ignaro dell'offesa al tempo della donazione questa può essere annullata per errore. Se invece il donante al tempo della donazione è a cognizione dell'offesa ciò implica riabilitazione del donatario. Quando invece l'offesa o l'attentato sono avvenuti dopo la donazione anche qui occorre distinguere: o la donazione non è ancora accettata e il donante può sempre revocarla perchè il suo *animus donandi* deve persistere fino al momento dell'accettazione; o la donazione è già stata accettata e si fa luogo alla revoca per ingratitudine.

La maggior latitudine dell'art. 432, comprensivo di ogni ingiuria grave alla persona, all'onore del donante, del coniuge, degli ascendenti e discendenti di lui, nonchè di ogni grave pregiudizio al patrimonio del donante ed infine di ogni volontaria inosservanza a taluni obblighi morali e giuridici (obblighi degli alimenti, obblighi di assistenza familiare), ben si giustifica da un punto di vista giuridico e morale.

La nota questione circa la interpretazione dell'« indebitamente » contenuta nell'art. 1081, termine riprodotto nell'articolo 432, viene risolta tenuto presente l'art. 504 del progetto per il primo libro del codice civile che stabilisce a carico del donatario l'obbligo degli alimenti a favore del donante. Vien disciplinata con maggior precisione la legittimazione attiva e passiva dell'azione; sono escluse dalla revoca per ingratitudine le donazioni fatte ad enti pubblici, sia perchè l'atto di ingratitudine di cui si siano resi colpevoli i rappresentanti dell'ente non può attribuirsi all'ente e farne ad esso subire le conseguenze, sia tenuto conto delle finalità sociali delle donazioni fatte a istituti pubblici.

Non ha riscontro neppure nel codice attuale la norma che dichiara nulla la rinuncia preventiva alla revoca per ingratitudine e inammissibile la proposizione dell'azione quando chi è legittimato a proporla ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di esercitarla (art. 435). L'articolo 1089 riprodotto nell'articolo 436 viene integrato con la norma che disciplina l'obbligo del donatario a restituire il valore dei beni oggetto della donazione revocata, da lui alienati.

È stata mantenuta anche la revoca per sopravvenienza di figli nonostante gravi ragioni addotte per dubitare della sua opportunità e si è disciplinata con più rigore e precisione. È noto che questa specie di revoca non proviene dal diritto romano (salvo che per le donazioni fatte dal padrone al liberto): furono le consuetudini francesi che estesero l'istituto, il quale, sulla traccia del Pothier e del Codice Napoleone, ha avuto ingresso nel nostro codice. Tutti i codici moderni a tipo non latino ignorano tale caso di revoca. La Commissione ha ritenuto di adottare un sistema intermedio stabilendo che la revoca abbia luogo solo per la parte che costituisce la quota di riserva dovuta ai figli legittimi computata come se la successione dovesse verificarsi al momento della revoca. Si è tolta anche la grave incongruenza di consentire la revoca quando il donante fosse a conoscenza dell'avvenuto concepimento del figlio.

Chiude il progetto un articolo sulle donazioni indirette che lascia alla dottrina l'arduo compito di definirle: unico scopo della loro menzione legislativa è stato quello di dichiararle sottratte alla necessità della forma richiesta per le donazioni contrattuali e ritenerle invece soggette alla revoca per ingratitudine e sopravvenienza di figli, nonchè alle norme relative alla riduzione.

CONCLUSIONE.

La motivazione delle proposte di riforme sopra esposte ha dovuto essere necessariamente sintetica. A chi, tuttavia, voglia indugiarsi in un minuto studio di confronto del testo del progetto con quello del codice vigente, non può sfuggire il paziente e delicato lavoro che i singoli Commissari hanno dovuto compiere nella preparazione dei particolari progetti per ciascun titolo, che sono stati poi rielaborati in ampie discussioni, nelle quali ogni proposta è passata al vaglio della critica cortese ma sempre franca e severa.

La Commissione Reale confida che anche questo progetto, al pari dei precedenti, possa essere benevolmente accolto dal Governo Fascista e dall'opinione pubblica. A tal fine essa ha lavorato con piena coscienza della gravità dei problemi che, anche nel campo del diritto, si impongono in questo momento alla Nazione, tutta tesa — sotto la guida sicura del Duce — verso la realizzazione degli ideali di grandezza e di potenza, che il Regime ha fissato e ai quali tutti i cittadini, in pace e in guerra, hanno il dovere di dare pienezza di attuazione.

Il Segretario Generale:

ANTONIO AZARA.

Il Presidente:

MARIANO D'AMELIO

